

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **11**

NOVEMBRE 2004 - ANNO XIII

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

SONIA CARMIGNANI: Competenza del Tribunale fallimentare e delle Sezioni specializzate agrarie	673
CLELIA LOSAVIO: La riforma della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari: il c.d. «pacchetto igiene»	679
NOTE A SENTENZA	
OSCAR CINQUETTI: Una interpretazione non convincente (né vincolante) in tema di equo canone	684
PIERO TAMBURINI: Il possibile superamento del mito dell'unicità dell'indennizzo espropriativo di aree agricole: materiali per un dibattito	687
CARLO GATTA: Divieto di stipulazione di contratti associativi ex legge n. 203/1982 ed iscrizione dei piccoli coloni negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli	691
CARLO GATTA: Limiti temporali per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione o non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli	694
ANTONIO ORLANDO: Consulenza ed assistenza delle organizzazioni professionali agricole nella stipulazione di contratti in deroga	697
GIANFRANCO Busetto: Regime prelazionistico nel caso di pluralità di fondi e di affittuari	700
GIUSEPPE DI PAOLO: Ai fabbricati strumentali alle attività agricole deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali	702
ALFIO GRASSO: Non c'è «giudicato implicito» nella conversione del rapporto di mezzadria, ma innovazione contrattuale	706
PATRIZIA MAZZA: Inadeguatezza della normativa a tutela degli animali	708
MARCELLA PINNA: La cassazione ritorna sull'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura	710

STEFANO NICOLUCCI: La condotta di deviazione di acque tra illecito penale ed illecito amministrativo	712
FULVIO DI DIO: Le limitazioni relative ai mezzi e agli strumenti di caccia sotto la lente della Corte di cassazione ..	713
NICOLETTA RAUSEO: Un nuovo caso di specie in tema di equo canone	718
IGINO GRENDENE: Coltivazioni stagionali e riconduzione all'affitto	720
ANTONINO CORSARO: Il criterio della maggiore rappresentatività nella comparazione delle istanze volte alla registrazione delle D.O.P.	722
ANGELA R. STOLFI: Provvedimenti <i>extra ordinem</i> per la gestione dello smaltimento dei rifiuti	725

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

ACQUE	
Acque - Deviazione di un corso d'acqua - Furto dell'acqua - Estremi. <i>Cass. Sez. IV Pen. 3 febbraio 2003, n. 4832</i> , con nota di S. NICOLUCCI	711
AGRICOLTURA E FORESTE	
Agricoltura e foreste - Finanziamenti di soccorso decennali alle aziende agricole - <i>Ex d.l. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991)</i> - Requisiti oggettivi - Individuazione. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 giugno 2003, n. 8990</i> , con nota redazionale	702
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà <i>ex lege</i> n. 346/1976 - Natura sostanziale di sentenza - Esclusione - Accertamento del diritto dominicale con un ordinario giudizio di cognizione - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2003, n. 2563</i> , con nota redazionale	704
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Procedimento <i>ex art. 3 legge n. 346 del 1976</i> - Trascrizione del decreto pretorile - Eredi - Non qualificabilità come terzi - Conseguenze. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2003, n. 2563</i> , con nota redazionale	704

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Agricoltura e foreste - Denominazione d'origine - Riconoscimento - Pluralità di richiedenti - Associazioni - Criterio - Maggiore rappresentatività. <i>Cons. giust. amm. Reg. siciliana 28 maggio 2004, n. 431</i> , con nota di A. CORSARO	722	astratto - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2003, n. 19761 (M)</i>	729
Agricoltura e foreste - Settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - Prelievo supplementare - Riforma normativa interna - Regione Emilia-Romagna - Violazione art. 97 Cost. - Violazione art. 117 Cost. - Violazione art. 120 Cost. - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 8 luglio 2004, n. 240 (M)</i>	727	CACCIA E PESCA	
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Procedimento ex art. 7 della legge n. 1078 del 1940 - Caratteri - Conseguenze in tema di giudicato interno. <i>Cass. Sez. II Civ. 4 agosto 2004, n. 14900 (M)</i>	728	Caccia e pesca - Caccia - Con mezzi vietati - Costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale - Legittimità - Danno all'immagine dell'Ente locale - Risarcibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 ottobre 2002, n. 35868</i> , con nota di F. DI DIO	713
Agricoltura e foreste - Acquacoltura - Allevamento salmoidi - Carattere - Attività agricola. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2004, n. 4341 (M)</i>	730	Caccia e pesca - Caccia agli ungulati - Caccia in deroga - Disciplina dell'esercizio - Deliberazioni approvazione calendario venatorio - Legislazione regionale - Consiglio di Stato - Conflitto attribuzioni - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 326 (M)</i>	727
AMBIENTE		Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Caccia con mezzi vietati - Diversità - Individuazione - Conseguente differente trattamento sanzionatorio. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 aprile 2004, n. 19506 (M)</i>	729
Ambiente - Disposizioni in materia di energia - Ampliamento capacità di trasmissione degli elettrodotti superiore a 150 KV - Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione art. 117 Cost. - Violazione art. 41 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Cessazione materia del contendere. <i>Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 8 (M)</i>	727	CONTRATTI AGRARI	
Ambiente - Costruzione edilizia (nella specie, impianto di acquacoltura) - Autorizzazione ambientale - Contenuto - Valutazione aspetti idrogeologici - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2004, n. 4341 (M)</i>	730	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Art. 14, secondo comma, ultimo periodo legge 203/1982 - Illegittimità. <i>Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 315</i> , con nota di O. CINQUETTI	683
Ambiente - Bellezze paesistiche - Vincolo paesistico - Adozione del piano paesistico - Preesistenza del vincolo - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3781 (M)</i>	730	Contratti agrari - Affitto - Canone - Determinazione - Art. 3 legge 567/62 - Illegittimità - Questione già decisa. <i>Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 315</i> , con nota di O. CINQUETTI	683
Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Efficacia - Dal momento dell'adozione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3781 (M)</i>	730	Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 novembre 2003, n. 18055</i> , con nota di A. ORLANDO	697
Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico e piano regolatore - Rapporto di sovraordinazione del primo - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3781 (M)</i>	730	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 203/1982 - Disciplina applicabile - Conseguenze. <i>Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. 23 febbraio 2004, n. 139</i> , con nota di N. RAUSEO	716
Ambiente - Costruzione centrale elettrica - Autorizzazione - Mancanza di piano di tutela delle acque - Irrelevanza - Rischio idrogeologico - Valutazione in concreto - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 giugno 2004, n. 3505 (M)</i>	730	Contratti agrari - Coltivazione stagionale - Riconduzione all'affitto - Durata del rapporto diversa da quella prevista dalla legge - Patti in deroga - Necessità. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 7 aprile 2003, n. 7</i> , con nota di I. GRENDENE	720
Ambiente - Costruzione centrale elettrica - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Carattere - Conseguenze in tema di dissenso. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 giugno 2004, n. 3505 (M)</i>	730	COSA GIUDICATA CIVILE	
ANIMALI		Cosa giudicata civile - Giudicato implicito - Presupposti - Precedente giudicato sulla avvenuta conversione automatica del rapporto mezzadrile in affitto - Contestuale declaratoria di assorbimento della cessazione del rapporto mezzadrile ex art. 34, lett. b) legge n. 203 del 1982 - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla cessazione per scadenza termine del rapporto di affitto derivante dalla conversione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 aprile 2002, n. 4628</i> , con nota di A. GRASSO	705
Animali - Maltrattamento - Incrudelimento - Cane - Calci ripetuti - Sofferenza - Sussiste. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2003, n. 46291</i> , con nota di P. MAZZA	708	EDILIZIA E URBANISTICA	
BELLEZZE NATURALI		Edilizia e urbanistica - Piano regolatore generale - Prescrizioni e vincoli - Destinazione a verde agricolo -	

Contenuto e finalità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 22 giugno 2004, n. 4466 (M)</i>	pag. 730	elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 1° agosto 2003, n. 11761 (M)</i>	pag. 728
ESPROPRIAZIONE P.P.U.			
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Deposito - Indennità spettante al conduttore - Diritti del conduttore medesimo <i>ex art. 52-56 della legge n. 2359 del 1865</i> - Intervento autonomo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato - Legittimazione passiva dell'espropriante - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 febbraio 2004, n. 3384, con nota di P. TAMBURINI</i>	687	PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO	
		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Detenzione a scopo di vendita di alimenti - Presenza di sostanze nocive - Pericolo concreto ed attuale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 976 (M)</i>	729
IMPOSTE E TASSE		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti ittici - Commercializzazione di prodotti nocivi - Precauzioni da adottare da parte dei commercianti pur in presenza di controlli pubblici finalizzati a garantire l'igienicità delle operazioni di cattura e successiva commercializzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2003, n. 15185 (M)</i>	729
Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Classamento catastale - Ruralità dell'immobile - Riconoscimento - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 18 giugno 2003, n. 9760, con nota di G. DI PAOLO</i>	700	SANITÀ PUBBLICA	
LAVORO		Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2003, n. 28484, con nota di M. PINNA</i>	709
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Durata - A tempo determinato - Legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 17 giugno 2004, n. 11361, con nota redazionale</i>	685	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Ordinanze <i>ex lege</i> 225/92 - Discarica - Localizzazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 giugno 2001, n. 3178, con nota di A.R. STOLFI</i>	724
Lavoro e previdenza sociale (controversie individuali di) - Appello - Attività difensiva delle parti - Indicazione di norma giuridica applicabile - Ammissibilità - Limite della preclusione alla proposizione in appello di nuove eccezioni <i>ex art. 437 c.p.c.</i> - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 2004, n. 3284, con nota di C. GATTA</i>	690	Sanità pubblica - Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato comune. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2004, n. 16698 (M)</i>	729
PRELAZIONE E RISCATTO		SERVITÙ	
Prelazione e riscatto - Vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari - Diritto al riscatto di una parte del fondo da parte di uno degli affittuari - Condizioni - Contratto autonomo ed autonomia della porzione di fondo oggetto del contratto. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 novembre 2003, n. 17509, con nota di G. Busetto</i>	699	Servitù - Di elettrodotto - Indennità di asservimento - Determinazione - Criteri - Individuazione - Criteri <i>ex art. 5 bis</i> della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 luglio 2003, n. 10843 (M)</i>	728
PREVIDENZA SOCIALE		USI CIVICI	
Previdenza sociale - Assicurazioni generali obbligatorie - Agricoltura - Piccoli coloni - Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 2004, n. 3284, con nota di C. GATTA</i>	690	Usi civici - Procedimento - Conciliazione - In fase di esecuzione, dinanzi al Commissario, della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Legittimità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 26 luglio 2004, n. 13977 (M)</i>	728
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria <i>ex art. 8</i> legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita <i>ex art. 148 disp. att. c.p.c.</i> - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 16 dicembre 2003, n. 19269, con nota di C. GATTA</i>	693	MASSIMARIO	
Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi		- <i>Giurisprudenza costituzionale</i>	727
		- <i>Giurisprudenza civile</i>	728
		- <i>Giurisprudenza penale</i>	729
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	730
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i>	731
		- <i>nazionale</i>	731
		- <i>regionale</i>	731
		LIBRI	
		S. MASINI: La piccola impresa agricola (M.F. Rabaglietti)	732

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2001			NOVEMBRE		
<i>GIUGNO</i>			19	Cass. Sez. III Civ. n. 17509	699
15	Cons. Stato, Sez. V n. 3178	724	26	Cass. Sez. III Civ. n. 18055	697
2002			DICEMBRE		
<i>APRILE</i>			3	Cass. Sez. III Pen. n. 46291	708
2	Cass. Sez. III n. 4628	705	16	Cass. Sez. Lav. n. 19269	693
<i>OTTOBRE</i>			2004		
25	Cass. Sez. III Pen. n. 35868	713	<i>GENNAIO</i>		
2003			13	Corte costituzionale n. 8 (M)	727
<i>FEBBRAIO</i>			20	Cass. Sez. III Pen. n. 976 (M)	729
3	Cass. Sez. IV Pen. n. 4832	711	<i>FEBBRAIO</i>		
20	Cass. Sez. II Civ. n. 2563	704	19	Cass. Sez. Lav. n. 3284	690
<i>APRILE</i>			20	Cass. Sez. I Civ. n. 3384	687
1	Cass. Sez. III Pen. n. 15185 (M)	729	23	Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. n. 139	716
7	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 7	720	<i>APRILE</i>		
29	Cass. Sez. III Pen. n. 19761 (M)	729	8	Cass. Sez. III Pen. n. 16698 (M)	729
<i>GIUGNO</i>			27	Cass. Sez. III Pen. n. 19506 (M)	729
5	Cass. Sez. I Civ. n. 8990	702	<i>MAGGIO</i>		
18	Cass. Sez. V Civ. n. 9760	700	5	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 3781 (M)	730
<i>LUGLIO</i>			28	Cons. giust. amm. Reg. siciliana n. 431	722
3	Cass. Sez. III Pen. n. 28484	709	<i>GIUGNO</i>		
10	Cass. Sez. I Civ. n. 10843 (M)	728	4	Cons. Stato, Sez. VI n. 3505 (M)	730
<i>AGOSTO</i>			17	Cass. Sez. Lav. n. 11361	685
1	Cass. Sez. Lav. n. 11761 (M)	728	18	Cass. Sez. V Civ. n. 9760	700
<i>OTTOBRE</i>			22	Cons. Stato, Sez. V n. 4341 (M)	730
30	Corte costituzionale n. 326 (M)	727	22	Cons. Stato, Sez. IV n. 4466 (M)	730
			<i>LUGLIO</i>		
			8	Corte costituzionale n. 240 (M)	727
			26	Cass. Sez. Un. Civ. n. 13977 (M)	728
			<i>AGOSTO</i>		
			4	Cass. Sez. II Civ. n. 14900 (M)	728
			<i>OTTOBRE</i>		
			28	Corte costituzionale n. 315	683

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

PARTE I - DOTTRINA

Competenza del Tribunale fallimentare e delle Sezioni specializzate agrarie

di SONIA CARMIGNANI

1. La *vis attractiva concursus*. - 2 *Vis attractiva concursus* e competenza delle Sezioni specializzate agrarie. - 3. Competenza del Tribunale fallimentare, competenza delle Sezioni specializzate agrarie e procedura di amministrazione straordinaria.

1. - Il sistema legislativo secondo il quale tutte le questioni attinenti al procedimento fallimentare devono essere risolte al suo interno trova esplicitazione nell'art. 24 legge fallimentare, il quale individua non tanto e non solo l'esistenza del principio di concentrazione delle cause relative alla procedura concorsuale di fronte al Tribunale fallimentare, quanto soprattutto l'infungibilità dell'accertamento fallimentare. L'art. 24 l.f. è la norma da cui muovere per indagare in ordine alla collocazione processuale e giuridica di tutte quelle attività di cognizione in senso lato compiute all'interno della procedura, per accertare quando la *vis attractiva concursus* radichi in modo assoluto la competenza presso il Tribunale fallimentare o quando la medesima *vis* lasci spazio anche per l'intervento di un giudice diverso, quando cioè il principio di concentrazione non si traduca necessariamente nella infungibilità della competenza. Il riferimento è, in particolare, alle relazioni tra Tribunale fallimentare e Tribunali speciali, e, in particolare, la Sezione specializzata agraria. Punto di partenza è la valutazione e concretizzazione del fenomeno noto come *vis attractiva concursus* (1).

È stato in dottrina precisato che il potere di attrazione previsto dall'art. 24 l.f. deve essere inteso in senso specifico e non già in senso generico: la *vis attractiva concursus* si esplica, cioè, con riferimento ad azioni dipendenti dalla procedura e non ad azioni ad essa meramente connesse sulla base di un rapporto di occasionalità (2). Sulla base di tale premessa, si è dato rilievo alla distinzione tra azioni che sono promosse dal fallimento e azioni promosse contro il fallimento. Nell'ambito delle prime sono distinguibili quelle che derivano dal fallimento, perché dirette a ricostituire il patrimonio del fallito, da quelle che non derivano dal fallimento e, pertanto, seguono le ordinarie norme di competenza, quali le azioni che il curatore trova già nel patrimonio del fallito e fa valere in suo luogo e vece. Alla seconda cate-

goria sono ascrivibili le azioni relative ad atti della procedura fallimentare o dirette a far valere un diritto, di natura reale o personale, nei confronti della massa creditoria (3).

In particolare, chi sostiene che le azioni di competenza del Tribunale fallimentare vadano poste in relazione al fenomeno dell'insolvenza e al principio della *par condicio creditorum*, ritiene che derivino dal fallimento solo le azioni connesse alla pronuncia di dissesto, alla formazione dello stato passivo, all'esercizio delle azioni revocatorie, con esclusione delle azioni che potrebbero esercitarsi anche indipendentemente dal fallimento, come le azioni di risoluzione e di pagamento (4). Chi vede la *vis attractiva* come strumento di tutela dei diritti sorti in forza del fallimento, ritiene che l'art. 24 riguardi le azioni che trovano origine nella procedura o che vi incidano in modo tale da poter attuare i fini della procedura stessa (5). Un approccio «soggettivo» al problema è quello di individuare i confini dell'operatività della *vis attractiva* assumendo come punto di avvistamento la posizione del curatore, distinguendo le ipotesi nelle quali il curatore gestisce interessi che già facevano capo al fallito, con conservazione della competenza ordinaria, da quelle in cui il curatore gestisce interessi propri del fallimento o dei creditori, ponendosi come centro di interessi in posizione di terzietà in funzione del raggiungimento delle finalità della procedura, con attrazione della competenza in capo al Tribunale fallimentare (6). Laddove si distingue i casi già rientranti nella competenza del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 23 l.f. o di altre norme, dall'oggetto dell'art. 24, si evidenzia poi la necessità di evitare di sovrapporre queste disposizioni, ritenendo la *vis attractiva* operante solo con riferimento a quelle situazioni giuridiche (7) che discendono dall'esistenza del fallimento, il quale ne costituisce premessa necessaria e sufficiente, con esclusione di tutte le altre situazioni che, pur presup-

(1) Su cui si rinvia, in una prospettiva generale, a titolo meramente esemplificativo, a Di CARLO, *La vis attractiva del foro fallimentare e i suoi limiti*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1950, I, 243 ss.; CAPUTO, *Interferenze tra giudizio ordinario e giudizio di verifica dei crediti nel fallimento*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 872 ss.; SANTULLI, *Sulla c.d. vis attractiva in materia fallimentare con riguardo all'ambito delle sue limitazioni*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1305; BRONZINI, *Competenza del giudice ordinario o fallimentare?*, in *Dir. fall.*, 1990, II, 173 ss.; FABIANI, *L'esclusività del rito dell'accertamento del passivo*, in *Fall.*, 1990, 898 ss.; SANZO, *Vis attractiva del Tribunale fallimentare e compensazione: la persistenza dell'effetto deviante dei precedenti giurisprudenziali*, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, col. 61 ss.; DI GRAVIO, *Credito del fallito e controcredito del debitore: incompetenza o mutamento*

del rito?, in *Dir. fall.*, 1995, II, 452 ss.; RAGUSA MAGGIORE, *Simultaneous processus e sua deroga in sede fallimentare per separata competenza sulla domanda del curatore e la riconvenzionale proposta dal contraente in bonis*, in *Dir. fall.*, 2003, II, 16.

(2) PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, I, Milano, 1974, 670.

(3) SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1990, 103 ss., ult. ed., 1996.

(4) RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1994, 120 ss.

(5) PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1993, 211 ss.

(6) RAGUSA MAGGIORE, COSTA (diretto da), *Trattato. Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Torino, 1997, 381.

(7) Preferisce parlare di «situazioni giuridiche» piuttosto che di «azioni», RICCI, *Lezioni sul fallimento*, I, Milano 1992, 320 ss.

ponendo la procedura come premessa necessaria, necessitano del compimento di ulteriori atti da parte degli organi fallimentari. In questa prospettiva, sono da considerarsi «derivanti» dal fallimento le azioni che non solo non esisterebbero senza il fallimento, ma anche che rinvergono l'unico motivo di esistenza nella procedura.

Le difficoltà relative alla possibilità di enunciare un principio di carattere generale fondato sull'art. 24 l.f., senza far ricorso a formulazioni generiche, hanno condotto ad elaborare il tentativo di delimitare la *vis attractiva* con riferimento ora alle singole fattispecie individuabili sulla base del diritto positivo (8), ora, ritenendo l'art. 24 norma di chiusura del sistema, valutando le esigenze che emergono dai singoli rapporti coinvolti, per sottoporre a verifica se le norme fallimentari (9) siano da sole sufficienti a disciplinare il caso concreto o se non si debba applicare il principio di attrazione del foro fallimentare (10). In particolare, ponendosi nella prospettiva delle relazioni tra art. 24 e finalità del fallimento, la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare viene, secondo questo orientamento, affermata o negata solo in seguito alla valutazione dell'oggetto della controversia, dove la deroga alle ordinarie regole di competenza a favore del Tribunale fallimentare «apparirà come il necessario compendio delle deroghe portate dal fallimento al diritto sostanziale» (11), sottraendo all'ordinario giudice naturale le controversie che hanno perduto l'assetto ordinario in conseguenza e per effetto della dichiarazione di fallimento.

Nell'elaborazione giurisprudenziale, l'identificazione delle azioni che derivano dal fallimento percorre la via dell'accertamento dell'origine delle azioni nello stato di dissesto, dell'influenza della procedura su tali azioni, della verifica della necessità del loro svolgimento nella procedura per assicurare l'unità dell'esecuzione concorsuale e la *par condicio creditorum* (12). In particolare, per «azioni derivanti dal fallimento» sono intese quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, sono da ritenersi da devolvere alla competenza assoluta ed inderogabile del Tribunale fallimentare tutte le azioni da dirimere necessariamente all'interno della procedura concorsuale, per assicurarne l'unità e garantire la *par condicio creditorum*, quali la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da domanda di restituzione, le azioni rivolte ad accertare la simulazione (13).

La considerazione complessiva della latitudine della competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, come

risultante dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, conduce, dunque, a considerare «derivanti» dal fallimento, ex art. 24 l.f., le azioni che traggono origine dalla dichiarazione di fallimento, dagli atti della procedura concorsuale o ineriscono a rapporti preesistenti la cui disciplina venga ad essere modificata dall'instaurata procedura concorsuale, azioni, cioè, che non sarebbero sorte se il fallimento non fosse intervenuto, o azioni concernenti rapporti su cui la procedura esercita influenza per il modo di essere, di svolgimento, per condizioni particolari (14). In questa ottica, sembrerebbero esulare dalla competenza per attrazione del Tribunale fallimentare, dunque promuovibili e perseguibili dinanzi al giudice ordinario, soltanto le azioni che sarebbero sorte anche in assenza della procedura concorsuale, nonché le azioni sulla cui natura e fondamento il fallimento non espliciti alcuna influenza o non abbia incidenza alcuna quanto alle modalità di esercizio (15).

Se, allora, non rientrano tra le azioni ex art. 24 l.f. le azioni relative a rapporti già esistenti nel patrimonio del fallito, quali le azioni di pagamento, di risoluzione, rescissione e annullamento, posto che il curatore fa valere le stesse azioni che avrebbe fatto valere il debitore se non fosse fallito e, per ciò, le fa valere con le medesime forme processuali (16), devono ritenersi, invece, derivare dal fallimento tutte le azioni «recuperatorie», siano esse le azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari, le azioni dirette al recupero dei beni in conseguenza della presunzione muciana o della modificazione dei rapporti in seguito al fallimento (17), le azioni di rescissione, risoluzione e annullamento promosse dal curatore al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato dal fallito, le azioni, infine, di accertamento della simulazione, le azioni, in definitiva, che nascono in tutti i casi nei quali il curatore agisce per far valere un diritto della massa, dove l'effetto pratico è uguale a quello che la legge ricollega alla revocatoria, pur se diverso è lo strumento tecnico-giuridico (18). Non pare dubbio, infatti, che le ipotesi citate costituiscono azioni connesse alla pronuncia di dissesto, alla formazione dello stato passivo, all'attuazione dei fini della procedura: nella misura in cui sono azioni recuperatorie, di beni ceduti e pagamenti eseguiti dal fallito, in vista della tutela di interessi non dell'imprenditore ma del fallimento e dei creditori, tali azioni non sono esercitabili indipendentemente dalla procedura concorsuale, in quanto il curatore agisce come portatore di interessi propri della massa e, per tale motivo, le azioni rinvergono sola ragione di esistenza nella procedura. In tali casi, dunque, la *vis attractiva* del foro fallimentare si impone.

2. - Tuttavia, quando la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale fallimentare trova una materia

(8) PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, I, cit., 669; FERRARA BORGIO, *Il fallimento*, Milano, 1995, 273 ss.

(9) Si pensi agli artt. 52, 66, 92 l.f.

(10) Per la considerazione che non deve farsi, ad esempio, diretto riferimento all'art. 24 relativamente alla competenza per le azioni revocatorie fallimentari e per le attività volte a gestire gli atti opponibili al fallimento, in quanto l'attribuzione al foro fallimentare discende, per tali azioni, dalla loro stessa natura, VELLANI, *Competenza per attrazione e fallimento*, Padova, 1996, 15 ss., secondo il quale l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il divieto di azioni esecutive, le azioni revocatorie, l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo, la chiusura ed il concordato I sono fattispecie nelle quali solo eccezionalmente si richiama esplicitamente la competenza del Tribunale fallimentare, pur se è indubbio che quello sia il Tribunale competente senza bisogno di ricorrere all'art. 24 l.f.

(11) VELLANI, *Competenza per attrazione e fallimento*, cit., 28. Cfr. CASELLI, voce *Fallimento*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989, 3.

(12) Cass. 27 ottobre 1995, n. 11189, in *Fall.*, 1996, 263; Cass. 28 dicembre 1994, n. 11235, in *Dir. fall.*, 1995, II, 222, con nota di RAGUSA MAGGIORE. In relazione all'esigenza della procedura fallimentare di conseguire la

liquidazione integrale del patrimonio del fallito si è affermato che la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare si estende alle azioni contro il fallimento nella misura in cui sono rivolte all'accertamento dei crediti nei confronti della massa fallimentare in vista del soddisfacimento delle ragioni creditorie. Cfr. Cass. 10 aprile 1987, n. 3568, in *Fall.*, 1987, 1059; Cass. 8 agosto 1989, n. 3634, *ivi*, 1990, 37 ss. e in *Dir. fall.*, 1990, II, 35.

(13) Cfr., a titolo meramente esemplificativo, Cass. 22 maggio 2002, n. 7510, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 903; Cass. 6 giugno 2002, n. 8238, in *Giust. civ.*, 2003, I, 731; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16183, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 2203; Cass. 29 maggio 2001, n. 7255, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1751. V. anche Cass. 23 aprile 2003, n. 6475, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 898; Cass. 15 aprile 2003, n. 5950, *ivi*, 816.

(14) RAGUSA MAGGIORE, COSTA (diretto da), *Trattato*, cit., 377.

(15) PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, I, cit., 669; FERRARA BORGIO, *Il fallimento*, cit., 273; SATTA, *Diritto fallimentare*, cit., 101, ss.; PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 211 ss.

(16) FERRARA, *Il fallimento*, cit., 262; Cass. 29 maggio 2001, n. 7255, cit.; App. Milano 8 gennaio 2002, in *Giur. milanese*, 2002, 227.

(17) V. ad esempio le ipotesi di cui agli artt. 76 e 77 l.f.

che nel campo della giurisdizione ordinaria è riservata ad una Sezione specializzata, occorre interrogarsi sull'estensione di tale riserva e sulle relazioni tra *vis attractiva ex art. 24 l.f.* e competenza esclusiva del giudice specializzato. Il problema si pone con specifico riguardo alla individuazione del giudice competente a decidere in ordine ad una questione relativa ad un contratto agrario, quando il concedente del fondo sia stato dichiarato fallito. La questione è, cioè, se a conoscere del caso concreto debba essere il Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 l.f. o, in alternativa, la Sezione specializzata agraria, laddove oggetto del contendere sia l'accertamento dell'esistenza del contratto di affitto, dunque l'avvenuta o meno simulazione del contratto agrario, al fine del possibile esperimento dell'azione revocatoria.

Invero, da una parte l'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 sancisce l'esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie su tutte le controversie relative ai contratti agrari (19), ivi comprese quelle aventi ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno del contratto (20); dall'altra la revocatoria fallimentare, quale azione che deriva dal fallimento, rientra nella competenza inderogabile del Tribunale fallimentare *ex art. 24 l.f.*, competenza anch'essa esclusiva, come tale idonea ad imporsi ad ogni altra competenza confliggente. Si tratta, in definitiva, del confronto tra due competenze inderogabili, la cui conflittualità può trovare soluzione o affermando la prevalenza della seconda sulla prima, con la conseguenza di attrarre alla competenza del giudice del fallimento le questioni relative alla simulazione del contratto di affitto di fondo rustico, o individuando per l'azione revocatoria un raggio di azione cui sia estranea la materia di competenza della Sezione specializzata agraria, con l'effetto di tracciare, in tal modo, una linea di confine tra giudizio di accertamento della simulazione e giudizio sulla revocatoria, ovvero di demarcare gli ambiti di operatività di competenze ugualmente esclusive in vista della loro composizione.

Quest'ultima è la strada percorsa da una pronuncia di recente pubblicazione (21).

Il curatore del fallimento agiva per sentire dichiarare la simulazione assoluta di un contratto di affitto stipulato dal fallito *in bonis* ed avente ad oggetto un fondo coltivato a vigneto, chiedendo in subordine la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 67 l.f. Il conduttore convenuto eccepeva l'incompetenza funzionale del Tribunale, affermando la competenza della Sezione specializzata agraria. Rileva la Corte che esiste una «controversia in materia di contratti agrari» ogni qual volta il contratto venga invocato dalle parti come fonte di diritti e di obblighi, o quando se ne debba accertare l'esistenza, la validità o l'efficacia. La revocatoria fallimentare, invece, prosegue la Corte, costituisce una forma di tutela di terzi estranei al rapporto ma che esercitano, nella persona del curatore, un diritto conferito dalla legge in quanto creditori insoddisfatti. Con l'azione revocatoria, il curatore agisce non al posto del concedente fallito, per far accertare diritti

od obblighi nascenti dal contratto, bensì come terzo portatore degli interessi del ceto creditorio. Sulla base di queste premesse, la Corte nega che in relazione alla revocatoria sia configurabile una «controversia agraria» sottoposta alla competenza delle Sezioni specializzate, così come nega che vi rientri l'azione di simulazione: entrambe, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto stipulato dal fallito, sono azioni di recupero tendenti alla ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore decotto, ai fini dell'esecuzione collettiva, come tali appartenenti alla competenza esclusiva del Tribunale fallimentare. In altri termini, pur delineando un confine tra competenza delle Sezioni specializzate agrarie e competenza del Tribunale fallimentare, e pur individuando la distinzione tra azione di simulazione e azione revocatoria, la Corte ritiene di dover riconoscere comunque l'assoggettamento della revocatoria e dell'azione di simulazione alla *vis attractiva* dell'art. 24 l.f., escludendo, di conseguenza, nel caso di specie, l'intervento nella controversia sulla simulazione del contratto del giudice specializzato.

Pur accogliendo le premesse da cui la Corte muove, non pare, tuttavia, che se ne possano condividere le conclusioni.

Vero è che, come già accennato, non vi sono dubbi in ordine alla competenza del Tribunale fallimentare in ordine all'azione revocatoria, né dubbi sussistono in relazione alla soggezione dell'azione di simulazione, in quanto azione recuperatoria, alla regola di cui all'art. 24 l.f. È, tuttavia, anche vero che tali certezze, con riferimento all'azione di simulazione, sono sempre riferite, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, al confronto tra competenza del giudice ordinario e competenza del giudice della procedura, ad un contesto, cioè, nel quale la competenza del giudice ordinario cede di fronte alla *vis attractiva* del Tribunale fallimentare quando si tratti di accertare la simulazione di un contratto stipulato dal fallito in frode ai creditori. Nel confronto tra esigenze di tutela degli interessi della massa creditoria e del mercato, da un lato, ed esigenza di protezione di interessi individuali, dall'altro, l'ordinamento ha ritenuto, nel bilanciamento degli interessi, prevalenti i primi sui secondi, disponendo la riconduzione delle azioni dirette alla ricostituzione del patrimonio del fallito in capo al giudice della procedura concorsuale.

Ad una conclusione diversa si può, però, forse giungere laddove il confronto avvenga tra due giudici entrambi titolari di competenza esclusiva, ovvero quando l'accertamento della simulazione del contratto appartenga alla competenza del giudice specializzato, sia pur quando l'accertamento possa risultare prodromico all'esperimento da parte del curatore dell'azione revocatoria (22). Ad una diversa conclusione si può forse, in altre parole, giungere quando il confronto avvenga tra interessi ritenuti dal legislatore ugualmente meritevoli di tutela privilegiata, per tale motivo assistiti, sul piano processuale, dalla inderogabilità della competenza, cioè tra interessi della massa creditoria, per ciò che attiene alla procedura fallimentare, e i valori del

(18) RAGUSA MAGGIORE, COSTA (a cura di), *Trattato*, cit., 381.

(19) Su cui si rinvia a COSTATO, CASADEI (a cura di), *Commentario alla legge 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1990, 571 ss.; GERMANO, *Le modifiche ed integrazioni della legge 3 maggio 1982 n. 203 ad opera della legge 14 febbraio 1990 n. 29*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, 855 ss.; GALLONI, *La novella interpretativa ed integrativa della conversione in affitto dei contratti agrari associativi*, in *Giur. agr. it.*, 1990, 135 ss.; DE SIMONE, *I contratti associativi agrari dopo la legge 29/90*, Napoli, 1991; NAPPI, *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, Milano, 1994; ID., *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 1043 ss. Per le vicende relative alla ricostruzione delle competenze sulle controversie in materia di contratti agrari, oltre a NAPPI, *op. ult.* cit., GERMANO, voce *Controversie in materia agraria*, in *Dig. IV*, Torino, 1989.

(20) Sulla riconduzione alle Sezioni specializzate agrarie di tutte le controversie in materia di contratti agrari, sotto il profilo sia della genesi che

del funzionamento, Cass. 16 aprile 1992, 4685, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 87; Cass. 17 marzo 1993, n. 3186, in *Foro it.*, 1993, I, 1843. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate si estende non solo alla cognizione delle controversie agrarie che hanno per oggetto esclusivo o immediato l'applicazione della proroga legale a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura, ma anche a quelle che presuppongono l'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche, della validità, dell'esistenza stessa del rapporto, per poterlo poi qualificare giuridicamente. Cfr. a titolo esemplificativo, Cass. 23 gennaio 1988, n. 573, in *Giur. agr. it.*, 1988, 569; Cass. 24 luglio 1987, n. 6450, *ivi*, 314. Per l'analisi della casistica giurisprudenziale si rinvia a PERFETTI, *Le controversie agrarie nella giurisprudenza*, Rimini, 1987. Cfr. NAPPI, *Tutela giurisdizionale*, cit., 303 ss.

(21) Si tratta di Cass. Sez. III civ. (ord.) 2 agosto 2002, n. 11637, in questa *Riv.*, 2004, 41, con nota di ORLANDO, *Controversie escluse dalla competenza delle Sezioni specializzate agrarie*.

(22) Con le precisazioni di cui *infra*.

lavoro, dell'impresa e della proprietà in vista del raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 44 Cost., per quanto riguarda la materia agricola. Il confronto tra competenze esclusive deve avvenire, cioè, non solo nell'ottica della identificazione di un differente raggio di operatività, ma anche e soprattutto nell'ottica delle finalità che alle due competenze inderogabili sottendono.

La competenza delle Sezioni specializzate agrarie trova applicazione, come è noto, sia sul piano di diritto sostanziale sia su quello del rito, quando attiene al contratto di affitto di fondo rustico colto nella sua fase di esistenza, interpretativa, esecutiva, attuativa, in relazione, dunque, alle controversie coinvolgenti sia la configurazione stessa della fattispecie «affitto», sia l'applicazione delle norme speciali, sia l'interpretazione, gli effetti del contratto, l'efficacia, avendo riguardo alla posizione dei contraenti (23). La revocatoria fallimentare, viceversa, come peraltro correttamente evidenziato dalla Corte nella pronuncia che ha offerto lo spunto per queste note, prescinde dalle situazioni di validità e di efficacia del rapporto tra le parti per assumere il carattere della relatività sia in senso soggettivo, in quanto a favore della massa dei creditori, terza rispetto ai contraenti, sia in senso funzionale, perché diretta alle finalità liquidative e soddisfattive proprie della procedura concorsuale (24).

Sul piano dell'oggetto, azione di simulazione e azione revocatoria si pongono, a ben vedere, su piani diversi, trattandosi la prima di azione di accertamento dell'esistenza o meno di un contratto, dal cui esito può dipendere l'esercizio della seconda. Invero, esemplificando, se è vero che, quando la controversia riguarda la validità ed esistenza del contratto agrario o i suoi effetti tra le parti, la questione riguarda la legislazione speciale e la relativa competenza, è anche vero che ci si trova di fronte ad una controversia in materia di affitto di fondo rustico, con relativa attivazione della competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie, se si discute dell'esistenza del contratto stesso, come nell'ipotesi di accertamento della simulazione del negozio, non invece se la decisione attiene al pregiudizio per i creditori arrecato dall'atto di pagamento di somme da parte del concedente all'affittuario nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, o all'insinuazione al passivo del fallimento del concedente di un credito dell'affittuario. Di fronte all'accertato pregiudizio per i creditori potrà disporsi la revoca del pagamento, così come di fronte all'insinuazione potrà disporsi l'ammissione o la reiezione della domanda, l'ammissione o il rigetto parziale con riferimento all'ammontare del credito, oppure la collocazione del credito, privilegiata o meno.

In queste ultime ipotesi, sul piano dell'oggetto ma anche sul piano funzionale e dei valori coinvolti, la competenza del Tribunale fallimentare non è contestabile, posto che le questioni esemplificate non attengono al contratto di affitto in quanto tale, cioè al rapporto obbligatorio tra concedente e concessionario, dunque a questioni che coinvolgono i valori del lavoro, dell'impresa e della proprietà in relazione agli imperativi del razionale sfruttamento del suolo e dello stabilimento di equi rapporti sociali, ma ai rapporti tra concedente fallito e massa creditoria, in vista della tutela degli interessi dei creditori e del mercato. Qualora, invece, oggetto del contendere sia l'*an* dell'affitto, come nel caso dell'accertamento della simulazione del negozio, la tutela degli interessi collettivi, prima ancora di

e, comunque, ulteriori a, quelli individuali, che hanno indotto il legislatore del 1971, prima, e del 1990, poi, con le leggi 11 febbraio 1971, n. 11 e 14 maggio 1990, n. 29, a sancire l'inderogabilità della competenza del giudice specializzato (25), non interferisce e non incide sulle finalità liquidative e soddisfattive della revocatoria fallimentare. In altri termini, le questioni inerenti alla validità e all'esistenza del contratto di affitto non confliggono con le situazioni rientranti nell'ambito dell'art. 67 l.f. e, con esso, dell'art. 24 (26).

La diversa prospettiva, allora, nella quale operano la revocatoria fallimentare e la controversia agraria può consentire di identificare uno spazio di composizione delle competenze esclusive del giudice della procedura e del giudice specializzato, sottraendo alla *vis attractiva* di cui all'art. 24 l.f., e, dunque, conservando in capo alla Sezione specializzata agraria, ciò che esula dal raggio di azione della revocatoria e che non incide su di essa. Se, cioè, l'art. 24 l.f. impone l'attrazione delle azioni che derivano dal fallimento, ovvero le azioni con finalità di ricostituzione del patrimonio del fallito, al Tribunale fallimentare, derogando alle regole ordinarie di competenza, nel caso in cui l'azione di accertamento dell'esistenza o meno di un contratto, sia pur in funzione del possibile successivo esperimento dell'azione revocatoria, sia affidata alla competenza esclusiva del giudice specializzato, deve ritenersi che il sistema della deroga alle regole ordinarie di competenza subisca una eccezione, dovendosi contemperare le ragioni liquidatorie-soddisfattive della massa creditoria con le ragioni di ordine pubblicistico, che hanno indotto il legislatore a dichiarare la competenza del giudice specializzato esclusiva ed inderogabile.

Non si tratta, qui, dunque, di affermare la prevalenza di una competenza inderogabile su un'altra, ma solo di individuare i rispettivi ambiti di operatività, al fine di comporre l'esclusività delle attribuzioni, in vista della tutela delle esigenze dei creditori, da un lato, e dei valori del lavoro, dell'impresa e della proprietà nell'ottica dell'art. 44 Cost. che sottendono al contratto di affitto, dall'altro. Se ci si pone in questa prospettiva, l'estraneità alla competenza del Tribunale fallimentare e la sussistenza della competenza delle Sezioni specializzate agrarie deve essere affermata ogni qual volta si tratti di accertare l'effettiva stipulazione del contratto, la sua esistenza e validità, questioni cioè, giova ribadirlo, che coinvolgono l'analisi e la tutela di valori costituzionalmente protetti, al fine di attuare, sul piano processuale anche in costanza di fallimento, le garanzie predisposte sul piano sostanziale, oltre che processuale in assenza di fallimento, dal legislatore speciale, senza con ciò pregiudicare l'unità della procedura né le esigenze esecutive di cui la massa è portatrice.

Guardando da tale angolo visuale la fattispecie decisa dalla pronuncia, dalla quale hanno avuto origine queste considerazioni, non sembrano allora condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di legittimità. Sul presupposto dichiarato che art. 24 l.f. e competenza delle Sezioni specializzate agrarie si muovono in ambiti distinti, riconoscendo alle seconde le decisioni relative all'esistenza, alla fisiologia e alla patologia del contratto, e al Tribunale del fallimento quelle relative ai rapporti tra contratto e massa creditoria in vista della finalità liquidativa, la Corte ritiene però che la domanda diretta a far valere la simulazione assoluta del contratto di affitto di fondo debba subire la *vis attractiva* ai sensi dell'art. 24 l.f., non avendo ad oggetto

(23) Cass. 16 aprile 1992, n. 4685, cit.; Cass. 17 marzo 1993, n. 3186, cit.; Cass. 23 gennaio 1988, n. 573, cit.; Cass. 24 luglio 1987, n. 6450, cit.

(24) In questo senso v. Cass. 16 giugno 1990, n. 6082, in *Fall.*, 1991, 24 ss., in motivazione.

(25) Sul punto, NAPPI, *Tutela giurisdizionale*, cit., *passim*, il quale evidenzia come, una volta attribuita alla norma di diritto sostanziale, cioè alla legge n. 203/1982, la funzione di garantire che attraverso il contratto di

affitto si perseguano i fini di interesse pubblico, espressi nell'art. 44 Cost., del razionale utilizzo del suolo e, tramite la tutela del concessionario, dello stabilimento di equi rapporti sociali, un corretto rapporto di strumentalità implica che alla inderogabilità sostanziale si accompagni l'inderogabilità processuale (spec. VII, ss.).

(26) Sul rapporto tra azione di simulazione e revocatoria come rimedi non necessariamente cumulabili v. *infra*.

una controversia agraria, affermando in premessa ma negando in conclusione la competenza funzionale della Sezione specializzata agraria in caso di accertamento dell'esistenza del negozio. Viceversa, se ci si pone nell'ottica, già segnalata, secondo la quale le finalità che sottendono all'attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale fallimentare possono essere perseguite senza incidere sulla competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie, perché diversi sono gli ambiti di incidenza, e perché ai due titoli competenziali sottendono interessi e valori da comporre e garantire, sembra potersi ritenere che, nel caso di fallimento del concedente, l'accertamento della simulazione del contratto di affitto, dunque l'accertamento dell'esistenza o meno del contratto, debba riconoscersi di competenza delle Sezioni specializzate agrarie e non del Tribunale fallimentare, alla cui competenza spetteranno le questioni relative all'esperimento della eventuale revocatoria.

E ciò sia perché l'accertamento dell'esistenza del contratto è atto indipendente dalla sua valutazione in ordine all'incidenza sulle finalità soddisfatti della procedura concorsuale, ponendosi come atto eventualmente prodromico alla revocatoria, sia perché non lede il principio della *par condicio creditorum*, trattandosi di azione volta ad accertare che la reciproca dichiarazione di volontà del concedente e del concessionario non corrisponde al loro comune volere, sia perché i valori interessati sono riconosciuti dall'ordinamento in rapporto di equiordinazione e non già di subordinazione, come la sancita esclusività ed inderogabilità delle competenze testimonia, sia perché, se si vuole applicare la regola della successione delle leggi nel tempo, può essere rilevato che la portata generale della competenza esclusiva del Tribunale fallimentare trova un limite nella esistenza della normativa speciale sopravvenuta (1971 e 1990), che ha disposto la *vis attractiva* delle Sezioni specializzate agrarie (27).

Ai fini di operare una distinzione tra ambiti di competenza esclusivi ed inderogabili, occorre, inoltre, tenere in considerazione un ulteriore elemento, che attiene alla specifica relazione tra azione di simulazione e art. 67 l.f.

Il curatore del caso di specie chiedeva l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di affitto o, in subordine, la revoca del contratto ex art. 67 l.f., dunque la revoca in quanto contratto implicante una sproporzione a carico del fallito, ovvero atto anormale a titolo oneroso. L'anormalità del contratto consiste, in linea generale, nella sproporzione notevole tra la prestazione a carico del concedente fallito e quella a carico dell'affittuario. L'accertamento di tale sproporzione è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice e deve essere reale e non apparente. La curatela non può, cioè, attenersi alla circostanza, per rimanere nell'ipotesi concreta, che un contratto di affitto esiste, quando risulta altrimenti che il contratto è stato simulato. Questo, però, non deve indurre, come invece emerge dalla motivazione della sentenza in esame (28), ad applicare i due rimedi *tout court*, accertando, cioè, prima la simulazione del contratto e revocando poi tale atto ai sensi dell'art. 67 o, comunque, a configurare la simulazione come atto che precede sempre e comunque l'esperimento dell'azione revocatoria.

La simulazione, in realtà, è del tutto contrastante rispetto alla revocatoria. Mentre la prima, infatti, porta al risultato di far valere per i creditori la situazione reale, dunque, nel caso di simulazione assoluta, l'inesistenza del contratto, la seconda tende a neutralizzare un effetto pregiudizievole per i creditori prodotto da una situazione mai dissimulata. Applicare prima i principi della simulazione per eliminare l'atto appa-

rente e ricorrere poi a quelli dell'art. 67 per revocare il medesimo atto apparente, significa agire due volte per il medesimo fine, risultando l'esperimento dell'azione revocatoria inutile, posto che l'azione avrebbe il solo effetto di rendere inefficace nei confronti dei creditori un contratto accertato come inesistente perché simulato in via assoluta. È possibile aggiungere che dalla combinazione dei due rimedi processuali si otterrebbe l'unico risultato di consentire l'esperimento di un'azione revocatoria in difetto del presupposto del pregiudizio ex art. 67 l.f., dato che l'eventuale pregiudizio non solo non sarebbe affatto correlato alla sproporzione tra le prestazioni come richiesto dall'art. 67, e non solo sarebbe legato al fatto puro e semplice dell'esistenza di un atto dispositivo, ancorché la disposizione concerna diritti di godimento, ma sarebbe anche da riferirsi ad un contratto del quale si è accertata la mancata conclusione.

La relazione possibile, ma non necessaria, tra revocatoria e simulazione deve, allora, indurre, in presenza di confronto tra giudice agrario e giudice fallimentare su questioni ricadenti tra le attribuzioni inderogabili di entrambi, ad identificare uno spazio tra competenza del Tribunale fallimentare e Sezioni specializzate agrarie, riservando alle seconde il giudizio di accertamento dell'esistenza del contratto, del quale il Tribunale fallimentare deve prendere atto. Fermo restando che, successivamente a tale giudizio, spetta al Tribunale la competenza esclusiva sia, in caso di accertamento dell'avvenuta simulazione che dichiarare, dunque, l'inesistenza del contratto, in relazione alle pretese degli eventuali creditori del titolare apparente, i quali abbiano compiuto in buona fede atti esecutivi sui beni oggetto del contratto simulato, o di coloro che, comunque, abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente, sia, nel caso in cui il contratto risulti non essere stato simulato, in relazione all'esperimento dell'azione revocatoria laddove atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 67 l.f., sia, infine, in relazione alle questioni inerenti all'insinuazione al passivo dell'affittuario per crediti, ad esempio, ex art. 17 o 43 legge n. 203/1982, e all'ammissione come crediti assistiti da privilegio ai sensi degli artt. 2751 *bis* n. 4) e 2765 c.c.

3. - Le due competenze esclusive possono, ma non devono, collocarsi allora in relazione di consequenzialità. L'accertamento dell'esistenza del contratto di affitto, «controversia agraria» sia pur talora (29) prodromica alla valutazione dell'atto nell'ambito della procedura concorsuale, deve ritenersi appartenere, in vista della composizione dei valori sottesi alla inderogabilità delle competenze, alle Sezioni specializzate agrarie, alla cui decisione subentra, per le questioni inerenti i riflessi del contratto sulle finalità liquidative e soddisfatti, la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare.

La diversa conclusione cui è, tuttavia, pervenuta la Corte nella pronuncia in esame induce, invece, una riflessione.

La affermata, da parte del giudice di legittimità, riconduzione dell'azione di simulazione del contratto agrario nell'alveo dell'art. 24 l.f. potrebbe essere sostenuta laddove si seguisse un percorso argomentativo, ancorché diverso da quello seguito dalla Corte, volto a rintracciare la latitudine della competenza funzionale del Tribunale fallimentare alla luce delle disposizioni contenute nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In altre parole, la negazione della competenza delle Sezioni specializzate agrarie potrebbe essere considerata come soluzione proponibile alla luce non già, come indica

(27) In questa direzione sembra porsi, a ben vedere, anche quella giurisprudenza che afferma la competenza del Tribunale fallimentare per le questioni successive ed indipendenti dall'accertamento dell'esistenza del contratto agrario. Per tutte, v. Trib. Latina 16 aprile 1989, in *Giur. agr. it.*, 1989, 301, che rimette al Tribunale fallimentare le questioni attinenti alle «pretese» inerenti al rapporto di affitto, dando, sembra, per accertato in

altra sede la sussistenza del contratto.

(28) Ma l'affermazione è ricorrente in giurisprudenza. Sul punto si rinvia a FERRARA, *Il fallimento*, cit., 424.

(29) Ma non necessariamente. Si pensi al caso in cui la Sezione specializzata agraria accerti l'avvenuta simulazione assoluta del contratto di affitto e non esistano terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente.

invece la Corte in esame, della prevalenza della *vis attractiva* ex art. 24 l.f. sulla competenza esclusiva del giudice specializzato, quanto di una possibile analogia dell'art. 24 l.f. con l'art. 13 del d.lgs. n. 270/1999, alla luce, cioè, di una interpretazione del significato dell'art. 24 l.f. secondo quanto disposto in tema di competenza per l'amministrazione straordinaria, e laddove dovessero ritenersi prevalenti gli interessi sottesi alla procedura alternativa su quelli coinvolti nel contratto agrario.

L'art. 13 del d.lgs. n. 270/1999 prevede che il Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. La norma sembra *prima facie* ricalcare l'art. 24 l.f., confermando la *vis attractiva* del Tribunale che dichiara lo stato di insolvenza ai fini di opportuna concentrazione dei giudizi. Evidenza, in particolare, la relazione governativa che tale competenza riguarda non solo la fase dell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche la fase della apertura dell'amministrazione straordinaria, competenza dichiarata inderogabile, in quanto non sono ammesse eccezioni, e assoluta, in quanto non soggetta a limiti di valore e di materia (30).

Ora, nonostante la somiglianza delle formulazioni, le norme differiscono sostanzialmente. Invero, mentre nella procedura fallimentare la dichiarazione dello stato di insolvenza è funzionalmente collegata alla liquidazione dell'attivo e al riparto tra i creditori, con l'eliminazione finale dell'impresa e, dunque, nell'ottica liquidatoria il contenzioso relativo alla formazione del passivo e dell'attivo è tendenzialmente endofallimentare ma può essere anche esterno, nell'amministrazione straordinaria la gestione assunta dallo Stato è diretta al risanamento dell'impresa per finalità di ordine pubblico. Questo comporta che dalla dichiarazione dello stato di insolvenza scattano non solo, come avviene per il fallimento, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali, ma anche, e diversamente dalla procedura fallimentare, il divieto di azione di risoluzione, perché il Commissario subentra in tutti i contratti e i crediti sono considerati prededucibili. La gestione straordinaria in vista della conservazione dell'impresa, dei posti di lavoro, della rete di mercato, dei brevetti, delle licenze, di tutti, cioè, gli interessi privati e collettivi che lo Stato intende tutelare, postula che tutto il contenzioso confluisca all'esame del Tribunale dell'insolvenza, come foro esclusivo e funzionale. In vista della salvaguardia di interessi pubblici ulteriori rispetto alla soddisfazione del ceto creditore, la gestione, i programmi, la liquidazione, l'accertamento del passivo, l'acquisizione dell'attivo subiscono un processo di concentrazione nel foro del Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza, dove la *vis attractiva* rinviene giustificazione nella circostanza che il Tribunale dell'insolvenza è anche il Tribunale che dovrà decidere e provvedere al risanamento, con la conservazione dei posti di lavoro, delle relazioni di mercato e delle attività poste in essere dalla grande impresa insolvente, oppure, esperiti inutilmente tutti i tentativi, alla dichiarazione di fallimento con disgregazione del complesso aziendale.

In questa prospettiva, per «azioni che derivano dal fallimento», ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 270/1999, devono intendersi non solo quelle che traggono origine, come avviene ai sensi dell'art. 24 l.f. nell'ambito della procedura fallimentare, dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio dell'impresa (31), anche se già presen-

ti nel patrimonio del fallito o che sono legate alla procedura anche da un nesso di mera occasionalità.

Se ci si pone dall'angolo visuale di interpretare l'art. 24 l.f. alla luce dell'art. 13 del d.lgs. n. 270/1999, evidenziando le somiglianze lessicali (32), ritenendo equiparabile la latitudine della *vis attractiva* disposta per le due procedure, pur in presenza di diverse e marcate finalità del fallimento rispetto alla amministrazione straordinaria, e sostenendo, dal punto di vista della graduazione dei valori, che le finalità conservative dell'impresa sono da ritenersi superiori agli interessi sottesi al contratto agrario, si potrebbe allora e solo in questo caso concludere che ogni controversia destinata ad incidere sulla procedura concorsuale debba dirimersi all'interno della procedura. Con l'effetto di riconoscere la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, per garantire l'unità della procedura, ivi comprese le azioni di accertamento, ove dirette, come nel caso di accertamento dell'avvenuta simulazione del contratto agrario, a realizzare il presupposto di una successiva sentenza di condanna nei confronti del fallito o, comunque, della revoca dell'atto posto in essere. Solo in questa prospettiva (33) si potrebbe ritenere, argomentando sulla base dell'influenza dell'art. 13 sull'art. 24 dal punto di vista contenutistico e sulla, peraltro da dimostrare, prevalenza degli interessi coinvolti nella amministrazione straordinaria su quelli coinvolti nelle controversie agrarie, che nel conflitto tra competenza del Tribunale fallimentare e competenza esclusiva del giudice specializzato la prima prevalga sulla seconda, eliminando le ipotesi di coesistenza.

È, tuttavia, però vero, e sul punto occorre riflettere, che agli artt. 24 e 13 sottendono, come accennato, finalità diverse, liquidative, da un lato, e conservative, dall'altro, e a tali differenti finalità corrispondono strumenti diversi o, comunque, strumenti che, apparentemente simili, hanno però ruolo e portata ben differenti. Occorre, cioè, riflettere se, al di là delle similitudini lessicali, le questioni di competenza ex art. 13 e art. 24 e delle relazioni tra competenze esclusive del Tribunale fallimentare e del Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza, da una parte, e del giudice specializzato, dall'altra, possano davvero e legittimamente prescindere dalla considerazione degli obiettivi che sottendono alle due norme. Occorre interrogarsi se, in definitiva, l'efficacia totalizzante della *vis attractiva* della competenza del Tribunale dell'insolvenza ex art. 13 possa legittimamente estendersi alla *vis attractiva* del Tribunale fallimentare, posto che, giova ribadirlo, l'esclusività delle due competenze è affermata dal legislatore del 1942 e del 1999 in contesti profondamente diversi, in vista del raggiungimento di obiettivi diversi, in funzione della protezione di interessi diversi. O se non sia, piuttosto, come pare, preferibile prescindere dalle somiglianze linguistiche tra art. 24 l.f. e art. 13 ed evitare, nell'interpretazione della latitudine della competenza del Tribunale fallimentare nei suoi rapporti con il giudice specializzato, le suggestioni che possono venire dalla procedura dell'amministrazione straordinaria e seguire la strada della individuazione di spazi di coesistenza tra competenze del Tribunale fallimentare e competenze del giudice specializzato, in vista del temperamento tra interessi coinvolti, nel caso di specie, nel contratto agrario e interessi della massa creditoria e del mercato. □

(30) Sul punto, FILIPPI, *Dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli organi della procedura, effetti e provvedimenti immediati*, in BONFATTI, FALCONE (a cura di), *La riforma della amministrazione straordinaria*, Roma, 2000, 55 ss. Sull'amministrazione straordinaria, a titolo esemplificativo, MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare (e alla legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)*, Padova, 2000; ID. (coordinato da), *Diritto fallimentare*, Bologna, 2002; LO CASCIO, *Commentario alla legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, Milano, 2000; GALIOTO, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2003; ROSSI, *Insolvenza, crisi di impresa e risanamento: caratteri sistematici e funzionali del presupposto dell'amministrazione straordinaria*, Milano, 2003.

(31) In questo senso, DI GRAVIO, *Fra le macerie delle procedure scoperto il*

totem della competenza funzionale del Tribunale fallimentare nella «nuova» amministrazione straordinaria, in *Dir. fall.*, 2003, 495 ss., il quale evidenzia che la legge sarebbe stata *inutiliter data* se fosse sufficiente restare morosi, ad esempio, per i canoni di affitto per ottenere dal giudice del luogo un provvedimento d'urgenza o un'ordinanza di rilascio e così «mandare a monte tutto l'impegnativo programma che il Tribunale aveva diviso e ritenuto serio per consentire all'impresa questo salvacondotto per approdare all'amministrazione straordinaria, evitando il fallimento» (503).

(32) In entrambe le norme, si ricorda, compare formula analoga, riferendosi, l'art. 24 l.f., alle azioni che derivano dal fallimento e l'art. 13 d.lgs. n. 270/1999 alle azioni che derivano dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

(33) Nella quale si pone DI GRAVIO, *op. loc. ult. cit.*

La riforma della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari: il c.d. «pacchetto igiene».

di CLELIA LOSAVIO

1. - Sono recentemente stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (1), tre regolamenti [852, 853 e 854 del 2004] (2), facenti parte del c.d. pacchetto igiene, ovvero di quell'insieme di atti proposti dalla Commissione diretti a riformulare tutta la normativa relativa ai requisiti igienici degli alimenti. Tale ambizioso progetto di revisione ha avuto origine quattro anni fa, nel luglio del 2000, allo scopo di adeguare la normativa vigente alle linee guida contenute nel «Libro bianco» sulla sicurezza alimentare (3). Quest'ultimo, al capitolo V («aspetti normativi»), sottolineava come un approccio coordinato e sistematico all'igiene nella produzione degli alimenti dovesse ritenersi un elemento essenziale per la loro sicurezza. Si rendeva pertanto necessario restituire chiarezza e coerenza alle prescrizioni in materia di igiene alimentare, riorganizzando i più di venti testi giuridici prodotti, in maniera un po' caotica, nell'arco di un decennio e che, oltre a generare confusione e disorientamento per gli stessi operatori del settore, hanno condotto alla formazione di regimi differenti, soprattutto tra alimenti di origine vegetale e quelli di origine animale, trascurando peraltro ambiti importanti come quello della produzione primaria (4). Alla Commissione veniva affidato il compito di ristrutturare il sistema, da espletarsi con l'introduzione di norme igieniche valide per tutta la catena della produzione degli alimenti, dall'impresa agricola al punto di vendita al consumo, e di riformulare la materia in base al principio fondamentale per cui gli operatori del settore alimentare sono pienamente responsabili della sicurezza delle derrate da essi prodotte, attraverso la realizzazione di analisi del rischio e di principi di controllo.

Nel luglio del 2000 la Commissione presentava un pacchetto di cinque proposte (5):

1. una proposta di regolamento «generale sull'igiene dei prodotti alimentari»;
2. una proposta di regolamento che stabilisce «norme specifiche» in materia d'igiene per i «prodotti alimentari di origine animale»;
3. una proposta di regolamento che stabilisce «norme specifiche» per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano»;
4. una proposta di regolamento che pone «norme di polizia sanitaria» per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di «prodotti di origine animale» destinati al consumo umano e

5. una proposta di direttiva che, abrogando le disposizioni finora vigenti (ben 17 direttive), doveva costituire il necessario complemento tecnico alle quattro proposte di cui sopra e che, per evitare che si venisse a creare un vuoto giuridico, doveva essere approvata solo dopo l'adozione delle altre procedure di codecisione.

Il 15 maggio 2002 il Parlamento europeo, in prima lettura (6), esprimeva parere favorevole sulle ultime tre delle suddette proposte, mentre invitava la Commissione a riformulare le prime due (7) alla luce degli emendamenti suggeriti, di cui la maggior parte è stata resa necessaria dall'entrata in vigore del reg. 178/2002 («che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare») (8): invero, tale regolamento, avendo riorganizzato tutta la materia relativa alla sicurezza alimentare, ha reso indispensabile l'introduzione di alcune modifiche alle proposte, volte ad allinearne le disposizioni con quelle del nuovo regolamento base.

Per chiudere il cerchio, ovvero per dare completezza alla disciplina, nel marzo 2003, è stata formulata una sesta proposta sui requisiti igienici dei «mangimi».

2. - La riorganizzazione della materia dell'igiene nella produzione degli alimenti porta con sé alcune importanti novità, prima fra tutte la nuova veste data alle norme comunitarie in argomento: la scelta dello strumento del regolamento, al posto della direttiva, garantirà un'applicazione della normativa in modo maggiormente uniforme e trasparente sull'intero territorio dell'Unione, evitando quei problemi, verificatisi in passato, derivanti da una possibile differente attuazione della direttiva negli Stati membri.

Il primo regolamento del «pacchetto», l'852/2004, atto sul quale si concentrerà la nostra attenzione, abroga e sostituisce la direttiva n. 43 del 1993 (9) (attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. 155/1997). Quest'ultima, al fine di garantire la salubrità dei prodotti alimentari e di prevenire, per quanto possibile, l'immissione in commercio di prodotti imperfetti, aveva fissato i principi relativi all'igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, aveva disposto:

– «l'applicazione di norme d'igiene» in tutte le fasi di preparazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore finale e

(1) G.U.U.E. n. L 139 del 30 aprile 2004.

(2) Rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari; sulle «norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale» e sulle «norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano».

(3) Documento COM(1999)719 def. del 12 gennaio 2000.

(4) RUBINO, *La riforma della normativa comunitaria sull'igiene delle produzioni alimentari: dall'autocontrollo aziendale alla sicurezza alimentare*, in *Diritto&Diritti* (www.diritto.it), aprile 2002.

(5) Documento COM(2000)438 def. del 14 luglio 2000.

(6) Documento A5-0129/2002 del 22 aprile 2002.

(7) Documento COM(2003)33 def. del 27 gennaio 2003.

(8) Il reg. 178/2002 è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. L 31 del 1° febbraio 2002. V. al riguardo IDAIC (a cura di), *Commentario del regolamento 28 gennaio 2002 n. 178/2002*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 1-2, 2003, 114-490.

(9) Direttiva 93/43 del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 175 del 19 luglio 1993.

– la necessità di fondare tali norme sul ricorso all'analisi ed alla valutazione dei rischi, attraverso il noto sistema dell'*HACCP* (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) (10).

Destinatari delle suddette disposizioni erano le «industrie alimentari» ovvero tutti i soggetti pubblici o privati, con o senza fini di lucro, che operano ad un livello diverso dalla produzione primaria, venendo espressamente incluse in quest'ultima anche le fasi della raccolta, della mungitura e della macellazione. Rimanevano pertanto esclusi dal campo di applicazione della direttiva i prodotti agricoli non trasformati (11) e gran parte della produzione di origine animale, oggetto di altre specifiche direttive.

Orbene, avendo l'esperienza dimostrato la validità di tale sistema nel garantire la maggiore sicurezza dei prodotti alimentari (così si legge nei considerando), i principi su cui si fonda la direttiva 93/43 vengono ora assunti come base comune per la disciplina applicabile alla produzione, in condizione di igiene, di tutti i prodotti alimentari, con la sola eccezione della produzione e preparazione di alimenti per uso domestico privato, nonché della fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale e al commercio locale al dettaglio (negozi e ristoranti locali) (art. 1.2) (12).

Il nuovo regolamento, dunque, indirizzandosi a «tutti gli operatori del settore alimentare» (13) prevede, infatti, che anche coloro che sono impegnati a livello di «produzione primaria» rispettino specifiche norme di igiene (quelle contenute nell'allegato I al regolamento), anche se saranno esonerati dal rispetto del rigoroso sistema *HACCP*. Quest'ultimo dovrà, invece, essere applicato da tutti gli altri operatori del settore, inclusi i produttori di alimenti di «origine animale», i quali dovranno, inoltre, seguire le comuni norme di igiene contenute nell'allegato II.

Quanto al primo punto, specifichiamo che: per «produzione primaria», dovendo riferirci alla definizione data dall'art. 3 del reg. 178/2002 (14), si intendono «le fasi della produzione, dell'allevamento, della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici». La produzione primaria, dunque, non è solo l'intera attività di coltivazione dei vegetali, dalla semina alla raccolta, né l'intera attività di allevamento, dalla riproduzione alla macellazione (che anzi è espressamente esclusa), ma basta che sia svolto un segmento, una fase di dette attività perché si sia in presenza di una «impresa alimentare» (15).

Come anticipato, è l'allegato I a dettare le regole di igiene per la produzione primaria e per le attività che ad essa possono essere correlate come il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione nel luogo di produzione. Senza entrare troppo nel dettaglio, basti dire che, dopo una serie di indicazioni valide per tutti e finalizzate ad evitare ogni genere di contaminazione (da aria, acqua, suolo, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari, ecc.) nonché a garantire la salute ed il benessere degli animali e delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, sono previsti ulteriori requisiti applicabili distintamente ai prodotti di origine animale o a quelli di origine vegetale (16).

Per tutti gli operatori vale l'obbligo di tenere e conservare un «registro» delle misure prese per limitare i rischi e di mettere le informazioni in essi contenute a disposizione delle autorità competenti e degli altri operatori alimentari (17).

Benché il sistema di sicurezza proposto a livello di produzione primaria sia basato, come per gli altri settori, sulla valutazione e controllo dei rischi, l'art. 5 del regolamento esonera le imprese agricole (e la produzione primaria in

(10) Come noto, si tratta di quel sistema nato dall'esperienza della N.A.S.A. nel campo della produzione di alimenti per astronauti, tendenzialmente senza difetti e che consiste nell'analisi, il più precisa possibile, di tutti i momenti di cui si compone il processo produttivo di un bene alimentare. Il sistema fu adottato inizialmente su base volontaria dalla grande industria alimentare ed è stato poi valorizzato e reso obbligatorio dal legislatore comunitario tramite la citata direttiva del 1993. Cfr. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2002, 337 e ss.; GERMANO e ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, 143-144.

(11) Se è vero che la direttiva del 1993 escludeva gli imprenditori agricoli produttori di beni non trasformati dal suo campo di applicazione, tuttavia non si può non tenere in considerazione che anche questi ultimi ne restassero in qualche modo coinvolti, dato che il trasformatore (industriale) era tenuto a «selezionare i fornitori dei prodotti agricoli di base per i quali devono essere certificate le modalità produttive». Così GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2003, 354.

(12) Si tenga, inoltre, presente, che l'art. 10 del regolamento (richiamando l'art. 11 del reg. 178/2002) richiede che anche i prodotti importati garantiscano lo stesso livello di igienicità di quelli prodotti sul territorio comunitario. Pertanto i Paesi esteri che vogliono continuare ad immettere sul nostro mercato i loro prodotti dovranno adeguarsi ai nostri *standards* di igiene o rispondere a «norme equivalenti» ovvero a norme che siano, comunque, capaci di conseguire gli stessi obiettivi (v. art. 2, lett. e).

(13) Operatore del settore alimentare è «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» e impresa alimentare è «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» (art. 3, reg. 178/2002). Cfr. GERMANO e ROOK BASILE, *Altre definizioni*, commento all'art. 3, in IDAIC (a cura di), *Commentario del regolamento 28 gennaio 2002 n. 178/2002*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, 167 e ss.

(14) L'art. 2 del regolamento ci fornisce solo alcune delle definizioni necessarie per interpretare l'atto stesso, ma prevede esplicitamente che si applichino anche «le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002». Pertanto, offrendoci il reg. 852/2004 solo l'indicazione di quali prodotti possano essere classificati come «primari» [«prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca», art. 2.1, lett. b)] e non anche la definizione di quelle atti-

vità attraverso le quali essi possono essere ottenuti, ricorriamo, per quest'ultima, all'art. 3 del reg. 178/2002. Sembrerebbe, infatti, che le definizioni, così come i principi contenuti nel regolamento sulla legislazione alimentare, abbiano portata generale e siano il punto di riferimento per la costruzione di un unico e strutturato *corpus* di norme relative al mercato alimentare. Le definizioni del reg. 178/2002 sono richiamate, infatti, anche dal regolamento relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (reg. 1829/2003 del 22 settembre 2003, pubblicato nella *G.U.U.E.* n. L 268 del 18 ottobre 2003). Sul punto v. GERMANO e ROOK BASILE, *Altre definizioni*, cit., 184 e ss.; GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., 360.

(15) Per poter parlare di «produzione primaria» non serve nemmeno che la fase dell'attività di coltivazione o allevamento sia una «fase necessaria», così come vuole, invece, il nostro art. 2135 del codice civile (come modificato dal d.lgs. 228/2001) affinché si possa parlare di impresa agricola. Del resto al legislatore comunitario non interessa dare la definizione dell'attività imprenditoriale di produzione agricola o primaria, ma coinvolgere nel rispetto delle disposizioni cogenti in materia di igiene chiunque abbia a che fare con alimenti destinati alla generalità dei consumatori. Sulla definizione di «produzione primaria», v. GERMANO e ROOK BASILE, *Altre definizioni*, cit., 178-180.

(16) Per quanto riguarda i primi, il punto 4 dell'allegato in questione prevede che vengano adottate le misure necessarie a: tenere puliti gli impianti utilizzati, le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni; utilizzare acqua potabile o pulita; assicurare che il personale addetto alla manipolazione sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari; evitare, per quanto possibile, la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi; immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose; prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti; usare correttamente gli additivi per mangimi e i medicinali veterinari. Il punto 5, relativo ai prodotti di origine vegetale, prevede che siano prese misure adeguate per: tenere pulite strutture, contenitori; usare acqua potabile, assicurare che il personale addetto alla manipolazione sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari; evitare, per quanto possibile, la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi; immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose, utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi.

(17) In particolare, poi, gli allevatori registreranno anche tutto ciò che riguarda i mangimi, i prodotti veterinari e le eventuali malattie; mentre i coltivatori dovranno registrare quello che concerne l'utilizzo di fitosanitari e diserbanti e l'insorgenza di malattie o parassiti. V. allegato I, capo III.

generale) dall'applicazione del sistema HACCP. Nonostante, infatti, il Parlamento europeo avesse proposto in prima lettura di eliminare tale deroga (18), la Commissione ha rigettato l'emendamento ritenendo l'applicazione generale del sistema di autocontrollo a livello della produzione primaria troppo ambiziosa almeno per il momento, a causa della sua onerosità e complessità. Dai considerando premessi all'atto si lascia, comunque, intuire, che tale situazione sia destinata a cambiare nel prossimo futuro: la possibilità di estendere l'HACCP anche alla produzione primaria sarà valutata, infatti, dal riesame che la Commissione effettuerà in seguito all'attuazione del regolamento. Gli Stati membri sono comunque invitati ad incoraggiarne, per quanto possibile, l'applicazione (considerando 14).

In particolare, per consentire comportamenti corretti in materia di igiene e controllare i possibili rischi «a livello di azienda agricola», dovrebbero, nel frattempo, essere utilizzati «manuali di corretta prassi igienica», elaborati sia a livello nazionale (art. 8) che comunitario (art. 9). Detti codici, o guide, che sono stati ritenuti gli strumenti più adeguati e pratici per assicurare un livello elevato di igiene dei prodotti alimentari, ma che rimangono comunque strumenti di natura volontaria, dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni ad essa associate, nonché sulle azioni da intraprendere per controllare detti pericoli (19).

Tutte le imprese impegnate ad un livello diverso dalla produzione primaria e quindi nelle fasi di «preparazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, manipolazione e messa in vendita o fornitura» al consumatore finale, sono destinatarie delle norme di igiene contenute nell'allegato II al regolamento. Dunque, diversamente dal passato, i produttori di alimenti di origine animale e quelli di alimenti di origine vegetale dovranno seguire la stessa base comune di norme igieniche (i requisiti riguardano in particolare: i locali, le condizioni di trasporto, le attrezzature, i rifiuti alimentari, l'alimentazione idrica, l'igiene delle persone che entrano in contatto con i prodotti alimentari, i prodotti alimentari medesimi, il confezionamento e l'imballaggio, alcune operazioni di trasformazione, la formazione degli operatori del settore) (art. 4) e saranno obbligati ad applicare il sistema di autocontrollo HACCP, ovvero a: *a*) individuare nelle loro attività ogni fase che possa rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti; *b*) adottare decisioni in relazione ai «punti critici» individuati; *c*) prendere misure di controllo e sorveglianza di tali punti critici e, infine, *d*) riesaminare periodicamente le analisi dei rischi alimentari (art. 5).

Anche l'applicazione del sistema potrà essere facilitata dall'utilizzo di nuove guide nazionali e comunitarie (artt. 8 e 9), o di quelle già esistenti e create in attuazione della direttiva del '93, che rimangono valide purché conformi agli obiettivi del nuovo regolamento (art. 8.5).

L'osservanza delle norme contenute nell'allegato II non pregiudica il rispetto di tutta quell'altra serie di «norme specifiche», che vanno oltre la piattaforma comune e che tengono conto della particolarità dei prodotti di origine animale. Tali altre norme sono contenute nel secondo regolamento approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'853/2004, che dopo una sequenza di norme generali, detta regole dettagliate per ognuno dei quindici comparti in cui è stato suddiviso il settore (carni di animali domestici della

specie bovina, suina, ovina e caprina; carni di pollame, conigli e lepri d'allevamento; carni di selvaggina d'allevamento; carni di selvaggina in libertà; carni macinate e preparazioni di carne; prodotti a base di carne; molluschi bivalvi; prodotti della pesca; latte e prodotti lattiero-caseari trasformati; uova e ovoprodotti; cosce di rana; lumache; grassi fusi di origine animale; stomaci, vesciche e intestini trattati; gelatina).

Restando fermo, come più volte ribadito, che il reg. 852/2004 ha introdotto le norme fondamentali che chiunque operi, a qualsiasi livello, nel settore alimentare deve rispettare, tuttavia merita di essere sottolineata la previsione contenuta all'art. 13.3, ovvero la possibilità offerta dal regolamento di trattare situazioni particolari in «maniera particolare». In pratica viene lasciata l'opportunità agli Stati membri di adeguare i requisiti di igiene, di cui all'allegato II, al fine di «consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti» o «tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici», purché, comunque, non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di igiene alimentare.

Invero, qualche possibilità di deroga era già offerta dalla direttiva 93/43, il cui art. 3, par. 3, prevedeva genericamente che potessero essere «accordate deroghe a talune disposizioni dell'allegato» seguendo una procedura che coinvolgeva Commissione e Comitato permanente dei prodotti alimentari (ora sostituito da quello per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'art. 58 del reg. 178/2002). Ma l'attuale sistema sembra ispirarsi ad una maggiore flessibilità, che, spostando l'attenzione dal rispetto delle dettagliate prescrizioni al raggiungimento dell'obiettivo finale della sicurezza ed affidandone la responsabilità del conseguimento direttamente agli Stati membri, consentirebbe di recuperare le peculiarità delle «produzioni nazionali» (20). Comunque, essendo la flessibilità fondata sul principio di sussidiarietà ed essendo ciascuno Stato membro responsabile non solo nei confronti dei propri cittadini, ma di tutti i cittadini dell'Unione e dei Paesi terzi per quanto concerne gli alimenti prodotti sul proprio territorio, agli Stati è fatto obbligo di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura nazionale adottata in merito. La notifica deve comprendere: l'esposizione particolareggiata dei requisiti d'igiene che si ritiene necessario adattare, la natura dell'adattamento e le motivazioni alla base di quest'ultimo; la descrizione del prodotto alimentare e degli stabilimenti interessati; ogni altra informazione pertinente. Gli altri Membri hanno tre mesi di tempo, a decorrere dalla notifica, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Quest'ultima «può, e se riceve osservazioni scritte di uno o più Stati membri, deve» consultare il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e decidere se le misure in questione possano essere attuate (art. 13.6).

Sembra, dunque, che la Commissione, che durante gli anni '90 si era mostrata poco propensa ad indebolire l'impianto delle garanzie contemplate dalla direttiva 93/43, concedendo deroghe limitate ai soli prodotti lattiero-caseari (decisioni 96/536 e 97/284) in condizioni igieniche comunque adeguate, abbia deciso di assumere un atteggiamento più morbido: il regolamento in esame dovrebbe consentire

(18) La motivazione all'emendamento 35 del Parlamento europeo così recita: «per assicurare il rispetto del principio "dall'azienda alla tavola" occorre applicare per quanto possibile il sistema HACCP anche a livello della produzione primaria».

(19) Così, ad esempio, i manuali dovrebbero contenere informazioni

circa l'utilizzo dell'acqua, dei rifiuti organici, dei prodotti fertilizzanti; l'uso corretto ed adeguato di prodotti fitosanitari, dei medicinali veterinari, dei mangimi nonché sulla loro rintracciabilità, ecc. V. allegato I, parte B.

(20) DE STEFANIS, LOSAVIO, BABUSCIO, *La disciplina giuridica della filiera della carne in Belgio, Irlanda e Regno Unito*, Milano, 2002, 177.

di porre fine a quelle anomalie prodottesi nella legislazione italiana sulle produzioni agroalimentari tradizionali che, per «salvare» alcuni prodotti, come il formaggio di fossa e i salumi d'alta montagna, presenta disposizioni il cui rispetto dei precetti comunitari appariva fin'ora discutibile (21).

Merita un accenno un'ultima novità introdotta dal regolamento, quella inerente la «registrazione» (art. 6): tutte le imprese che operano nel settore alimentare dovranno, infatti, essere registrate. A tale scopo gli operatori del settore saranno tenuti a dichiarare gli stabilimenti posti sotto il loro controllo e faranno in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stessi. Scompare, però, nella versione definitiva dell'atto, svuotando un po' di contenuto la registrazione stessa, la previsione che voleva che fosse attribuito a ciascuno stabilimento un numero di registrazione, da inserire in un apposito elenco, che accompagnasse l'alimento fino alla destinazione finale e che comparisse dunque in etichetta assieme al numero del lotto: la norma è stata ritenuta superflua in quanto la rintracciabilità sarebbe già «adeguatamente coperta» dal reg. 178/2002 ed in particolare dal suo art. 18 (22).

3. - Come anticipato, il legislatore comunitario ha aggiunto, in un secondo momento, al c.d. «pacchetto igiene», un ultimo strategico tassello, ovvero una proposta relativa all'igiene dei mangimi (23), in linea con l'impianto del reg. 178/2002 che pone su binari paralleli il *food* ed il *feed* (intendendosi per quest'ultimo «qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale di animali») (24).

La raggiunta consapevolezza che la sicurezza degli alimenti di origine animale inizia con la sicurezza dei mangimi, ha portato la Commissione a ritenere inadeguata alle nuove esigenze la direttiva 69 del 1995, che si limita a prevedere l'obbligo di «registrazione-riconoscimento» degli operatori del settore, e quindi a proporre una legislazione speculare a quella proposta per gli alimenti. Saranno, pertanto introdotti:

– il sistema *HACCP*, che verrà esteso a tutti gli operatori del settore mangimi, fatta eccezione per coloro che si collocano a livello della produzione primaria; per facilitarne l'applicazione verranno elaborati «manuali di buone pratiche» che fungano da punto di riferimento, siano essi opera-

del legislatore nazionale (art. 22) o di quello comunitario (art. 23);

– il principio «dai campi alla tavola», in base al quale anche la fase della produzione primaria sarà inclusa nel sistema «condizioni di registrazione e igiene dei mangimi», attraverso la stesura di codici di corretta prassi igienica;

– il principio della «flessibilità», che si sostanzia nella possibilità per gli Stati di avere un occhio di riguardo per le piccole imprese, soprattutto per quelle che operano in regioni geograficamente svantaggiate.

Insieme a norme di carattere generale destinate a tutti gli operatori del settore mangimi, la proposta di regolamento differenzia gli obblighi a carico della produzione primaria da quelli di tutti gli altri stabilimenti (rispettivamente allegato I e II): all'impresa agricola si chiede, nei limiti del possibile, visti i fattori esterni incontrollabili, di eliminare al minimo i rischi per la salute, controllando le contaminazioni derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti antibiotici, dai rifiuti nonché di mantenere puliti i locali, le attrezzature, i contenitori, ecc. Per gli altri operatori le norme sono molto più dettagliate, in quanto mirano a disciplinare diversi aspetti inerenti gli impianti e l'attrezzatura, il personale, la produzione, il controllo di qualità, lo stoccaggio e il trasporto, la documentazione, ecc.:

Per ciò che concerne la registrazione ed il riconoscimento degli impianti, la situazione non è destinata a cambiare molto rispetto al passato. Già la direttiva del 1995, infatti, introduceva un sistema duale, in quanto, a seconda del diverso livello di rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente, erano previsti due differenti procedure: per gli stabilimenti che utilizzano prodotti non particolarmente «sensibili» è sufficiente la «registrazione», a seguito di una notifica da parte dell'operatore all'autorità competente; per quelli che, invece, hanno a che fare con sostanze «più sensibili» (art. 10.1) è necessario il «riconoscimento», ovvero una procedura estremamente rigorosa con verifica obbligatoria *in loco* ad opera dell'autorità competente dello Stato membro (25). Tanto agli impianti registrati quanto a quelli riconosciuti viene poi attribuito un numero e vengono iscritti in un apposito elenco, con sospensione o revoca dell'autorizzazione nel caso in cui non vengano rispettate le suddette prescrizioni. □

(21) Si veda al riguardo GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 256-257; COSTATO, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2001, 238-239; RUBINO, *La vicenda dei prodotti agroalimentari tradizionali nel diritto comunitario e nazionale*, in *Diritto&Diritti* (www.diritto.it), aprile 2002.

(22) Cfr. SIRSI, *Rintracciabilità*, commento all'art. 18, in IDAIC (a cura di), *Commentario del regolamento 28 gennaio 2002 n. 178/2002*, in

Nuove leggi civ. comm., 2003, 270.

(23) Documento COD 2003/0071.

(24) Speculari sono anche le due definizioni. Cfr. GERMANÒ e ROOK BASILE, *Altre definizioni*, cit.

(25) DE STEFANIS, LOSAVIO, BABUSCIO, *La disciplina giuridica della filiera della carne in Belgio, Irlanda e Regno Unito*, cit., 177.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale - 28-10-2004, n. 315 - Onida, pres.; Marini, rel.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Art. 14, secondo comma, ultimo periodo legge 203/1982 - Illegittimità. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 14, co. 2°; l. 12 giugno 1962, n. 567, art. 3; Cost., artt. 3, 42 e 44)

Contratti agrari - Affitto - Canone - Determinazione - Art. 3 legge 567/62 - Illegittimità - Questione già decisa.

L'art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della l. 3 maggio 1982, n. 203 è costituzionalmente illegittimo perché estende ai territori dell'ex catasto austro-ungarico il meccanismo di determinazione del canone previsto dagli artt. 9 e 62 della stessa legge, già dichiarati incostituzionali con sentenza n. 318/2002 (1).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 (come sostituito dall'art. 9 della legge n. 203/82) è inammissibile perché già decisa con la sentenza n. 318/2002 (2).

(Omissis)

RITENUTO IN FATTO. - In un giudizio riguardante la determinazione del canone di affitto di un fondo rustico, il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata per le controversie agrarie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, e, «occorrendo», dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto richiamato dalla disposizione censurata in via principale.

Il giudice rimettente muove dalla considerazione che, con sentenza n. 318 del 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, relativi alla determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, ritenendo il meccanismo previsto da tali norme, basato sul reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), «privo, ormai, (...) di qualsiasi razionale giustificazione», sia per l'esistenza di dati catastali più recenti ed attendibili di quelli del 1939, sia, in ogni caso, per l'inidoneità di quel catasto «a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli» ed essere quindi posto a base «di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione».

Osserva il giudice *a quo* che, per effetto di tale pronuncia, ed in attesa di un eventuale nuovo intervento del legislatore, il regime del canone di affitto dei fondi rustici risulta allo stato libero su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, per i quali dispone appunto l'art. 14 della legge n. 203 del 1982, non colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'esistenza di territori nei quali il canone è tuttora predeterminato per legge e di territori ove, invece, esso è lasciato alla libera contrattazione delle parti sarebbe - ad avviso ancora del rimettente - in contrasto con il principio di eguaglianza, non trovando tale differenziazione alcuna ragionevole giustificazione.

Oltre a ciò, la norma di cui all'art. 14 della legge n. 203 del 1982 presenterebbe di per sé vizi di legittimità del tutto analoghi a quelli che hanno portato alla caducazione degli artt. 9 e 62 della stessa legge.

Dispone, infatti, il citato art. 14 che l'equo canone di affitto, nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, debba calcolarsi applicando le «tabelle determinate in base alle disposizio-

ni di cui alla l. 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta», con un abbattimento del 20 per cento. L'art. 3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962 prevede dal canto suo che, nella determinazione delle tabelle di cui sopra, debbano prendersi a base «i redditi dominicali determinati a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella l. 29 giugno 1939, n. 976», moltiplicati per coefficienti stabiliti dalla Commissione tecnica provinciale.

Anche tale meccanismo - ancorché più favorevole per i proprietari di quello previsto dagli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 - sarebbe dunque basato, in definitiva, sui dati risultanti dal catasto del 1939. E se pure non esistono, per la Provincia autonoma di Bolzano, dati catastali più recenti cui il legislatore potrebbe fare riferimento (come invece esistono per il resto d'Italia), varrebbe comunque il rilievo, contenuto nella sentenza n. 318 del 2002, secondo cui i dati ricavabili dal catasto del 1939 non sono più idonei a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli e non possono quindi essere posti a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa dei principi costituzionali di cui agli artt. 42 e 44 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO. - 1. - Il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, e («occorrendo») dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto richiamato dalla disposizione precedentemente indicata.

La disciplina impugnata - ad avviso del rimettente - violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che la contrattazione in materia di affitto di fondi rustici, per effetto della sentenza n. 318 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, è ormai libera in tutto il territorio nazionale, ad eccezione appunto dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico.

La medesima disciplina, in ogni caso, in quanto anch'essa basata sui dati risultanti dal catasto del 1939, presenterebbe, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione, i medesimi vizi di costituzionalità da cui erano affette le norme della stessa legge già dichiarate illegittime.

2. - La questione relativa all'art. 3 della legge n. 567 del 1962 è inammissibile, non solo in quanto prospettata («occorrendo») in maniera perplessa (si vedano, tra le tante, la sentenza n. 446 del 2002 e l'ordinanza n. 342 del 2002), ma anche perché il primo capoverso del suddetto art. 3, in quanto sostituito dall'art. 9, primo comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, è già stato dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l'intero articolo - i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo - risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.

3. - La questione proposta con riferimento all'art. 14 della legge n. 203 del 1982 è invece fondata.

3.1. - La premessa da cui muove il rimettente, e cioè che la norma impugnata non sia stata in alcun modo colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 318 del 2002, è corretta.

L'art. 14 della legge n. 203 del 1982 non era, infatti, oggetto di impugnativa in quel giudizio e, d'altro canto, il meccanismo di determinazione dell'equo canone previsto da detta norma per i territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico è diverso da quello contemplato in via generale dagli artt. 9 e 62 della stessa legge, sui quali appunto verteva il giudizio di legittimità costituzionale.

È pur vero che il citato art. 14 prevede, come base di calcolo, l'applicazione delle tabelle determinate in base all'art. 3 della legge n. 567 del 1962, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 11, e che la norma richiamata è stata dichiarata illegittima, quanto al primo capoverso, e risulta di conseguenza inapplicabile per il resto.

Avendo, tuttavia, il rinvio all'art. 3 della legge n. 567 del 1962 carattere ricettizio, in quanto il contenuto di tale norma è divenuto parte del contenuto della norma richiamante, le vicende della norma richiamata restano prive di effetto ai fini dell'esistenza ed efficacia della norma richiamante.

3.2. - Siffatto meccanismo di determinazione dell'equo canone, pur se diverso nel suo sviluppo da quello già previsto per tutti gli altri territori dagli artt. 9 e 62 della legge, al pari di quello si fonda - come si è detto - sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, che sono formate «prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella l. 29 giugno 1939, n. 976» (art. 3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962).

Ma questa Corte, proprio dichiarando l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 9 e 62, ha osservato che «a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione» (sentenza n. 318 del 2002).

D'altra parte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l'art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.

3.3. - Ne consegue, pertanto, che anche l'art. 14, secondo comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, va dichiarato *in parte* *quasi* illegittimo. (*Omissis*)

(1-2) UNA INTERPRETAZIONE NON CONVINCENTE (NE VINCOLANTE) IN TEMA DI EQUO CANONE.

La sentenza 20 ottobre 2004, n. 315 della Corte costituzionale è, nella sostanza, diretta conseguenza di quanto statuito dalla stessa Corte con la sentenza 5 luglio 2002, n. 318.

Annullato l'art. 9 della legge n. 203/82 che poneva a base della determinazione dell'equo canone in agricoltura il reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, non poteva restare in vita l'art. 14 della stessa legge laddove agganciava agli stessi redditi del 1939 anche la determinazione del canone nei territori dell'ex catasto austro-ungarico.

Oltre ad essere in contrasto con gli artt. 42 e 44 della Costituzione (come era stato riconosciuto per l'art. 9), l'art. 14 doveva ritenersi in contrasto anche con l'art. 3 della Carta fondamentale, posto che determinava una ingiustificata disparità di trattamento tra locatori del territorio ex austro-ungarico (costretti a subire il canone imposto dall'art. 14) e locatori di altri territori (ormai liberati dalle limitazioni conseguenti all'art. 9, espunto dall'ordinamento con la sentenza del 2002).

Se la Corte costituzionale si fosse limitata a queste due considerazioni, non ci sarebbe spazio per commenti di sorta, data la ovvietà dei principi così enunciati.

Senonché i Giudici della legittimità costituzionale sono andati ben oltre ed hanno enunciato un principio che non può essere condiviso.

Il giudice rimettente aveva osservato che «la contrattazione in materia di affitto di fondi rustici, per effetto della sentenza n.

318 del 2002 (...) è ormai libera in tutto il territorio nazionale» e la Corte, condividendo questa enunciazione, ha affermato che «a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 (...) il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale (...)».

Si tratta di una affermazione che non era essenziale ai fini della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 14, posto che, per il sussistere della rilevata disparità di trattamento, bastava la vigenza dell'art. 14 per i territori ex austro-ungarici e la vigenza di una diversa disciplina per gli altri territori. Non era cioè essenziale, a quei fini, che per i restanti territori la contrattazione in materia di canone agrario fosse del tutto «libera».

Siamo dunque in presenza di una interpretazione della normativa vigente che, non strettamente connessa con il dispositivo, ha il solo valore di una interpretazione giurisprudenziale (autorevole, se si vuole, ma non vincolante).

Sarebbe vincolante (e solo per il giudice rimettente) se fossimo in presenza di una interpretazione posta a sostegno di una sentenza di rigetto ma anche in quel caso solo se quella interpretazione integrasse la motivazione del rigetto.

D'altra parte l'interpretazione della Consulta sarebbe ben più autorevole se risultasse enunciata come risultato dell'esame del travaglio dottrinale e giurisprudenziale intervenuto sugli effetti della sentenza n. 318/02 (v. in questa Riv., 2002, n. 6, 427 e ss.).

Ma di questo travaglio la Corte pare non sia stata neppure a conoscenza.

Dunque i Giudici, rimettenti e non, sono liberi di opinare diversamente in ordine alla cosiddetta «libertà di canone».

E qui non possiamo che insistere sulla tesi della reviviscenza della l. 12 giugno 1962, n. 567 (v. in questa Riv., 2002, n. 7/8, 428).

Con alcune considerazioni aggiuntive.

La tesi della reviviscenza non è una invenzione di chi scrive ma un principio enunciato dalla Corte costituzionale (v. sentenza 23 aprile 1974, n. 107: «Per effetto delle predette situazioni (leggi: dichiarazioni di incostituzionalità) ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime»).

Si tratta allora di applicare questo principio al caso di specie.

L'art. 9 della legge 203/82 ha espressamente sostituito il primo capoverso dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814, ne ha modificato i capoversi secondo, terzo e sesto, non ha toccato i capoversi quinto, settimo e decimo, mentre ha soppresso i capoversi quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo.

L'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 aveva a suo tempo «sostituito» l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 «come modificato dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11».

In sostanza, l'art. 9 della legge n. 203/82 ha sostituito l'art. 3 della legge n. 814/73 (lasciandone inalterati solo tre capoversi), l'art. 3 della legge n. 814/73 aveva sostituito l'art. 3 della legge n. 11/71 e l'art. 3 della legge n. 11/71 aveva in precedenza sostituito l'art. 3 della legge n. 567/62.

Secondo l'insegnamento costante della dottrina e della giurisprudenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale espunge dall'ordinamento vigente la norma colpita, cosicché questa (a decorrere dalla pubblicazione della sentenza) deve ritenersi inesistente, come se mai fosse stata introdotta.

Pubblicata la sentenza n. 318/02, l'art. 9 della legge 203 non esiste più (salvi i tre capoversi indicati) e quindi è come se la norma sostituita non fosse mai stata sostituita.

Dovrebbero quindi riprendere vigore i capoversi della legge n. 814/73 sostituiti o modificati dall'art. 9; ma anche questi prevedono la determinazione dell'equo canone con rigido riferimento ai redditi dominicali del 1939; donde la necessità di considerarli oggetto di incostituzionalità implicita o consequenziale in forza della pronuncia n. 318/02 (v. Corte

cost. 23 aprile 1974, n. 107, in *Giur. agr. it.*, 1974, 400).

A differenza delle sentenze nn. 155 del 1972 e 153 del 1977 (che avevano colpito la misura dei coefficienti di moltiplicazione senza travolgere il sistema di determinazione ancorato ai redditi del 1939), la sentenza n. 318 del 2002 ha travolto proprio questo sistema di determinazione, cosicché ogni norma che fondi il calcolo con riferimento a quei redditi dominicali deve ritenersi implicitamente colpita dalla declaratoria di incostituzionalità.

Opinare il contrario vorrebbe dire costringere i giudici ad una serie infinita di rimessioni, in contrasto con l'elementare esigenza di economia dei giudizi.

Sulla possibilità di estendere gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità alle norme non espressamente colpite ma di identico contenuto, vedasi Corte dei Conti, Sez. Riun., 20 giugno 1985, n. 426/A.

Rimosso (per incostituzionalità implicita) l'art. 3 della legge n. 814/73 e quindi venuto meno l'effetto sostitutivo che ne era proprio, si torna all'art. 3 della legge n. 11/71 ancorato ai redditi dominicali del 1939 (e quindi anch'esso colpito dalla stessa declaratoria di incostituzionalità).

Anche l'effetto sostitutivo dell'art. 3 della legge n. 11 cessa quindi di far parte dell'ordinamento vigente; con inevitabile reviviscenza dell'art. 3 della legge n. 567/62 nel testo originario.

Si è obiettato che, con questa ricostruzione, si finisce per riportare in vita una norma che il legislatore del 1971 ha voluto espressamente abbandonare, con una palese invasione del campo riservato al potere legislativo.

L'obiezione non ha pregio perché, così argomentando, l'invasione di campo si avrebbe in ogni ipotesi di sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità (posto che ogni volta che colpisce una norma di legge la Consulta di fatto si sostituisce al legislatore e contrasta la volontà politica da lui manifestata).

Resta da dire della difficoltà pratica di applicare una legge (la 567 del 1962) che prevedeva l'emanazione di tabelle provinciali, mai più emanate dopo la legge n. 11 del 1971.

Qui soccorre la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione: non si può negare il riconoscimento di un diritto soggettivo sol perché la P.A. non emana il provvedimento di sua competenza (v. Cass. 27 agosto 1997, n. 8057, id. 20 marzo 1998, n. 2936, id. 28 dicembre 1998, n. 12850, SS.UU. 30 dicembre 1998, n. 12903; Cass. Sez. V 25 ottobre 2001, n. 13145, id. 16 novembre 2001, n. 14380, id. 25 luglio 2003, n. 11610, id. 25 luglio 2002, n. 10939).

Il giudice ordinario può ben determinare il canone equo secondo i principi contenuti nell'art. 44 della Costituzione e nella l. 12 giugno 1962, n. 567 ricorrendo all'ausilio di consulenti tecnici; trattandosi di controversia di competenza della Sezione specializzata agraria può addirittura bastare l'apporto tecnico degli esperti che ne fanno parte.

Come insegnava Branca (Presidente della Corte costituzionale), la *vacatio legis* che può conseguire alla dichiarazione di incostituzionalità è «un buco nell'ordinamento, un buco che è di per sé stesso un male» (il cosiddetto *horror vacui*) e tutti, Consulta e giudici ordinari, hanno il dovere di far di tutto per evitare che si verifichi.

La strada per evitare nel caso di specie il vuoto legislativo sicuramente c'è; basta volerla percorrere.

Oscar Cinquetti

*

Cass. Sez. Lav. - 17-6-2004, n. 11361 - Mattone, pres.; Amoroso, est.; Sepe, P.M. (diff.) - Gabanini (avv. Calderini) c. Az. Ravennate Energia Ambiente (avv. Visconti ed altro). (*Conferma Trib. Ravenna 15 novembre 2001*)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Durata - A tempo determinato - Legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (L. 18 febbraio 1962, n. 230, artt. 1, 6; d.l. 3 febbraio 1970, n. 7; l. 11 marzo 1970, n. 83; l. 15 agosto 1949, n. 533; l. 26 novembre 1955, n. 1161; d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525; d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8; l. 25 marzo 1983, n. 79; l. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, comma 1)

La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo, atteso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che - nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest'ultima legge dettata i salariati fissi «comunque denominati», tipici lavoratori a tempo determinato, secondo la contrattazione collettiva di categoria dell'epoca, ai quali la precedente disciplina speciale aveva approntato, al fine di assicurare una certa stabilità del rapporto, una specifica tutela, prescrivendo (con norma a carattere inderogabile) una durata del rapporto non inferiore a due annate agrarie (legge n. 533 del 1949) e fissando in pari durata il rinnovo in caso di mancata disdetta (legge n. 1161 del 1955) - si riferisce, al di là del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dalla intrinseca precarietà e dalla saltuarietà dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'articolo unico del d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525, attuativo dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge n. 230 del 1962, cit., contempla alcune ipotesi di lavori stagionali in agricoltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliava dell'area di applicazione del contratto a termine (art. 8 bis d.l. n. 17 del 1983, conv. in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma primo, l. n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al lavoro stagionale agricolo. Conseguente che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge n. 230 del 1962, cit.), ma operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli (legge n. 83 del 1970, cit., e succ. mod.), parimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il datore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua richiesta all'Ufficio del lavoro ed assicurano al lavoratore la comunicazione dell'atto di avviamento (1).

(Omissis)

FATTO. - 1. Con ricorso depositato il 16 settembre 1999 Gabanini Mirca proponeva appello contro la sentenza n. 436/98 del pretore di Ravenna in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della natura a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato annualmente conclusi dal 1989 al 1996 prima con l'Azienda Municipalizzata Ambiente di Ravenna e poi con l'Azienda Ravennate Energia Ambiente e di condanna dell'azienda ad adottare ogni conseguente provvedimento di carattere normativo, retributivo e previdenziale.

Deduceva che la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. l'azienda, esercente il servizio di manutenzione del verde pubblico nel quale l'appellante aveva lavorato con qualifica di giardiniere conduttrice di macchine agricole, e che, pertanto, la sentenza medesima aveva erroneamente escluso dal rigore formale dettato dall'art. 1, legge n. 230/1962 i contratti a termine stipulati senza la scrittura ogni anno, non rientrando nemmeno la cura delle aree verdi fra le attività stagionali elencate nel d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525. Chiedeva pertanto la riforma della decisione di primo grado e l'accoglimento delle domande già proposte.

(1) Conforme a Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997, n. 265, più volte citata in motivazione, in questa Riv., 1997, 249, con nota di A. FONTANA, *I lavori agricoli stagionali davanti alle Sezioni Unite*.

Si costituiva con comparsa l'azienda appellata ed eccepiva l'infondatezza del ricorso a motivo soprattutto della sufficienza della natura intrinsecamente agraria della attività nella quale era stata occupata l'appellante. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.

L'adito Tribunale di Ravenna, con sentenza del 15-29 novembre 2001, rigettava l'appello compensando le spese del grado.

Riteneva il Tribunale che il pretore avesse correttamente ricostruito in base alle prove raccolte l'attività di Area in cui era stata occupata la ricorrente e l'aveva qualificata agricola. Infatti dall'insieme dei compiti affidati ad Area si rilevava – osservava il Tribunale – che essi procedevano dalla coltivazione di piante su terreno in vivai e in serra per giungere alla cura e alla presentazione delle aree verdi esistenti fino alla sostituzione delle specie morte o deteriorate mediante l'impiego delle piante prodotte. Essa attività realizzava lo sfruttamento delle energie della terra e la conservazione del loro prodotto e perciò doveva essere qualificata come «coltivazione del fondo» a norma dell'art. 2135 c.c. Osservava ancora il Tribunale che il soggetto che la esercita, tuttavia, poiché non destina i prodotti al mercato ma all'esigenza generale di manutenzione delle stesse aree coltivate, non può qualificarsi imprenditore agricolo per mancanza del requisito della produzione professionale di ricchezza (art. 2082 c.c.). Non importano a questo punto gli altri compiti di Area nella sfera dell'igiene ambientale, essendo questi del tutto indipendenti dalla attività sopra delineata, né se questa attività è svolta, o meno, su terreno proprio non potendosi parlare di impresa agricola.

Pertanto, i contratti di lavoro subordinato stipulati per lo svolgimento della predetta attività vanno qualificati come contratti di lavoro agricolo e il soggetto che questo lavoro offre va considerato datore di lavoro agricolo. Così, a norma dell'art. 6, legge 230/1962 i contratti a termine conclusi da Area con i braccianti avventizi, tra i quali la appellante, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della citata legge concernenti i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Non contestata è la inclusione fra i «salariati fissi comunque denominati» (art. 6 cit.) della categoria dei braccianti, avventizi e giornalieri, i quali costituiscono anch'essi lavoratori dell'agricoltura e perciò vanno assoggettati alla medesima disciplina dei primi.

Regolarmente stipulati sono, quindi, i contratti in esame, benché privi della forma scritta richiesta dall'art. 1 legge 230/1962 per la apposizione di un termine finale al contratto di lavoro.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Gabanini con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la società Area intimata.

Sia la ricorrente che la società resistente (trasformata in Hera Ravenna s.r.l.) hanno presentato memoria.

DIRITTO. - 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 230 del 1962.

Sostiene la ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno qualificato la società Area come datore di lavoro agricolo, tenuto anche conto del fatto che tale società non immette alcun prodotto agricolo sul mercato. La stessa doveva quindi essere qualificata come impresa commerciale.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 c.c. nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto che costituisse attività agricola anche la coltivazione di piante in vivaio ed in serra, la cura e la preservazione di aree verdi, la sostituzione di specie morte o deteriorate mediante l'impiego di piante prodotte.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi – è infondato.

Deve ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997, n. 265 (in questa Riv., 1997, 249, con nota di FONTANA) secondo cui la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo, atteso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che – nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest'ultima legge dettata i salariati fissi «comunque denominati», tipici lavoratori a tempo determinato, secondo la contrattazione collettiva di categoria dell'epoca, ai quali la precedente disciplina speciale aveva approntato, al fine di assicurare una certa stabilità del rapporto, una specifica tutela prescrivendo (con norma a carattere inderogabile) una durata del rapporto non inferiore a due annate agrarie (legge n. 533 del 1949) e fissando in pari durata il rinnovo in caso di mancata disdetta (legge n. 1161 del 1955) – si riferisce, al di là del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dalla intrinseca precarietà e dalla saltuarietà dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti

fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'articolo unico del d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525, attuativo dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge n. 230 del 1962 cit., contemplava alcune ipotesi di lavori stagionali in agricoltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliava dell'area di applicazione del contratto a termine (art. 8 bis d.l. n. 17 del 1983, conv. in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma primo, legge n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al lavoro stagionale agricolo. Conseguenze che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1, legge n. 230 del 1962 cit.), ma operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli (legge n. 83 del 1970, cit., e succ. mod.), parimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il datore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua richiesta all'Ufficio del lavoro ed assicurano al lavoratore la comunicazione dell'atto di avviamento.

La Corte ha quindi già accolto un'interpretazione estensiva dell'art. 6 legge n. 230/62 estendendo la sua esclusione a tutti quei rapporti assimilabili a quelli dei salariati fissi in agricoltura quali anche quelli dei braccianti avventizi.

Nella specie i giudici di merito hanno accertato che la società resistente svolgeva, oltre ad altre attività, anche quella della coltivazione di piante su terreno in vivai ed in serra al fine di provvedere alla cura e alla preservazione delle aree verdi esistenti con sostituzione delle piante mediante quelle prodotte. Tale attività correttamente è stata qualificata dai giudici di merito come di natura agricola in ragione della definizione contenuta nell'art. 2135 c.c. che appunto prevede(va) che è imprenditore agricolo «chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo» (analoga definizione, sotto questo profilo, è contenuta nella nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ex d.lgs. n. 228 del 2001). Si tratta infatti di una tipica attività agricola essenziale che si affianca a quelle agricole per connessione (sul carattere agricolo dell'attività dell'ortovivaista, v. da ultimo Cass. 21 novembre 2001, n. 14706, in questa Riv., 2003, 37). Diversa è invece l'ipotesi della manutenzione delle aiuole spartitraffico che non è stata considerata agricola ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Cass. 13 febbraio 1982, n. 911).

La natura agricola di questa attività svolta dalla società resistente, al fine dell'inquadramento del rapporto di lavoro come lavoro agricolo, non è poi revocata in dubbio né dalla mancanza di professionalità (che incide viceversa sull'attribuzione, o meno, della qualità di imprenditore), né dalla non esclusività dell'attività stessa (atteso che la società svolgeva anche altre attività, autonome e distinte, oltre quella di coltivazione di piante in vivai e serre e di cura delle aree verdi esistenti).

Sotto quest'ultimo profilo Cass. 14 maggio 1985, n. 2998 ha affermato che il principio secondo cui, a norma dell'art. 2070 c.c., l'appartenza alla categoria professionale, ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile, si determina non in base all'attività del lavoratore ma in base all'attività esercitata dall'imprenditore, dando applicazione, nell'ipotesi d'imprenditore esercente distinte attività, alla disciplina collettiva corrispondente alle singole attività, ove esse abbiano carattere autonomo, oppure al contratto collettivo relativo all'attività principale o prevalente, ove le distinte attività non siano autonome ma in rapporto di accessorietà, non soffre deroga neppure nell'ipotesi di prestazione di attività agricola da parte di dipendente d'impresa esercente attività commerciale; pertanto, in tal caso, dovendo coordinarsi le norme dell'art. 2070 e degli artt. 2135 e 2195 c.c., il giudice del merito deve stabilire se l'attività commerciale e quella agricola svolte dallo stesso imprenditore siano del tutto autonome ovvero risultino connesse, in quanto dirette al conseguimento di una stessa finalità produttiva e, ove emerga quest'ultima situazione, deve accertare anche quale sia l'attività principale e prevalente, applicandone la relativa disciplina al rapporto di lavoro controverso.

Nella specie la mancanza di alcuna connessione dell'attività di coltivazione di piante in vivai e serre e di cura delle aree verdi esistenti con le altre attività della società non è stata oggetto di contestazione in punto di sufficienza e non contraddittorietà della motivazione, trattandosi di un accertamento in fatto.

I giudici di merito hanno poi accertato anche che le mansioni della lavoratrice ricorrente erano state quelle di braccianti avventizia per un numero di giornate lavorative annue sempre inferiore a centottanta, come prescritto dall'art. 8 della legge n. 457 del 1972 (in particolare la ricorrente aveva svolto mansioni di giardiniere e di conduttrice di macchine agricole).

Ricorrono quindi tutti i presupposti dell'art. 6 della legge n. 230 del 1962, così come interpretato dalla cit. pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. n. 265/97).

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. (*Omissis*)

Cass. Sez. I Civ. - 20-2-2004, n. 3384 - Grieco, pres.; Panebianco, est.; Maccarone, P.M. (diff.) - GE.IM.A. s.a.s. (avv. Dinacci) c. Comune Messina ed altri (n.c.). (Cassa con rinvio App. Messina 20 aprile 2001)

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Deposito - Indennità spettante al conduttore - Diritti del conduttore medesimo ex artt. 52-56 della legge n. 2359 del 1865 - Intervento autonomo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato - Legittimazione passiva dell'espropriante - Sussistenza. (L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 27, 52, 56)

Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità regolata dalla l. 25 giugno 1865, n. 2359, l'art. 27, terzo comma della legge medesima, il quale prevede che il conduttore del fondo espropriato «è fatto indenne dallo stesso proprietario o può esperire le sue ragioni nel modo indicato dagli artt. 52-56», va inteso nel senso che detto conduttore ha il diritto non solo di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità a lui spettante (come stabilito pure dall'art. 1638 c.c.), ma anche, in via alternativa, nel caso in cui ritenga che l'indennità determinata in sede amministrativa non comprenda l'intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti o alle attrezzature esistenti e configurabili quali miglioramenti apportati al fondo, il diritto di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità stessa, ovvero di intervenire autonomamente nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato (1).

(Omissis). - Con l'unico motivo di ricorso la GE.IM.A. s.a.s. denuncia violazione degli artt. 27, comma 3, 53 e segg. della legge 2359 del 1865 e dell'art. 17 della legge 865/71 nonché difetto di motivazione. Premesso di essere affittuaria, con contratto prorogato fino al 26 gennaio 2012, del fondo espropriato per una superficie di mq. 7130 e che nella determinazione dell'indennità di esproprio devono essere calcolati separatamente i valori per le costruzioni, i frutti pendenti, le piantagioni e le migliorie nonché le spese per le opere necessarie alla conservazione del bene residuo ed i danni permanenti derivanti dal deprezzamento dello stesso, sostiene che la Corte d'appello, pur avendo correttamente negato il diritto all'indennità aggiuntiva in quanto affittuaria non coltivatrice diretta, ha poi erroneamente ritenuto che non potesse esserle riconosciuta alcuna indennità sebbene avesse perduto la disponibilità del fondo alla cui coltivazione, oltre che alla commercializzazione dei relativi prodotti, aveva diritto. Lamenta altresì che la Corte d'appello non abbia riconosciuto alcuna indennità per il mancato godimento del terreno durante il periodo di occupazione legittima.

Il ricorso va accolto nei limiti che saranno qui di seguito precisati.

La Corte d'appello, relativamente alla richiesta dedotta dalla GE.IM.A. s.a.s., sia pure erroneamente a titolo di risarcimento del danno e riguardante la perdita dei soprassuoli, dei frutti pendenti e dell'impianto di irrigazione, ha ritenuto di qualificarla come indennità aggiuntiva dovuta, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 865/71, al fittavolo che coltivi il fondo espropriato e di negarne il diritto sotto il profilo soggettivo, attesa la qualifica di imprenditore agricolo rivestita da detta società che esercita la coltivazione e la produzione con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impiego prevalente di mano d'opera subordinata.

Non tiene conto però la Corte territoriale che l'affittuario in tal caso, se non ha diritto all'indennità aggiuntiva, ha comunque interesse alla corretta determinazione dell'indennità dovuta al proprietario su cui far valere, per il principio dell'unicità dell'indennità di esproprio, le proprie pretese quale titolare di un diritto di godimento sul bene espropriato.

L'impossibilità di applicare la specifica norma richiamata dall'impugnata sentenza (art. 17 legge 865/71) non preclude certamente il richiamo ai principi generali desumibili dalla l. 25 giugno 1865, n. 2359 ed in particolare dagli artt. 27 e 52, in base ai quali l'affittuario od altro titolare di diritti di godimento può non solo pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte dell'indennità a lui spettante, come previsto dall'art. 1638 c.c., ma, qualora ritenga che l'indennità non contenga l'intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti nonché alle attrezzature ivi esistenti e configurabili come miglioramenti apportati al fondo, può agire con opposizione avverso la stima ovvero

intervenire autonomamente nell'analogo giudizio promosso dal proprietario. In tal senso del resto si è espressa più volte questa Corte (Sez. Un. 3022/63; Cass. 3448 e 4270 del 1983; Sez. Un. 5609/98).

Nell'ambito delle legittime pretese rientra, quindi, certamente la perdita dei frutti pendenti, vale a dire la mancata rendita realizzabile in base al contratto per il periodo intercorrente dall'immissione in possesso dell'occupante all'inizio dell'opera pubblica, che comporta la definitiva estinzione del diritto di godimento sul fondo occupato, non più restituibile (Cass. 1694/83), così come rientra l'ulteriore eventuale perdita dell'impianto di irrigazione e di ogni altra installazione che non sia stata precedentemente asportata dall'affittuario medesimo.

Per il periodo successivo, invece, determinandosi, come si è evidenziato, la definitiva estinzione del diritto di godimento e non essendo quindi ipotizzabile la perdita dei frutti, ogni pregiudizio arrecato all'affittuario trova ristoro, per il principio sopra richiamato della sua unicità, sull'indennità di esproprio, la cui entità è determinata unicamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza però il pregiudizio che il titolare del diritto di godimento risenta per l'impossibilità di svolgere ulteriormente la precedente attività. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello non ha riconosciuto gli eventuali maggiori costi di produzione per la suddivisione del terreno in più corpi separati nonché per la ricerca di nuove sorgenti e per le maggiori difficoltà che derivano al terreno residuo nella lavorazione e nella raccolta del prodotto.

Né, al riguardo, potrebbe trovare applicazione l'art. 40 della legge 2359 del 1865, relativo alle occupazioni parziali ed al quale la ricorrente ha evidentemente fatto implicito riferimento, riguardando tale norma unicamente l'indennità spettante al proprietario e potendo trovare l'affittuario un rimedio nella eventuale rinegoziazione con il proprietario del contratto di affitto in relazione alla mutata situazione venutasi a creare.

Del pari non merita accoglimento la censura relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione, per la quale la GE.IM.A. ritiene di essere autonomamente legittimata in conseguenza del mancato godimento del fondo.

In linea di principio l'indennità di occupazione compete al proprietario che poi riverserà il relativo importo all'affittuario (sia pure depurato dalle spese e dai canoni gravanti su quest'ultimo) per il mancato godimento del bene (Cass. 1694/83). Ora, nell'ipotesi in esame, in tale ambito si colloca e si risolve la richiesta di riconoscimento dei frutti pendenti che la GE.IM.A. ha fatto valere autonomamente con il suo intervento (unitamente al valore delle installazioni rimaste sul terreno).

In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e l'impugnata sentenza cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Reggio Calabria che, nell'uniformarsi agli esposti principi, dovrà tener conto, nella determinazione dell'indennità, anche dei frutti pendenti dalla data di occupazione a quella di inizio dei lavori nonché dell'eventuale perdita dell'impianto di irrigazione e di altre installazioni, disponendo il deposito dei relativi importi presso la Cassa DD.PP. (Omissis)

(1) IL POSSIBILE SUPERAMENTO DEL MITO DELL'UNICITÀ DELL'INDENNIZZO ESPROPRIATIVO DI AREE AGRICOLE: MATERIALI PER UN DIBATTITO.

1. - La Corte Suprema di cassazione, con la pronuncia in esame, ritorna sul principio secondo cui la corretta determinazione dell'indennità prevista per l'acquisizione di un'area a vocazione agricola, passa attraverso la valutazione della natura dell'area intesa nella sua oggettiva classificazione (potremmo dire catastale, salvo il riscontro della effettiva realtà) nonché dei singoli elementi che sulla stessa insistono.

Le problematiche connesse alla giusta quantificazione dell'indennità d'esproprio appaiono il perno su cui ruota la pronuncia in esame, i cui riflessi interpretativi sono destina-

ti a proiettarsi anche nel nuovo regime delle espropriazioni. Infatti, per i profili qui di interesse, l'indennità di espropriazione è oggi disciplinata dall'art. 40 del T.U. sugli espropri, approvato con d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (1), in vigore dal 30 giugno 2003, che all'art. 40 dispone che l'indennità definitiva di esproprio di un'area non edificabile (nozione ampia in cui è ricompresa l'area agricola) viene «determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate nel fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola». Tale disposizione, come gran parte del Testo Unico 327/2001 in tema di indennità, è il frutto di una riproposizione degli abrogati artt. 15, 16 e 17 della legge 865/71, interpretati anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale prodottasi nel frattempo.

Naturalmente nella sentenza in commento, pubblicata dopo l'entrata in vigore del nuovo T.U. sugli espropri, ma riferita ad una vicenda anteriore, vengono richiamate e applicate le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del citato Testo Unico poiché, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 57, 1° comma, del medesimo T.U. si continuano ad osservare le norme antecedenti al predetto Testo Unico allorché, alla data del 30 giugno 2003, risultati già intervenuta (come, evidentemente, nel caso di specie) la dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera per il quale si chiede l'esproprio. Tuttavia, sotto un profilo sostanziale ai fini della determinazione dell'indennità e delle conseguenti problematiche, la distinzione fra vecchio e nuovo non avrebbe particolare rilievo perché in ogni caso il riferimento per la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio è, quantomeno in fase iniziale, al valore agricolo medio, se del caso stabilito dall'apposita Commissione provinciale, e ciò sia con il vecchio che con il nuovo regime degli espropri.

Atteso quanto sopra, appare significativo a questo punto ripercorrere il pensiero dell'estensore della sentenza in esame, al fine di evidenziarne i passaggi meritevoli di approfondimenti, onde poter effettuare, ai presenti fini, i raffronti e le implicazioni nel passaggio dal precedente assetto degli espropri al nuovo.

La Cassazione, condividendo la decisione della Corte d'appello di negare il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 865/71, a favore di un'azienda agricola in quanto affittuaria non coltivatrice diretta del fondo, accoglie tuttavia parte delle pretese avanzate dalla medesima in base al principio secondo cui, quale titolare di un diritto di godimento sul bene espropriato, l'azienda in parola ha in ogni caso interesse alla corretta determinazione dell'indennità dovuta al proprietario, potendo adire gli organi giudiziari in veste di supporto al proprietario.

Tale convincimento, evidenzia la Corte di cassazione, si ricava sia dai principi generali desumibili dagli artt. 27 e 52 dell'abrogata legge 2359/1865, sia dal disposto di cui all'art. 1638 c.c., che prevede che l'affittuario ha il diritto di ottenere dal locatore la parte dell'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto (corrispondenti nella terminologia generale degli espropri alla perdita «reddituale», ossia alla indennità di occupazione).

Da qui si ricava quel principio di ordine processuale secondo cui vi è l'interesse dell'affittuario alla corretta determinazione dell'indennità (come altresì confermato nel nuovo regime anche dall'art. 34, comma 4 del suddetto T.U. sugli espropri). In base ad esso infatti viene previsto che la legittimazione attiva ad opporsi alla stima dell'indennità vada riconosciuta anche al titolare di un diritto reale o personale sul bene che, pur non vantando alcun diritto ad un'indennità aggiuntiva da parte dell'espropriante (tranne il caso in cui si tratti del coltivatore diretto costretto ad abbandonare l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità, come dice la norma dell'art. 42 T.U.), può far valere il suo diritto sull'indennità e pertanto proporre opposizione alla stima ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario (2).

Mette conto segnalare che, sempre con riferimento all'ordinamento precedente sulla cui base è fondata la pronuncia in esame, sebbene l'azienda agricola di cui trattasi non possa essere titolare di una indennità aggiuntiva attesa la natura imprenditoriale (3) della propria attività (con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impiego prevalente di mano d'opera subordinata) l'interesse dell'azienda di che trattasi – titolare comunque di un diritto personale sul bene espropriato – non può che rivolgersi, come abbiamo visto, alla corretta determinazione dell'indennità spettante al proprietario.

2. - Dopo aver esposto le ragioni di ordine processuale a fondamento della legittimità delle pretese della ricorrente azienda, la Corte accentua, con la pronuncia in commento, la riflessione sulle implicazioni sostanziali di tali pretese afferenti il tema in discussione.

Occorre premettere che, prendendo spunto dalle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte nella spiegazione del perché solo alcune delle pretese avanzate dalla ricorrente siano degne di essere accolte, si rappresentano di seguito talune considerazioni che possono condurre a sostenere la possibilità di considerare, alla luce dell'elevato grado di specificità cui è arrivato l'ordinamento e delle complesse realtà economiche investite dagli espropri, l'indennità di esproprio non più come un *unicum* complesso ed inscindibile, bensì come un'entità economica le cui componenti possano autonomamente costituire oggetto di singole posizioni giuridiche, distintamente tutelabili, a favore non solo naturalmente di coloro che risultano terzi portatori di diritti (reali o personali) sull'area da espropriare, bensì anche in relazione allo stesso proprietario.

La sentenza in commento, lo si anticipa, ribadendo, ma senza particolare enfasi, il principio dell'unicità dell'indennità più volte affermato in giurisprudenza (4), sembrerebbe, quasi indirettamente, spingere nel senso evolutivo qui proposto, più aderente peraltro – come si è detto – alla realtà economico sociale.

Al fine di stabilire come dal ragionamento della Suprema Corte, e non solo da esso, possano trarsi le ragioni che valgano a superare, ove del caso, il principio sopra indicato – a favore della scomposizione della indennità in singole voci tutelabili distintamente –, appare opportuno preliminarmente prendere le mosse dal quadro normativo e giurisprudenziale formatosi sul punto.

(1) In *G.U.* 16 agosto 2001, n. 189, s.o.

(2) Solitamente nella posizione di intervento autonomo in giudizio con possibilità di impugnare la sentenza, così Cass. Sez. Un. 8 giugno 1998, n. 5609, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *espropriazione per p.i.*, n. 427, che non esclude però l'autonoma opposizione alla stima da parte degli stessi, anche in assenza del giudizio promosso dal proprietario.

(3) Ma sul punto, per la possibile evoluzione indotta dalla nuova normativa, cfr. D. SALAMENA, in questa Riv., 2003, 567.

(4) Cfr. Cass. 9 aprile 2003, n. 5566, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, f. 4 ed in senso conforme Cass. Sez. Un. 27 agosto 1998, n. 8497, in *Appalti urbanistici edilizia*, 2000, 610.

Prima dell'entrata in vigore del T.U. espropri, il presupposto della natura agricola del terreno interessato non dava luogo a differenza rispetto alle aree edificabili, posto che il criterio indennitario previsto nell'art. 39 originariamente della legge 2359/1865 era lo stesso quale che fosse la natura del bene. Successivamente gli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971 introducevano il criterio dei valori agricoli medi (V.A.M.) corrispondenti alle tipologie di colture in atto nell'area da espropriare per determinare l'indennizzo del fondo, tenuto conto, se del caso, delle colture effettivamente praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. È appena il caso di ricordare che, ai fini di una esaustiva determinazione dell'indennità, al V.A.M. di cui sopra doveva aggiungersi il valore di taluni beni, diversi dai manufatti di cui sopra e tuttavia strettamente correlati alle aree oggetto di esproprio, dalla giurisprudenza denominati genericamente «soprassuoli». Al riguardo, si rammenta che, sebbene la valutazione dei predetti soprassuoli seguisse sin dall'inizio criteri estimativi propri di tali beni, i medesimi non venivano ritenuti sotto il profilo giuridico (e così fino ad oggi) entità distinte e separate dall'indennità, nel senso che per ognuno di essi potesse prevedersi un'offerta separata e un'accettazione separata. Si può dire che vi sia stata *ab origine* una dissociazione tra le premesse (economiche) e le conseguenze (giuridiche) relative a tali beni. Tuttavia anche dopo l'entrata in vigore della legge 865/71 la giurisprudenza continuò a parlare di «autonomia» e «alterità» di tali voci indennitarie, cioè di beni e diritti «esterni» alla semplice consistenza economico-funzionale del suolo da espropriare nelle varie concrete fattispecie esaminate (5).

La citata giurisprudenza pervenne ad una affermazione che ha avuto costante applicazione in seguito: devesi, al contrario, nel calcolo dell'indennità dovuta, considerare autonomamente il valore delle voci «frutti pendenti, soprassuolo arboreo e manufatti esistenti» (e, per essi, il costo del loro rifacimento) rispetto al «valore venale del fondo», nella sua consistenza economico-funzionale di «suolo» (6).

Il tutto, però, alla luce del principio soprariferito che sfociava nell'offerta complessiva di un'unica indennità (considerata come un bene della vita materiale e non come una somma di denaro) e l'intesa come sommatoria di più voci.

Nel solco di tale impostazione, confermata dalla giurisprudenza sino a quella odierna, si dovrebbe porre anche il futuro espropriante, il quale, alla luce del T.U. in materia di espropri, dovrebbe procedere all'offerta indennitaria complessiva a favore dell'espropriato e, perciò, comprensiva, ad esempio, sia del valore dell'area – con indicazione, in caso di accettazione, delle eventuali maggiorazioni e triplicazioni, ove del caso – e sia del valore effettivo degli eventuali «soprassuoli» sulla stessa insistenti e alla medesima funzionali.

3. - Ma ci si deve domandare, anche sulla scorta dell'esperienza maturatasi sul punto, quali siano le implicazioni pratiche di tale orientamento che è parso penalizzante, a volte in modo consistente, per un espropriato titolare di un complesso di beni «agricoli».

Seguendo tale linea della considerazione unitaria perciò dell'offerta in blocco dell'indennità, il proprietario non potrà che accettare o rifiutare nel suo complesso la predetta indennità, senza poter scomporre l'offerta e senza poter, in tale ottica, così accettare separatamente l'indennità, ad esempio, ancorata ai V.A.M. per il terreno (godendo e ricevendo gli incentivi previsti) e rifiutare l'indennità per

l'annessa opera o soprassuolo oppure ulteriori beni di cui si può comporre un'azienda, etc. perché giudicata inadeguata. In altre parole, ove l'indennità sia composta da più voci – che rimangono distinte anche se non evidenziate nella offerta indennitaria – e l'inadeguato valore di una di esse determini l'espropriato al rifiuto, il rifiuto riguarderebbe tutta l'indennità offerta che verrebbe depositata alla Cassa DD.PP., senza che in tale prospettiva l'espropriato possa, in attesa dei successivi sviluppi dell'indennità presso le Commissioni provinciali (e, in futuro, anche con i periti) nonché presso le sedi contenziose giudiziarie, ricevere le somme relative a quelle eventuali voci (si ribadisce distinte e autonome, come riconosce la giurisprudenza) per le quali l'offerta poteva ritenersi divisibile.

Tale ultimo esempio richiama alla mente il caso di chi, nella qualità di coltivatore diretto di un fondo, anche in forma associata, sia destinatario di una offerta composta per una parte dal valore del terreno coltivato e per un'altra dal valore dei «soprassuoli» (ad es. piantagioni, impianti di irrigazione, costruzioni rurali, etc.) necessari all'esercizio della sua attività e non ricompresi nel valore agricolo medio del fondo secondo le suddette tabelle. In tal caso, sulla scorta della surriferita impostazione, il soggetto espropriato, che astrattamente avrebbe diritto alla triplicazione del valore agricolo medio determinato quale ristoro per la perdita del solo terreno coltivato (art. 17, 1° comma, legge n. 865/71), e non anche per l'altra voce (soprassuoli), qualora fosse costretto a rifiutare l'indennità complessiva sulla base dell'inadeguata valutazione (ad esempio, degli impianti di irrigazione) sarebbe costretto a rifiutare tutto quanto complessivamente offertogli. Detto rifiuto, giova ricordarlo, legittimerebbe l'espropriante a depositare ai sensi di legge l'indennità «base» (quindi senza le maggiorazioni e triplicazioni).

Non può escludersi come tale situazione possa, nei casi concreti, arrecare seri pregiudizi alle attività – privandole delle risorse economiche destinate al sostegno del ciclo produttivo – e forse anche all'esistenza dei soggetti agricoli ai quali un'inadeguata valutazione e offerta delle indennità agricole fa conseguire un rifiuto delle stesse ma con sottrazione dei beni senza alcun corrispettivo, invero, in ipotesi, depositato presso la Cassa DD.PP. (ma che non è possibile svincolare fino alla determinazione delle indennità definitive). È giunto così il momento di riflettere per tutti gli operatori (giudici, dottrina, interpreti, etc.) sulla necessità di riconsiderare il rigido, e quasi antistorico, principio dell'unicità dell'indennizzo riconducendo l'indennità nei suoi giusti termini economici e giuridici e precisamente:

a) l'indennità d'espropriazione, pur quando composta di più voci, è un'obbligazione di valuta e perciò divisibile (somma di denaro) (7);

b) il rapporto espropriante-espropriato è, perciò, assimilabile a quello fra debitore (espropriante) e creditore (espropriato) (8);

c) nell'ambito di tali rapporti (quindi di debito e di credito) e cioè di beni distinti e autonomi di cui può essere composta l'indennità (lo dice la giurisprudenza citata nelle pagine precedenti), è possibile pervenire all'accettazione delle valutazioni di taluni di essi (anche calcolati nei limiti di legge) con immediato pagamento da parte dell'espropriante;

d) per quelle voci (o diritti) le cui indennità siano rifiutate, si effettuerà il deposito presso la Cassa DD.PP. con i

(5) Cfr. Cass. Sez. I 11 maggio 1992, n. 5603, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, fasc. 5.

Cfr. Cass. Sez. I 23 dicembre 1983, n. 7585, in *Foro it.*, 1984, I, 983 e giurisprudenza ivi richiamata.

(6) Sul punto, per aspetti specifici, confronta anche: Trib. sup. acque 15 gennaio 1994, n. 1, in *Cons. Stato*, 1994, II, 80 e *Rep. Foro it.*, 1994, voce

espropriazione per pubblica utilità, n. 114; Cass. Sez. I 16 aprile 1992, n. 4702, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *espropriazione per pubblica utilità*, 240; Cass. Sez. Un. 8 giugno 1998, n. 5609, in *Appalti urbanistici edilizia*, 1999, 375, e in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *espropriazione per pubblica utilità*, n. 155.

(7) Giurisprudenza pacifica; tra le ultime, Cass. Sez. I 29 agosto 2002, n. 12651, in *Foro it.*, 2003, I, 1711.

successivi adempimenti volti, limitatamente a tali voci, alle determinazioni in via definitiva delle relative indennità, sia nelle sedi amministrative (Commissioni provinciali espropri o periti) sia in quelle giudiziarie (Corte d'appello).

Senza contare che, nell'eventualità, certamente possibile con frequenza, in cui, come nell'esempio in precedenza proposto, segua un giudizio di opposizione alla stima da parte del coltivatore dinanzi alla Corte d'appello motivato dal calcolo inadeguato, ad esempio, per una delle voci (gli impianti di irrigazione), sarebbe preclusa all'espropriato ricorrente la possibilità di ottenere la triplicazione persa a causa del rifiuto globale dell'indennità anche qualora la Corte adita gli desse ragione in ordine al valore degli impianti in parola. Infatti, non essendo in facoltà della Corte d'appello di condannare l'espropriante a corrispondere maggiorazioni o triplicazioni quale che sia la causa di tale mancata erogazione, il coltivatore sarebbe costretto ad instaurare un ulteriore giudizio civile per il risarcimento dei danni derivanti, in particolare, dalla perdita della suddetta triplicazione (9).

Onde evitare esiti irragionevoli e, sotto ogni profilo, antieconomici per ogni soggetto coinvolto nel procedimento, non resterebbe che avviare la riflessione, soprattutto per gli aspetti esaminati in precedenza *sub* lett. d) e nella nota (9), nella direzione qui proposta, che, per le ragioni esposte, trova fondate ragioni logico-giuridiche e non determinerebbe alcun sconvolgimento dell'assetto sostanziale degli interessi di entrambe le parti in causa.

Piero Tamburini

(8) Giurisprudenza pacifica; da ultimo, Cass. Sez. I 17 aprile 2003, n. 6186, in Rep. *Foro it.*, 2003, voce *espropriazione per pubblica utilità*, n. 83.

(9) Infatti, permane in giurisprudenza la distinzione sulla competenza funzionale della Corte d'appello rispetto a quella del Tribunale per le altre questioni relative a maggiorazioni o incentivi, cfr. Cass. Sez. Un. 17 giugno 1988, n. 4125, in Rep. *Foro it.*, 1988, voce *espropriazione per pubblica utilità*, n. 149.

*

Cass. Sez. Lav. - 19-2-2004, n. 3284 - Mileo, pres.; Stile, est.; Fuzio, P.M. (conf.) - INPS (avv. Ponturo, Fonzo e Correrà) c. T.A.M. (n.c.). (Cassa con rinvio App. Lecce 1° dicembre 2000)

Lavoro e previdenza sociale (controversie individuali di) - Appello - Attività difensiva delle parti - Indicazione di norma giuridica applicabile - Ammissibilità - Limite della preclusione alla proposizione in appello di nuove eccezioni ex art. 437 c.p.c. - Irrilevanza. (C.c., art. 2697; c.p.c., art. 437; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45)

Previdenza sociale - Assicurazioni generali obbligatorie - Agricoltura - Piccoli coloni - Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (R.d. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12; l. 12 marzo 1968, n. 334, art. 8; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 34 e 45; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 3 e 4)

L'INPS può eccepire, anche per la prima volta in grado di appello, la carenza del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in forza del divieto stabilito dall'art. 45 della legge n. 203 del 1982 di stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali, trattandosi di doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche e non di proposizione di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 c.p.c. (1).

I piccoli coloni, cioè coloni parziari per meno di 120 giornate lavorative nel corso dell'annata agraria, equiparati agli operai agricoli a tempo determinato dalla legge n. 334 del 1968, hanno sempre avuto, unitamente ai partecipanti familiari, una pro-

pria collocazione, distinta dalle altre categorie di lavoratori agricoli, negli elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, sicché i relativi contratti si sono distinti, sotto il profilo assicurativo, dagli altri contratti associativi, tant'è che, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 375 del 1993, agli stessi si accreditano le giornate sulla base delle dichiarazioni trimestrali prodotte dal concedente dei terreni (2).

(Omissis)

Con il primo motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 437 c.p.c., 45 e 58 legge n. 203/1982, nonché insufficiente ed errata motivazione, lamenta che la Corte d'appello di Lecce abbia erroneamente considerato tardivo, perché in violazione dell'art. 437 c.p.c., il rilievo sollevato dall'Istituto nel ricorso in appello circa la carenza del diritto della T. ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in quanto, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, non si sarebbero potuti più stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali.

Il giudice del gravame – ad avviso del ricorrente – avrebbe, infatti, fondato la sua decisione sull'errato presupposto di considerare la violazione di legge evidenziata dall'Istituto quale eccezione in senso proprio, vietata dal richiamato art. 437, 2° comma, c.p.c.

Il motivo è fondato.

Giova in proposito rilevare che nella impugnata decisione è chiarito che la censura dell'appellante si sostanzia nel preteso erroneo riconoscimento del diritto della T. ad essere iscritta, quale piccola colona, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in quanto, ai sensi della legge n. 203/1982, non si sarebbero potuti stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali.

Trattasi – come è evidente – di una doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche, doglianza che non ha nulla a che vedere con la proposizione di eccezioni in senso proprio – ossia di quelle riservate al potere dispositivo della parte (*ex plurimis*, Cass. 11 novembre 1994, n. 9457) – preclusa dall'art. 437, 2° comma, c.p.c., ove sollevata per la prima volta in grado di appello, ma che attiene invece all'obbligo del giudice di applicare al caso concreto la norma giuridica che contempra in via generale ed astratta la relativa fattispecie (art. 113 c.p.c.).

Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto tardiva la censura, identificandola, altrettanto erroneamente, in una eccezione in senso proprio.

Ciò chiarito, ai fini di una più chiara esposizione della linea difensiva del ricorrente, va ulteriormente osservato, che, in base all'art. 25 legge 203/1982, i contratti associativi, ossia la mezzadria (art. 2141 c.c.), la colonia parziaria (art. 2164 c.c.) e la soccida (art. 2170 c.c.), potevano essere convertiti in affitto a richiesta del concessionario, nei limiti in cui il concedente fosse assenteista (Corte cost. 138/1984 ed ora art. 2, legge 1990, n. 29), mentre i contratti non convertiti avevano una scadenza variamente fissata in base all'art. 34 della medesima legge, ma comunque non eccedente il 10 novembre 1993, salvo clausole contrattuali, che già prevedessero una più lunga durata del rapporto associativo. L'art. 6 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 ha anche previsto la possibilità di clausole perfezionate con gli accordi di cui all'art. 45 legge n. 203/82, derogatori, cioè, del termine finale di legge, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, «esclusi quelli stagionali e quelli di soccida».

Orbene, i piccoli coloni – cioè quei coloni parziari occupati nella lavorazione del fondo loro concesso per meno di 120 giornate lavorative nel corso dell'annata agraria (cfr. Cass. 20 giugno 1967, n. 1462), equiparati agli operai agricoli a tempo determinato dalla legge n. 334/1968 – hanno sempre avuto, unitamente ai partecipanti familiari, una propria collocazione, distinta dalle altre categorie di lavoratori agricoli, negli elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, la cui compilazione, un tempo di competenza dello S.C.A.U., è attualmente affidata all'INPS. Tale loro peculiare posizione, nell'ambito degli associati in agricoltura, ha fatto sì che i relativi contratti si distinguessero dagli altri contratti associativi, sotto il profilo assicurativo, tant'è che, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, d.lgs. n. 375/1993, agli stessi si accreditano le giornate sulla base delle dichiarazioni trimestrali prodotte dai concedenti dei terreni.

Nel caso in esame, anche l'INPS sembra tener conto di tale distinzione.

Invero, con il secondo motivo, l'Istituto, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché

dell'art. 3 d.l. 9 aprile 1946, n. 212 e dell'art. 8 l. 12 marzo 1968, n. 334 (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il giudice d'appello, dichiarando inammissibile la sollevata eccezione di divieto di iscrizione della interessata nei sopra richiamati elenchi nominativi, non aveva dato riscontro alla censura mossa alla sentenza del Tribunale per avere, questa, ritenuto sussistente il dedotto rapporto, pur in carenza di prove testimoniali attestanti sia l'esistenza di un contratto di piccola colonia, sia l'avvenuto svolgimento dell'attività agricola per almeno 51 giornate lavorative.

Sennonché tale censura non risulta essere stata mossa alla decisione di primo grado, considerato che l'impugnata sentenza della Corte leccese, sia nello svolgimento del processo che nella parte motiva, chiarisce che le ragioni del gravame si fondano sull'erroneo riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, «del diritto della ricorrente ad essere iscritta, quale piccola colonia, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in quanto, ai sensi della legge n. 203/1982, non si sarebbero potuti stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali».

Non risulta, pertanto, per nulla contestata la determinazione del giudice di primo grado, il quale – come risulta nella sentenza di appello – dopo aver disatteso la eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, riconosceva, «sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi», l'effettiva prestazione di attività lavorativa agricola da parte della ricorrente, «quale piccola colonia, nell'anno 1993, per 51 giornate».

Non potendo, tuttavia, tale accertamento considerarsi determinante ai fini del riconoscimento del vantato diritto, avendo il giudice d'appello ommesso ogni accertamento, in concreto, circa la validità del contratto di piccola colonia in oggetto e circa il conseguente diritto della T. ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 1993, per avere erroneamente ritenuta inammissibile, per tardività, la relativa deduzione, il ricorso va accolto in relazione al solo primo motivo, dovendosi rigettare il secondo. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con riguardo al motivo accolto e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice d'appello, come designato in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)

(1-2) DIVIETO DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSOCIATIVI EX LEGGE N. 203/1982 ED ISCRIZIONE DEI PICCOLI COLONI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AGRICOLI.

1. - Le circostanze che hanno dato origine alla controversia decisa con la sentenza in epigrafe sono evidenziate nell'esposizione in fatto – omessa in questa sede – della pronuncia sopra riportata, e che, quindi, qui riassumo nei termini essenziali.

Il giudice di primo grado, in accoglimento di specifica pretesa formulata dalla ricorrente nel 1996 – ritenendo insussistente la decadenza dall'azione giudiziaria eccepita dall'INPS (presumo, ex art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992, n. 438; ma trovo strano che non sia stata eccepita preliminarmente l'improcedibilità dell'azione in questione per ommissione del previo esperimento delle previste procedure contenziose amministrative ex art. 443 c.p.c.) ed in assenza di opposizione, nel merito, all'accertamento del dedotto rapporto di lavoro – aveva statuito il diritto dell'interessata all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 1993 in qualità di «piccola colonia» per 51 giornate come da prova testimoniale.

Contro tale decisione proponeva appello l'ente previdenziale facendo presente che l'interessata «non sarebbe potuta essere inclusa negli elenchi anagrafici, quale piccola colonia, perché, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, non si sarebbero potuti stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali», per cui chiedeva la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto della domanda.

Il giudice di secondo grado, su conforme richiesta dell'appellata, rigettava il gravame dell'INPS per il rilievo che l'eccezione da esso dedotta risultava inammissibile in quanto proposta in violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c.

Per la cassazione di tale decisione l'INPS ha proposto ricorso con due motivi. L'intimata non si è costituita.

2. - Col primo motivo l'Istituto ricorrente ha rilevato l'erroneità della decisione del giudice d'appello – con la quale era stato considerato tardivo, perché in violazione dell'art. 437 c.p.c., il rilievo sollevato davanti allo stesso giudice, nei termini sopra specificati – in quanto fondata sull'erroneo presupposto di considerare la violazione di legge evidenziata dall'Istituto medesimo quale eccezione in senso proprio vietata dal secondo comma della richiamata norma processuale.

Tale motivo è stato ritenuto fondato dalla sentenza in commento.

In effetti, come viene sottolineato in motivazione, la censura sollevata in sede di appello si sostanzia nel preteso erroneo riconoscimento del diritto dell'intimata «ad essere iscritta, quale piccola colonia, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in quanto, ai sensi della legge n. 203/1982, non si sarebbero potuti stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali». Tale doglianza è afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche e non ha nulla a che vedere con la proposizione di eccezioni in senso proprio – ossia di quelle riservate al potere dispositivo delle parti [in proposito si richiama, *ex plurimis*, Cass. 11 novembre 1994, n. 9457 (in *Notiz. giur. lav.*, 1995, 330)] – preclusa dall'art. 437, secondo comma, c.p.c., ove sollevata per la prima volta in grado di appello, «ma che attiene invece all'obbligo del giudice di applicare al caso concreto la norma giuridica che contempra in via generale ed astratta la relativa fattispecie (art. 113 c.p.c.)».

Decisione corretta. In termini più generali, v. anche Cass. 24 giugno 1998, n. 6272 (in *Riv. dir. lav.*, 1999, II, 675, con nota di CATTANI) secondo la quale: «Nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, vanno distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo *ex adverso* affermato (eccezioni in senso lato), ed, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma al convenuto il potere giuridico di invalidarlo (eccezione in senso proprio). Solo riguardo a queste ultime, rimesse esclusivamente al potere dispositivo della parte, vale nel rito del lavoro l'onere di allegazione e di prova in primo grado, e la preclusione ex art. 437 c.p.c. in grado d'appello, ampliandosi con la loro proposizione l'ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio, mentre per tutte le altre, che entrano nell'ambito della lite già all'inizio, in relazione all'obbligo del giudice di verificare le condizioni dell'azione, opera il principio della rilevanza d'ufficio, e la loro puntualizzazione per la prima volta in appello non allarga il *thema decidendum*».

3. - La disciplina codicistica dei contratti di associazione agraria (mezzadria, colonia parziaria e soccida) ha subito profonde modifiche per effetto della legislazione speciale emanata in materia nel periodo post-bellico fino alla più recente legislazione generale di riforma di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203. Questa ha disposto: a) la conversione in affitto, a richiesta di una delle parti, dei contratti associativi in atto, inclusi quelli di compartecipazione agraria, tranne quelli a carattere stagionale, nonché i contratti di soccida con conferimento di pascolo (artt. 25 e 56); b) che tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge,

aventi per oggetto la concessione di fondi rustici, dovessero essere ricondotti all'unico paradigma del contratto di affitto (art. 27); c) che tutte le norme della legge sono inderogabili e che le convenzioni in contrasto sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto dell'art. 45 (art. 58).

Al riguardo la sentenza in commento ricorda che, in base all'art. 25 sopra citato, i contratti associativi potevano essere convertiti in affitto a richiesta del concessionario, nei limiti in cui il concedente fosse assenteista [con richiamo di Corte cost. 7 maggio 1984, n. 138 (in *Giur. agr. it.*, 1984, 293) ed art. 2, l. 14 febbraio 1990, n. 29] e che «i contratti non convertiti avevano una scadenza variamente fissata in base all'art. 34 della medesima legge (n. 203 del 1982, *n.d.r.*), ma comunque non eccedente il 10 novembre 1993, salvo clausole contrattuali, che già prevedessero una più lunga durata del rapporto associativo». L'art. 6 legge n. 29 del 1990 «ha anche previsto la possibilità di clausole perfezionate con gli accordi di cui all'art. 45 legge n. 203/82, derogatori, cioè, del termine finale di legge, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, «esclusi quelli stagionali e quelli di soccida»». (Sull'impossibilità di rinnovazione tacita alla scadenza di un contratto di mezzadria – ma anche di colonia parziaria – ai sensi della legge n. 203 del 1982, «essendo prevista la cessazione dei contratti associativi alle rispettive scadenze, fissate dall'art. 34 della citata legge, con imposizione del divieto, ex art. 45 della stessa legge, di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali della medesima natura», v. anche Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049, in *Foro it.*, 2000, I, 2566, con nota di BARONE).

Esattamente, quindi, la decisione in commento fa rientrare tra i soggetti destinatari delle surrichiamate disposizioni i «piccoli coloni», trattandosi di «coloni parziari occupati nella lavorazione del fondo loro concesso per meno di 120 giornate lavorative nel corso dell'annata agraria» (con riferimento a Cass. 20 giugno 1967, n. 1462, in *Prev. soc. agr.*, 1969, 71, c.d.n. nota di COCHETTI, *La protezione assicurativa ed il regime contributivo dei «piccoli coloni» prima dell'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1957, n. 1047*).

Sull'argomento, rinvio a GATTA, *I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni nell'ordinamento previdenziale*, in *Giur. agr. it.*, 1989, 204 ss., successivamente in ID., *L'ordinamento previdenziale del lavoro agricolo*, Roma, 1990, 90 ss. In quella trattazione mettevamo in evidenza come la figura del piccolo colono, già nota negli accordi economici stipulati in epoca corporativa, venne in evidenza in sede legislativa a seguito dell'art. 3, lett. g), d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, secondo il quale, agli effetti delle prestazioni dell'assicurazione di malattia, «i coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie (...) qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario». Ma l'art. 20, l. 26 ottobre 1957, n. 1047, nel disporre l'inapplicabilità delle disposizioni della stessa legge, estensiva dell'assicurazione i.v.s. ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nei confronti dei concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di manodopera inferiore a 120 giornate annue, motivava esplicitamente tale deroga con il rilievo che tali lavoratori erano «già soggetti all'obbligo dell'assicurazione (stessa) secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna».

L'art. 8, l. 12 marzo 1968, n. 334 (integrato dall'art. 4, comma 17-bis d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. l. 11 novembre 1983, n. 638) ha stabilito, infine, che i «compartecipanti familiari (di cui all'art. 12 r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, *n.d.r.*) e i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna» (ora operai agricoli a tempo determinato).

Secondo la decisione in commento «tale loro peculiare posizione, nell'ambito degli associati in agricoltura, ha fatto

sì che i relativi contratti si distinguessero dagli altri contratti associativi, sotto il profilo assicurativo, tant'è che, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, d.lgs. n. 375/1993, agli stessi si accreditano le giornate sulla base delle dichiarazioni trimestrali prodotte dai concedenti dei terreni».

In verità, le norme richiamate hanno un contenuto pre-cettivo alquanto diverso.

Il terzo comma dell'art. 6 citato, infatti, prescrive che «i concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competente per territorio (...) una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati».

Per il successivo quarto comma, tale dichiarazione, controfirmata dal concessionario, doveva essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il trenta gennaio di ciascun anno. Qualora il concedente avesse ommesso di presentare la dichiarazione, la stessa poteva essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. All'ufficio provinciale dello SCAU era attribuito il compito di effettuare l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e di comunicare l'esito ai diretti interessati, nonché alla Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura, per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 marzo 1970, n. 83 (inclusione negli elenchi nominativi dei soggetti interessati).

Ma è importante il contenuto del quinto comma dell'art. 6 in questione (non richiamato nella sentenza annotata) secondo il quale il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalità previste dal cit. art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 83 del 1970. Ciò significa che per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi (e quindi per il relativo accredito agli interessati), delle giornate prestate dai piccoli coloni si applicano i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di animali, stabiliti con deliberazioni delle Commissioni provinciali della manodopera agricola – avuto riguardo ai modi correnti, in ciascuna Provincia od anche per zone agrarie omogenee, di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia degli animali, nonché alle consuetudini locali – approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

È evidente come tale procedura imponesse – in sede di accertamento giudiziale e nell'escussione delle eventuali prove testimoniali – non tanto la ricerca di indicazioni sull'esistenza del rapporto di piccola colonia (che implica una qualificazione giuridica che non compete al teste) e tanto meno sulle giornate lavorative prestate dal colono (come sembra avvenuto nella fattispecie considerata: il riferimento a cinquantuno giornate lavorate lascia peraltro perplessi coincidendo tale numero esattamente con il minimo di attività lavorativa previsto dall'art. 3, d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per l'iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi e per l'accesso ad alcune importanti prestazioni previdenziali, quali, ad es., l'indennità di malattia e di maternità), bensì sulle modalità del rapporto e soprattutto sull'estensione del terreno coltivato, sulle coltivazioni praticate e sul bestiame allevato, ove esistente, cioè su elementi obbiettivi dai quali derivare, con l'ausilio delle tabelle approvate dalla competente Commissione di cui sopra, il livello occupazionale.

Di tutto ciò non v'è traccia – a quanto è dato desumere dalla sentenza sopra riportata – negli atti del giudizio *de quo*, e non può farsene una colpa né ai legali dell'INPS, al quale la gestione della materia, all'epoca della proposizione

del ricorso introduttivo in primo grado (gennaio 1996), era stata affidata a seguito dello scioglimento dello SCAU da pochi mesi, né tanto meno al giudice di merito, all'uopo non opportunamente sollecitato.

4. - Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente lamenta che il giudice d'appello, dichiarando inammissibile la sollevata eccezione di divieto di iscrizione della interessata nei sopra richiamati elenchi nominativi, non aveva dato riscontro alla censura mossa alla sentenza del Tribunale per avere, questa, ritenuto sussistente il dedotto rapporto, pur in carenza di prove testimoniali attestanti sia l'esistenza di un contratto di piccola colonia, sia l'avvenuto svolgimento dell'attività agricola per almeno 51 giornate lavorative.

Al riguardo la sentenza in commento rileva che «tale censura non risulta essere stata mossa alla decisione di primo grado» stante che – secondo il contenuto dell'impugnata sentenza d'appello, sia nello svolgimento del processo che nella parte motiva – le ragioni del gravame risultano limitate a quelle reiterate col primo motivo del ricorso per cassazione, come sopra riferito, senza alcuna contestazione delle determinazioni del giudice di primo grado espresse *supra*, *sub* 1, per cui essa non può essere accolta in sede di legittimità.

La conclusione che la sentenza annotata ne ha tratto è che l'accertamento effettuato in primo grado non può, tuttavia, «considerarsi determinante ai fini del riconoscimento del vantato diritto, avendo il giudice d'appello omesso ogni accertamento, in concreto, circa la validità del contratto di piccola colonia in oggetto e circa il conseguente diritto della T. ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 1993, per avere erroneamente ritenuta inammissibile, per tardività, la relativa deduzione», accogliendosi, pertanto, il ricorso in relazione al solo primo motivo e, conseguentemente, disponendosi, con riguardo a tale motivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per il riesame ad altro giudice d'appello.

Ciò significa che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi solo sulla validità del contratto di piccola colonia, oggetto della controversia, che risulterebbe stipulato *contra legem* e, come tale, ritenuto nullo per disposizione legislativa, nonché sugli eventuali effetti che da esso possono derivare ai fini previdenziali.

Carlo Gatta

*

Cass. Sez. Lav. - 16-12-2003, n. 19269 - Mattone, pres.; Toffoli, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) - D'A.B. (avv. Magaraggia) c. INPS (avv. Fabiani, Spadafora, Picciotto). (Cassa con rinvio Trib. Lecce 18 gennaio 2001)

Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita ex art. 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (D.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 22; disp. att. c.p.c., art. 148; l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8; d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47; d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in l. 1° giugno 1991, n. 166, art. 6; d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438, art. 4; Cost., art. 3)

Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavora-

tori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) (1).

(Omissis)

FATTO. - Il Tribunale di Lecce, in riforma delle due appellate sentenze del pretore della stessa città, dichiarava, previa riunione delle due impugnazioni, il diritto di B. D'A. nei confronti dell'INPS, succeduto per legge allo S.C.A.U., originario convenuto, ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 1992 e 1993 per il numero di giornate denunciate, e condannava l'INPS ai conseguenti adempimenti.

Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado disattende l'eccezione della parte convenuta di decadenza dell'interessata dall'esercizio dell'azione giudiziaria, per effetto del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 83 del 1970 per l'impugnazione dei provvedimenti relativi all'iscrizione dei lavoratori agricoli nei relativi elenchi. Infatti, ad avviso del giudice *a quo*, è applicabile l'art. 8 della legge n. 533 del 1973, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 c.p.c. non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, perché tale disposizione si riferisce non solo ai procedimenti amministrativi ancora in corso, ma anche a quelli già esauriti sul piano puramente amministrativo e comunque suscettibili di impugnativa sul piano giudiziario.

Contro questa sentenza la D'A. ha proposto ricorso per cassazione.

L'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

DIRITTO. - La ricorrente in via principale, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, lamenta che il giudice di appello abbia omesso di prendere in considerazione la domanda, da lei proposta, di corresponsione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 1992.

L'INPS, ricorrente in via incidentale, denunciando violazione dell'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970, n. 83 e dell'art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533, lamenta che il giudice *a quo* abbia ritenuto inapplicabile la decadenza prevista dal citato art. 22, senza considerare che lo stesso prevede un termine di decadenza sostanziale, cui non è applicabile l'art. 8 della legge n. 533 del 1973.

I due ricorsi devono essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa sentenza.

Ha carattere assorbente il ricorso incidentale, che è fondato.

Non è condivisibile, infatti, la tesi secondo cui la regola, dettata dall'art. 8 legge n. 533/1973, della non rilevanza di preclusioni e decadenze verificatesi «nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 c.p.c.», sarebbe applicabile anche ai termini di decadenza posti in relazione alla proposizione dell'azione in giudizio. Questa tesi, stante la chiara lettera della legge, non è stata seguita da questa Corte, in riferimento al termine di cui all'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'azione in giudizio per il conseguimento di prestazioni erogate dall'INPS, neanche quando detto termine era qualificato come procedimentale (cioè come incidente sulla efficacia dell'esperito procedimento amministrativo), prima della sua qualificazione come sostanziale da parte della norma interpretativa di cui all'art. 6 d.l. n. 103/1991, convertito dalla legge n. 166/1991 (cfr. Cass. Sez. Un. 21 giugno 1990, n. 6245). A maggior ragione ad analoga conclusione deve pervenirsi (come già ritenuto da Cass. 21 aprile 2001, n. 5942) in relazione a termini, come quello ora in considerazione, che chiaramente sono intesi a porre limiti temporali alla proposizione in giudizio di contestazioni di determinazioni amministrative aventi portata sostanziale di particolare rilievo.

Deve procedersi a cassazione con rinvio della sentenza impugnata, poiché, come risulta dalla narrativa della stessa sentenza,

l'assicurata in sede di appello aveva sollevato contestazioni anche in merito ai presupposti del decorso del termine in questione e dette contestazioni sono evidentemente rimaste assorbite per effetto dell'opzione interpretativa del giudice *a quo*. (Omissis)

(1) LIMITI TEMPORALI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI ISCRIZIONE O NON ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI.

1. - La decisione in epigrafe è estremamente sintetica in quanto essa motiva, sostanzialmente, *per relationem* con richiamo a precedente giurisprudenza della Corte di legittimità: circa l'inapplicabilità ai termini di decadenza posti in relazione alla proposizione dell'azione giudiziaria *ex art. 47, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639*, ancor prima della loro qualificazione come termini di natura sostanziale, della norma di cui all'art. 8, l. 11 agosto 1973, n. 533, il rinvio è a Cass. Sez. Un. 21 giugno 1990, n. 6245 (1); sulle conseguenti implicazioni in relazione al termine di decadenza *ex art. 22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7*, convertito, con modificazioni, in l. 11 marzo 1970, n. 83, che qui interessa, il rinvio è a Cass. 21 aprile 2001, n. 5942, da cui è tratta la massima (ufficiale) sopra riportata (2).

Poiché su questo argomento ho avuto occasione di fare solo qualche accenno in nota a Cass. 22 aprile 2002, n. 5826 (3), ritengo opportuno riepilogare, in questa sede, i termini della questione, il che mi consente anche di far cenno allo sviluppo diacronico delle procedure contenziose amministrative e giudiziarie applicabili in materia di elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato.

2. - Secondo l'art. 17, d.l. n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970, come modificato dall'art. 6, l. 8 agosto 1972, n. 459, dopo la pubblicazione degli elenchi a cura dello S.C.A.U., gli interessati (e cioè, i lavoratori, i datori di lavoro e gli Istituti previdenziali gestori delle assicurazioni sociali nei cui confronti l'iscrizione produceva i propri effetti), potevano contestare, nel termine di 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione, l'iscrizione o la mancata iscrizione negli o la cancellazione dagli elenchi stessi, ovvero l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, con ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, la quale doveva procedere alle incombenze istruttorie ed adottare la relativa decisione nel termine di 100 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso si intendeva accolto (c.d. silenzio-accoglimento).

Avverso tali decisioni, entro 30 giorni dalla notifica in caso di decisione esplicita (ma, nel caso in cui a ricorrere fosse un soggetto diverso dal ricorrente in primo grado, il termine decorreva dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento), era ammesso ricorso in secondo grado al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, il quale doveva deciderlo entro 90 giorni dalla ricezione. Anche in questo

caso, decorso inutilmente questo termine il ricorso s'intendeva accolto.

All'epoca, l'omessa o tardiva presentazione del ricorso amministrativo determinava l'improponibilità della domanda giudiziaria, ai sensi dell'art. 460 c.p.c.

Pur in presenza di questa norma processuale, il legislatore ritenne di dover prevedere un termine decadenziale relativamente breve per la tutela giudiziale dei diritti (soggettivi) degli interessati, disponendo - con l'art. 22, legge n. 83 del 1970 - che «contro i provvedimenti definitivi adottati (...) da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».

Sennonché, innovazioni di indubbia rilevanza sono intervenute con la legge di riforma del processo del lavoro 11 agosto 1973, n. 533.

Innanzitutto, l'art. 1 ha sostituito il vecchio art. 460 c.p.c. con l'art. 443 c.p.c., facendo sì che la rilevanza del procedimento amministrativo si ponga oggi non più in termini di improponibilità bensì di improcedibilità della domanda (4).

Per evitare ogni equivoco rispetto a tale innovazione, con l'art. 9, legge n. 533 del 1973 è stato inserito il testo dell'art. 148, disp. att. c.p.c., il quale ha abrogato «tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'art. 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi».

Infine, con l'art. 8, legge n. 533 del 1973 è stato disposto che: «Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi». Questa norma è stata uniformemente interpretata dalla dottrina nel senso «che le decadenze ivi contemplate sono quelle stabilite in relazione ai termini di presentazione dei ricorsi. Tali termini, pertanto, non sono più perentori e l'amministrazione non può dichiarare irricevibile il ricorso perché proposto fuori termine, ma deve pronunciarsi nel merito» (5).

Orbene, a mio parere, in passato vi è stata una sopravvalutazione della richiamata normativa regolatrice del nuovo processo previdenziale, che ha portato una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, a considerare negativamente ogni disposizione che, in correlazione con l'espletamento dei procedimenti amministrativi contenziosi, fissasse termini decadenziali per adire il giudice ordinario, quasi che, per effetto dell'abolizione dei termini per ricorrere in sede amministrativa e per l'abrogazione delle norme speciali comminanti l'improponibilità della domanda in caso di omesso esperimento dei rimedi amministrativi, non vi fosse più spazio e ragione alla sopravvivenza di norme che limitassero nel tempo il concreto esercizio della facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

È ciò che era accaduto anche all'art. 22, legge n. 83 del 1970 sopra richiamato, nei cui confronti la Suprema Corte aveva affermato che: «nel rito del lavoro il combinato dispo-

(1) In *Inform. prev.*, 1990, 1386.

(2) In *Dir. lav.*, 2002, II, 232, con nota di GATTA, *Natura sostanziale del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*.

(3) In questa Riv., 2003, 571, con nota di GATTA (v. *sub 2*) della nota, 573].

(4) Infatti, se nella prima udienza di discussione, il giudice rileva il mancato compimento della procedura amministrativa e la conseguente improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Dopo di che il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa di sospensione. Le conseguenze sono note: in caso di inos-

servanza del termine di sessanta giorni, il pretore dichiara con sentenza l'improcedibilità del giudizio (in termini definitivi); nel caso, invece, in cui il giudizio non sia riassunto nel termine di 180 giorni dall'esaurimento del procedimento amministrativo (per effetto di decisione esplicita o implicita, per l'inerzia tipizzata della P.A.) - procedimento che, in mancanza di indicazioni diverse contenute nell'ordinamento particolare applicabile alla fattispecie, dovrebbe concludersi, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 443 c.p.c., entro il termine massimo di 180 giorni - il processo si estingue a mente dell'art. 307, commi terzo e quarto, c.p.c.

(5) Così, testualmente, VERDE e OLIVIERI, voce «Processo del lavoro», in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 272; conf. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2001, 247-248.

sto degli artt. 443 c.p.c. e 148 disp. att. c.p.c. prevede che il rapporto tra procedimento amministrativo ed azione giudiziaria, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, si pone sempre in termini di procedibilità, e non già di proponibilità, dell'azione giudiziaria, tanto che l'art. 148 cit. prevede espressamente l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con tale principio. Conseguenze che non comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria l'inosservanza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83) per proporre l'azione giudiziaria avverso il provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (6).

Tali indicazioni, tuttavia, sono state contraddette dalla stessa Cassazione la quale, nella sentenza n. 5942 del 2001 (7), come ho accennato *sub* 1), ha affermato i principi riprodotti nella massima sopra riportata.

3. - Nel contesto delle innovazioni apportate dal d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, in parte modificate dalla l. 28 novembre 1996, n. 608 (8), è stata rivista anche la disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli.

L'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 (che non ha subito modifiche, tranne quelle, implicite, derivanti dalla legge n. 608/96, e relative all'individuazione degli organi competenti) dispone, infatti, testualmente che: «1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello S.C.A.U. (ora dell'INPS) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale preposta al predetto Servizio (ora Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro sentita la Commissione regionale per la manodopera agricola».

(6) Cass. 27 novembre 1986, n. 7016, in *Giur. agr. it.*, (M) 1988, 505.

(7) Cass. 21 aprile 2001, n. 5942, cit. a nota 2); in precedenza, v. anche Cass. 19 aprile 1989, n. 1850, in *Giur. agr. it.*, 1990, 40, con nota di GATTA.

(8) Sul d.lgs. n. 375 del 1993 rinvio a GATTA, voce «Previdenza e assistenza in agricoltura», in *Dig. discipline privatistiche - sez. commerciale*, XI, Torino, 1995, 272 ss.; sulla legge n. 608 del 1996, che ha disciplinato - tra l'altro - anche le modalità di trasferimento all'INPS dei compiti e delle attività svolti dallo S.C.A.U., soppresso per effetto dell'art. 19, l. 23 dicembre 1994, n. 724, rinvio al mio scritto: *Recenti modifiche legislative del sistema dei contributi unificati e degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 96 ss.

(9) Trib. Lecce 6 novembre 2001, n. 3392, che ha riformato la sentenza pretorile 26 novembre 1997. Ho commentato criticamente questa decisione con la mia nota: *Pregiudizialità del procedimento amministrativo e decadenza dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*, in *Inform. prev.*, 2002, 812, sostanzialmente per i seguenti motivi: a) la norma dell'art. 22 non risulta formalmente abrogata; essa deve ritenersi tuttora in vigore, non potendosi ipotizzare - data l'autonomia della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti rispetto a quella amministrativa - una sua tacita abrogazione; per cui, la disposizione in essa contenuta, originariamente riferita ai provvedimenti adottati ex art. 17, legge n. 83 del 1970, deve intendersi ora riferita - secondo i criteri interpretativi in caso di successione di leggi - ai provvedimenti adottati ex art. 11, d.lgs. n. 375 del 1993, che ha sostituito integralmente

Con tali norme l'art. 17, legge n. 83 del 1970 è stato implicitamente abrogato.

Tra gli atti impugnabili, oltre le risultanze di quello collettivo (elenco), sono compresi anche quelli individuali (provvedimenti riguardanti l'accertamento degli operai a tempo indeterminato, non più fatti risultare dall'iscrizione negli elenchi, e quelli di disconoscimento o riconoscimento conseguenti ad interventi ispettivi riguardanti gli operai a tempo determinato); sono modificati i termini per l'emana-zione delle relative decisioni e, soprattutto, si è sostituito il principio del silenzio-accoglimento con quello del silenzio-rigetto. La norma di cui al terzo comma ha dettato le modalità, in via transitoria, per la decisione dei ricorsi proposti in base alla precedente normativa e pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

In conseguenza di quanto sopra, recentemente, una giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'art. 22, d.l. n. 7 del 1970, conv. in legge n. 83 del 1970 - che fissa il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria in relazione ai «provvedimenti definitivi adottati in applicazione del (medesimo) decreto» (e cioè quelli ex art. 17 che disciplinava la procedura dei ricorsi amministrativi fissando, per essi, un termine per la decisione, decorso il quale si determinava il silenzio-accoglimento) - non era riferibile alla controversia decisa, che traeva origine non dai predetti «provvedimenti definitivi», cui il cit. art. 22 fa riferimento, bensì da quelli adottati ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375 del 1993 che, modificando il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ha attribuito la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati a soggetti diversi da quelli contemplati dalla normativa precedente ed ha introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto. Inoltre, sempre secondo la stessa giurisprudenza, la disposizione del cit. art. 22 risulterebbe incompatibile con la norma intervenuta successivamente ed, in particolare, con il novellato art. 443 c.p.c. e con l'art. 8, legge n. 533 del 1973 che, eliminando la perentorietà dei termini per proporre ricorso in sede amministrativa, ha determinato la impossibilità di individuare il *dies a quo* cui riferire il decorso del termine di decadenza di 120 giorni, dovendosi escludere il ricorso a differenti criteri, previsti in contesti normativi del tutto diversi, per l'individuazione di tale termine iniziale ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria (9).

4. - In molti giudizi vertenti sull'applicabilità dell'art. 22, legge n. 83 del 1970, sono stati sollevati incidenti di incostituzionalità che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondati (10).

l'art. 17, come appare evidente dalla disposizione transitoria cui ho sopra accennato; b) se la *ratio* della decadenza prevista dall'art. 22 si individua nella esigenza - tenuto conto delle implicazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi - di acclarare, nel tempo più breve possibile, la fondatezza del diritto all'iscrizione e la conseguente certezza del diritto alle prestazioni (o al diniego di esso) nei confronti sia del lavoratore che dell'ente previdenziale (così individuata da Cass. n. 5942 del 2001, sopra citata, che è intervenuta in una fattispecie in cui le decisioni amministrative risultavano assunte proprio nella vigenza del d.lgs. n. 375 del 1993), non sembra avere particolare rilievo il fatto che essa operi in presenza del principio del silenzio-accoglimento (che non produceva i propri effetti solo nei confronti del lavoratore, ma anche nei confronti dell'ente previdenziale se era questo a ricorrere) o del diverso principio del silenzio-rigetto; c) le nuove norme sul processo previdenziale, come ho sopra chiarito, sono state adottate nel 1973 vigenti gli artt. 17 e 22, legge n. 83 del 1970 (compresa la disposizione dell'art. 8, legge n. 533 del 1973): se esse, allora, non impedivano l'individuazione del *dies a quo* cui riferire la decorrenza del termine di decadenza di 120 giorni (dalla notifica o dal momento dell'avvenuta conoscenza del provvedimento definitivo), ugualmente non sembra che ne sussistano ora, bastando sostituire al provvedimento definitivo di accoglimento quello di rigetto.

(10) V. Cass. n. 1850 del 1989, cit.; Cass. 1° ottobre 1997, n. 9595, in *Archivio Cass. civ.*, *Repertorio*, voce «Previdenza sociale»; e la più recente Cass. n. 5942 del 2001, cit.

Riassumo le motivazioni concernenti la declaratoria di manifesta infondatezza delle varie questioni sollevate:

a) risulta evidente l'inesistenza dell'asserito *vulnus* dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, per la previsione di altre analoghe ipotesi di decadenza sostanziale contemplate nell'ordinamento previdenziale, sulla cui legittimità costituzionale si è espressamente pronunciato il Giudice delle leggi (11);

b) non risultano violati i parametri degli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la previsione normativa di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dei soggetti interessati: «diversamente opinando, dovrebbe ragionevolmente dubitarsi della legittimità costituzionale di una norma, ogni volta che essa imponga il rispetto di un termine di decadenza o di prescrizione per la proposizione dell'azione giudiziaria. Ciò è, all'evidenza, assurdo, perché se è vero che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi (art. 24, comma primo, Cost.) e che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 113, comma primo, Cost.), tuttavia, tali statuizioni sono del tutto compatibili con le norme che, ponendo limiti di ordine temporale al concreto esercizio di tali diritti e interessi, s'ispirano, in primo luogo, ad una fondamentale esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. (...) Tale linea argomentativa va integralmente condivisa e vale a fugare i dubbi d'illegittimità costituzionale prospettati (...), dovendosi soltanto ribadire che la paventata compressione della garanzia del diritto d'azione non sussiste in ragione delle accennate esigenze di certezza e tempestività degli accertamenti e trattandosi, comunque, di normativa incidente non sull'*an*, ma sul *quomodo* della tutela giurisdizionale»;

c) non sussiste, infine, violazione dei parametri costituiti dagli artt. 35 e 36 Cost. in quanto, nel porre un termine decadenziale, il legislatore non ostacola in alcun modo la realizzazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione sufficiente e proporzionale.

Recentemente, il Tribunale di Lecce (12) ha sollevato questione di incostituzionalità della norma *de qua* reputando «che la previsione di un termine di decadenza di soli centoventi giorni sia collidente con il precetto costituzionale di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3, primo comma della Costituzione), nonché con l'art. 38, secondo comma della Carta costituzionale, laddove contempla il diritto di ogni lavoratore che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, prestazioni ed indennità tutte delle quali (...) l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1499 e successive modificazioni, rappresenta una *conditio sine qua non*».

Tralascio il riferimento alle motivazioni della non manifesta infondatezza della questione sollevata, non essendo questa la sede per un loro approfondimento, anche perché l'ordinanza di rinvio è tuttora all'esame della Corte costituzionale.

Sulla legittimità costituzionale del sistema degli elenchi nominativi il Giudice delle leggi si è più volte pronunciato (13).

Vorrei, qui, solo sottolineare la circostanza, come emerge dalla giurisprudenza di legittimità sopra riferita, e da quanto esplicitato in questa nota, che l'art. 22, legge n. 83 del 1970 opera dopo l'esaurimento delle procedure contenziose amministrative e la conseguente definitività del provvedimento contestato, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 8, legge n. 533 del 1973 circa l'irrilevanza, nelle procedure amministrative di cui sopra, della scadenza dei termini previsti per la proposizione del ricorso. Ne è una prova la fattispecie esaminata nel corso del giudizio da cui è scaturita l'ordinanza di rimessione del giudice *a quo*: la lavoratrice ricorrente assumeva di aver prestato nel 1993 lavoro subordinato quale operaia agricola a tempo determinato per un numero complessivo di 51 giornate ma non era stata iscritta negli elenchi di categoria relativi a tale anno; il provvedimento amministrativo di non inclusione, contestato in sede amministrativa, era divenuto definitivo in data 10 settembre 1995 ai sensi dell'art. 11, comma secondo del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, per effetto del silenzio protattosi per novanta giorni a decorrere dalla proposizione del ricorso amministrativo in secondo grado alla Commissione centrale preposta allo S.C.A.U.; l'azione giudiziaria è stata proposta con ricorso depositato in cancelleria il 20 marzo 1996, e quindi oltre 120 giorni (scadenti l'8 gennaio 1996) dalla data di definitività dell'atto amministrativo controverso e dell'ovvia contestuale conoscenza dei relativi effetti. Di fatto, perciò, dal momento di maturazione del diritto alla iscrizione negli elenchi di competenza dell'anno 1993 – la cui compilazione era prevista entro il 20 gennaio 1994, con successiva pubblicazione negli albi pretori comunali a titolo di notificazione collettiva delle relative risultanze entro il 30 aprile dello stesso anno – l'interessata ha legittimamente utilizzato, per i ricorsi nella fase amministrativa, circa diciassette mesi (contro gli otto teoricamente disponibili secondo la previsione dell'art. 11, d.lgs. n. 375 del 1993), mancando, invece, di osservare l'ulteriore periodo di centoventi giorni per la proposizione del ricorso in sede giudiziaria.

Mi riservo di dare notizia dell'esito della questione dopo lo scrutinio di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle leggi.

Carlo Gatta

*

(11) V. Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 20, in *Dir. lav.*, 1994, II, 202, con nota di MATARAZZO e Corte cost. 17 novembre 1994, n. 392, in *Giust. civ.*, 1995, I, 44, sull'art. 4, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438, che ha sostituito il testo dell'art. 47, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639.

(12) Ordinanza 26 luglio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 maggio 2003) pubblicata, col numero 436, in *G.U.*, 1ª serie speciale, n. 28 del 16 luglio 2003.

(13) Sulla legittimità costituzionale del requisito dell'iscrizione negli elenchi per il conseguimento del diritto alle prestazioni di malattia si è pro-

nunciata Corte cost. 10 giugno 1970, n. 87, in *Prev. soc. agr.*, 1970, 232; sul dubbio di incostituzionalità del medesimo requisito, ma per il rilievo che a tal fine assume la prestazione di almeno 51 giornate lavorative annue, si è pronunciata, nel senso della manifesta infondatezza, la Corte cost. con ord. 26 gennaio 1988, n. 105, in *Giur. cost.*, 1988, I, 317; sui limiti introdotti dall'art. 5, legge n. 638 del 1983, sempre la Corte cost. non ha ravvisato profili di illegittimità con sentt. 3 marzo 1989, n. 86, in *Giust. civ.*, 1990, I, 520, e 18 marzo 1992, n. 107, in questa Riv., 1993, 150 ed *ivi*, v. GATTA, *Sul diritto all'indennità giornaliera di malattia degli operai agricoli a tempo determinato*, 143 ss.

Cass. Sez. III Civ. - 26-11-2003, n. 18055 - Duva, pres.; Calabrese, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Foddis (avv. Fabbri) c. Azienda agricola Piana Campegina (avv. Spaccapelo). (Conferma App. Bologna 21 giugno 2000)

Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri. (L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45)

Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si espliciti in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile; purché abbia tali caratteristiche, non è necessario che l'assistenza operi sin dalla fase preliminare delle trattative, potendo i rappresentanti di categoria assistere le parti anche soltanto nella fase di sottoscrizione dell'accordo (1).

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso del 25 febbraio 1997 l'Azienda agricola Piana Campegina srl conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Emilia Foddis Carlo e, premesso di avere concesso a quest'ultimo in affitto un fondo sito in Campegina per la durata di dodici mesi con contratto in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982 stipulato in data 10 novembre 1995, che l'affittanza era scaduta il 10 novembre 1996, che l'affittuario non aveva rilasciato il terreno nonché si era reso responsabile di una serie di inadempimenti, chiedeva che fosse dichiarato cessato il contratto al 10 novembre 1996 e condannato il convenuto al rilascio del fondo e al pagamento dei canoni relativi al 1996, ammontanti a L. 60.000.000, e alle successive rate ex art. 1591 c.c., oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Foddis, costituitosi, deduceva che non era applicabile l'art. 45 legge n. 203/82 alla fattispecie, in quanto il contratto era stato stipulato in assenza dell'associazione professionale di categoria, i cui rappresentanti si erano limitati a vistare un documento già predisposto dalle parti in tutti i suoi elementi essenziali; aggiungeva di avere eseguito sul fondo opere di miglioramento. Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, dichiararsi il contratto di affitto tra le parti interamente disciplinato dalla normativa vigente e, così, il conseguente diritto di esso Foddis di condurre il fondo sino alla legale scadenza contrattuale, al canone di legge, con restituzione delle somme pagate in eccedenza e condanna, altresì, dell'attrice alla corresponsione dell'indennità ex art. 17 legge 203/82 e al risarcimento dei danni.

L'adita Sezione con sentenza emessa il 18 ottobre 1999 dichiarava il contratto di affitto scaduto al 10 novembre 1996 e condannava il Foddis all'immediato rilascio del fondo nonché al pagamento dei canoni scaduti, con gli interessi; condannava il medesimo, altresì, al pagamento dell'importo di L. 300.000.000, quale corrispettivo per l'occupazione del fondo dall'11 novembre 1996 all'11 novembre 1999, oltre alle spese.

La decisione, appellata dal soccombente, veniva confermata dalla Corte d'appello di Bologna/Sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 6 aprile 2000.

Avverso detta sentenza Foddis Carlo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura. Resiste l'Azienda agricola Piana Campegina srl con controricorso.

DIRITTO. - Nel primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 45, legge n. 203/1982, contesta la natura di contratto in deroga della convenzione stipulata dalle parti il 10 novembre 1995. Adduce che l'incontro con le rappresentanze professionali agricole si risolse nella sottoscrizione dell'accordo già predisposto ad opera della società locatrice.

Nel secondo motivo si deduce motivazione contraddittoria, giacché la Corte d'appello, pur mostrando di conoscere la corretta portata della normativa di cui all'art. 45, l'ha applicata illogicamente, ritenendo sufficiente la presenza dei rappresentanti sindacali all'atto della sottoscrizione della convenzione.

I due motivi, che sono esaminati unitariamente per il loro stretto collegamento, non sono fondati, poiché la Corte di merito bolognese risulta essersi ispirata ad incensurabili criteri interpretativi dell'art. 45 della legge n. 203/1982.

Posto invero che tale norma parla unicamente di «assistenza» delle organizzazioni professionali nella formazione degli accordi

in deroga alle disposizioni di detta legge, la Corte ha dunque osservato che tale assistenza può operare non solo sin dalla fase preliminare delle trattative ma anche nella sola fase conclusiva del contratto, dato che la parte può acquisire, anche in sede di perfezione del contratto, la consapevolezza dei suoi diritti e delle proprie controbilanciate rinunzie e aderire o meno liberamente all'altrui proposta mediante la sottoscrizione del contratto. In tal caso è bastevole l'assistenza dei rappresentanti di categoria anche nella sola fase della sottoscrizione dell'accordo.

L'essenziale, comunque, è, secondo la stessa Corte, e in conformità di pacifica giurisprudenza (v. Cass. n. 8781/1994), che l'assistenza si espliciti in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle statuizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, mentre tale non è, ovviamente, un'assistenza che si estrinsechi in una neutrale presa d'atto e apposizione di un visto o di una semplice controfirma.

Alla stregua di tali presupposti ermeneutici, che delimitano una corretta interpretazione della norma *de qua*, la Corte territoriale, con valutazione di fatto che concreta una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che nella fattispecie è stata svolta dai rappresentanti sindacali una effettiva attività di consulenza.

Essa, infatti, motiva tale proprio convincimento esaminando e riportando le singole deposizioni dei rispettivi rappresentanti sindacali, nel senso che il rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti precisò che, prima della riunione destinata alla firma del contratto, il testo dell'accordo fu letto alle parti e furono forniti alle stesse i chiarimenti del caso e che il rappresentante della Unione generale coltivatori C.I.S.L. dichiarò di avere, anzi, detto al Foddis, prima della firma dell'accordo, che il canone di lire 100 milioni annui, in considerazione delle condizioni tecniche dell'azienda, sembrava eccessivo e di avergli fatto osservare che la durata del contratto appariva esigua.

Coerente con tale situazione di fatto è, perciò, la conclusiva considerazione giuridicamente rilevante, secondo la norma di riferimento (art. 45 legge 203/82), che i due rappresentanti sindacali non si sono limitati a presenziare, passivamente, alla firma del contratto, ma hanno svolto una effettiva attività di consulenza, sia illustrando i punti più importanti dell'accordo (specificamente in tema di durata del contratto e di entità del canone), sia sollecitando in pratica un ripensamento prima di sottoscrivere l'accordo stesso.

È, peraltro, da escludere – per le sopradette considerazioni – una contraddittorietà motivazionale tra il ritenere sufficiente l'assistenza nella sola fase della sottoscrizione della convenzione e l'ammettere la partecipazione dei rappresentanti sindacali anche alla fase delle trattative.

Nel terzo motivo, sotto il profilo della omessa motivazione, il ricorrente lamenta che anche la Corte d'appello non si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni correlati agli oneri sostenuti da esso Foddis nella conduzione del fondo.

Il motivo è da disattendere, giacché la Corte bolognese, avendo rigettato la domanda riconvenzionale in ordine alle asserite opere di miglioramento eseguite sul fondo, ha, in uno ad essa, implicitamente rigettato la domanda di danni, legata alla prima, come si desume dalla stessa esposizione della censura, da uno stretto nesso eziologico.

È da disattendere, infine, il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 91 c.p.c., atteso che la condanna alle spese nel caso in esame è la conseguenza logica della decisione assunta dai giudici *a quibus*. (Omissis)

(1) CONSULENZA ED ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE NELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI IN DEROGA.

L'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203 prevede la possibilità di stipulare dei contratti agrari, anche in deroga alle norme vigenti, purché vi sia l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La norma non precisa secondo quali modalità debba estrinsecarsi l'attività di assistenza da parte dell'organizzazione professionale né in che cosa si sostanzia effettivamente questa attività e neppure in quali fasi debba intervenire l'organizzazione stessa.

In una recente pronunzia (1) la S.C., riprendendo alcune precedenti sentenze, ha cercato di circoscrivere l'ambito dentro

il quale deve necessariamente svolgersi quest'intervento ed ha stabilito che il rappresentante debba svolgere un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo in modo tale che la sua partecipazione non si risolva in un atto di mera presenza. La predisposizione del testo o della bozza del contratto di affitto da parte dei funzionari dell'organizzazione professionale e la successiva discussione con le parti del contenuto del medesimo, è senz'altro un'ipotesi di assistenza. Se consideriamo il tipo di intervento nelle trattative delineato dalla S.C. come la forma più incisiva di assistenza, l'estremo opposto potrebbe essere rappresentato da una partecipazione della rappresentanza professionale che si riduce ad una tacita, inerte e formale assistenza (2).

Tra questi due punti estremi, nel mezzo, si profilano tutta una serie di possibili situazioni che vanno dalla semplice consultazione, all'informazione, all'indirizzo, al supporto, alla guida, all'aiuto, alla consulenza fino alla partecipazione effettiva che, come si vede, prevede un coinvolgimento dell'associazione nella contrattazione. Per quanto riguarda poi la funzione dell'intervento dell'associazione professionale è da escludere nel modo più assoluto, che l'intervento possa assumere un carattere di natura certificativa o autenticativa, poiché, in tal caso, saremmo ben al di là dell'assistenza. L'assistenza, in qualunque forma si espliciti, deve, in ogni caso, servire a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle clausole contrattuali che si discostano dalle statuizioni legislative in modo che i soggetti siano consapevoli delle scelte che compiono.

La norma assegna alle organizzazioni professionali che operano in agricoltura il compito di supportare i propri associati nel compimento di tutte quelle attività legali ed amministrative in cui si richiede il possesso di conoscenze legali e tecniche. L'organismo deve mettere a disposizione del richiedente le informazioni e le conoscenze di cui questi ha bisogno per la conclusione di un contratto che non lo ponga in posizione subordinata o, peggio ancora, lo danneggi.

L'organizzazione professionale è chiamata, dopo avere effettuato un'attenta valutazione dei dati di fatto e dopo aver proceduto ad una ricognizione della situazione, a consigliare il soggetto affinché questi possa giungere a stipulare un contratto per lui soddisfacente.

La semplice presa d'atto, magari anche mediante l'apposizione di una sigla sul documento, a mò di «visto», o la manifestazione di un generico consenso nei confronti di schemi o bozze contrattuali non possono essere considerate attività di consulenza o di assistenza (3).

La norma adopera un termine di per sé generico, ma che assume una valenza particolare e molto forte se utilizzato nell'ambito di rapporti giuridici. Che non si possa trattare di un semplice intervento di aiuto o di mero sostegno, materiale o morale, nel compimento di un'attività altrui non vi è alcun dubbio. La parola «assistenza» viene usata nel senso di «assistenza tecnica» e cioè dell'esplicarsi di un'attività con la quale, da una parte, al soggetto vengono fornite informazioni e

dall'altra si pone a sua disposizione una prestazione di carattere professionale che ha le caratteristiche proprie della consulenza. Delineata in questi termini, l'assistenza di cui parla il più volte citato art. 45 si avvicina moltissimo all'assistenza e consulenza stragiudiziale prestata dagli studi legali o da altri professionisti in campo giuridico, tributario o commercialistico (4).

Se è vero che solo coloro i quali svolgono professionalmente attività di consulenza assumono una vera e propria responsabilità sul piano civilistico, è altresì vero che le prestazioni degli organismi sindacali ed assistenziali non possono essere staccate da qualsivoglia vincolo o impegno o responsabilità. Il servizio di consulenza ed assistenza deve essere fornito in maniera diligente ed attenta mediante l'organizzazione di un servizio affidato a persone che, anche se non dotate di titoli di studio, quanto meno abbiano maturato un'adeguata esperienza nello specifico settore.

L'assistenza delle associazioni di categoria, affermava la S.C. molti anni addietro, in una importante sentenza ripresa anche negli anni successivi (5), trova la sua ragion d'essere nell'opera degli organi istituzionalmente qualificati a valutare, in una visione più ampia e generale, gli interessi dei singoli contraenti e presuppone, perciò, che la partecipazione dell'associazione di categoria costituisca un fattore attivo e cosciente di cooperazione secondo un procedimento dinamico e non di semplice manifestazione di consenso o approvazione di un accordo già concluso.

Questa forma di supporto o di assistenza – quindi, da qualificare, non come mera «protezione» – non può esaurirsi in un semplice aiuto offerto alla parte o alle parti per la redazione di formule tecniche o per la compilazione di un documento contrattuale, né in una successiva e neutrale presa d'atto, magari mediante l'apposizione, come si diceva sopra, di un visto e neppure in una controfirma apposta da un funzionario che o ha solo assistito alla formazione dell'accordo o addirittura non ha neppure partecipato ed è presente solo nella fase finale e conclusiva.

L'attività di assistenza diventa, quindi, effettiva quando viene prestata in modo tale che l'organismo associativo sia in grado di apprezzare la convenienza o meno del contratto per il suo assistito. Una valutazione di tal genere non può che essere frutto di un'attenta azione di controllo esercitata, direttamente o indirettamente, durante le diverse fasi del procedimento (6). Questo non implica che l'associazione o il sindacato debbano necessariamente essere presenti in ogni momento della trattativa e fin dalla fase preparatoria, ma sono sufficienti appunto la conoscenza degli argomenti in discussione, il contatto con l'assistito, l'informazione allo stesso e l'apprezzamento e la valutazione dei contrapposti interessi in gioco. In altri termini, è indispensabile che l'organizzazione di categoria abbia reso pienamente consapevole il proprio associato.

Antonio Orlando

(1) Cass. 29 maggio 2002, n. 7830, in questa Riv., 2004, 107, con nota di CAPALDINI, *Sulla testimonianza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole come mezzo di prova per accertare l'effettività dell'assistenza negli accordi in deroga*; Cass. 20 aprile 1995, n. 4476, ivi, 1996, 691; Cass. 21 luglio 1993, n. 8123, ivi, 1994, 30 e 27 luglio 1990, n. 7572, in *Giur. agr. it.*, 1990, 599.

(2) Cfr. App. Venezia 5 ottobre 2000, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 3, con nota di MAZZO, *Accordi individuali in deroga, funzione dei rappresentanti delle associazioni professionali agricole e modalità di assistenza*; Cass. 26 ottobre 1994, n. 8781, in questa Riv., 1995, 560; Trib. Firenze 26 maggio 1989 e App. Firenze 10 ottobre 1989, in *Giur. agr. it.*, 1991, 521, con nota di MASINI, *Sulla rilevanza dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole nel procedimento di formazione degli accordi in deroga ex art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203*.

(3) Cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 594, in questa Riv., 2000, 35, con nota di VARANO, ivi, 1999, 57 e App. Bari 4 novembre 1994, ivi, 1995, 576, con nota di GRASSO.

(4) Non si è mai sopita in Italia la polemica circa l'esercizio della consulenza legale poiché ciascun ordine professionale vorrebbe poter avere, per così dire, il monopolio sul proprio settore ed impedire ad altri di fornire pareri o consigli. Sono famose le espressioni ironiche ed irridenti del Carnelutti (v.

voce *Avvocato e procuratore*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 644: «il dar consigli giuridici è attività libera, consentita a chiunque») o le considerazioni di Trabucchi, di D'Orsi, di Azzolina, di Cappelletti per finire con le valutazioni di Denti (*Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971) che definisce «occasionale ed aleatoria» l'attività di assistenza e consulenza affidata ad una varietà di organismi sindacali, economici e politici. Sul tema, in ultimo, si v. M. SANTORO, *Le trasformazioni in campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in *I professionisti* (a cura di M. Malatesta), *Annali de la Storia d'Italia*, vol. X, Torino, 1996.

(5) Cass. 20 settembre 1978, n. 4240, in *Riv. dir. agr.*, 1979, I, 313 ed in *Nuovo dir. agr.*, 1978, 779, con nota di RECCHI, *Contenuto e limiti dell'efficacia dell'assistenza sindacale nelle convenzioni tra locatori ed affittuari*, ed anche Cass. 14 marzo 1980, n. 1725, in *Giur. agr. it.*, 1980, 418; Cass. 12 agosto 1988, n. 4936, in *Foro it. Mass.*, 1988, 731 e Cass. 21 luglio 1993, n. 8123, in questa Riv., 1994, 30.

(6) Si v. Trib. Reggio Emilia 23 ottobre 1999, n. 1007, in questa Riv., 2000, 272, con nota di RINALDI, *Accordi in deroga su canone e durata del contratto*; App. Torino 8 marzo 1991, n. 281, in GARBAGNATI – NICOLINI – CANTÙ, *I contratti agrari*, Milano, 2003, 318; Trib. Bergamo 22 marzo 1991, in *Riv. giur. lav.*, 1992, II, 327.

Cass. Sez. III Civ. - 19-11-2003, n. 17509 - Nicastro, pres.; Vittoria, est.; Consolo, P.M. (conf.) - Sinigaglia (avv. Prosen) c. Rota ed altri (avv. Giosella). (Conferma App. Venezia 21 settembre 2000)

Prelazione e riscatto - Vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari - Diritto al riscatto di una parte del fondo da parte di uno degli affittuari - Condizioni - Contratto autonomo ed autonomia della porzione di fondo oggetto del contratto. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817)

In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 come modificato dalla legge n. 817 del 1971, se sul fondo rustico si sono insediati come coltivatori diretti più affittuari, il diritto di prelazione può essere esercitato anche separatamente da uno degli affittuari per la porzione di fondo da lui coltivata, purché si verificino congiuntamente due condizioni: devono essere stati conclusi tanti contratti di affitto quanti sono gli affittuari insediati sul fondo e ogni contratto deve avere ad oggetto una porzione di fondo presa in considerazione autonomamente dalle altre, che non si giovi in alcun modo delle utilità derivanti da altre parti del fondo; solo in questo caso gli spetta la comunicazione che enunci la volontà di vendere l'intero fondo, e specifichi il prezzo da versare per esercitare la prelazione sulla porzione di fondo da lui affittata (1).

(Omissis)

1. - Il ricorso contiene due motivi.

2. - Il primo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1363, 1367, 2730 e 2735 c.c., nonché agli artt. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7 l. 14 agosto 1971, n. 817).

La tesi svolta nel ricorso è la seguente.

L'alienazione dai proprietari al terzo aveva avuto ad oggetto un fondo, sul quale erano insediati distinti nuclei familiari, che conducevano differenti parti dello stesso fondo in base a distinti contratti - situazione questa che s'era determinata a seguito della morte dell'unico affittuario capostipite cui erano succeduti con i relativi nuclei familiari diversi eredi.

A ciascuno degli affittuari spettava perciò, in base all'art. 7, terzo comma, della l. 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione sulla parte di fondo condotta in affitto.

La prova della indicata situazione di fatto - secondo il ricorrente - si sarebbe dovuta trarre da una corretta valutazione di quattro aspetti della vicenda, facenti capo a quattro distinti documenti: il contratto preliminare; le comunicazioni date dai proprietari agli affittuari in funzione dell'esercizio della prelazione; una lettera dell'acquirente; l'atto notarile di acquisto.

2.1. - Il ricorrente osserva che il contratto preliminare dava atto della presenza sul fondo di un affitto ai signori Sinigaglia Demetrio e fratelli, Sinigaglia Romualdo, Ambrosi Orlando e Bianco Flora ved. Sinigaglia - diceva, all'art. 3, «L'immobile in oggetto al presente atto è tutto affittato ai signori ...».

Ne trae la considerazione che costituiva elemento contrattuale per ambedue le parti che sul fondo non solo vi fossero più conduttori, ma che più fossero i rapporti contrattuali di affitto.

Questo, perché è solo se gli affittuari sono sul fondo ciascuno in base ad un proprio contratto che il proprietario ha la necessità di indicare all'acquirente la presenza di ognuno di loro e poi di dimostrargli di avere notificato a tutti il preliminare: se, invece, gli affittuari sono più, ma il contratto è unico, basta indicarne uno solo ed a quello notificare il preliminare per assolvere agli obblighi inerenti all'esercizio del diritto di prelazione.

2.2. - Il ricorrente considera che della indicata circostanza ovverosia della esistenza di distinti rapporti contrattuali per separate parti del fondo avrebbe dovuto essere ritenuta ulteriore e collimante dimostrazione il fatto che il preliminare fosse stato appunto notificato a tutti i nuclei familiari.

A suo avviso, non avrebbe invece dovuto prestarsi rilievo alla circostanza che, nel notificare il preliminare, i proprietari non avessero indicato il prezzo pertinente a ciascuna parte di fondo: da un lato è evidente l'interesse del venditore a conseguire, se lo può, un acquisto unitario da parte di tutti gli aventi diritto, dall'altro i proprietari potevano aver appunto ritenuto che gli affittuari avevano onere di acquistare tutto il fondo insieme.

2.3. - Il ricorrente osserva, ancora, che la Corte d'appello è incorsa nell'errore di ritenere che i diversi affittuari, sia pure

dichiarando di volerlo fare per la quota di rispettiva spettanza, avevano in una lettera tutti insieme dichiarato di voler acquistare l'intero fondo: in realtà la lettera era stata firmata non da tutti i soggetti indicati nel preliminare, ma solo da tre di loro.

2.4. - Spia di una illogica motivazione è poi considerata dal ricorrente la mancata considerazione dell'effettiva portata delle difese svolte nel processo dai proprietari, difese che - osserva - si erano incentrate nel sostenere anzitutto che egli non aveva diritto alla prelazione perché non era titolare di rapporto di affitto per il terreno conteso.

Se non che tale difesa era infondata perché gli artt. 48 e 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203 consentono il subentro dell'erede coltivatore diretto nel contratto di affitto, sia egli o no componente della famiglia coltivatrice ed egli era subentrato nel rapporto di affitto al padre.

Ma tale difesa implicava l'esistenza del contratto in capo al padre.

L'unico modo di prestare un significato alla difesa era infatti quello che sottintendesse la consapevolezza nei venditori della esistenza di plurimi rapporti di affitto aventi ad oggetto il fondo nel suo complesso e la erronea convinzione che titolare di uno dei rapporti al momento dell'insorgere del diritto di prelazione fosse non il ricorrente, ma il padre.

2.5. - Altro elemento di prova idoneo a suffragare la propria tesi, che la Corte d'appello non ha preso in considerazione, è dal ricorrente indicato in una clausola del contratto definitivo di vendita.

Le parti vi avevano inserito una clausola risolutiva espressa per il caso di evizione parziale conseguente a riscatto: segno questo che avevano consapevolezza della possibilità che un tale riscatto fosse accordato e dunque che vi fossero le condizioni per ottenerlo.

2.6. - Un'ultima considerazione critica è svolta dal ricorrente a proposito della valutazione che la Corte d'appello ha dato della disdetta, che l'acquirente, il 21 maggio 1991, aveva inviato allo stesso attuale ricorrente ed al padre Romualdo.

Il ricorrente osserva che, essendo rivolta a veder risolto il contratto di affitto in relazione a ben individuate parti del fondo, la lettera dimostrava che quando il fondo era stato venduto esso si trovava ad essere affittato a distinti nuclei familiari in base a distinti contratti, di cui i venditori avevano messo a conoscenza la compratrice.

3. - Il motivo non è fondato.

Queste le ragioni.

4. - Gli artt. 8, nono comma, della l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, terzo comma, della l. 14 agosto 1971, n. 817 hanno disciplinato il diritto di prelazione e riscatto per il caso che oggetto della vendita sia un fondo rustico sul quale siano insediati come coltivatori diretti più affittuari.

La prima delle ipotesi considerate dalla legge è quella per cui da un lato il diritto di prelazione può essere esercitato solo per l'intero fondo oggetto di alienazione, dall'altro spetta a tutti gli affittuari, sebbene sia consentito a taluno d'essi di rinunciare.

È l'ipotesi prevista dal nono comma dell'art. 8 della legge 590 del 1965, la cui disciplina è dettata sul presupposto che sul fondo possono bensì essere insediati più affittuari, con unico o con più contratti che assegnino a ciascuno la coltivazione di una parte del fondo, ma le diverse porzioni dell'unico appezzamento si presentano tra loro collegate strutturalmente ed interdipendenti dal punto di vista di una più proficua conduzione agricola, sicché una prelazione per porzioni distinte non può essere consentita perché l'unica entità risulterebbe privata dei vantaggi derivanti dalla presenza delle varie porzioni (Cass. 28 novembre 1988, n. 6401).

L'altra ipotesi è quella per cui il diritto di prelazione può essere esercitato non solo congiuntamente da tutti gli affittuari per l'intero fondo, ma anche separatamente dai diversi affittuari per la porzione da ciascuno coltivata.

Questa è l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 7 della legge 817 del 1971, la cui disciplina è dettata sul presupposto che ciascuno degli appezzamenti condotti dai diversi affittuari costituisca una unità che non ritrae vantaggi per una più proficua conduzione agricola dalla prossimità ad altri fondi, sì che l'esercizio della prelazione per porzioni separate non reca modifiche e non nuoce alla preesistente destinazione agricola dei fondi pur insieme alienati (Cass. 28 novembre 1988, n. 6041; 21 aprile 1988, n. 3120).

4.1. - Risulta da quanto si è appena detto, che, per giustificare l'applicazione del secondo tipo di disciplina ed escludere il primo, non basta che siano stati fatti tanti contratti quanti sono gli affittuari insediati sul fondo, è anche necessario che ciascun contratto abbia avuto ad oggetto una porzione del fondo presa a sé stante, perché né presenta né è stata prevista la possibilità che si giovi di utilità derivanti da altre porzioni del fondo poi messo in vendita nel suo insieme.

4.2. - Risulta, ancora, da quanto si è detto, che sia nel primo caso sia nel secondo, il diritto di prelazione spetta a tutti gli affittuari, anche se diverso ne è il contenuto.

Sicché il proprietario deve a tutti gli affittuari la notificazione del preliminare e tutti in mancanza hanno diritto al riscatto.

Nel primo però a ciascuno va data la medesima comunicazione, con invito ad esercitare il diritto di prelazione per l'unico prezzo unitariamente stabilito per la vendita; nel secondo invece a ciascuno va comunicato anche il prezzo al quale la prelazione può essere esercitata sul fondo o porzione di fondo ad esso data in affitto (Cass. 26 marzo 2001, n. 4346).

4.3. - Le precedenti considerazioni mostrano che gli argomenti posti a base del motivo non colgono nella decisione della Corte d'appello vizi logico-giuridici nell'apprezzamento dei diversi elementi su cui il ricorrente si è soffermato.

Gli argomenti riassunti ai punti 2.1., 2.2. e 2.4. - a proposito della circostanza che per ciascun gruppo familiare fosse stato fatto un distinto contratto e quindi più fossero i contratti stipulati per l'affitto del fondo - attengono ad un aspetto che si è visto essere per sé non decisivo.

Lo stesso si deve dire a proposito dell'argomento riassunto al punto 2.6.: si è visto che anche in presenza di più contratti, ciascuno concluso con riferimento ad una distinta porzione dell'unico fondo, la prelazione per porzioni separate può non aversi, se il fondo si presenta come un tutto unitario.

4.4. - Quanto agli argomenti di cui ai punti 2.3. e 2.5., essi sono privi di decisività.

A proposito del primo si deve notare che è affatto privo di efficacia dimostrativa della effettiva situazione giuridica sottostante il fatto che a dichiarare di voler esercitare il diritto di prelazione siano stati solo alcuni o tutti gli affittuari.

Parimenti, a proposito del secondo, il fatto che le parti del contratto di compravendita abbiano regolato tra loro gli effetti di un'evizione parziale dimostra che l'acquirente aveva inteso acquistare il fondo nel suo insieme, non che si trattasse di fondi separati suscettibili di riscatto per porzioni.

5. - Il secondo motivo, già di per sé inammissibile, resta assorbito.

Questo perché con il motivo sono stati riproposti argomenti svolti nell'appello a dimostrazione del fatto che il ricorrente presentasse ogni requisito richiesto per godere del diritto di prelazione, argomenti che il giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione avendo escluso il diritto di riscatto per la ragione già discussa.

6. - Il ricorso è rigettato. (Omissis)

(1) REGIME PRELAZIONISTICO NEL CASO DI PLURALITÀ DI FONDI E DI AFFITTUARI.

I principi lucidamente espressi nella sentenza in epigrafe della Suprema Corte meritano adesione e si collocano nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Tali principi traggono fondamento dall'art. 7, 3° comma, della l. 14 agosto 1971, n. 817 che prevede l'ipotesi della vendita di più fondi condotti da più affittuari e il potere di ciascuno di questi di esercitare il diritto di prelazione relativamente al fondo coltivato.

L'elaborazione giurisprudenziale cui aderisce la sentenza che si annota ha individuato due condizioni affinché l'ipotesi si avveri e cioè la sussistenza di tanti contratti d'affitto separati quanti sono gli affittuari insediati sul fondo e l'autonomia della porzione di fondo oggetto del contratto per quanto attiene alle specifiche sue esigenze colturali e produttive.

La prima è una condizione giuridica e la seconda una condizione economica.

Quando si dice autonomia economica della porzione di fondo oggetto di esercizio del diritto di prelazione s'intende che su tale porzione l'impresa agricola del prelante può svolgere ogni sua attività in pienezza e comunque non deve giovare delle utilità derivanti da altre parti del fondo.

Questa autonomia non può ritenersi esistente, ad esempio, quando le diverse porzioni di un fondo dispongano di una comunanza di fabbricati, pozzi, manufatti, ecc.

Nel caso di autonomia giuridica ed economica della porzione di fondo oggetto di prelazione, la *denuntiatio* dovrà indicare lo specifico prezzo relativo alla porzione, come giustamente ribadisce la sentenza che si annota. Qualora indicasse invece il prezzo relativo all'intero fondo, la *denuntiatio* dovrà ritenersi inefficace e il coltivatore potrà riscattare il terreno da lui coltivato nei confronti dell'acquirente dell'intero fondo e ottenere la determinazione del prezzo di riscatto col ricorso ai normali mezzi di prova.

Richiamiamo in giurisprudenza: Cass. 26 marzo 2001, n. 4346, in questa Riv., 2001, 414; Cass. 23 giugno 1999, n. 6402, ivi, 2000, 183; Cass. 1° marzo 1994, n. 2014, ivi, 1994, 486 e in *Riv. dir. agr.*, 1994, II, 239, con nota di FERRUCCI; Cass. 17 luglio 1991, n. 7948, in questa Riv., 1992, 151; Cass. 28 novembre 1988, n. 6401, in *Giur. agr. it.*, 1989, 250; Cass. 22 aprile 1988, n. 3120, ivi, 1988, 555.

In dottrina: CAMARDI, CORSARO, MACRÌ: *Legislazione Agraria*, Milano, 1998, 358; CAPIZZANO-CALABRESE-PERFETTI: *La prelazione e il riscatto agrari*, Padova, 129; TRIOLA: *La prelazione agraria*, Milano, 1990, 65.

Gianfranco Busetto

*

Cass. Sez. V Civ. - 18-6-2003, n. 9760 - Paolini, pres.; Altieri, est.; Pivetti, P.M. (parz. diff.) - Onofri ed altra (avv. Rosa) c. Min. finanze (Avv. gen. Stato). (Cassa con rinvio Comm. trib. reg. L'Aquila 30 aprile 1999)

Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Classamento catastale - Ruralità dell'immobile - Riconoscimento - Condizioni. (D.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, 9, comma 3, lett. e); d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2, comma 1; l. 26 febbraio 1994, n. 133; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29; d.m. lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 6)

In materia di classamento catastale, va sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del t.u.i.r. del 1986, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma terzo-bis - aggiunto dal d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139 -, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in l. 26 febbraio 1994, n. 133, mentre la causa di esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, comma terzo, lett. e), dello stesso d.l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo (1).

(Omissis)

FATTO. - Guido Onofri e Stella Giovannini, con denuncia presentata il 7 aprile 1995, chiedevano all'U.T.E. di Pescara il riconoscimento dei requisiti di ruralità di un fabbricato in Città Sant'Angelo, già denunciato presso il nuovo catasto urbano come immobile urbano. Il 6 novembre 1996 il detto ufficio notificava agli istanti un provvedimento, denominato «nota di variazione», nel quale, facendosi riferimento al contenuto di una precedente nota del 17 luglio 1996, allegata al provvedimento, non veniva riconosciuto il carattere rurale dell'immobile, in quanto lo stesso aveva caratteristiche di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, in relazione all'art. 13, l. 2 luglio 1949, n. 408, e secondo le previsioni dell'art. 9, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994. Nel provvedimento l'U.T.E. specificava che, anche a seguito della scomposizione in due del fabbricato, una delle due porzioni dell'immobile era, comunque, priva dei requisiti di ruralità.

L'Onofri e la Giovannini ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale dell'Aquila, chiedevano che venisse dichiarata la nullità o inesistenza del primo atto, contenente il riconoscimento del requisito della ruralità di cui all'art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, per mancanza di notifica e difetto di sottoscrizione, e la conseguente nullità della successiva nota di variazione; in via subordinata, l'annullamento degli atti impugnati.

La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti della nota in data 17 luglio 1996, perché non autonomamente impugnabile e rigettava il ricorso avverso la nota di variazione, ritenendo trattarsi di fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso.

L'appello dei contribuenti veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo con sentenza 25 gennaio - 30 aprile 1999, così motivata:

– esattamente i primi giudici non avevano ritenuto immediatamente impugnabile la lettera del 17 luglio 1996, contenendo la stessa soltanto la valutazione tecnico-giuridica posta a base del diniego di variazione, destinata ad integrare la motivazione del successivo atto, il quale vi faceva espresso riferimento;

– nel merito, doveva confermarsi il giudizio della Commissione provinciale, e quindi escludersi la natura rurale del fabbricato in quanto, anche a volersi tener conto della scomposizione effettuata nella richiesta, una delle due porzioni aveva una superficie complessiva superiore ai 240 mq., rientrando, così, nella categoria dei fabbricati aventi caratteristiche di lusso.

Avverso tale sentenza Guido Onofri e Stella Giovannini hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro mezzi d'annullamento e di memoria.

L'amministrazione finanziaria ha presentato conclusioni orali all'udienza.

2) I motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo, denunciando violazione degli artt. 16, 17 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per mancata costituzione del contraddittorio, essendo stato l'avviso di trattazione del giudizio d'appello notificato presso lo studio dell'avvocato da loro nominato, a L'Aquila, mentre essi avevano eletto domicilio presso lo stesso avvocato, ma nello studio di Pescara.

In tal modo gli appellanti sono stati privati della possibilità di presentare documenti aggiuntivi e di chiedere la pubblica udienza.

2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo contro la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione avverso la nota in data 17 luglio 1996. Tale atto, infatti, era idoneo ad incidere sulle situazioni soggettive dei destinatari, nella parte in cui non riconosceva i requisiti di ruralità in relazione ai fabbricati.

Anche a voler riconoscere che l'atto fosse impugnabile solo congiuntamente a quello finale (la nota di variazione del 18 luglio 1996), esso avrebbe, comunque, dovuto essere sottoscritto. Deducono, inoltre, che l'art. 19, lett. f) del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede espressamente l'impugnabilità degli atti relativi alle operazioni catastali di cui all'art. 2, terzo comma, fra cui il classamento delle unità immobiliari.

2.3. Col terzo motivo, denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3 e 3-bis, legge n. 133 del 1994, i ricorrenti lamentano:

– che la Commissione d'appello non abbia pronunciato sulla censura di errata motivazione dell'atto impugnato sul mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità, nonché su quelle di difetto d'istruttoria e di travisamento del fatto;

– errato sarebbe il richiamo all'art. 9, lett. b), del d.l. n. 557 del 1993, dal momento che il presupposto per applicare tale disposizione, con conseguente necessità, per il riconoscimento della ruralità, di verificare il numero di giornate annue in cui l'immobile è utilizzato come abitazione, è che lo stesso sia effettivamente destinato ad edilizia abitativa;

– nella specie si trattava di fabbricato strutturalmente adibito all'esercizio di attività agricola per quanto riguardava il piano terra. La fattispecie era, pertanto, regolata, non dal comma 3, ma dal comma 3-bis, secondo cui deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole. Del tutto inconferente, quindi, l'equiparazione, operata dall'ufficio, delle giornate di lavoro del dipendente a quelle in cui quest'ultimo avrebbe abitato il fabbricato.

2.4. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.p.r. n. 917 del 1986; 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444; 70 l.r. n. 18 del 1983; 3, comma sesto e ottavo, d.m. 2 agosto 1969; motivazione insufficiente ed erronea.

Lamentano il mancato riconoscimento delle caratteristiche rurali dell'immobile, le quali sarebbero state, invece, sussistenti, e precisamente:

– l'immobile era di proprietà dei ricorrenti;

– esso era utilizzato dai proprietari [art. 9, comma 3, lett. b), d.l. n. 557 del 1993], entrambi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale. L'immobile costituiva, inoltre, l'unica unità abitativa dei ricorrenti;

– sussisteva il requisito dell'asservimento e osservato l'indice di fabbricabilità;

– non sussisteva la causa di esclusione di cui all'art. 9, comma terzo, lett. e) (caratteristiche di lusso). La valutazione dell'ufficio, il quale ha ritenuto l'esistenza di tali caratteristiche, sulla base della superficie di una delle due unità immobiliari, sarebbe erronea, in quanto l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 fa riferimento ai fabbricati destinati esclusivamente ad uso abitativo, e non a quelli che, come nel caso di specie, abbiano un'utilizzazione abitativa e strumentale alla gestione del fondo agricolo; la tesi sostenuta dall'ufficio condurrebbe all'assurdo risultato di considerare abitazioni di lusso fabbricati aventi una superficie superiore ai 240 mq., adibiti al ricovero di animali;

– anche volendo condividere l'interpretazione di cui al citato art. 9, terzo comma, lett. e), la ruralità avrebbe potuto essere negata alla sola porzione di immobile avente le caratteristiche indicate in tale norma, dovendosi stralciare la residua parte avente indubbia natura rurale.

DIRITTO. - 3.1. Il primo motivo è infondato. L'elezione di domicilio presso il difensore ha il principale scopo di assicurare l'esercizio della difesa tecnica, per cui l'elemento personale ha una rilevanza assolutamente preponderante su quello del luogo della notificazione. Nella specie, la notifica dell'avviso di trattazione al procuratore costituito ha consentito la regolare partecipazione di quest'ultimo all'udienza, né i ricorrenti hanno spiegato quale concreto impedimento o limitazione all'attività difensiva sia derivato dalla notificazione in luogo diverso da quello nel quale era stato eletto domicilio.

3.2. Neppure il secondo mezzo merita accoglimento, in quanto la qualificazione della nota dell'U.T.E. come atto preparatorio, il cui contenuto era destinato ad integrare la motivazione dell'atto con cui l'ufficio escludeva che esistessero i requisiti della ruralità, con conseguente rifiuto a concedere le agevolazioni richieste, si fonda sull'interpretazione di atti dell'amministrazione finanziaria. Orbene, è principio generale che l'interpretazione di atti amministrativi – categoria nella quale si devono ricomprendere, in difetto di speciale disciplina, gli atti di accertamento tributario – sia riservata al giudice di merito, il cui accertamento, se sostenuto da idonea motivazione, non può essere direttamente sindacato nel giudizio di legittimità.

Nella specie la Commissione tributaria regionale ha spiegato le ragioni per cui la prima nota dell'U.T.E. costituiva soltanto un atto istruttorio non immediatamente lesivo, e tale motivazione appare immune da rilievi di legittimità.

Quanto alla mancata sottoscrizione dell'atto, la cui riferibilità all'ufficio intestatario non è stata posta in discussione, a tale omissione non può riconnettersi effetto invalidante, data la riconosciuta natura interna dell'atto, destinato, come si è detto, ad integrare la motivazione dell'atto finale.

Vi è da rilevare, comunque, che i ricorrenti non avevano alcun interesse all'annullamento dell'atto – da loro impugnato per un'evidente esigenza di maggior cautela – dal momento che essi potevano, come poi era avvenuto, contestare le ragioni ivi indicate nell'ambito dell'impugnazione dell'atto finale.

3.3. Meritano, invece, accoglimento, nei limiti che saranno di seguito precisati, i rimanenti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto, con gli stessi, si svolgono questioni strettamente connesse tra loro.

La Commissione tributaria regionale ha escluso che il fabbricato, o le porzioni di esso che risultavano dalla scomposizione in due unità, avessero caratteristiche rurali per effetto della condizione ostativa di cui all'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 del Ministro per i lavori pubblici, fissante le caratteristiche delle abitazioni di lusso, richiamato dall'art. 9, terzo comma, lett. e), del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1994, n. 133.

Dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata sembrerebbe intendere che la Commissione regionale abbia, *sic et simpliciter*, considerato avente caratteristiche di lusso il fabbricato o la porzione di esso aventi superficie superiore a 240 mq.

Orbene, tale statuizione, oltre a non darsi alcun carico delle ragioni svolte nell'appello dai contribuenti, contiene una violazione di legge sotto un duplice profilo:

a) perché non tiene conto che, secondo il comma 3-bis del citato art. 9, «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui l'art. 29 del testo unico delle imposte dirette, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) perché non considera che la causa di esclusione di cui al citato art. 9, terzo comma, lett. e), opera soltanto, come espressamente previsto dalla norma, per fabbricati ad uso abitativo».

Pertanto, per potersi negare il carattere rurale di un fabbricato che, come quello in contestazione, insiste sui terreni utilizzati dall'impresa agricola, è necessario escludere il carattere di strumentalità dell'immobile, ovvero accertare che lo stesso o la porzione di esso siano adibiti ad uso abitativo ed abbiano una superficie superiore a 240 mq. Nella specie i giudici di merito avrebbero dovuto, quindi, accertare quale fosse stata l'effettiva destinazione del fabbricato o delle due parti di esso e, in particolare, come dedotto dai contribuenti, se tali unità fossero state adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole.

3.4. L'accoglimento delle censure comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure stesse, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, la quale dovrà:

a) procedere a nuovo esame delle caratteristiche degli immobili, al fine di verificarne il carattere rurale ai fini fiscali, uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

aa) ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella l. 26 febbraio 1994, n. 133, deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole;

b) l'esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, terzo comma, lett. e) del citato d.l. n. 557 del 1993 per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 del Ministro per i lavori pubblici opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo;

c) dare conto di tale verifica con adeguata motivazione, nella quale vengano prese in considerazione le deduzioni svolte dai contribuenti a sostegno dell'appello;

d) decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M., la Corte di Cassazione:

rigetta i primi due motivi e accoglie, per quanto di ragione, gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame, anche per le spese di questa fase, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. (Omissis)

(1) AI FABBRICATI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE DEVE ESSERE SEMPRE RICONOSCIUTA NATURA RURALE AI FINI FISCALI.

La problematica investigata dalla Suprema Corte riguarda l'individuazione del carattere della ruralità di un fabbricato, rilevante ai fini fiscali, in una fattispecie concreta caratterizzata dalla circostanza della scomposizione dell'immobile in due porzioni, utilizzate, rispettivamente, al piano terra in funzione strumentale all'esercizio dell'attività agricola esercitata dai proprietari coltivatori diretti ed al primo piano ad uso abitativo dei medesimi.

Secondo i giudici di prime cure, il solo fatto che una porzione del fabbricato fosse di superficie complessiva superiore a 240 metri quadri doveva far ritenere, a prescindere da qualsivoglia destinazione attribuita, che sussistessero le condizioni per qualificare l'immobile «di lusso» ai sensi dell'art. 6 del decreto 2 agosto 1969 emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

In tal senso veniva apoditticamente disconosciuto all'immobile il carattere della ruralità.

Il d.m. 2 agosto 1969, in realtà, comprende nella categoria delle abitazioni di lusso, insuscettibili di ogni forma di

agevolazione fiscale, le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri, con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina.

È ben vero che per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto appena indicato deve essere escluso il carattere della ruralità, così come espressamente previsto dall'art. 9, comma 3, lett. e) del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella l. 26 febbraio 1994, n. 133.

Ma è altrettanto vero che, così come opportunamente precisato dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna, detta esclusione opera esclusivamente per i fabbricati aventi uso abitativo, come peraltro indicato nella norma richiamata, risultando i criteri di cui al decreto anzidetto coerenti solamente con una destinazione non rurale dei fabbricati.

D'altra parte, come osserva la Corte, il primo periodo del comma 3-bis dell'art. 9 del citato decreto legge riconosce, ai fini fiscali, carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir), che si propone di sottrarre in ogni caso ad imposizione fiscale quei fabbricati che presentino le caratteristiche della ruralità.

In buona sostanza assume fondamentale rilievo, in casi della specie, accertare preliminarmente l'effettiva destinazione del fabbricato. Se da un accertamento siffatto emergesse un utilizzo strumentale all'esercizio di attività agricole, non potrebbe che essere riaffermato il carattere della ruralità del fabbricato medesimo con gli effetti fiscali di tipo agevolativo che ne conseguono (1).

Vale la pena, da ultimo, precisare che ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità risulta del tutto irrilevante il fatto che il fabbricato sia censito come «rurale» nel catasto terreni o fabbricati. Infatti, la ruralità per i fabbricati ad uso abitativo, come per quelli strumentali, è definita, come innanzi precisato, dalle caratteristiche dovute alle destinazioni d'uso, che possono cambiare nel tempo e non può essere ancorata alle classificazioni catastali.

Giuseppe Di Paolo

*

Cass. Sez. I Civ. - 5-6-2003, n. 8990 - Grieco, pres.; Criscuolo, est.; Pivetti, P.M. (conf.) - Scopece ed altro (avv. Lofoco) c. Unicredit S.p.A. (avv. Laterza). (Conferma App. Bari 22 dicembre 1999)

Agricoltura e foreste - Finanziamenti di soccorso decennali alle aziende agricole - Ex d.l. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991) - Requisiti oggettivi - Indiv. duazione. (D.l. 6 dicembre 1990, n. 367, art. 4; l. 30 gennaio 1991, n. 31)

I finanziamenti di soccorso decennali, concessi alle aziende agricole ai sensi dell'art. 4 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 (recante «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità, verificatasi nell'annata agricola 1989-1990», convertito, con modificazioni, dalla l. 30 gennaio 1991, n. 31), sono applicabili in presenza non solo di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, bensì anche di esposizioni finanziarie le quali - benché non titolate (perché nascenti da un contratto, come quello di conto corrente ordinario, con causa non caratterizzante ab origine le operazioni compiute) - siano tuttavia a destinazione tipizzata, in quanto oggettivamente rivolte alle necessità dell'azienda agricola, sempre che detta destinazione finalistica risulti dal contratto o da comportamenti concludenti nella fase esecutiva del contratto stesso (1).

(1) Nello stesso senso, relativamente all'ICI, v. Comm. reg. Venezia 2 ottobre 2003, n. 13, in *Il fisco*, 2004, 2322.

(1) Non si rinvencono precedenti in termini.

(*Omissis*). - Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano «violazione dell'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. e dell'art. 4 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 convertito nella l. 30 gennaio 1991, n. 31».

Richiamato il dettato del citato art. 4, sostengono che la Corte di Bari, ponendosi in contrasto con altre sue sentenze nonché con la decisione di questa Corte n. 474 del 1997, avrebbe arbitrariamente escluso che la menzionata disposizione potesse disciplinare le situazioni debitorie scaturenti da uno scoperto di conto corrente ordinario, anche se ne fosse stato provato l'impiego per esigenze dell'azienda agricola, in quanto la norma in questione riguarderebbe soltanto operazioni di credito agrario.

Secondo la Corte territoriale tale errata interpretazione nascerebbe dal fatto che «il legislatore parla sempre di scadenza di dette rate, utilizzando quindi una terminologia e un concetto estraneo al conto corrente ordinario».

L'assunto, però, non andrebbe condiviso. Infatti, sul piano letterale, la norma farebbe riferimento anche alle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, comprendendo tutte le operazioni economiche, comprese le debitorie relative ad operazioni poste in essere su conto corrente ordinario per esigenze dell'azienda agricola, essendo *ratio* della norma proprio il poter fare fronte a situazioni di particolare gravità che si fossero verificate a carico di aziende agricole.

Perciò non sarebbe comprensibile, sul piano logico prima ancora che giuridico, distinguere secondo la natura del titolo del debito, differenziando le operazioni comunque poste in essere nell'interesse dell'azienda agricola da quelle oggetto di beneficio. Il riconoscimento di questo sarebbe subordinato, solo ed unicamente, alla delibera di concessione dell'ente preposto.

La normativa *de qua* non soltanto sarebbe prevalente sulla disciplina ordinaria in tema di mutui e cambiali agrarie, ma non si porrebbe in contrasto col dettato costituzionale in tema di libertà d'iniziativa economica, perché il rischio del finanziamento sarebbe coperto dall'intervento del Fondo interbancario di garanzia.

Nel caso di specie i ricorrenti, avendo un'esposizione finanziaria destinata alle necessità dell'azienda ed essendo stati ammessi a godere delle provvidenze in parola in virtù del provvedimento della Giunta regionale, n. 2595 del 1996, avrebbero conseguito il diritto soggettivo ad ottenere il finanziamento decennale di soccorso in ordine al loro debito nei confronti del Credito Italiano, diritto esistente sia quando il debito derivi da mutui agrari sia quando derivi da affidamenti revocati su conto corrente.

Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

La sentenza impugnata sarebbe errata ed ingiusta, perché la Corte di appello di Bari avrebbe negato ai medesimi ricorrenti la possibilità di dimostrare che il debito verso il Credito Italiano era stato contratto solo ed unicamente per far fronte sia al pagamento delle cambiali agrarie sia alle altre necessità di coltivazione del fondo. Di ciò sarebbero stati ben consapevoli i funzionari della filiale di Foggia del detto istituto che, per il mantenimento del rapporto di conto corrente, avrebbero monitorato periodicamente la consistenza dell'azienda agricola.

I due motivi – che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto – non sono fondati.

Nel caso di specie non è controverso che il rapporto esistente tra i signori Scopece e Credito Italiano S.p.A. traesse origine da un contratto di conto corrente ordinario (da ultimo, v. memoria dei ricorrenti, p. 2).

Ciò posto, si osserva che l'art. 4, primo comma, del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla l. 30 gennaio 1991, n. 31, così dispone: «A favore delle aziende agricole (...) aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b) e c), della l. 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore o dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorché scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992».

Come il testuale dettato normativo rivela, esso – per la concessione dei finanziamenti di soccorso – stabilisce alcuni requisiti soggettivi e prevede poi che i finanziamenti debbano essere concessi «per far fronte al pagamento delle rate di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola».

La norma contempla, quindi, due categorie: a) le operazioni

di credito agrario (di esercizio e di miglioramento); b) le esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola.

Le prime comportano esposizioni titolate, basate cioè su una causa tipica, caratterizzante *ab origine* l'operazione compiuta; le seconde non nascono da un negozio così titolato, ma devono essere a destinazione tipizzata nel senso che devono essere oggettivamente destinate alle finalità dell'azienda agricola.

Ne deriva che anche le esposizioni finanziarie nascenti da un contratto di conto corrente ordinario possono rientrare nella previsione normativa, in quanto destinate alle finalità dell'azienda agricola. In tal senso la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, nell'esercizio del potere attribuito a questa Corte dall'art. 384, comma 2°, del codice di rito. Ma la detta sentenza ha anche aggiunto una seconda *ratio decidendi* rimarcando che la norma in questione, col riferimento alle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda, lascia intendere l'imprescindibile esigenza di una finalità ben precisa assegnata consapevolmente dalle parti al debito contratto, finalità che, nella specie, non risulta in alcun modo impressa all'accensione del conto-corrente in questione e alla relativa apertura di credito. E questa interpretazione, ad avviso del collegio, è esatta.

A favore di essa militano sia la sostanziale assimilazione tra operazioni di credito agrario (quindi titolate) ed esposizioni destinate alle finalità dell'azienda agricola, sia lo stretto collegamento, che il dato normativo pone, tra esposizione finanziaria e destinazione alle necessità dell'azienda, sia la mancanza di una disciplina idonea a distinguere tra i prelievi sul conto destinati alle necessità dell'azienda e quelli aventi destinazione diversa. Sembra evidente che, se il legislatore avesse inteso dare alla categoria sopra indicata *sub b)* il significato ampio che i ricorrenti intendono attribuirle, si sarebbe limitato a prevedere quella categoria, senza necessità di indicare in modo espresso anche le operazioni di credito agrario. Tale indicazione impone di ritenere che anche la destinazione delle esposizioni finanziarie alle necessità dell'azienda sia verificabile in modo oggettivo nell'ambito del rapporto di conto corrente, sia pure ordinario (come sono verificabili le operazioni di credito agrario). In altre parole, la possibilità di utilizzare l'apertura di credito in conto corrente anche per le necessità dell'azienda agricola deve risultare dal contratto o da comportamenti concludenti dell'istituto di credito nella fase esecutiva del contratto stesso. In difetto di ciò viene meno il collegamento (normativamente stabilito) tra esposizione finanziaria e destinazione alle necessità dell'azienda agricola, sicché correttamente nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile la norma in questione, considerando irrilevanti le prove dirette a dimostrare a posteriori l'utilizzazione del conto corrente per far fronte alle necessità dell'azienda.

Il richiamo, operato dai ricorrenti, alla sentenza di questa Corte n. 474 del 1997 non è puntuale.

Quella pronunzia, infatti, riguardò l'interpretazione dell'art. 4 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla l. 4 agosto 1989, n. 286, e, confermando la decisione della Corte di merito, affermò che i benefici previsti dalla detta norma erano preordinati soltanto ad eliminare gli effetti delle inadempienze provocate dalla siccità dell'annata agraria 1988-1989 (quindi una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, senza dire che l'art. 4 ora citato si riferiva soltanto alle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento). In ordine al d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 (pure addotto dal ricorrente in quella sede), la citata pronunzia si limitò ad osservare che il provvedimento *de quo* non era invocabile, in quanto riguardava un'annata diversa da quella oggetto di controversia.

Quanto all'assunto, secondo cui il riconoscimento del beneficio sarebbe subordinato unicamente alla delibera di concessione dell'ente preposto, se con esso s'intende propugnare un (presunto) carattere vincolante della deliberazione della Giunta regionale n. 2595 del 1996 (ritenuto dalla sentenza impugnata privo di rilievo), si deve replicare che la censura *in parte qua* è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, ha motivato il proprio convincimento al riguardo in modo articolato (sentenza impugnata, pp. 9-10) e tale motivazione non trova alcuna critica specifica nel ricorso.

Infine, neppure la doglianza, relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale e c.t.u.) richiesti dagli attuali ricorrenti, può essere accolta.

Infatti, in base all'interpretazione normativa seguita dalla Corte di appello (e qui condivisa), quei mezzi sono stati correttamente giudicati irrilevanti, onde nessuna violazione del diritto di difesa è configurabile. Si deve aggiungere, peraltro, che la mancata specificazione in ricorso (in violazione del principio di autosufficienza di questo) delle circostanze addotte a prova, non consentirebbe comunque di dare ingresso alla doglianza, non essendo possibile verificare la congruità dell'apprezzamento espresso al riguardo dalla Corte di merito.

Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. (*Omissis*)

Cass. Sez. II Civ. - 20-2-2003, n. 2563 - Calfapietra, pres.; Mensitieri, est.; Velardi, P.M. (parz.) - De Santis (avv. De Meo ed altro) c. Berchielli (avv. Tomaselli ed altro). (*Conferma Trib. Lucca 25 febbraio 2000*)

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regolamentazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà ex lege n. 346/1976 - Natura sostanziale di sentenza - Esclusione - Accertamento del diritto dominicale con un ordinario giudizio di cognizione - Ammissibilità. (L. 14 maggio 1962, n. 1610, art. 4; l. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3; c.c., art. 1159 bis; l. 10 maggio 1976, n. 346, art. 4)

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regolamentazione del titolo di proprietà - Procedimento ex art. 3 legge n. 346 del 1976 - Trascrizione del decreto pretorile - Eredi - Non qualificabilità come terzi - Conseguenze. (L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3; c.c., art. 2652, comma n. 6)

Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della l. 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) il decreto pretorile di accertamento della proprietà emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle istituzioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento ed agiscono in giudizio contro il beneficio del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento stesso in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che possono pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso (1).

Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della l. 10 maggio 1976, n. 346, gli eredi - in base al principio di carattere generale della non qualificabilità dell'erede come terzo rispetto agli atti posti in esse dal de cuius - non possono giovare dell'avvenuta trascrizione del decreto pretorile, succedendo essi in una posizione giuridicamente identica a quella del loro dante causa e non potendo quindi essere parificati ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n. 6 c.c. (2).

(*Omissis*). - Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Lamentano le ricorrenti che il giudice d'appello, dopo aver ritenuto inesistente il dolo revocatorio in capo al De Santis Remo, abbia revocato il decreto di usucapione speciale emesso dal Pretore di Lucca nel 1982 senza che il Nuti Pasquale avesse mai proposto un'actio nullitatis basata sulla insussistenza degli elementi fondamentali dell'istituto dell'usucapione ed in particolare dell'*animus possidendi*.

La doglianza non può essere accolta giacché come espressamente puntualizzato dal giudice d'appello, sin dal contenuto dell'atto di citazione del 1992 (come del resto dalle conclusioni assunte dal Nuti sia in primo che in secondo grado) si evince innegabilmente che è stata proposta dal predetto un'actio nullitatis avverso il decreto pretorile emesso il 5 ottobre 1992 accoppiata ad una domanda ordinaria di rivendicazione o di accertamento della proprietà relativamente alle particelle oggetto di causa e dello stesso decreto pretorile.

Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione della l. 10 maggio 1976, n. 346, nonché contraddittorietà della motivazione.

Osservano le ricorrenti che essendo il decreto del 1982 del Pretore di Lucca passato in giudicato nei confronti del Nuti,

quest'ultimo nessuna azione avrebbe potuto esperire nei confronti dell'usucapiente Remo De Santis.

La censura non ha pregio giacché la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal giudice del gravame di merito, è costante nell'affermare che il decreto *ex lege* n. 346/76 non è suscettibile di passaggio in giudicato in pregiudizio delle situazioni giuridiche di coloro che, come l'attuale resistente, siano rimasti estranei al procedimento ed agiscano in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento medesimo in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e dichiarata (v. Cass. n. 3856/89, n. 975/2000).

Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione della stessa legge n. 346/76 e dell'art. 2652, n. 6 c.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

Rilevano le ricorrenti l'erroneità della affermazione del giudice d'appello che a fronte della contestazione al primo giudice di aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'azione *ex art. 3*, ultimo comma legge 346/76 e art. 2652 n. 6 c.c. aveva sostenuto che gli eredi non erano terzi citando a sostegno di ciò alcune sentenze riferite però all'art. 2644 c.c.

La doglianza non è meritevole di accoglimento, giacché, sulla premessa che la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'ovvio principio secondo il quale l'erede, succedendo al disponente, non possa rivestire la qualità di terzo neppure in caso di accettazione con il beneficio d'inventario, continuando egli la personalità del *de cuius* (e divenendo così parte degli atti conclusi dallo stesso, ha correttamente affermato il giudice d'appello che le attuali ricorrenti non potevano giovare dell'avvenuta trascrizione del decreto pretorile, succedendo esse in qualità di eredi in una situazione giuridicamente identica a quella del loro *dante causa* e non potendo quindi esser parificate ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n. 6 c.c. (vedi le sentenze n. 2880/85, n. 1552/88, n. 4282/97 citate nella gravata sentenza, che involgono un principio di carattere generale, quello della non qualificabilità dell'erede come terzo rispetto agli atti posti in essere dal *de cuius*, ben applicabile anche alla fattispecie che ne occupa).

Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce, infine, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione di prova per testi sul possesso *ad usucapionem*.

Lamentano le ricorrenti il rigetto da parte del giudice del merito dell'istanza di ammissione di prove in punto di possesso *ad usucapionem* da esse avanzata, nonostante la rilevanza delle stesse a tal fine.

Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti in quanto, con riguardo alla denunciata mancata ammissione da parte dei giudici del merito della prova testimoniale inerente l'eccezione usucapione, le ricorrenti non hanno fornito, come era loro onere, specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che ne formavano oggetto, al fine di consentire a questo giudice di legittimità il controllo - che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa soffermarsi con indagini integrative e con elementi ricavati *aliunde* - sulla decisività della prova medesima, decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione (v. tra le tante Cass. n. 5742/95).

Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale. (*Omissis*)

*

(1) In senso sostanzialmente cfr. Cass. 28 gennaio 2000, n. 975, in *Giust. civ.*, 2000, 1987 e Cass. 5 settembre 1989, n. 3856, in *Giur. agr. it.*, 1990, 444.

(2) Sul secondo punto non risultano precedenti specifici.

Cass. Sez. III Civ. - 2-4-2002, n. 4628 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Russo, P.M. (diff.) - Quinti (avv. Donzelli) c. Imm. Rombo Soc. a r.l. (avv. Rausero). (Conferma App. Roma 1° ottobre 1999)

Cosa giudicata civile - Giudicato implicito - Presupposti - Precedente giudicato sulla avvenuta conversione automatica del rapporto mezzadrale in affitto - Contestuale declaratoria di assorbimento della cessazione del rapporto mezzadrale «ex art. 34 lett. b) legge n. 203 del 1982 - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla cessazione per scadenza termine del rapporto di affitto derivante dalla conversione - Esclusione. (C.c., art. 2909; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 34)

Il giudicato implicito postula che tra la questione decisa e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, che determini l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione e, pertanto, non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, nel quale caso il giudice è tenuto a pronunciarsi su di essa, ai fini della esatta corrispondenza tra decism e petitum. Tale autonomia è ravvisabile tra la questione concernente la cessazione per scadenza termine, ad una certa data, del contratto di affitto di fondo rustico derivante dalla conversione di precedente contratto di mezzadria ai sensi degli artt. 25 e 26 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e la decisa questione della avvenuta conversione automatica del rapporto mezzadrale in affitto, con declaratoria di assorbimento della domanda di cessazione del rapporto di mezzadria, ex art. 34, primo comma, lett. b), della citata legge, per una data successiva a quella fatta valere nel successivo giudizio (1).

(Omissis). - FATTO. - In esito a giudizio promosso nel 1983, cui veniva riunito altro giudizio promosso nel 1990, nei quali la società a r.l. Immobiliare Rombo aveva chiesto, prima, la risoluzione del rapporto di mezzadria per inadempimento e, poi, la cessazione dello stesso al 10 novembre 1993 (per essere iniziato nell'annata agraria 1933/1934), con sentenza 12 febbraio 1993 del Tribunale di Roma/Sezione specializzata agraria, confermata dalla Corte d'appello di Roma/Sezione specializzata agraria il 17 maggio 1995, passata in giudicato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti veniva dichiarata l'avvenuta conversione in affitto a far tempo dall'11 novembre 1982 del rapporto di mezzadria tra la Immobiliare Rombo srl e Quinti Antonello, Quinti Giovanni e Faralli Rita, relativamente al fondo agricolo di Ha 10 in località Torricola del territorio di Roma, di proprietà della società.

Con (successivo) ricorso 4 dicembre 1996 la Immobiliare Rombo proponeva domanda volta all'accertamento della cessazione del «rapporto di mezzadria convertito in affitto» alla data del 10 novembre 1992 (ai sensi dell'art. 2, lett. a) legge n. 203/1982), con la condanna al rilascio del fondo suddetto e al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione del fondo stesso dopo tale data.

Si costituivano Quinti Antonello e Faralli Rita, quali superstiti componenti della famiglia coltivatrice, che deducevano la contraddittorietà delle pretese e l'infondatezza della domanda accessoria di danno e negavano che il fondo fosse stato concesso per la prima volta nel 1933/1934 e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della società alla riparazione del tetto della casa colonica.

Con sentenza parziale del 19 settembre 1998 la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma rigettava la domanda della Immobiliare di condanna dei convenuti, previa declaratoria di cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 1992, al rilascio del fondo, oltre al risarcimento del danno. Riteneva, in particolare, la inidoneità della missiva inviata dalla società nel novembre 1988 a costituire disdetta dell'affitto agrario, in quanto in tale missiva si parlava di rapporto di mezzadria ed in relazione a detta fattispecie si invocava la «risoluzione», intimandosi il rilascio del fondo entro il 10 novembre 1989, sicché, tale essendo il contesto fattuale e giuridico posto a conoscenza della controparte, non poteva leggersi come «disdetta» di un «contratto di affitto» con richiesta di rilascio entro il 1992.

Impugnata la decisione dalla Immobiliare Rombo, la Corte d'appello di Roma/Sezione specializzata agraria, in riforma della decisione stessa, con sentenza dell'1 ottobre 1999 dichiarava cessato il rapporto *de quo* alla data del 10 novembre 1992, sul pre-

supposto che con la lettera dell'8 novembre 1988 la soc. Rombo aveva enunciato la volontà – ribadita in sede di tentativo di conciliazione – di riottenere comunque la disponibilità del fondo. Accoglieva, inoltre, la domanda di risarcimento del danno per l'abusiva occupazione del fondo dopo la menzionata scadenza del 10 novembre 1992, provvedendo alla relativa liquidazione.

Avverso tale sentenza Quinti Antonello, anche quale erede di Faralli Rita, ha proposto ricorso per cassazione con due censure. Resiste la srl Immobiliare Rombo con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO. - Denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme codicistiche e speciali (artt. 2909, 1325, 1334, 1344, 1346, 1350, 1370 c.c.; artt. 4, 2, lett. a), 34 legge n. 203/1982 e 1 legge n. 29/1990 e 26 legge n. 203/1982; artt. 112 e 345 c.p.c.; art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) e illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere i giudici d'appello tenuto conto che si era formato il giudicato sul fatto che il contratto non era cessato il 10 novembre 1993, per cui tale giudicato copriva anche la data precedente del 10 novembre 1992. Deduce, inoltre, che la lettera inviata(gli) nel novembre 1988 non poteva essere letta come disdetta di un contratto di affitto, in quanto la parte concedente aveva manifestato chiaramente l'intento di riottenere il rilascio del fondo non per la scadenza naturale del contratto di affitto, ma per la cessazione di un contratto di mezzadria, sicché la Corte d'appello, dichiarando cessato il rapporto di affitto, ha violato il principio dell'identità tra il chiesto e il pronunciato.

La censura non può trovare accoglimento, sotto entrambi i profili.

È principio di diritto che il giudicato (implicito) postula che tra la questione decisa e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile che determini l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione e, pertanto, non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, nel qual caso il giudice è tenuto a pronunciarsi su di essa, ai fini dell'esatta corrispondenza tra *decisum* e *petitum* (così Cass. n. 2459/1981).

Ora, come ricordato in parte narrativa, nel caso di specie, all'esito del primo giudizio, l'autorità giudiziaria adita si limitò, una volta esclusa la risolubilità del rapporto per grave inadempimento, ad accertare, ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge n. 203/1982, l'avvenuta conversione automatica del rapporto mezzadrale in affitto a far data dall'11 novembre 1982, come tale assorbente dell'altra domanda attrice di cessazione del rapporto stesso alla data del 10 novembre 1993, ai sensi dell'art. 34, lett. b) legge stessa.

L'assunto dunque del ricorrente – che sul fatto che il contratto non fosse cessato al 10 novembre 1993, e a maggior ragione alla data precedente del 10 novembre 1992, si era formato il giudicato – non ha valido fondamento, atteso che, una volta ritenuto nella specie convertito il rapporto di mezzadria in affitto a far tempo dall'11 novembre 1982, lo stesso andava a scadere, sul presupposto che era iniziato nell'annata agraria 1933/1934 (come ritenuto dai giudici del merito), al 10 novembre 1992, ai sensi dell'art. 2, lett. a) della legge n. 203/1982, trattandosi di rapporto in corso. Nel comporre il contrasto tra la tesi per la quale la conversione rappresenta una mera modificazione del rapporto in atto e la tesi (cui appartiene Cass. n. 4486/1994, alla quale si è rifatto il P.G. nel sostenere, nella sua requisitoria orale, l'accoglimento per quanto di ragione del motivo) per la quale la conversione determina il sorgere di un nuovo rapporto che non può considerarsi «in vigore» al momento dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, le Sezioni Unite di questa Corte hanno difatti chiarito che la conversione determina una semplice modifica qualitativa del precedente contratto (e non la novazione del rapporto), con la conseguenza che il contratto convertito deve considerarsi «in corso» a quel momento.

Sicché è evidente che la domanda della Immobiliare Rombo di cessazione del rapporto al 10 novembre 1992 si poneva in correlazione con la diversa situazione in cui versava il rapporto tra le parti a seguito della conversione e correttamente i giudici d'appello lo hanno ritenuto cessato a detta data.

Sostiene la ricorrente, per altro verso, l'inidoneità – a costituire disdetta – della missiva inviata dalla società nel novembre 1988, atteso che in essa si fa riferimento a rapporto di mezzadria ed in relazione a tale fattispecie si invoca la risoluzione intimandosi il rilascio del fondo entro il 10 novembre 1989, per cui la Corte d'appello, dichiarando la

cessazione del contratto di affitto, ha violato il principio dell'identità tra il chiesto ed il pronunciato, non potendo, cioè, la detta missiva leggersi come disdetta di un contratto di affitto con richiesta di rilascio entro il 1992, occorrendo, invece, la specifica ed esplicita volontà di far cessare (ovvero impedire il rinnovo) quel particolare rapporto.

Con incensurabile apprezzamento la Corte di merito ha però dato conto della idoneità di tale missiva a costituire disdetta, osservando che con la stessa la società Rombo manifestò, in maniera chiara e reiterata, la propria volontà di rientrare nel possesso del fondo e di porre fine al rapporto con il Quinti e la di lui famiglia coltivatrice, quale che sia la natura e la esatta qualificazione giuridica data al rapporto medesimo e la sua specifica scadenza.

È il caso di rilevare, del resto, come osservato dalla medesima parte resistente, che la sostanziale continuità del rapporto agrario, a conversione avvenuta, non può non comportare che il concedente possa far valere la propria volontà di recesso, già manifestata per la cessazione del rapporto mezzadrile, posto che ciò che rileva, come ritenuto dal giudice *a quo*, è la volontà di non far proseguire il rapporto oltre la scadenza di legge, sempreché sia stata proposta, come è avvenuto nella specie, apposita domanda giudiziale.

Con il secondo motivo, deducendo che la chiesta cassazione dell'impugnata sentenza sul punto (suddetto) porta di conseguenza alla cassazione anche della pronuncia sul risarcimento, il ricorrente assume che tale punto è peraltro autonomamente viziato sussistendo in atti la prova del contrario di quanto preteso (bilanci della società in passivo) e per difetto di prova sulle condizioni soggettive ed oggettive per fruire di agevolazioni CEE.

Anche questo motivo non può essere accolto, costituendo, a parte l'infondatezza del primo profilo, censura generica, non specificandosi il valore dell'incidenza dei bilanci in passivo della società sul danno per l'abusiva occupazione del fondo dopo la scadenza del contratto e non indicandosi le condizioni soggettive ed oggettive di specie invocate e l'operatività delle stesse per fruire di quelle agevolazioni.

Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità per giusti motivi.

(Omissis)

(1) NON C'È «GIUDICATO IMPLICITO» NELLA CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI MEZZADRIA, MA INNOVAZIONE CONTRATTUALE.

1. Se si può concordare con il principio che «il giudicato implicito postula che tra la questione decisa e che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile che determina l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione e, pertanto, non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, nel qual caso il giudice è tenuto a pronunciarsi su di essa, ai fini dell'esatta corrispondenza tra *decisum* e *petitum*» (1), nel caso di specie tale principio è stato forse inopportuno invocato. Dal passo appena trascritto, come ribadisce ora la Corte di cassazione, per aversi giudicato implicito occorre che la seconda questione non «abbia una propria autonomia ed individualità», dipendendo da altra questione già decisa.

A ben considerare, come peraltro può rilevarsi dalla narrazione dei fatti dedotti in causa, il concedente, inizialmente,

aveva avanzato azione di risoluzione del contratto per grave inadempimento che si era conclusa con il suo rigetto. Anzi, per via di domanda riconvenzionale, avanzata dal concessionario, si era avverata, a mezzo accertamento giudiziale, la riconversione del rapporto di mezzadria in affitto. Da quelle vicende giudiziali, s'è ritenuto da parte dei ricorrenti che, il giudicato conseguente (rigetto della risoluzione per grave inadempimento e riconversione del rapporto di mezzadria in affitto), aveva «fatto stato» (art. 2909 c.c.). La Corte di cassazione ha negato, per il caso di specie e forse a ragione, sulla base del principio enunciato, che possa sussistere un «giudicato implicito»; ma riteniamo che, al riguardo, la Corte di legittimità sembra contraddirsi con quanto affermato con altra sua recente, precedente, giurisprudenza (2). Tuttavia, al di là del rilievo ora formulato, una valutazione più attenta, sicuramente, avrebbe dato un esito diverso, in considerazione del fatto che dalla conversione del contratto di mezzadria in affitto non solo ne sarebbero derivate conseguenze giuridiche di rilevante importanza, ma si sarebbe accertato che tra la precedente azione di risoluzione del contratto di mezzadria e azione di riconversione dello stesso se c'era una identità di soggetti, non c'era, certamente, una identità di *petitum* e di *causa petendi*.

Va notato *en passant* che il fatto «implicito» di certo rilevante, ricavabile da quel giudicato (riconversione con assorbimento della richiesta risoluzione del contratto), in conseguenza del rapporto innovato, riguarderebbe la durata dello stesso e, con esso, senza alcun dubbio, tutte le implicazioni dalle obbligazioni, nascenti e conseguenti (equo canone, miglioramenti, indennizzo, prelazione, ecc.); aspetti che, in generale, non sempre sono tenuti nella giusta considerazione.

2. Ricostruendo l'intera vicenda processuale appare chiaro che la volontà del concedente è stata quella di far cessare il rapporto, ancor prima della scadenza del termine, convenzionale o legale, tentando la scorciatoia della soluzione per grave inadempimento contrattuale. Fallito il tentativo della risoluzione del rapporto, il concedente ha insistito ancora con altro successivo ricorso (1996), chiedendo al giudice di accertare la cessazione del «rapporto di mezzadria convertito in affitto» alla data del 10 novembre 1992, con la condanna al rilascio del fondo e al risarcimento del danno per occupazione dello stesso, sul presupposto che esso concedente aveva già intimato disdetta con lettera del 1988. Respinto il ricorso in prime cure, ma accolto in appello, la parte soccombente, cioè il concessionario, ricorre in Cassazione sul fatto che il contratto non era cessato al 10 novembre 1993 e tanto meno al 10 novembre 1992, appunto perché l'innovazione del rapporto lasciava supporre che la durata dello stesso andava a scadere ad altra data. La Cassazione ha rigettato il ricorso e con una motivazione, non condivisibile, ha ritenuto che la lettera inviata nel 1988, a prescindere dal suo contenuto, era idonea a dare disdetta in quanto la volontà del concedente era quella di «riottenere comunque la disponibilità del fondo».

Ora non v'è dubbio che tra quanto intimato con la lettera del 1988 (cessazione del rapporto al 1989) e quanto era stato pronunciato con la decisione impugnata (confermata con la decisione in epigrafe), vi è una diversità d'oggetto rispetto al *petitum* che non poteva essere colmato con

(1) Così Cass. 24 aprile 1981, n. 2459 (cit. in sentenza); ma anche Cass. 12 giugno 2001, n. 7879, in *Giust. civ.*, 2002, I, 139, secondo la quale il giudicato implicito non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto nel merito della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito che costituisce il presupposto logico del giudicato implicito. In tal senso anche Cass. 28 luglio 2000, n. 9906, in *Foro it.*, 2001, I, c. 2937. In dottrina, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2000, 139; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile. I. Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 146; S. MENGHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1997; G. PUGLIESI, *Giudicato civile*, voce in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 864.

(2) Cass. 14 gennaio 2002, n. 349, in *Giust. civ.*, 2002, I, 637, secondo la

quale «fatta richiesta, da una delle parti del rapporto, di conversione in affitto del contratto di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203 e intervenuta, successivamente a tale data, una sentenza, passata in cosa giudicata, di rigetto della domanda del concedente di risoluzione, per grave inadempimento dei mezzadri, del rapporto mezzadrile, tale pronuncia ha effetto di giudicato, quanto alla mancata conversione in affitto dell'originario rapporto, nel successivo giudizio diretto all'accertamento tra le parti di un rapporto di affitto in forza della richiesta conversione, qualora gli inadempimenti contestati, e ritenuti nella prima sentenza inesistenti o di gravità tale da non giudicare la pronuncia di risoluzione, siano successivi all'inizio della prima annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente di conversione in affitto del rapporto mezzadrile».

l'intenzionalità del concedente «di riottenere comunque la disponibilità del fondo». Sembra che ad essere presa in considerazione sia stata (o sia prevalsa) la volontà del concedente a «riottenere comunque il fondo» più che la valutazione dei fatti e degli atti dedotti in processo. Questa nostra considerazione negativa matura dal fatto che alla lettera del 1988, che aveva un obiettivo diverso (cessazione del rapporto di mezzadria), è stata attribuita una valenza *ultra petita*, non tenendo conto dell'inesistenza del contratto di mezzadria (perché convertito) e che l'innovato contratto di affitto aveva acquisito delle connotazioni non riconducibili all'originario rapporto agrario, assumendo una diversa tipologia di obbligazioni che lo distaccavano dal primo. Per cui non poteva ritenersi ancora valida una disdetta, quella notificata nel 1988, ad un rapporto innovato con caratteristiche proprie, autonome rispetto ad altro precedente rapporto. La difforme requisitoria orale del P.M. è confermativa di quanto ora sostenuto e, come in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire alla conversione del contratto di mezzadria in affitto, la diversità di opinione è manifesta, nonostante la Suprema Corte, a Sezioni Unite, per situazioni identiche, si sia espressa per la «mera modificazione qualitativa del rapporto» (3).

Queste considerazioni ci portano a dissentire dalle conclusioni raggiunte con la sentenza in commento. Con la conversione del rapporto di mezzadria in affitto, ribadendo un nostro punto di vista espresso già su questa Rivista (4), si è conclusa una fase determinata dalla l. 3 maggio 1982, n. 203 (art. 25) e se ne è aperta una nuova [(innovazione legale (5)] che, nel caso di specie, investe soprattutto l'aspetto sostanziale (durata, obbligazioni nascenti e conseguenti) del rapporto agrario, legalmente innovato, il quale ripudia ogni nesso con il «giudicato implicito».

3. Tornando al principio del «giudicato implicito», a cui si aderisce, ma che ribadiamo non sia applicabile al caso in esame, va notato che l'autorità del giudicato è rimasto sullo sfondo del vecchio rapporto (di mezzadria) e non si è esteso «implicitamente» all'innovato rapporto di affitto. Di conseguenza, la cessazione del rapporto agrario andava accertata non facendo uso improprio della disdetta intimata nel 1988, e, tra l'altro, riferita al contratto di mezzadria, ormai inesistente, ma al (nuovo) contratto di affitto.

Il «giudicato implicito» che si presume essere fatto valere su ogni altra questione di diritto sostanziale, rispetto a

quelle decise, si pone sempre e in ogni caso come antecedente logico, necessario ed imprescrittibile e deve essere legato a quelle questioni già decise non da un rapporto di casua ed effetto, ma da un nesso concreto di dipendenza assoluta e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia sempre identità di soggetti, oltre che di *petitum* e di *causa petendi* (6). Ma occorre affermare che per quanto dal testo della decisione in commento si legge, i presupposti che possano delineare l'estensione di un «giudicato implicito» non emergono. Anzi, quell'antecedente logico, condizione necessaria per l'affermazione del «giudicato implicito», sarebbe ricavabile, per altri aspetti, non tanto dal rapporto di dipendenza (che non esiste) tra contratto di mezzadria e affitto, ma dagli effetti che l'innovato rapporto d'affitto genera a seguito dell'esercizio dell'attività produttiva aziendale.

Certo, prendere in considerazione la conversione del rapporto, nel senso che «una volta ritenuto convertito (...) in affitto a far tempo dall'11 novembre 1982, lo stesso andava a scadere al 10 novembre 1992, trattandosi di rapporto in corso», è come troncare ogni possibile indagine su uno degli aspetti particolari che attengono i rapporti agrari convertiti, senza tenere conto della diversità di opinione sulla qualificazione da attribuire alla conversione del rapporto di mezzadria in affitto.

Due sono gli argomenti *a contrario* che si contrappongono a siffatta tesi. Primo, non si può apoditticamente affermare che il rapporto agrario convertito, per forza d'inerzia, andava a scadere a certa data, senza considerare che se, per una qualsiasi ragione, il contratto non fosse disdetto, nei termini e nei modi fissati dalla legge, esso si sarebbe tacitamente rinnovato per una durata pari alla data iniziale, ossia per una durata pari a quella conseguente al rapporto convertito. Secondo, anche in considerazione della requisitoria svolta dal P.M., sulla qualificazione da attribuire al rapporto, essa non poteva essere quasi accantonata senza prestarle quella attenzione dovuta, tenuto conto anche che sul punto, parte della giurisprudenza e della dottrina, ritiene che non si tratta di «mera modificazione qualitativa del rapporto», ma si verta nel «fenomeno (...) tipico della novazione» (7).

Alfio Grasso

(3) Sulla conversione del rapporto di mezzadria in affitto e, in altre parole se il rapporto conseguente sia un rapporto innovato o in corso, si sono pronunciati: Cass. 12 gennaio 2000, n. 245 (solo massima) in questa Riv., 2000, 210; Cass. 2 aprile 1998, n. 3396, *ivi*, 1998, 279; Cass. 2 agosto 1997, n. 7174, *ivi*, 1998, 27, con nota di I. CIMATTI, *La Cassazione riconferma che la conversione in affitto non è innovazione*; Cass. 6 febbraio 1996, n. 958, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2133, con osservazioni critiche di D. BELLANTUONO; Cass., S.U., 28 novembre 1994, n. 10130, in questa Riv., 1995, 153, con nota di I. CANFORA, *Le Sezioni unite sulla qualificazione giuridica della conversione dei contratti agrari*; in *Foro it.*, 1995, I, c. 522, con nota di D. BELLANTUONO, *La conversione in affitto dei contratti associativi: la grande illusione*; in *Guida del diritto*, 1995, n. 1, 20, con nota di P. BENDINELLI, *La trasformazione in contratto di affitto esclude qualsiasi rapporto di innovazione*; in *Rass. dir. civ.*, 1996, 376, con nota di F. DE SIMONE, *Conversione in affitto: ultima fermata?*; in *Giur. it.*, 1995, II, c. 377, con nota di A. JANNARELLI, *Requiem per i contratti associativi convertiti in affitto* (e per la civiltà del diritto?); in *Giur. it.*, 1995, II, 453, con nota di L. RUSSO, *La durata e l'esercibilità del diritto di ripresa per i contratti agrari associativi convertiti in affitto*; Cass. 9 maggio 1994, n. 4486 (citata nel testo), in questa Riv., 1994, 406, con nota di P. MANDRICI, *Sulla novazione oggettiva del contratto associativo convertito in affitto*; Cass. 27 ottobre 1992, n. 11697, in *Riv. dir. agr.*, 1993, II, 101, con nota di M. GIUFFRIDA, *Il diritto di ripresa ed i contratti agrari convertiti*; Cass. 19 maggio 1990, n. 4522, in *Nuovo dir. agr.*, 1990, 284, preceduta da una nota di G. PASQUARELLO, *Conversione in affitto e diritto di ripresa nella giurisprudenza di merito*; nella giurisprudenza di merito; App. Potenza, 19 luglio 2000 (confermativa di Trib. Potenza, 30 dicembre

1999), in questa Riv., 2001, 332, con nota di A. GRASSO, *Automatica conversione del contratto di affitto e la non indennizzabilità (perché prescritta) dei miglioramenti eseguiti dal concessionario*; App. Aquila, 16 aprile 1997, *ivi*, 1997, 658 con nota di A. MORGI, *Diritto di ripresa e conversione dei contratti associativi*; App. Brescia, 5 aprile 1991, *ivi*, 1992, 429, con nota di G. MORSILLO, *Nuovo contratto o modificazione del precedente una volta convertito l'originario rapporto di mezzadria*; App. Ancona, 17 settembre 1990, in *Giur. agr. it.*, 1991, 360, con nota di N. RAUSEO, *Il diritto di ripresa ed i contratti associativi in affitto*; App. Bologna, 18 marzo 1986, in *Nuovo dir. agr.*, 1986, 271, con nota di F. PROSPERI, *Esercizio del diritto di ripresa nei contratti trasformati*, e in *Giur. agr. it.*, 1986, 618, con nota di V. GERI, *Scomparsa del diritto di ripresa nei contratti agrari?*; Trib. Viterbo, 14 ottobre 1998, in questa Riv., 2000, 129; Trib. Verona, 6 novembre 1995, *ivi*, 1998, 281, con nota di I. CIMATTI, *Sul procedimento di riconversione di contratto agrario associativo*.

(4) GRASSO, *loc. cit.*

(5) P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento*, in *Commentario al codice civile* a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA, *Libro quarto. Delle obbligazioni. Artt. 1230-1259*, Bologna-Roma, 1975, 82; *Id.*, *Il fenomeno della estinzione delle obbligazioni*, Napoli, 1972, 4.

(6) Cass. 9 febbraio 1987, n. 1382.

(7) Ancora PERLINGIERI, *loc. cit.*, nonché con riferimento puntuale alle situazioni di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, l'Intervento al Convegno su: *La riforma dei contratti agrari* (Macerata, 11-12 giugno 1982), in *Nuovo dir. agr.*, 1982, 379.

Cass. Sez. III Pen. - 3-12-2003, n. 46291 - Savignano, pres.; Postiglione, est.; Favalli, P.M. (conf.) - Lo Sinno, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Lipari 2 luglio 2002*)

Animali - Maltrattamento - Incrudelimento - Cane - Calci ripetuti - Sofferenza - Sussiste. (C.p., art. 727)

In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (1).

(Omissis)

I motivi di ricorso sono non solo generici, ma manifestamente infondati.

Il fatto non è contestato. La dettagliata deposizione della persona offesa, ritenuta credibile, ha riferito di più calci all'animale, inferti volontariamente e senza alcuna necessità.

Nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.

L'imputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona dell'animale a farsi vedere, dimostrando la natura futile del suo comportamento doloso.

Secondo l'incensurabile valutazione del giudice di merito il comportamento dell'imputato fu libero, sicché non si palesava la necessità di una perizia psichiatrica, peraltro non richiesta. (Omissis)

(1) INADEGUATEZZA DELLA NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI.

Si ripropone alla attenzione non solo dei cultori del diritto penale, ma anche dell'opinione pubblica il tema dell'incrudelimento verso gli animali, sanzionato a titolo contravvenzionale dall'art. 727 c.p. (1).

Nel caso di specie, un cane era stato preso ripetutamente a calci senza alcuna giustificazione, infliggendogli così una sofferenza del tutto «gratuita», offensiva di un sentimento sociale sempre più diffuso nella collettività nei confronti degli animali, intesi quali essere viventi capaci di percepire con dolore comportamenti e fatiche non sopportabili per le loro caratteristiche (2).

Le difficoltà incontrate dal legislatore nel soddisfare le anzidette esigenze di tutela sono testimoniate dai ripetuti interventi volti ad introdurre dapprima seri ritocchi di carattere sanzionatorio (art. 5, comma 5, l. 14 agosto 1991, n. 281) e poi a riformulare l'art. 727 c.p., con l'art. 1 della l. 23 novembre 1993, n. 473, recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (3).

Queste ultime modifiche sono evidentemente espressione di una più evoluta ed affinata sensibilità della comunità sociale verso il ruolo specifico svolto da ciascun animale, anche come aspetto peculiare dell'integrità

resse vasto e onnicomprensivo alla difesa dell'ambiente: è lo stesso rapporto tra uomo ed animale che viene ad iscriversi in un mutato equilibrio nel quadro di un necessario ed indispensabile rispetto di tutte le specie viventi. Sono stati, dunque, compiuti passi giganteschi rispetto alle codificazioni preunitarie, nelle quali veniva protetta soltanto la specie animale ed unicamente se dalla condotta dell'agente fosse scaturita un'offesa al sentimento comune di pietà umana verso un suo singolo componente, tendendosi in tal modo a privilegiare sempre, a livello normativo, il diritto patrimoniale sugli animali e non già questi ultimi per sé stessi, considerati come autonomi esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica.

Di tali mutamenti si è prontamente avveduta la Suprema Corte, la quale ha avuto modo di osservare che il maltrattamento-dolore costituisce una violazione delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore; superata la soglia della reattività al dolore, e cioè violate quelle leggi mediante l'inflizione di maltrattamenti-dolore, il reato contemplato nell'art. 727 c.p. può ritenersi integrato. Ne deriva che sono stati considerati come rientranti nel regime sanzionatorio previsto dalla citata norma codicistica non solo quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali o che destano ripugnanza, ma pure quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale (4).

Questa nuova prospettiva dell'art. 727 c.p. si riverbera direttamente anche sulla individuazione dell'elemento psicologico che deve sorreggere le note della condotta penalmente rilevante (5). La reinterpretazione della fattispecie, preordinata alla protezione immediata degli animali in quanto tali, determina l'astratta sussumibilità sotto il rigore punitivo dell'art. 727 c.p. non unicamente delle condotte accompagnate dalla volontà di infierire, ma anche dei comportamenti colposi caratterizzati da atti oggettivi di abbandono e di incuria. L'ampliamento della tutela così apprestata agli animali ha comportato che questi debbano essere tenuti nel pieno rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando loro condizioni minime di vivibilità. E consegue da ciò che sotto il termine animale vada ricompresa ogni specie verso la quale l'uomo può in concreto adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili e, quindi, anche nei confronti di qualsiasi essere ritenuto zoologicamente inferiore. Tuttavia, in vista dell'attuazione di una piena ed efficace tutela penale dell'animale in sé considerato, cioè quale autonomo essere vivente capace di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amichevoli dell'uomo, la protezione assicurata ad esso dall'art. 727 c.p. si rivela inadeguata, pur dopo i citati interventi normativi di fine secolo. E ciò anche perché talora la stessa giurisprudenza della Suprema Corte interpreta riduttivamente la norma codicistica quando addita la *dei ratio* nel perseguimento di condotte riconducibili ad una componente di «lesività dell'integrità fisica degli animali», in aderenza al principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost. (6). Occorre, invece, compiere un ulteriore passo in avanti per la formulazione di un testo unico sugli anima-

(1) Cfr. MAZZA P., *Sequestro preventivo e confisca in tema di maltrattamento di animali*, in questa Riv., 2003, 251 e ss.

(2) Cfr. POSTIGLIONE, *La tutela dell'animale nell'ordinamento penale italiano*, in questa Riv., 1996, 84 e ss.

(3) Cfr. COSSEDU, Sub art. 727, in *Commentario al codice penale*, diretto da G. MARINI, M. LA MONICA, L. MAZZA, vol. IV, Torino, 2002.

(4) Cfr. Cass. 27 aprile 1990, n. 6122, Fenati, in questa Riv., 1992, 46, con nota di M. MAZZA, *Nuove frontiere per la tutela degli animali*, e in Riv.

pen., 1990, 545, con nota di SANTOLOCI, *Una positiva ed interessante evoluzione dell'interpretazione dell'art. 727 c.p. fornita dalla Corte di cassazione*, e Cass. 22 ottobre 1992, Geiser, in *Foro it. Rep.* 1993, voce *Animali (uccisione)*, n. 3.

(5) Cfr. SANTOLOCI, *L'art. 727 del codice penale nell'attuale posizionamento giuridico e sociale*, in *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, a cura di A. MANNUCCI e M. TALLACCHINI, Milano, 2001, 49.

(6) Cfr. Cass. 11 ottobre 1996, in *Giust. pen.*, 1998, II, 754.

li che, in base ad una loro opportuna classificazione, sappia adeguatamente disciplinare il grado di interferenza umana nel mondo animale e naturale, nel rispetto dell'ambiente e dei processi biologici.

Il Parlamento si è avveduto delle segnalate manchevolezze e lacune della normativa vigente, ed in data 15 gennaio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge concernente disposizioni a tutela degli animali, inserite nel codice penale dopo il Titolo XII del Libro II, in un nuovo Titolo XII *bis*, dedicato ai delitti contro la vita e l'incolumità degli animali, che contiene cinque nuove fattispecie incriminatrici con la previsione di circostanze aggravanti e pene accessorie.

È, inoltre, dettato, nell'ambito del Libro III del codice penale, un nuovo testo dell'art. 727 sulla detenzione illecita ed abbandono degli animali, collocato, con l'art. 727 *bis* sui divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario, in una apposita Sezione I *bis*, dedicata alle contravvenzioni concernenti gli animali.

Le modifiche proposte nel disegno di legge citato, anche se in più punti perfettibili, in vista altresì di una loro armonizzazione con il sistema penale vigente, meritano piena adesione essendo volte a potenziare, in sintonia con il comune sentire, la tutela degli animali in sé considerati quali esseri viventi, portatori di un loro autonomo «valore», non offuscabile da spinose complicazioni dogmatiche circa la destinatarietà dei precetti, quando si è in presenza di una condotta aggressiva spesa nei confronti degli stessi animali, la cui salvaguardia ed integrità potrebbero trovare posto adeguato nella nostra Costituzione repubblicana.

Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, è stata varata la l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha, fra l'altro, inserito nel codice penale il Titolo IX *bis* «dei delitti contro il sentimento per gli animali». Già la diversa intitolazione evidenzia all'interprete la delimitazione della oggettività giuridica delle nuove fattispecie, rispetto alla originaria previsione del disegno di legge: tale ridimensionamento non adegua l'ordinamento penale alla mutata sensibilità della collettività verso gli animali, percepiti ormai quali esseri senzienti e portatori di diritti individuali propri.

Patrizia Mazza

*

Cass. Sez. III Pen. - 3-7-2003, n. 28484 - Zumbo, pres.; Onorato, est.; Favalli, P.M. (diff.) - Fusillo, ric. (*Conferma Trib. Brindisi 5 marzo 2002*)

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Individuazione. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 16; d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).

In materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo) sono sottoposte, oltre che alle disposizioni del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, alla disciplina del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 sui rifiuti, stante la espressa clausola di salvezza contenuta negli artt. 8 e 16 del citato decreto n. 99 (sia pure con riferimento al previgente d.p.r. n. 915 del 1982) (1).

(Omissis)

3. - Il ricorso è infondato e va respinto, giacché la sentenza impugnata ha operato una corretta valutazione giuridica dei fatti accertati.

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 11/2004

In linea di fatto è pacifico che la società Fimco, e per essa il suo legale rappresentante Vito Fusillo, gestiva l'impianto di depurazione del Comune di Mesagne, ed era autorizzata ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 a utilizzare in agricoltura i fanghi di depurazione, che infatti conferiva a tal fine alla società SO.G.E.A.

Giova ricordare che per «utilizzare» il legislatore intende il recupero dei fanghi mediante il loro spandimento sul suolo [art. 2, lett. d) del citato decreto 99/1992].

Orbene, non v'è dubbio che in linea di diritto l'utilizzazione per scopi agricoli dei fanghi di depurazione non esclude l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti che con detta utilizzazione è connessa.

Invero, l'art. 8 del d.lgs. 92/1999 stabilisce che «le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi», cioè dei residui derivanti dai processi di depurazione, sono disciplinate e autorizzate anche ai sensi della normativa di cui al d.p.r. 10 settembre 1992, n. 915. E l'art. 16 dello stesso d.lgs. 92/1999, mentre punisce l'illecita utilizzazione in agricoltura dei fanghi, stabilisce espressamente, al comma 3, che «alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche e integrazioni».

Orbene, dopo l'abrogazione del d.p.r. 915/1982 da parte dell'art. 56 del d.lgs. 22/1997, è evidente che la disciplina abrogata è sostituita dalla nuova disciplina emanata in materia dallo stesso d.lgs. 22/1997, sicché la (concorrente) applicabilità della disciplina abrogata in ordine alla gestione dei fanghi di depurazione si trasforma nella (concorrente) applicabilità della disciplina che l'ha sostituita. In altri termini, i succitati artt. 8 e 16 operano un rinvio «formale» alla disciplina sui rifiuti, e non un rinvio «materiale» alla disciplina del d.p.r. 915/1982. (Alla stessa conclusione giungono, con diversi approcci, Cass. Sez. III n. 2819 dell'11 ottobre 1997, Quattrococchi, rv. 209.386, e Cass. Sez. III n. 282 del 13 gennaio 1999, Facchi, rv. 212.847).

Questa conclusione è ora positivamente confermata dalla norma di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, secondo cui «ferma restando la disciplina di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti».

Insomma, secondo il vigente sistema normativo, in materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione, bisogna distinguere da una parte le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei fanghi per facilitarne l'utilizzo agricolo), per le quali sono applicabili anche le prescrizioni e le sanzioni stabilite nella disciplina sui rifiuti; e dall'altra la fase finale di utilizzazione degli stessi fanghi a scopi agricoli, propriamente disciplinata dal d.lgs. 99/1992, che prevede specifiche precauzioni, come l'analisi dei fanghi e del terreno di destinazione, le tecniche e le modalità di spandimento, e così via.

4. - Nel caso di specie, la società Fimco partecipava alla gestione dei fanghi di depurazione.

In particolare provvedeva alla raccolta, che, secondo la definizione di cui alla lett. e) dell'art. 6 d.lgs. 22/1997, è l'insieme delle operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei fanghi (rifiuti speciali) in vista del loro trasporto; nonché allo stoccaggio, che, secondo la definizione della lett. d) dello stesso art. 6, consiste nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento, o nella messa in riserva in vista di altre operazioni di recupero: nel caso di specie, in vista dell'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (lett. R. 13 e R. 10 dell'allegato C).

Per queste ragioni, in quanto partecipe dell'attività di raccolta dei fanghi, la società Fimco doveva essere iscritta nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 22/1997; mentre, in quanto partecipe dell'attività di recupero in vista dello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, aveva l'obbligo della previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 33 dello stesso d.lgs. 22/1997 (posto che sembrano ricorrere le condizioni previste dall'art. 31, comma 2, per l'accesso alle procedure semplificate).

Il fatto che la società non fosse iscritta all'Albo e non avesse effettuato la prescritta comunicazione alla Provincia, costituisce la

contestata contravvenzione di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), d.lgs. 22/1997, di cui deve rispondere il legale rappresentante, Vito Fusillo.

5. - Né questi può essere esonerato da tale responsabilità – come ha sostenuto il suo difensore nella discussione orale – ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 22/1997.

Secondo questa norma, la responsabilità del detentore per il corretto recupero dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero, a condizione che il detentore abbia ricevuto il prescritto formulario di identificazione (che egli deve compilare, datare e firmare prima di consegnarlo al trasportatore) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi (ovvero comunicati alla Provincia la mancata ricezione del formulario).

Tuttavia, a parte che nel caso di specie non c'è prova che il Fusillo abbia ricevuto regolarmente il predetto formulario controfirmato dalla SO.GE.A. o ne abbia denunciato la mancata ricezione, va soprattutto osservato che detta norma esonera il detentore dei rifiuti solo per la sua attività di recupero (nella fattispecie per lo stoccaggio), per la quale vien meno l'obbligo dell'autorizzazione ex art. 28 o della comunicazione ex art. 33, ma non per la sua attività di raccolta, per la quale resta comunque richiesta l'iscrizione all'Albo delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 30.

(Omissis)

(1) LA CASSAZIONE RITORNA SULL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

La sentenza in rassegna si mostra di particolare interesse in quanto consente di operare un raccordo tra la disciplina di tre distinti decreti legge in materia di smaltimento dei rifiuti e fanghi di depurazione, ossia il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il d.l. 27 gennaio 1992, n. 99 e il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte nella sentenza che si annota, il ricorrente, deducendo erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sosteneva che la società che conduceva in appalto l'impianto di depurazione al servizio del Comune di Mesagne, non aveva partecipato alla gestione dei rifiuti prevista e sanzionata dall'art. 51 del d.lgs. 22/1997 e che, invece, era regolarmente autorizzata all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.

La Corte di cassazione riteneva il ricorso infondato e lo respingeva sostenendo che la sentenza impugnata avesse operato una corretta valutazione giuridica dei fatti accertati.

La decisione della Suprema Corte, secondo il parere di chi annota, va condivisa, in quanto la conclusione cui è pervenuta è positivamente confermata dalla norma di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, secondo cui «ferma restando la disciplina di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti» (1).

La categoria dei rifiuti è, invero, soggetta alla normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997, il quale conferma la nozione tradizionale di rifiuto vigente nel diritto nazionale e in quello comunitario, laddove, nell'art. 6, lett. a), lo definisce «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riporta-

te nell'allegato A) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

L'allegato A), dapprima elenca queste categorie di rifiuti e subito dopo precisa che la Commissione europea ha il compito di preparare ed aggiornare un elenco di rifiuti che rientrano nelle categorie suddette, denominato comunemente Catalogo europeo di rifiuti (CER) (2).

Tale normativa va raccordata, come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna, con quella di cui al citato d.lgs. 92/1999 e del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915.

Difatti, l'utilizzo per scopi agricoli dei fanghi di depurazione comporta, di conseguenza, un'attività di gestione dei rifiuti, connessa con detta utilizzazione, che richiede l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Il decreto 22/1997 ha abrogato il d.p.r. 915/1982, secondo il quale ogni fase dello smaltimento dei fanghi di depurazione (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo), era soggetta ad autorizzazione regionale (art. 16) ed in caso di inosservanza si concretava la contravvenzione di cui all'art. 26 del citato d.p.r.

Con la nuova disciplina introdotta con il decreto 22/1997, innanzi tutto, scompare la categoria dei rifiuti tossico-nocivi e la classificazione di cui all'art. 7 di detto decreto distingue i rifiuti in urbani e speciali e, questi ultimi, in pericolosi e non, a seconda delle caratteristiche di pericolosità.

La stessa attività di stoccaggio, così come definita dall'art. 6, comma 1, lett. d), consiste, ora, soltanto, nel deposito preliminare di rifiuti finalizzato al sollecito compimento di una delle operazioni di smaltimento in senso stretto (3).

Ciò che è importante sottolineare nella sentenza annotata, è che la Corte di cassazione, in materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione, afferma che occorre distinguere da una parte le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento, alle quali si applica anche la normativa in materia di rifiuti; mentre, per quanto concerne la fase finale, ossia l'utilizzazione degli stessi fanghi a scopi agricoli, si applica la disciplina del d.lgs. 99/1992, la quale comporta la necessaria adozione di specifiche precauzioni riguardanti le tecniche, le modalità di spandimento, l'analisi del terreno.

Affermando ciò, la Suprema Corte si uniforma ad un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, appunto, è necessario distinguere la fase anteriore (produzione, trasporto) dei fanghi di depurazione, soggetta al d.p.r. 915/1982 e ora al d.lgs. 22/1997, dalla eventuale fase successiva dell'impiego dei fanghi stessi sul terreno a scopo agricolo, in quanto entrambe queste fasi sono soggette ad autorizzazione regionale, ma per l'utilizzo agricolo occorre osservare ulteriori precauzioni (analisi dei fanghi e del terreno, tecniche di modo e tempo di spandimento, registro di utilizzazione) (4).

Vengono, pertanto, ad intrecciarsi normative differenti contemplate nel d.p.r. 915/1982 e nel d.lgs. 99/1997, in quanto lo stoccaggio non autorizzato dei fanghi di depurazione, ancorché destinati ad uso agricolo, è disciplinato dall'art. 8 del decreto 99/1992, il quale richiama l'art. 25 del d.p.r. 915/1982.

(1) V. Cass. 21 ottobre 1998, n. 10952, Boccanera, in *Ambiente*, n. 1/1999, 87 ss. e giurisprudenza ivi citata.

(2) Cass. 4 maggio 2000, n. 8419, in *Riv. pen.*, 1999, 725; Cass. 24 giugno 1999, n. 2358, Belcari, in *Foro it.*, 1999, II, 691, con nota di AMENDOLA.

(3) Cass. 27 marzo 1998, n. 8520, Annunziata, in *Riv. pen.*, 1999, 362.

(4) Cass. 17 novembre 1998, n. 282, Facchi, in *Ragusan*, 1999, f. 181-2, 118.; Cass. 11 ottobre 1997, n. 2819, Quattrociochi, rv. 209.386.

La nuova normativa del d.lgs. 22/1997 introduce, poi, ulteriori regole per l'avvio e l'esercizio di tale attività, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 51 di detto decreto (5).

In conclusione, occorre prendere in considerazione l'art. 8 del d.lgs. 92/1999, secondo il quale «le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate anche ai sensi della normativa di cui al d.p.r. 915/1992», e raccordarlo con l'art. 16 del citato decreto che, al comma 3, stabilisce che «alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.p.r. 915/1982, e successive modifiche e integrazioni» (6).

Poiché, come già detto, il decreto 22/1997 ha abrogato la precedente disciplina di cui al d.p.r. 915/1982, va condivisa, a parere di chi annota, la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte nella sentenza in rassegna, secondo cui i succitati artt. 8 e 16 del d.p.r. operano un rinvio «formale» alla disciplina sui rifiuti e non, invece, un rinvio «materiale» all'abrogato decreto 915/1982 (7).

In definitiva, pertanto, tutte le attività consistenti nella modifica delle caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo, sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto 99/1992 (utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura) e alla disciplina di cui al decreto Ronchi 22/1997 sui rifiuti, stante la clausola di salvezza contenuta espressamente negli artt. 8 e 16 del citato decreto 99/1992.

Compiendo una *reductio ad unitatem* delle cose sin qui dette, condivisibile appare l'orientamento dei Supremi Giudici, espresso nella sentenza annotata, caratterizzato dall'assoggettamento delle condotte di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura contestualmente alla normativa di cui ai decreti legge 22/1997 e 99/1992, nel quadro di una operazione ermeneutica complessiva chiaramente e meritoriamente finalizzata ad una effettiva tutela ambientale a fronte di tutte quelle attività cui è connaturata una potenziale lesività del bene ambiente (8).

Marcella Pinna

(5) Cass. n. 2819/1997, cit., secondo cui «anche dopo l'abrogazione del d.p.r. 915/1982, l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 33 del d.l. 22/1997, disciplinante le operazioni di recupero dei rifiuti e può integrare la violazione dell'art. 51 dello stesso decreto in caso di gestione dei rifiuti non autorizzata»; Cass. 23 settembre 1996, n. 9402, Cantatore, in *Foro it.*, 1997, II, 559, in cui si precisa, tra l'altro, che «il reato di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura senza autorizzazione, pur non essendo "proprio", è una contravvenzione a "soggettività limitata", poiché il termine chiunque, di cui al comma 4 dell'art. 16 del d.l. 99/1992, è specificato dalla disciplina amministrativa, che delimita la fascia dei destinatari ai produttori, detentori, trasportatori, gestori degli impianti di condizionamento, fino agli utilizzatori in attività proprie o di terzi»; cfr. A. POSTIGLIONE, *Le principali linee di indirizzo della nuova legge sui rifiuti*, in questa Riv., 1997, 157 e ss.

(6) Vedi nota n. 4; Cass. 11 ottobre 1997, n. 2819, Quattrococchi, cit., in *Giust. pen.*, 1999, II, 121 e in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1998, 1089.

(7) T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 febbraio 1999, n. 282, in *Trib. amm. reg.*, 1999, I, 827; Cass. 15 luglio 1997, n. 2819, cit.

(8) Cfr. Cass. 9 ottobre 1999, n. 2651, Stefanucci, in questa Riv., 9/2000, 539, con nota di VOLPE.

Cass. Sez. IV Pen. - 3-2-2003, n. 4832 - Coco, pres.; Chiliberti, est.; Ianivelli, P.M. (conf.) - Massari, ric. (*Conferma App. Catania 4 giugno 2002*)

Acque - Deviazione di un corso d'acqua - Furto dell'acqua - Estremi. (C.p., art. 632)

Integra esclusivamente il reato di cui all'art. 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilitazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico preesistente (1).

(Omissis)

Con atto del 19 settembre 2002 Massari Giorgio ha proposto ricorso avverso la sentenza 4 giugno 2002 della Corte d'appello di Catania che confermava la sentenza 3 giugno 1999 del Pretore di Ragusa con la quale esso ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 632 c.p., era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa per il reato di furto continuato aggravato con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Lamenta il ricorrente il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza e l'erronea applicazione della legge penale, costituendo il fatto mero illecito amministrativo, per il quale aveva già effettuato oblazione.

Osserva questa Corte che non sussiste violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza (art. 521 c.p.p.), in quanto tra il reato dell'art. 632 c.p. e quello di furto c'è continenza dell'oggetto materiale, che è più ampio nel primo reato: ed infatti in questo si ha deviazione dell'intero complesso delle acque, mentre nel furto si ha il prelievo soltanto di una porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, senza una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico da quello preesistente (Cass. pen. Sez. II 3 febbraio 1987, Cucinella e altro). In entrambi poi l'elemento psicologico è costituito dal fine di profitto, e la ritenuta continuazione attiene alla plurima sottrazione di masse ben determinate d'acqua.

Né ha pregio il fatto che sia stata contestata una violazione amministrativa per la quale è stata effettuata oblazione, violazione peraltro neppure ben identificata, non potendosi ravvisare quella il cui precetto è contenuto nell'art. 7 (riguardante le domande per concessione ed utilizzazione di acque) e la cui sanzione sarebbe contenuta nell'art. 219 del T.U. n. 775/33. Nel caso di specie, semmai potrebbe ravvisarsi la violazione di cui all'art. 17 di tale legge, che recita:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente.

Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'Autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque».

Vero è che la l. 24 novembre 1981, n. 689 estende all'art. 9 il principio di specialità, dettato per il concorso apparente tra norme penali dall'art. 15 c.p., all'illecito amministrativo ed al concorso tra norme penali e norme che stabiliscono una violazione amministrativa, per cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la

*

disposizione speciale, ma tra l'ipotesi di violazione amministrativa ed il reato di furto intercorre una relazione di specialità reciproca, per cui su di un nucleo comune si innestano distinti elementi specializzanti, cosa che non consente l'applicazione dell'art. 9 citato, che è estensione dell'art. 15 c.p., in quanto, applicandosi una norma, resterebbe privo di rilievo l'elemento specializzante dell'altra: rispetto al furto, infatti, l'art. 117 del r.d. n. 1775/33, che vieta di derivare acque pubbliche senza autorizzazione o concessione è indubbiamente speciale in quanto riferito alla sottrazione di uno specifico bene, ma nel furto il relativo impossessamento richiede il *quid pluris*, rispetto alla violazione amministrativa, del fine di profitto. Dunque non può affermarsi che la violazione amministrativa escluda il reato di furto.

Né l'illiceità penale resta esclusa dal fatto che il ricorrente fosse titolare di una concessione di acque, in quanto l'omessa richiesta di rinnovo non lo legittimava all'acquisizione dell'acqua (non dissimilmente dal titolare di licenza di porto d'armi, che risponderà penalmente allorché porti un'arma fuori dalla propria abitazione senz'aver rinnovato la licenza).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. (*Omissis*)

(1) LA CONDOTTA DI DEVIAZIONE DI ACQUE TRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO AMMINISTRATIVO.

La sentenza qui brevemente annotata si sofferma sulla relazione intercorrente tra le fattispecie delittuose previste, rispettivamente, dall'art. 632 c.p. (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) e dall'art. 624 c.p. (furto, *sub specie* di furto d'acqua), nonché sul rapporto sussistente tra la norma per ultimo citata e l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Orbene, la Corte precisa che tra le due fattispecie delittuose può tracciarsi una relazione di specialità, nel senso che, sotto il profilo oggettivo, il cono d'ombra dell'art. 632 c.p. deve ritenersi più ampio rispetto a quello dell'art. 624 c.p., sussistendo il primo reato qualora avvenga una deviazione dell'intero complesso delle acque, laddove è configurabile il delitto di furto nel caso in cui si realizzi il prelievo soltanto di una porzione o quantità dell'acqua mobilizzata mediante il parziale distacco dalla massa complessiva, in assenza di una sostanziale *mutatio* dello stato dell'intero corpo idrico rispetto a quello preesistente. Tale conclusione si lega alla particolare configurazione del reato di deviazione delle acque, per la cui integrazione si richiede, sotto il profilo oggettivo, che la deviazione investa la massa delle acque e che la conseguente sottrazione alla loro destinazione, in modo permanente o saltuario, determini un'evidente variazione dello stato dei luoghi (1).

Per quanto riguarda, invece, l'art. 17 del T.U. 1775/1933, giova premettere che tale norma punisce, con una sanzione amministrativa, la violazione del divieto di effettuare deviazioni od utilizzazioni dell'acqua pubblica, in carenza di un provvedimento (autorizzatorio o concessorio) della P.A.

Come noto, il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, approvato in forza di una delega al Governo del 1927, era finalisticamente orientato ad operare una *reductio ad unitatem* di tutti gli interventi normativi nel settore delle acque. Il qua-

dro normativo predisposto dal T.U. del 1933 è giunto sostanzialmente invariato fino a nostri giorni, pur se, dapprima con la legge 36/1994 (cd. legge Galli) e successivamente con il d.lgs. 13 maggio 1999, n. 152, è stato arricchito di taluni aspetti innovativi.

La legge Galli, invero, ha esteso il carattere della pubblicità a tutte le acque indistintamente, così riconoscendo dignità normativa alla concezione del ruolo dell'acqua a guisa di *res publica* da governare mercé un intervento gestorio della P.A., con la conseguenza che qualsivoglia uso di acque deve ritenersi condizionato alla presenza di un atto autorizzatorio da parte dello Stato.

Orbene, nel caso sottoposto alla cognizione della Suprema Corte, si esclude l'assorbimento della condotta contestata nella sola fattispecie amministrativa, giacché è delineato tra il delitto di furto e la norma amministrativa citata una relazione di specialità reciproca; ciò, in quanto l'art. 17 è ricostruito a guisa di norma speciale sotto il profilo oggettivo, siccome attinente alla sottrazione di una specifica *res* (ossia di acque qualificabili come pubbliche), laddove, sotto il profilo soggettivo, è il furto a presentare un elemento specializzante costituito dal fine di profitto, con la conseguenza che le due fattispecie si presentano alla stregua di cerchi intersecantisi.

A ben vedere, il rapporto tra la fattispecie penale e la fattispecie contemplante l'illecito amministrativo sembra sussumibile nel novero della specialità reciproca per coincidenza tra sottofattispecie, giacché le due figure coincidono, in ragione del rapporto strutturale sussistente, per la sola fattispecie della deviazione delle acque pubbliche effettuata per fine di profitto.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte sembra porsi in linea con la costante giurisprudenza consolidatasi in materia di concorso apparente di norme che, ad oggi, non sembra avere ancora recepito gli apprezzabili sforzi dottrinali volti a fornire un'ermeneusi dell'alveo applicativo dell'art. 15 c.p. e, segnatamente, della locuzione «stessa materia» ivi contenuta, più aderente a reali esigenze di giustizia.

Peraltro, la Suprema Corte, in una recente pronuncia riguardante un fatto analogo, era giunta a conclusioni a ben vedere difformi; in particolare, si era evidenziato che l'*ubi consistam* del reato di deviazione di acque è rappresentato dalla modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione; ove non sia posto in essere siffatto intervento massiccio sul territorio, limitandosi la condotta all'impossessamento, a mezzo di prelievo, di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione, ebbene tale comportamento, lungi dall'assumere una valenza giurispensalistica, ricadrebbe sotto la previsione dell'art. 17 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, quindi, sarebbe scevro di rilevanza penalistica; da qui, l'applicabilità solo di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva, senza che ciò consenta la configurazione del delitto di furto (2).

Stefano Nicolucci

(1) Sul punto si rinvia a Cass. 6 maggio 1983, Guerrieri, in *Riv. pen.*, 1984, 485. Nello stesso senso si veda Cass. 3 febbraio 1987, Cucinella, *ivi*, 1987, 632. Secondo Cass. 13 ottobre 1995, n. 11008, in *Cass. pen.*, 1996, 2942, «la deviazione del corso di un fiume a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dall'art. 632 c.p., ma anche quello del

furto continuato dell'acqua che vi scorre poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento».

(2) Cass. 9 febbraio 2000, n. 767, in *Cass. pen.*, 2001, 1203.

Cass. Sez. III Pen. - 25-10-2002, n. 35868 - Postiglione, pres.; Tere-
si, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - Falconi, ric. (*Dichiarata
inammissibile Trib. Rovigo 9 ottobre 2001*)

**Caccia e pesca - Caccia - Con mezzi vietati - Costituzione di
parte civile dell'Amministrazione provinciale - Legittimi-
tà - Danno all'immagine dell'Ente locale - Risarcibi-
lità - Fondamento.** (L. 12 febbraio 1992, n. 157, art. 30; c.p.,
art. 185; nuovo c.p.p., art. 74)

*In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile
dell'Amministrazione provinciale in un procedimento per viola-
zione dell'art. 30 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, in caso di cac-
cia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia
con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima
sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente fauni-
stico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui
compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia,
legittima la risarcibilità del danno patito dall'Ente locale (1).*

(Omissis). - Con sentenza del 9 ottobre 2001 il Tribunale di
Rovigo condannava Falconi Emanuele e Passarella Leonardo alla
pena dell'ammenda per avere esercitato la caccia al cinghiale con
mezzi vietati.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando:

- violazione dell'art. 507 c.p.p. in ordine all'assunzione dei
verbalizzanti poiché il potere officioso di indagine da parte del
giudice del dibattimento deve ritenersi abrogato per effetto della
modifica dell'art. 111 Cost. Il giudice terzo ed imparziale non può
interferire nella disponibilità delle prove in un processo che si
deve svolgere nel contraddittorio delle parti in condizioni di
parità. Pertanto, nella specie, la colpevolezza degli imputati non
poteva essere desunta esclusivamente dalle dichiarazioni dei testi
perché assunti ex art. 507 c.p.p.;

- violazione dell'art. 185 c.p. poiché il riconosciuto danno
morale in favore della Provincia non discende direttamente ed
immediatamente dalla condotta penalmente illecita;

- violazione di legge per la concessione della provvisoria
pur mancando la richiesta della parte civile;

- violazione di legge in ordine alla liquidazione delle spese
processuali in favore della parte civile poiché la sola condanna
generica non può comportare statuizioni sulle spese. La sentenza
impugnata «non definisce l'aspetto del *quantum* e si limita al solo
aspetto dell'*an*», sicché «si è in presenza di una sentenza che non
accoglie la domanda risarcitoria, contenendo solo una condanna
generica».

Chiedevano l'annullamento della sentenza e, in subordine, la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della
legittimità dell'art. 507 c.p.p.

È manifestamente infondata l'asserita tacita abrogazione
dell'art. 507 c.p.p. a seguito della modifica dell'art. 111 Cost.

La l. 1° marzo 2001, n. 63, emanata in attuazione della
legge costituzionale di riforma dell'art. 111, non ha innovato
sul potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di
nuovi mezzi di prova, potere che non può essere esercitato
per supplire all'inerzia delle parti e che non può estendersi a
tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, dovendo lo
stesso riguardare soltanto nuovi mezzi di prova quando risulti
assolutamente necessario ai fini della più ampia conoscenza
dei fatti di causa.

L'esercizio di tale potere-dovere, correlato alla difficoltà che il
giudice ritiene sussistente di procedere ad un compiuto accerta-
mento dei fatti sulla base delle risultanze acquisite, si risolve, quin-
di, nel potere di intervenire d'ufficio sull'acquisizione di prove in
caso di manifesta assoluta necessità in relazione alle esigenze di
ricerca della verità.

Tale potere non lede il principio del contraddittorio perché
l'ammissione dei nuovi mezzi di prova non può prescindere dalle
prove contrarie, né quello della terzietà ed imparzialità del giudice,
come erroneamente asserito in ricorso, perché tale principio opera
anche in sede di acquisizione probatoria *ex officio* in ordine al giu-
dizio sulla assoluta necessità per la definizione del procedimento.

Pertanto è manifestamente infondata la sollevata questione
d'illegittimità costituzionale.

Va poi richiamato l'indirizzo giurisprudenziale intervenuto
nella materia *de qua* secondo cui «il potere del giudice di disporre
anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi

dell'art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in
precedenza alcuna acquisizione delle prove» poiché «le parole *ter-
minata l'acquisizione delle prove* con le quali esordisce l'art. 507
c.p.p. indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui
può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il pre-
supposto per l'esercizio del potere del giudice» (Cass. Sez. Un. n.
11227, del 6 novembre 1992, Martin, RV 191.607), sicché, anche in
assenza di richieste probatorie di parte, legittimamente (anche alla
luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 26 marzo
1993) il giudice ha ammesso d'ufficio le prove ritenute necessarie
per la definizione del giudizio.

Anche il secondo motivo non è puntuale non sussistendo vio-
lazione dell'art. 185 c.p. per il quale «ogni reato, che abbia cagio-
nato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarci-
mento il colpevole...».

Infatti, il Tribunale ha condannato gli imputati a risarcire alla
parte civile i danni morali derivanti dal reato, correttamente moti-
vando che la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati
comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dove-
re di assicurare il corretto esercizio della caccia.

Inoltre, l'illegittima sottrazione al servizio pubblico della tute-
la dell'ambiente faunistico verificatasi con l'esercizio della caccia
con mezzi vietati è produttiva di danno sicuramente apprezzabile
e quantificabile in relazione alla gravità della lesione dell'interesse
della collettività (Cass. Sez. I, n. 4721, 29 settembre 1995, Kratter,
RV 202.754).

Pertanto non è corretto l'assunto secondo cui difetterebbe
nesso eziologico tra condotta ed evento.

È infondato anche il terzo motivo, relativo alla liquidazione di
una provvisoria in mancanza di richiesta della parte civile: «la
provvisoria può essere concessa, anche senza apposita istanza
della parte civile, non solo dal giudice di primo grado ma anche
da quello d'appello...» (Cass. Sez. I, n. 14583, 4 novembre 1999,
Crepaldi, RV 216.128).

Anche l'ultimo motivo non è puntuale poiché la condanna
al risarcimento del danno morale impone la liquidazione delle
spese in favore della parte civile, anche se la sentenza contenga
condanna generica per il risarcimento del danno patrimoniale.

L'inammissibilità del ricorso, che preclude l'applicazione di
sopravvenute cause di estinzione del reato (Cass. S.U., n. 32/2000,
De Luca), comporta condanna al pagamento delle spese del pro-
cedimento e della somma di 500,00 euro in favore della cassa
delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile, liquidate come da dispositivo.

(Omissis)

(1) LE LIMITAZIONI RELATIVE AI MEZZI E AGLI STRUMENTI
DI CACCIA SOTTO LA LENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

1. Nella l. 11 febbraio 1992, n. 157, legge-quadro in
materia di protezione della fauna e prelievo venatorio,
l'esercizio della caccia è sottoposto a precise limitazioni,
rispondenti all'interesse pubblicistico di conservazione e
tutela della fauna selvatica; il complesso di tali prescrizioni
fa sì che, contrariamente a quanto si riteneva in passato,
sotto la vigenza del t.u. del 5 giugno 1939, n. 1016, ora non
si possa più parlare di un regime di libertà di caccia, ma di
caccia controllata.

In particolare, l'attività venatoria si trova sottoposta ad
una serie di limitazioni, che coinvolgono sia i mezzi e gli
strumenti consentiti, sia il tempo in cui è possibile praticare
l'esercizio venatorio, sia infine i luoghi in cui la caccia è
consentita.

Solo la caccia rispettosa di queste condizioni è consen-
tita e legittima il privato alla cattura ed apprensione della
fauna selvatica, pena l'applicazione di una serie di sanzioni
amministrative o penali, con riferimento alla minore o mag-
giore gravità dell'illecito commesso.

Per il caso che qui ci interessa, la Corte di cassazione ha
giudicato in merito ad un procedimento instauratosi per
violazione dell'art. 30, primo comma, lett. b) della legge-

quadro, che sanziona con un'ammenda chi esercita la caccia con mezzi vietati.

L'attività venatoria è consentita, infatti, mediante l'impiego dei mezzi specificatamente indicati nell'art. 13 della legge n. 157/92: ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, secondo il criterio enunciato nell'art. 12, 4° comma, della medesima legge (1).

In ordine a queste enunciazioni di principio, la giurisprudenza presenta una ricca casistica, in quanto nella realtà è assai ricorrente l'impiego di mezzi di caccia vietati, atti ad esempio a provocare l'uscita allo scoperto degli animali per procedere al loro successivo abbattimento e impossessamento.

Le anzidette previsioni normative tendono dunque a bandire dall'ambito dell'esercizio della caccia mezzi particolarmente insidiosi e quindi distruttivi sia del singolo animale sia dell'equilibrio ecologico più in generale.

Ma andiamo ad analizzare in dettaglio le limitazioni relative ai mezzi e agli strumenti di caccia.

2. Innanzitutto, il legislatore del '92 ha vietato in modo assoluto alcune modalità di caccia, come l'uccellazione, in virtù del disposto dell'art. 3, in quanto caratterizzata dall'impiego di reti ed altri mezzi non selettivi di cattura, tali evidentemente da provocare un'indiscriminata distruzione dell'avifauna selvatica (2).

L'utilizzo di mezzi diversi dalle armi da sparo (lacci, reti, archetti etc.), al fine di catturare uccelli vivi o morti, si caratterizza infatti sia per la non selettività (si possono catturare o uccidere specie protette), sia per la maggiore sofferenza che comporta per gli animali rispetto ai mezzi consentiti (3).

È altresì limitata la caccia per appostamento fisso, in quanto soggetta a specifica autorizzazione e contingentamento da parte delle Regioni, come dispone l'art. 5.

In zona Alpi è inoltre consentita solo la caccia vagante, come prevede l'art. 12, relativo all'attività venatoria, che ribadisce che l'esercizio venatorio può essere praticato solo nelle forme consentite legalmente.

Parimenti, in tema di mezzi di caccia, l'art. 13 prescrive l'utilizzo di armi particolari, con un divieto espresso di far uso di ogni altra arma e mezzo per l'esercizio venatorio non espressamente ammessi dalla norma.

Correlate a questi divieti, e a quelli più specifici dell'art. 21, vi sono quindi le sanzioni di cui all'art. 30, lett. e) e lett. b), volte appunto a reprimere comportamenti di caccia vietati e specificamente tipizzati: caccia praticata, ad esempio, sparando da veicoli a motore, da natante o da aeromobile (art. 21, lett. i); caccia a rastrello praticata da più di tre per-

sone (art. 21, lett. b); caccia al camoscio praticata col seguito (art. 21, lett. f).

Dette sanzioni sono anche destinate alla repressione dell'utilizzo dei mezzi di caccia specificamente interdetti, quali munizioni, esche o bocconi avvelenati, vischio o sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti ed altri simili mezzi insidiosi (art. 21, lett. u) (4), oppure l'utilizzo di richiami al di fuori dei casi consentiti o di richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (art. 21, lett. r) (5).

In particolare, l'espressione «esche o bocconi avvelenati», di cui all'art. 21, lett. u), è stata intesa dalla giurisprudenza nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi.

Infatti, tale interpretazione deriva dalla *ratio* della norma, diretta a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività venatoria, come definita ed individuata dagli artt. 12 e 13 della legge-quadro; dagli atti internazionali e comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e termini previsti dalla citata legge ed in special modo dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente solo gli uccelli selvatici; infine dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1989, relativa invece a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed agli uccelli selvatici, cui i divieti contemplati dall'art. 21, legge n. 157/92, si ispirano.

3. Risulta sicuramente da menzionare anche il divieto di fare uso di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico (art. 21, lett. r).

A tal proposito si sta moltiplicando la produzione di nuovi modelli particolari di registratori portatili, a volte muniti di casse di amplificazione e/o di dispositivo di accensione radiocomandata, corredati da cassette o nastri d'altro tipo riproducenti canti e versi di uccelli selvatici, da utilizzare a fini di richiamo acustico nell'attività venatoria.

È tipico il caso del trasgressore che invoca la circostanza del temporaneo spegnimento dell'apparecchio proprio durante i momenti del controllo da parte degli organi di vigilanza (6).

Tale materiale continua ad essere posto in vendita (di per sé non proibita), benché normalmente con l'avvertenza, negli spazi pubblicitari, che non ne è consentito l'impiego a fini venatori.

4. Sempre in base alla considerazione che deve ritenersi esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna, come dispone appunto l'art. 12, commi 2 e 3, della legge sulla caccia, la giurisprudenza ha adottato

(1) Il riferimento al caso fortuito o alla forza maggiore deve essere interpretato, in base al significato che queste espressioni comunemente assumono nell'ambito dell'ordinamento giuridico, nel senso che in esse devono essere ricompresi tutti quei fattori mutevoli che determinano la persona ad agire contro la sua volontà od in modo assolutamente imprevedibile.

(2) Mezzi vietati anche dalle principali Convenzioni internazionali in materia cui l'Italia aderisce, tra cui quella di Parigi del 1950 e quella di Berna del 1979.

(3) Ad esempio, costituisce uccellazione, penalmente sanzionata dall'art. 30, lett. e), della legge n. 157/92, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, qui in commento, l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio (v. Cass. Sez. III pen., 27 luglio 1999, n. 9607, Baire, in *Riv. Pen.*, 1999, 857).

(4) La condotta che integra il reato di cui all'art. 30, lett. b), della legge n. 157/92, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso: infatti non è sufficiente il solo trasporto e la deten-

zione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quantomeno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati [ex art. 21, lett. u), legge citata]. V. Cass. Sez. III pen., 1° marzo 1999, n. 2714, Papera.

(5) L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21, lett. r), perché la nozione di mezzi vietati è ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. Il riferimento contenuto invece nell'art. 31 della legge n. 157/92 a richiami non autorizzati attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non autorizzati nel caso concreto (Cass. Sez. III, Pen., 4 luglio 2000, n. 7756, Medaglia, in questa *Riv.*, 2001, 416).

(6) La Corte di cassazione penale, Sez. III, con sentenza n. 1187 del 1997, ha ritenuto che sussiste il reato di cui all'art. 30, primo comma, lett. b), della legge n. 157/92, nell'essere «sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che l'apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotte canti di uccelli, fosse inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori».

un'interpretazione estensiva del divieto posto dall'art. 5 di fare uso di «tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi», comprendendo in tale divieto tutti quei mezzi che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e starla.

Si sta infatti diffondendo sempre più la pratica dell'impiego di radio rice-trasmittente o di telefoni cellulari nel corso dell'attività venatoria.

Le finalità sono molteplici: oltre ad impieghi per motivazioni di mera sicurezza (relative agli spostamenti in aree disabitate ed isolate), vi è la più controversa implicazione dell'uso di tali strumenti quale mezzo per comunicare la presenza o gli spostamenti della selvaggina, e l'ancor meno etico malcostume di eludere o rendere inefficaci i controlli del personale di vigilanza, comunicandone ad altri cacciatori l'eventuale presenza o il sopraggiungere.

È il classico caso della caccia al cinghiale in «braccata», nel quale l'impiego di radio rice-trasmittenti mette in comunicazione sia i conduttori dei segugi impiegati per la ricerca della preda, sia i cacciatori posizionati nella linea delle «poste» in attesa del passaggio del selvatico forzato alla fuga in direzione dei tiratori (ovviamente le varianti sul tema sono numerose).

La questione coinvolge sia le disposizioni «venatorie» in senso lato, sia la normativa in materia di comunicazioni con apparati radioelettrici.

La legge n. 157/92 non contiene espliciti riferimenti ad apparati radio o a telefoni cellulari nel corso della caccia.

Alcune Regioni, o specifici regolamenti provinciali, ne vietano espressamente l'impiego nel corso dell'attività venatoria, altre lo ammettono, ed altre ancora, infine, ne consentono un uso condizionato, durante la caccia, a motivi di sicurezza (in ogni caso con finalità diverse dall'uso a fini strettamente venatori): queste violazioni sono però normalmente collegate ad esplicite sanzioni amministrative.

Riguardo all'ipotesi di considerare «mezzo di caccia non consentito», in quanto diverso da quelli autorizzati espressamente citati dall'art. 13, le radio rice-trasmittenti in particolare, la Suprema Corte di cassazione si è espressa in modo contraddittorio, con due sentenze di tenore opposto.

La discriminante, nelle due diverse interpretazioni, starebbe nel considerare o meno quali mezzi di caccia vietati (in quanto diversi da quelli ammessi) tutti i possibili sistemi di apprensione illecita o di ricerca della selvaggina a fini venatori (7) oppure solamente quelli idonei all'abbattimento di un animale (8).

5. In termini generali, al momento dell'accertamento del reato in questione nella sentenza in commento, di cui alla lettera *b*) dell'art. 30, è previsto il sequestro delle armi, della fauna illecitamente catturata o abbattuta e dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati), posto in essere ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge quadro, da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Per questa fattispecie la legge n. 157/92 non contempla invece la confisca delle armi in caso di eventuale condanna.

È tuttavia prevista la confisca di uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; naturalmente la polizia giudiziaria procederà all'immediato sequestro del materiale o dei richiami vivi non consentiti, al momento dell'accertamento.

Soltanto in caso di recidiva e di condanna passata in giudicato è prevista la sospensione per un periodo da uno a tre anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia, ai sensi dell'art. 32, primo comma, lett. *a*).

Nel merito del caso che abbiamo in esame, la Corte di cassazione ha sancito la legittimità del risarcimento alla parte civile, Provincia di Rovigo, dei danni morali derivanti dal reato, dato che «la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia».

Si tratta di un ulteriore riconoscimento esplicito che la condanna al risarcimento dei danni morali a favore dell'Ente pubblico, in questo caso la Provincia, ha una chiara base legale non solo nell'art. 18, legge n. 349/86, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, ma anche nella l. 3 agosto 1999, n. 265 (10), recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali».

Questa legge ha modificato per un verso la legge n. 142/90 sulle autonomie locali e per l'altro la stessa legge citata n. 349/86 (che prevedeva il risarcimento solo a favore dello Stato), nel senso di prospettare la possibilità che addirittura ciascun elettore è in grado di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune (ivi compresi quelli in materia ambientale, data la portata generale di questo principio); le associazioni di protezione dell'ambiente, dal canto loro, possono proporre le azioni e i ricorsi che spettano ai Comuni e alle Province, in caso di loro inerzia, ed il risarcimento, come nella nostra fattispecie, compete a favore dell'Ente pubblico (mentre privati ed associazioni non hanno diritto ad alcun risarcimento in proprio, ma solo al rimborso delle spese processuali sostenute) (10).

Merita sottolineare che finora, come anche il nostro caso testimonia, le associazioni e gli Enti locali hanno privilegiato il meccanismo della costituzione di parte civile nel processo penale per reati ambientali.

Con la legge n. 265/99 si inaugura nei fatti l'utilizzazione anche del giudice civile, per la prevenzione e riparazione del danno ambientale, ove sussista l'inerzia degli Enti locali, su impulso diretto del corpo sociale (il singolo cittadino elettore di un Comune, un'associazione di protezione dell'ambiente).

Si riconosce in questo modo per legge che il danno ambientale presenta una necessaria e complementare dimensione «sociale» (oltre quella ecologica in senso stretto): di conseguenza «quando la comunità agisce (attraverso singoli, associazioni e formazioni sociali anche locali) fa valere un suo diritto fondamentale all'ambiente inteso quale attributo di ogni persona umana» (11).

Fulvio Di Dio

(7) In applicazione di tale principio è ritenuto non consentito l'impiego dell'apparecchio radioelettrico rice-trasmittente, utilizzato dai cacciatori nell'esercizio venatorio, al fine di predisporre in battuta e ricercare più efficacemente la preda da abbattere (Cass. Sez. III pen., 23 luglio 1994, in *Dir. giur. agr.*, 1996, 53 e in *Riv. Pen.*, 1995, 600).

(8) V. Cass. Sez. III pen., 24 settembre 1999, n. 1930, in *Riv. Pen.*, 1999, 1102.

(9) V., a tale riguardo, la sentenza della Cass. Sez. III pen., 5 febbraio

2003, n. 5441, Gramigni, in questa Riv., 2004, 576, con nota di F. DI DIO, *L'attività venatoria di specie non cacciabile in periodo di divieto generale: la dimensione sociale del danno ambientale*.

(10) Per un commento organico alla legge n. 265/99, v. A. POSTIGLIONE, *Novità positive per l'accesso sociale alla giustizia per la protezione dell'ambiente*, in questa Riv., n. 10/1999, 526.

(11) Così A. POSTIGLIONE, *op. cit.*

Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. - 23-2-2004, n. 139 - Pirrone, pres.; Lombardo, est. - Failla c. Liuzzo.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 203/1982 - Disciplina applicabile - Conseguenze. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62; legge 814/1973, art. 3; legge 176/1978, art. 1; legge 595/1979, art. 1)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, sono tornati in vigore l'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203 e come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale 22 dicembre 1977, n. 153, nonché la disciplina provvisoria dettata dalle leggi 10 maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595, determinandosi in tal modo la reviviscenza di un sistema normativo che, pur prevedendo il principio della determinazione legale del canone di affitto, non prevede però alcun criterio di determinazione dello stesso.

A tenore della richiamata disciplina provvisoria, deve ritenersi che le somme corrisposte dall'affittuario al concedente a titolo di canoni hanno l'esclusivo valore di acconti, in attesa della possibilità di calcolare il canone legale e, con esso, gli eventuali conguagli, secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime. In forza di tale disciplina, non può essere esperita né l'azione volta ad ottenere la determinazione del canone legale, né l'azione volta a ripetere quanto corrisposto in eccedenza rispetto a esso, sicché tali domande, se proposte, devono essere rigettate (1).

(Omissis)

Con il primo motivo dell'appello principale proposto da Failla Sebastiano nonché dell'appello incidentale proposto da Failla Silvana Rita e Cassarino Maria, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande attrici di determinazione del canone legale e di restituzione delle maggiori somme pagate dagli affittuari, e ciò in seguito alla sentenza 5 luglio 2002, n. 318, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Il motivo di appello merita accoglimento.

Va innanzitutto premesso come nessuna censura possa muoversi al giudice di primo grado, il quale ha correttamente determinato il canone legato sulla base del disposto degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, allora vigenti.

Dopo la pronuncia del Tribunale, tuttavia, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i suddetti artt. 9 e 62, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 Cost.

Secondo il giudice della legittimità delle leggi, il meccanismo di determinazione dell'equo canone di affitto dettato dagli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto del 1939 rivalutato sulla base di meri coefficienti di moltiplicazione, risulta «privo (...) di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento, sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 Cost.».

Ciò posto, rileva la Corte come non possa dubitarsi che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203 imponga ora di riesaminare la determinazione del canone compiuta dal giudice di primo grado, per verificarne la corrispondenza al dettato normativo quale risulta dall'avvenuta caducazione delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime.

Ritiene la Corte che, in seguito alla caducazione degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, si sia venuto a determinare un vuoto normativo in ordine al meccanismo di determinazione dell'equo canone di affitto, non potendosi, alla stregua delle

disposizioni normative sopravvissute, individuare alcun sistema di determinazione dell'equo canone alternativo a quello dichiarato illegittimo.

Com'è noto, l'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203, avente ad oggetto «Tabella per l'equo canone», ha sostituito il primo capoverso dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 ed ha altresì soppresso – dettando nuovi criteri per il calcolo del canone legale di affitto – i capoversi quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dello stesso art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814.

Non è dubbio che la caducazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318, dell'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203 abbia determinato il venir meno, con effetto retroattivo, dell'effetto abrogativo proprio dello stesso art. 9 nei confronti dei richiamati capoversi dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814.

In conseguenza di ciò, deve ritenersi ora tornato in vigore l'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 (disposizione che – a sua volta – aveva sostituito l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Tuttavia, com'è noto, l'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814, prima di venire modificato dall'art. 9 della legge n. 203 del 1982, era stato parzialmente caducato in forza della sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 1977, n. 153, la quale ne aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi secondo e sesto (nella parte in cui fissavano tra 24 e 55, e – con riferimento ad un caso particolare – in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone), nonché il comma undicesimo.

In seguito a tale declaratoria di illegittimità costituzionale, il sistema di calcolo dell'equo canone di affitto dettato dall'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 era rimasto monco e non in grado di operare, essendo stati soppressi proprio i criteri di computo del canone, rapportati ai redditi dominicali catastali, dalla stessa disposizione previsti.

Proprio per ovviare a tale vuoto normativo, il legislatore ha emanato prima la l. 10 maggio 1978, n. 176, che ha dettato «Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici», poi la l. 23 novembre 1979, n. 595 (dal titolo «Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici»), il cui articolo unico, sostituendo il primo comma dell'art. 1 della suddetta l. 10 maggio 1978, n. 176, ha stabilito: «Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della l. 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977».

Nel vigore di tale disciplina provvisoria, prima dell'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, era pacifico il principio secondo cui, mancando un criterio per calcolare l'equo canone e avendo il canone calcolato, ai sensi della l. 10 dicembre 1973, n. 814, il solo valore di «acconto» in attesa del conguaglio da determinarsi sulla base di criteri da stabilirsi con la futura legge di riforma dei contratti agrari, l'affittuario non potesse far valere il suo diritto, scaturente dall'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, di ripetere le somme corrisposte in eccedenza rispetto ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle di equo canone.

Come ha statuito la Corte Suprema, in tema di determinazione dei canoni agrari, l'art. 1 della l. 10 maggio 1978, n. 176 – la quale, per ovviare al vuoto legislativo conseguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, ha stabilito che, per l'annata agraria 1977/78 vengano corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite dalla l. 10 dicembre 1973, n. 814 (dichiarata costituzionalmente illegittima) e che, per le precedenti annate agrarie, si considerano versati in acconto i pagamenti effettuati sulla base di quella normativa – non postula, in considerazione del rinvio ai futuri conguagli, il diritto dell'affittuario all'immediata ripetizione delle somme corrisposte in misura eccedente le relative tabelle stabilito all'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, che resta non applicabile alla situazione creata a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale (Cass. Sez. III 17 luglio 1982, n. 4196).

Orbene, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, deve ritenersi che sia tornata in vigore la disciplina provvisoria dettata dalle leggi 10

maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595 e, conseguentemente, che non possa esperirsi, come già prima dell'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, né l'azione volta ad ottenere la determinazione del canone legale, né l'azione volta a ripetere quanto corrisposto in eccedenza rispetto ad esso.

Infatti, se è vero che l'entrata in vigore della legge sui patti agrari 3 maggio 1982, n. 203 ha sciolto la riserva legislativamente contenuta nelle leggi 10 maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595 e, modificando la disciplina sulla determinazione dei canoni di affitto nonché dettando una specifica normativa per il conguaglio dei canoni relativi alle annate agrarie trascorse, ha fatto cessare quell'aspettativa priva di garanzia posta dalle citate leggi n. 176 del 1978 e n. 595 del 1979 (così Cass. Sez. III 21 maggio 1983, n. 3538), è parimenti vero che, in seguito alla declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e dei criteri di calcolo del canone da esso previsti, deve ritenersi che quella riserva legislativa non sia stata ancora sciolta (una volta caducato l'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203, non può, tra l'altro, più operare l'art. 15 della stessa legge che a quello fa rinvio ai fini del calcolo dell'equo canone per i contratti in corso nel 1982) e che, pertanto, sia tornata in vigore la disciplina provvisoria dettata dalle leggi 10 maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595, da ritenersi mai abrogata dalla l. 3 maggio 1982, n. 203. Non può dubitarsi, invero, che, una volta venuti meno – con l'effetto retroattivo proprio delle declaratorie di illegittimità costituzionale – gli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, quest'ultima legge, nel testo sopravvissuto, non fornisce più i criteri per determinare l'equo canone di affitto, con la conseguenza che deve escludersi che la condizione prevista dalla l. 23 novembre 1979, n. 595, che fissava il proprio vigore «non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari», si sia adempiuta.

In sostanza, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318, deve ritenersi tornata in vigore la disciplina provvisoria dettata dalla l. 23 novembre 1979, n. 595, a tenore della quale le somme corrisposte dall'affittuario al concedente a titolo di canoni, alle varie scadenze previste dal contratto di affitto o dalle consuetudini, hanno l'esclusivo valore di acconti, in attesa della possibilità di calcolare il canone legale e, con esso, gli eventuali conguagli, secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime.

Ciò vuol dire, come dianzi detto, che, nell'impossibilità di determinare il canone legale, non può essere fatto valere il diritto dell'affittuario, previsto dall'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, di ripetere le somme corrisposte in eccedenza rispetto ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle di equo canone; ma ciò vuol dire anche che, in virtù del principio di cui all'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione (previsto dallo stesso art. 28 della legge n. 11 del 1971) dell'azione di ripetizione delle somme eventualmente corrisposte dall'affittuario in misura eccedente l'importo dovuto non inizierà a decorrere se non dalla data di entrata in vigore della futura legge che stabilirà i nuovi criteri di calcolo del canone in luogo dei criteri previsti dalle norme dichiarate illegittime, rendendo in tal modo determinabile il dare e l'avere tra affittuario e concedente (cfr. Cass. Sez. III 5 ottobre 1994, n. 8125).

Gli attori-appellanti sostengono che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203 sarebbe tornato addirittura in vigore il sistema di determinazione dell'equo canone dettato dal testo originario dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567, in quanto non colpito da declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'assunto è privo di fondamento.

Invero, anche prescindendo dal considerare come sia impossibile oggi disporre, con riferimento alle annualità su cui verte la presente controversia (annualità dal 1985 in poi), di tabelle dei canoni di affitto determinate sulla base del criterio dettato dal testo originario dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 (l'unico mai colpito da declaratoria di illegittimità costituzionale), trattandosi di tabelle che le Commissioni provinciali avrebbero dovuto elaborare «ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio e per il biennio successivo», ma che non hanno mai elaborato, in quanto la disposizione sopra richiamata è stata abrogata con l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 11; deve in ogni caso rilevarsi come non sia dubbio che l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 non possa in alcun modo rivivere in seguito alla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, essendo stato esso interamente sostituito dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11.

Né può ritenersi che quest'ultima abrogazione sostitutiva sia

venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1972, n. 155, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11. Infatti, tale declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato esclusivamente i commi secondo e sesto (nella parte in cui essi fissavano tra 12 e 45, e – con riferimento a un caso particolare – in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone) dell'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, ma non ha riguardato (tra gli altri) il primo comma di tale disposizione, non ha riguardato cioè quel comma che ha disposto l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 576 del 1962 («L'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 è sostituito dal seguente: ...»), comma che è rimasto in vigore prima di venire sostituito (come l'intero art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11) dall'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814.

Né, d'altra parte, potrebbe ritenersi che la successiva declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 abbia potuto far rivivere la precedente disciplina di calcolo dell'equo canone, ossia la disciplina dettata dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, che a sua volta aveva sostituito l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567.

Infatti, poiché – come si è veduto – la declaratoria di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 soltanto parzialmente, caducandone esclusivamente alcuni commi (quelli secondo e sesto, nei termini sopra ricordati, nonché quello undicesimo), è rimasto salvo l'effetto abrogativo della disciplina dettata dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 scaturente dal primo comma della suddetta disposizione («L'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente: ...»), essendo rimasto quest'ultimo immune da declaratoria di illegittimità costituzionale.

Conferma della definitiva abrogazione prima dell'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567 ad opera dell'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, poi di quest'ultimo ad opera dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 si ricava proprio dall'operato del legislatore, il quale, per ovviare al vuoto normativo determinatosi in seguito alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 (prima che intervenisse la riforma dei contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982), ha emanato le leggi 10 maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595, con ciò mostrando di escludere la reviviscenza delle discipline normative precedenti.

Ulteriore conferma si ricava dalla stessa sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, laddove il giudice della legittimità delle leggi ha osservato come esulasse dai suoi poteri «la scelta di un diverso criterio di calcolo di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore» e laddove lo stesso giudice non ha preso in esame alcun sistema alternativo di calcolo del canone di affitto ricavabile dalle norme sopravvissute o – eventualmente – tornate in vigore in forza della sua pronuncia. E non può non rilevarsi, a quest'ultimo proposito, come sia evidente che, ove la Corte costituzionale avesse ritenuto che, in seguito all'annullamento degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203, si fosse determinata la reviviscenza di un sistema di determinazione dell'equo canone fondato sulle norme anteriori a (e abrogate da) quelle caducate, la stessa Corte non avrebbe potuto esimersi dal potere-dovere di controllare se quelle norme, divenute nuovamente operanti, non si presentassero anche esse costituzionalmente illegittime sulla base delle medesime considerazioni poste a base della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al suo giudizio. Ciò che il giudice della legittimità delle leggi non ha fatto, in tal modo mostrando di ritenere l'assenza, nel sistema normativo risultante dalla sua pronuncia, di alcun meccanismo di determinazione dell'equo canone di affitto.

Né potrebbe, d'altra parte, ritenersi che, in tale vuoto normativo, il giudice del merito possa sostituirsi al legislatore nella determinazione dell'equo canone, formulando egli stesso un giudizio di equità del canone contrattualmente convenuto tra le parti sulla base dei parametri emergenti dalla Carta costituzionale (in tal senso, Corte d'app. Bari 30 dicembre 2002); ciò in quanto nessuna norma di legge attribuisce al giudice un potere di equità di tal fatta.

In definitiva, va ritenuto che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1984, n. 203, si è venuta a determinare la reviviscenza dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1971, n. 814, come modificato dalla pronuncia della

Corte costituzionale 22 dicembre 1977, n. 153, nonché della disciplina provvisoria dettata dalle leggi 10 maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595; si è venuta a determinare cioè la reviviscenza di un sistema normativo che, pur prevedendo il principio della determinazione legale del canone di affitto, non prevede però alcun criterio di determinazione dello stesso e, pertanto, non ne consente in alcun modo la determinazione.

In questo quadro normativo, nella perdurante inerzia del legislatore, la domanda attrice di determinazione del canone non può che essere rigettata, con conseguente rigetto della domanda di restituzione dei maggiori importi pagati; ciò non esclude che gli affittuari possano in futuro esercitare il loro diritto alla ripetizione delle somme che risulteranno essere state corrisposte in misura eccedente all'equo canone, allorché la lacuna normativa sarà colmata da apposito intervento legislativo, momento dal quale soltanto inizierà a decorrere, per quanto dianzi detto, il termine di prescrizione della relativa azione.

(Omissis)

Con il terzo motivo dell'appello incidentale proposto da Failla Silvana Rita e Cassarino Maria, si lamenta che il Tribunale non abbia accolto la domanda riconvenzionale, con la quale il loro *dante causa* Failla Filadelfo aveva chiesto la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dei conduttori nel pagamento dei canoni.

La censura è infondata.

Il Tribunale ha ritenuto la insussistenza della morosità dei Liuzzo nel pagamento dei canoni, in quanto, sulla base del canone legale allora vigente, risultava che gli stessi avevano pagato più del dovuto e che erano addirittura creditori verso i Failla della somma di lire 26.418.000; e ha richiamato il disposto dell'art. 2, ultimo comma, della l. 9 agosto 1973, n. 508 (a sua volta richiamato dall'art. 5, ultimo comma, della legge n. 203 del 1982), a tenore del quale «Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto».

Intervenuta ora la declaratoria di incostituzionalità della normativa sulla base della quale è stato calcolato il canone legale e venuto meno, pertanto, il diritto dei Liuzzo alla restituzione di parte delle somme pagate a titolo di canone, non per questo gli affittuari possono considerarsi inadempienti.

L'inadempimento, infatti, deve essere valutato con riferimento al momento della proposizione della domanda, momento nel quale risultava che gli affittuari avevano pagato per canoni di affitto somme superiori a quelle previste dalla legge. Non è configurabile un inadempimento sopravvenuto «retroattivamente», in seguito alla caducazione di una norma di legge per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale; e peraltro, è evidente che un tale inadempimento sarebbe in ogni caso non imputabile ai debitori, sarebbe privo cioè del necessario requisito della «colpa» (art. 1218 c.c.) che deve connotare ogni inadempimento.

Con l'appello incidentale, Liuzzo Scorpo Basilio e Liuzzo Scorpo Gaetano lamentano che il Tribunale non abbia riconosciuto l'avvenuto pagamento da parte loro dei canoni di affitto relativi alle annate agrarie 1982-83, 1983-84, 1985-85, 1986-87, 1988-89, 1989-90, 1990-91 e che, conseguentemente, non abbia condannato i Failla alla restituzione in loro favore delle somme pagate oltre il canone legale. Trattasi di impugnazione che rimane assorbita nell'accoglimento del primo motivo degli appelli proposti dai Failla e nel conseguente rigetto delle domande attrici. (Omissis)

(1) La sentenza n. 318/02 della Corte costituzionale è stata commentata come segue: E. ROMAGNOLI, *Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203*, in questa Riv., 2002, 477; A. CORSARO, *Canone di affitto di fondi rustici e poteri del giudice, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 318/02*, ivi, 2003, 204 e segg.; A. SCIAUDONE, *Sui criteri di determinazione del canone equo di affitto di fondo rustico a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982 n. 203*, ivi, 2002, 621 e segg.; O. CINQUETTI, *Illegittimità del canone equo determinato in base agli artt. 9 e 62 della legge 203 del 1982*, ivi, 2002, 428 e segg.; A. CORSARO, *Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 sulla disciplina dell'equo canone*

(1-2) UN NUOVO CASO DI SPECIE IN TEMA DI EQUO CANONE.

Il mancato intervento del Legislatore a seguito della sentenza n. 318/02 di incostituzionalità della normativa in tema di equo canone e l'assenza, per il momento, di un pronunciamento nella materia da parte della Corte di cassazione hanno determinato il formarsi di diversi e contrastanti indirizzi interpretativi da parte delle Corti di merito che, chiamate a dirimere le controversie tuttora pendenti sull'applicazione della disciplina dell'equo canone, si trovano ad affrontare il problema dell'attuale vuoto normativo creatosi con la predetta sentenza della Corte costituzionale, con la quale sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82 (1).

Mentre nel passato le sopravvenute censure di illegittimità costituzionale delle norme sull'equo canone avevano costretto il Legislatore ad intervenire con appositi ed immediati strumenti normativi, sostitutivi delle disposizioni abrogate, oggi il mancato interesse del Parlamento nell'adottare provvedimenti legislativi per colmare il vuoto normativo, induce l'autorità giudiziaria a trovare una soluzione alle tante controversie che risultano ancora in attesa di definizione. Come è noto, gli effetti *ex tunc* delle pronunce della Corte costituzionale si riverberano immediatamente sui rapporti pendenti al momento della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, con esclusione di quei soli rapporti che abbiano esaurito i loro effetti. Ciò comporta che in tutte le cause in corso, ove si discuta sulla determinazione dell'equo canone e sulla eventuale ripetizione delle somme versate in eccedenza da parte dell'affittuario, il giudice debba tenere conto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82.

Con la sentenza che si annota, la Corte d'appello di Catania ha dato una insolita interpretazione degli effetti prodotti dalla sopravvenuta abrogazione degli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82. I giudici di Catania hanno ritenuto, infatti, che il venir meno delle predette disposizioni abbia prodotto la reviviscenza dell'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814, nonché della disciplina provvisoria di cui alle leggi 10 maggio 1978, n. 176 e 23 novembre 1979, n. 595: ciò significa, secondo la Corte di Catania, che, sopravvissuto il principio del canone legale di affitto, si sarebbe attualmente creato il vuoto normativo solo sulla sua determinazione. Ritenuta l'impossibilità di calcolare l'equo canone, attesa l'abrogazione delle norme relative ai criteri della sua determinazione, ne deriverebbe – allo stato – l'impossibilità giuridica di esperire idonea azione volta ad ottenere la determinazione in via definitiva del corrispettivo dell'affitto, nonché quella di ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone tabellare, mentre sarebbe suscettibile di accoglimento la domanda di equo canone, limitatamente al corrispettivo provvisorio, così come risultante dalla disciplina transitoria conseguita alla pronuncia n. 153 del 22

degli affitti agrari, ivi, 2004, 255; A. GRASSO, *Corte costituzionale: bocciato il riferimento al reddito dominicale del 1939 per la determinazione dell'equo canone dei fondi rustici*, in *Nuovo dir. agr.*, 2002, 285; N. RAUSEO, *Il canone di affitto dei fondi rustici dopo la sentenza n. 318/02 della Corte costituzionale*, in questa Riv., 2004, 115; S. MATTEOLI, *Illegittimi i criteri di determinazione dell'equo canone nell'affitto di fondi rustici: un nuovo (ultimo?) intervento della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 304; P. BELLANTUONO, *L'incostituzionalità del «canone equo» di affitto dei fondi rustici tra mancata riforma legislativa e contratti in deroga*, in *Foro it.*, 2002, I, c. 2943; De SIMONE, *Revirement dell'autonomia privata? Note a margine di Corte cost. n. 318 del 2002*, in questa Riv., 2003, 94.

dicembre 1977 resa dalla Corte costituzionale. Quale ulteriore corollario, la Corte ha affermato che l'affittuario non perderebbe il diritto a ripetere le somme da lui eventualmente corrisposte in misura eccedente l'equo canone, poiché egli conserverebbe facoltà di esercitare apposita azione, soltanto quando saranno stabiliti dal Legislatore i nuovi criteri di calcolo del canone legale in sostituzione di quelli dichiarati illegittimi; e ciò senza che decorra il termine di prescrizione dell'azione, il cui inizio dovrà essere computato soltanto dall'entrata in vigore della futura normativa.

Gli argomenti esposti dalla Corte d'appello di Catania, fondati prevalentemente sul convincimento della transitorietà dell'attuale lacuna normativa, non sembrano suscettibili di consenso, anche se risulta lodevole lo sforzo di trovare un idoneo supporto giuridico ad una situazione che si sta rivelando, nell'applicazione pratica delle controversie pendenti, più complessa di quello che poteva apparire all'indomani della pubblicazione della sentenza n. 318/02.

Come si apprezza immediatamente dalla lettura della sentenza in commento, la Corte di Catania ha manifestato un indirizzo completamente opposto a quello del Tribunale di Ragusa (2), compreso nel distretto della stessa Corte d'appello di Catania. Mentre i giudici ragusani hanno ritenuto che, in seguito all'abrogazione del meccanismo dell'equo canone, questo non esista più e che il giudice possa calcolare *ex officio* il corrispettivo «sulla scorta dell'usuale valore locativo del fondo», cioè secondo i valori di mercato, la Corte d'appello di Catania ha invece espresso un convincimento opposto, affermando che l'abrogazione dei soli criteri di quantificazione del canone legale non abbia comportato il venir meno del principio del «canone legale», cosicché dovrebbe essere escluso qualsiasi potere discrezionale da parte dell'autorità giudiziaria, sia di attingere a criteri diversi per la sua determinazione, sia di lasciare alla libera volontà delle parti la fissazione del corrispettivo dovuto.

La sentenza della Corte di Catania ha correttamente osservato che dalla pronuncia n. 318/02 della Corte costituzionale non emerge affatto un ripensamento sulla legittimità del principio di «equo fitto», principio ribadito dalle precedenti sentenze della stessa Corte, nelle quali risultava confermata la necessità di assicurare, attraverso la determinazione di un canone legale, sottratto all'autonomia dei privati, l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 7 maggio 1984 (3), nel ritenere allora non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 203/82, aveva osservato che «la legge ordinaria deve anche regolare secondo equità i rapporti suddetti, disciplinandoli, cioè, in base ad un principio di superiore giustizia economico-sociale e stabilire così un effettivo equilibrio tra le varie categorie interessate, nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti: tra i quali viene in rilievo anzitutto, come dispone anche l'art. 9, comma 5, legge cit., la tutela del lavoro dell'affittuario, dovendosi escludere altresì che possa esistere nel nostro ordinamento un settore, comunque definito secondo qualificazioni giuridico-formali, in cui possano non trovare applicazione i principi solennemente proclamati anzitutto nell'art. 1 e poi negli artt. 35 e 36 Cost.».

La stessa Corte costituzionale del 1984, nel confermare la piena rispondenza dell'equo canone ai precetti costituzionali, aveva tuttavia rilevato che nel sistema si riscontravano insufficienze e disarmonie, atteso che esso prendeva in considerazione i dati catastali del 1939, che avevano in

effetti perduto la idoneità a rappresentare le caratteristiche dei terreni agricoli e nel contempo aveva osservato che l'imminente elaborazione dei nuovi dati catastali avrebbe consentito una maggiore corrispondenza alla situazione agricola attuale, pur nel dubbio circa l'intrinseca razionalità di un sistema normativo fondato su criteri oramai antiquati, quali il riferimento agli estimi catastali.

Se è vero che l'inerzia del legislatore nel riadeguamento dei criteri di determinazione del canone dopo la revisione degli estimi catastali ha indotto nel 2002 la Corte costituzionale a rivedere in modo più radicale la propria precedente posizione, è pur vero che gli effetti conseguiti dalla sentenza n. 318/02 non hanno fatto venir meno il principio della riserva di legge nella materia dell'equo canone, né quello della legittimità di un sistema che tuteli il lavoro dell'affittuario, entro i limiti di ragionevolezza, rispetto all'interesse del concedente a ricevere una rendita dalla concessione dei terreni agricoli.

Pur considerando tale aspetto della questione, e cioè la necessità della salvaguardia del principio costituzionale relativo al conseguimento di equi rapporti sociali (art. 44 Cost.), principio sul quale ha trovato sempre giustificazione la normativa sull'equo canone, va però preso atto che la Corte costituzionale, con l'ultima pronuncia, ha ritenuto «privo ormai di qualsiasi razionale giustificazione» il meccanismo di determinazione del canone di equo fitto di cui agli artt. 9 e 62 della legge n. 203/82. La conseguente abrogazione delle due disposizioni ha necessariamente messo in crisi tutto il sistema dei criteri di determinazione del canone legale, fondato sui dati catastali del 1939, ancorché maggiorati attraverso il loro periodico riadeguamento, cosicché non può dirsi né che le altre norme della legge n. 203/82, non toccate formalmente dalla censura di illegittimità, né che quelle precedenti possano sopravvivere in qualche modo alla pronuncia di incostituzionalità del 2002. Mentre appare ovvio che, ad esempio, la Commissione tecnica provinciale, incaricata annualmente di applicare i coefficienti di adeguamento del canone (art. 10, legge n. 203/82), non possa più, allo stato, ritenersi operante a causa del vuoto normativo verificatosi, altrettanto evidente appare l'impossibilità di ricorrere alla previgente disciplina nella materia, poiché non soltanto essa fu più volte colpita da censure di illegittimità costituzionale e poi definitivamente sostituita dalla normativa della legge n. 203/82, ma anche perché essa era fondata proprio su quei principi ritenuti oggi «privi di qualsiasi razionale giustificazione». Deve, dunque, escludersi che la sopravvenuta abrogazione della disciplina in tema di equo canone abbia prodotto la «reviviscenza» della precedente legislazione, sia con riferimento ai criteri di calcolo del canone che al regime transitorio di cui alle leggi n. 176/78 e n. 595/79. Tali disposizioni dettavano norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici, in attesa di apposita legge sostitutiva delle disposizioni di cui alla legge n. 814/73, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153/77 (4). Esse stabilivano solo transitoriamente che i corrispettivi dell'affitto dei fondi rustici fossero calcolati ancora sulla base della legge n. 814/73, salvo futuro conguaglio da fissarsi da successiva legge e con esclusione dell'inadempimento dell'affittuario connesso al pagamento dei canoni stessi. Non va trascurato di rilevare che l'efficacia della sentenza di illegittimità costituzionale si esplica «come eliminazione di una disposizione o di una norma di legge, sull'ordinamento complessivo, passando attraverso l'attività interpretativa dei giudici, a cominciare dal giudice della causa dalla quale è scaturita la questione di illegittimità costituzionale» (5). Il giudice

(2) La sentenza è pubblicata in questa Riv., 2004, 254, con nota di A. CORSARO, cit.

(3) La sentenza è stata pubblicata in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, 268 e *Giur. agr. it.*, 1984, 297.

(4) Corte cost. 27 maggio 1977, n. 153, in *Giur. agr. it.*, 1978, 71, con nota di PARLAGRECO, *L'equità del canone e il potere imprenditoriale dell'affittuario nell'affitto agricolo secondo la sentenza n. 153/1977 della Corte costituzionale*.

(5) G. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, Padova 1990, 614.

è dunque tenuto a rispettare la sentenza di illegittimità, che ha carattere *erga omnes* e a disapplicare la norma annullata. Egli, inoltre, ha il compito di tenere conto dei criteri interpretativi seguiti dalla Corte costituzionale per giungere all'annullamento della norma stessa, atteso che, con le sue sentenze, il giudice delle leggi «infonde alle disposizioni, attraverso l'interpretazione, un significato diverso ed ulteriore, e quindi un effetto che le disposizioni non esprimerebbero se non passassero attraverso questa interpretazione» (6).

L'abrogazione della norma colpita da incostituzionalità non produce necessariamente la reviviscenza delle norme precedentemente in vigore: tale automatismo resta escluso tutte le volte che la loro *ratio* risulti incompatibile con l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha annullato una disposizione di legge, perché ritenuta in contrasto con i precetti costituzionali.

Esclusa l'ipotesi della «reviviscenza» della disciplina transitoria del 1978 e 1979, sia perché riferita alle annate agrarie precedenti a dette leggi, sia perché fondata su norme incompatibili con la recente interpretazione dei principi costituzionali, non resta che prendere atto dell'attuale assenza di ogni riferimento legislativo nella materia della determinazione dei corrispettivi di fondi rustici. Mentre appare auspicabile un intervento immediato del Legislatore che venga a colmare la lacuna normativa, si ritiene che allo stato l'autorità giudiziaria debba prendere soltanto atto, nella definizione delle controversie pendenti, della mancanza di una disciplina positiva nella materia, senza rimettersi a future decisioni del Parlamento, del tutto incerte, per giustificare l'applicazione di disposizioni di legge non più in vigore e nemmeno suscettibili di reviviscenza.

Si ritiene che, in mancanza di apposita normativa nel settore, il giudice sia libero di determinare il corrispettivo dell'affitto, nell'ambito delle controversie tuttora pendenti sulla questione dell'equo canone, salvaguardando il principio di «equità», che non sembra essere venuto meno nella regolamentazione dei rapporti tra affittuario e concedente.

Nicoletta Rauseo

(6) G. BERTI, cit., 618.

*

Trib. Verona, Sez. spec. agr. - 7-4-2003, n. 7 - Zattoni, pres.; Lendaro, est. - Cerboni (avv. Bertagnin) c. Giurato (avv. Sella).

Contratti agrari - Coltivazione stagionale - Riconduzione all'affitto - Durata del rapporto diversa da quella prevista dalla legge - Patti in deroga - Necessità. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45)

In presenza di una «coltivazione temporanea», figura giuridica che non esiste nel nostro ordinamento, il relativo rapporto deve essere ricondotto all'affitto. Ne consegue che la durata del contratto può essere validamente derogata dalle parti con i patti in deroga, purché nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui all'art. 45 della legge n. 203 del 1982 (1).

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2003 Ceroni Emilio e Felicioni Elda adivano il Tribunale di Verona, Sezione specializzata agraria, convenendo in giudizio Giurato Igino.

Esponevano i ricorrenti di essere proprietari di un fondo agricolo sito nel Comune di Arcole, condotto in affitto dal resistente e da tale Pantano Colomba, fino al 10 novembre 1997, data in cui il relativo contratto era stato sciolto previa comunicazione del 2 maggio 1996 da parte dei proprietari concedenti. Aggiungevano

che essi ricorrenti, al fine di soddisfare una specifica richiesta di Giurato Igino, avevano consentito a quest'ultimo di continuare a coltivare il fondo per il tempo strettamente necessario alla maturazione di una integrazione previdenziale relativa al proprio pensionamento e, cioè, per tre o quattro anni al massimo. A tal fine le parti avevano stipulato verbalmente un contratto di coltivazione temporanea del fondo, decorrente dall'11 novembre 1997 e con cadenza stagionale, convenendo che questo si sarebbe rinnovato tacitamente, salvo revoca, all'inizio di ogni annata agraria e fissando un canone annuo di lire 2.400.000. Alla fine del 2001 e, cioè, alla scadenza del quarto anno, il resistente si rifiutava di restituire il fondo, disconoscendo l'accordo a suo tempo concluso.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che fosse accertato lo scioglimento del contratto di coltivazione stagionale intercorso tra le parti e che il resistente venisse condannato all'immediato rilascio del fondo.

Con comparsa in data 14 marzo 2003 si costituiva in giudizio Giurato Igino, contestando il fondamento dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 28 marzo 2003, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione delle parti, il Tribunale, all'esito della discussione orale, decideva la causa come da separato dispositivo di cui era data immediata lettura.

DIRITTO. - La domanda è infondata e deve essere respinta.

È pacifico tra le parti che, a partire dall'11 novembre 1997, i ricorrenti concessero a Giurato Igino di detenere e coltivare il fondo di loro proprietà a fronte del pagamento di un canone annuo di lire 2.400.000.

È invece in contestazione la qualificazione giuridica di detto rapporto e, conseguentemente, la durata dello stesso.

A riguardo, osserva il Collegio che la figura della «coltivazione temporanea», cui è fatto riferimento nel ricorso introduttivo, non esiste nel nostro ordinamento e che, così come rilevato dalla difesa del resistente, la concessione di un terreno al fine del suo sfruttamento agricolo e dietro pagamento di un canone, deve essere ricondotta nell'ambito del contratto di affittanza agraria.

È noto che in materia la legge 203/1982 detta norme che regolamentano la durata minima di tali contratti e che tali norme possano essere validamente derogate dalle parti, purché nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui all'art. 45 della medesima legge.

Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie la stipula tra le parti di un valido contratto in deroga non viene, né dedotta, né tantomeno provata dai ricorrenti, le cui domande devono essere pertanto disattese.

Considerata la natura della controversia ed i rapporti esistenti tra le parti, si ritiene ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. (Omissis)

(1) COLTIVAZIONI STAGIONALI E RICONDUZIONE ALL'AFFITTO.

1. - Nel caso oggetto della presente nota, il ricorrente afferma di aver dato in concessione il suo fondo rustico con un contratto di «coltivazione stagionale» (in altra parte afferma che si tratta di un contratto di «coltivazione temporanea»).

Il contratto era stato stipulato verbalmente e dava la possibilità al concessionario di continuare a detenere e coltivare il fondo (dato che il precedente rapporto di affitto fra i medesimi soggetti era giunto a scadenza, dopo essere stato regolarmente disdetto) per un periodo che le parti avevano definito di «coltivazione temporanea», che però, in sostanza, risulta essere annuale, con rinnovo tacito di anno in anno. Il periodo massimo stabilito era di tre-quattro anni, il tempo necessario al concessionario per maturare il diritto ad ottenere la pensione. Le due parti non avevano utilizzato l'istituto dei patti in deroga. Ora il ricorrente chiede il rilascio e la riconsegna del fondo rustico, in quanto intende non rinnovare ulteriormente il contratto di «coltivazione stagionale».

2. - È preliminarmente opportuno ricordare come è attualmente regolata la durata dei contratti agrari, a prescindere dai patti in deroga. Com'è noto, la durata minima del contratto di affitto agrario è stabilita in 15 anni, sia per il

coltivatore diretto che per il non coltivatore diretto (1). Una durata minore, 6 anni, è stabilita per l'affitto particellare, cioè avente ad oggetto piccoli appezzamenti di terreno situati in zone montane e per l'alpeggio.

Per i contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione non stagionale il problema non si pone in quanto non si possono stipulare (2). Non è prevista invece nessuna durata legale minima per alcuni tipi di contratti e cioè: compartecipazione stagionale, coltivazioni intercalari e la vendita di erbe, in quanto esclusi dall'applicazione della legge n. 203 del 1982. Secondo una parte della dottrina questi ultimi non sono contratti agrari, almeno ai fini dell'applicabilità del regime previsto dalla legge n. 203 (3).

Nel caso in esame, oggetto della sentenza che si annota, non si trattava tuttavia di un contratto associativo, in quanto non era prevista nessuna attività da parte del concedente, né in pratica esisteva un suo coinvolgimento nella coltivazione.

Il Tribunale qualifica giustamente come affitto di fondo rustico il contratto stipulato dalle parti litiganti (concessione di detenere e coltivare il fondo a fronte del pagamento di un canone annuo) e osserva come sia noto «che in materia la legge 203/1982 detta norme che regolamentano la durata minima di tali contratti e che tali norme possono essere derogate validamente dalle parti, purché nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui all'art. 45 della medesima legge».

Se effettivamente il proprietario ha accettato di concedere ulteriormente in affitto il fondo per alcuni anni al solo fine di permettere all'affittuario di maturare i requisiti per l'ottenimento della pensione, stupisce che non abbia proposto di concludere un patto in deroga. Dai rilievi del Tribunale di Verona, sopra richiamati, si ricava implicitamente che esso avrebbe ritenuto valido un accordo in deroga che avesse stabilito una durata di quattro o cinque anni. Infatti il Collegio conclude, dopo aver premesso che le norme sulla durata possono essere validamente derogate, che «nella fattispecie la stipula fra le parti di un valido contratto in deroga non viene né dedotta né tantomeno provata dai ricorrenti, le cui domande devono essere pertanto disattese».

3. - Ci si potrebbe chiedere a questo punto: è possibile con i patti in deroga accorciare in modo così sensibile e validamente la durata del contratto di affitto?

La dottrina ha ampiamente dibattuto sui limiti dei patti in deroga, sia in generale, sia su alcuni aspetti particolari (es. possibilità di concludere soccida con conferimento di pascolo, ecc.) (4).

Non risultano invece molte prese di posizione della dottrina sulla possibile durata del contratto di affitto prevedibile con i patti in deroga, probabilmente per non influenzare la libera contrattazione delle parti assistita dalle organizzazioni professionali agricole. Né i giudici hanno avuto molte occasioni per pronunciarsi in merito. Conviene quin-

di effettuare una breve indagine sulla durata minima dei contratti di affitto di fondo rustico stabilita in genere con i patti in deroga, non di quelli individuali (difficili da reperire in quantità adeguata per uno studio, anche non approfondito), ma di quelli collettivi provinciali (5).

Innanzitutto conviene ricordare che l'ultimo comma dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982 non ha ricevuto applicazione per molti anni. Il primo accordo che regola in modo organico i patti in deroga è quello di Ravenna del 1987 (6). Per quanto riguarda la durata, tale accordo prevede (e solo in via «indicativa») periodi più brevi: da 6 a 12 anni per fondi a colture prevalentemente ortofrutticole, da 3 a 9 anni per colture prevalentemente estensive e da 1 a 3 anni per i contratti di arrotondamento (7).

Anche nell'accordo collettivo di Bologna del 1991 le durate stabilite sono simili a quelle appena viste: minimo sei anni per terreni destinati a colture ortofrutticole, minimo tre anni per fondi rustici soggetti a normale rotazione agraria, minimo un anno nel caso di affitto di fondi rustici che non rappresentano una unità produttiva idonea o singoli appezzamenti destinati a colture intensive (in questo caso il termine sembra eccessivamente breve). La differenza rispetto all'accordo visto in precedenza consiste nel fatto che in questo caso non si afferma che le durate previste «sono indicative».

In parte leggermente più lunghi sono i termini di durata nell'accordo collettivo della Provincia di Cosenza: minimo dieci anni per fondi rustici soggetti a rotazione agraria, otto anni per colture ortofrutticole. Di poco più lunga è la durata per terreni che non costituiscono una unità produttiva idonea o terreni (non solo quindi singoli appezzamenti) destinati a colture intensive: minimo due anni.

L'accordo collettivo di Vicenza, del 1992, segue una strada ancora più flessibile: pur precisando che «le parti auspicano la stipula di contratti agrari di media o lunga durata» e che «la durata ritenuta ottimale è di nove anni», si afferma tuttavia formalmente che «non vengono comunque posti limiti minimi o massimi di durata» (8).

Anche le organizzazioni professionali agricole della Provincia di Ferrara scelgono questa strada, nell'occasione del rinnovo del contratto collettivo stipulato nel 1988, e nel nuovo accordo collettivo del 1994, dopo aver ribadito le durate previste in precedenza (da sei a dodici anni, da tre a sei e da uno a tre anni a seconda dei vari casi previsti) aggiungono che «nessun limite è comunque posto alle parti contraenti per la determinazione di durate superiori o inferiori ai limiti massimi e minimi del rapporto di affitto» (9).

L'accordo collettivo della Provincia di Pavia del 1995 stabilisce le seguenti durate: contratti di arrotondamento, minimo tre anni (negli accordi visti in precedenza in genere la durata minima era un anno); contratti di affitto di fondo rustico, minimo nove anni (in precedenza a volte si preve-

(1) V. artt. 1 e 22 legge n. 203 del 1982. Cfr. M. GIUFFRIDA, *La durata del contratto di affitto*, in COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 316.

(2) Per quelli in corso, in quanto non convertibili in base all'art. 25 e ss. della legge n. 203 del 1982, la durata prevista era di sei e dieci anni nei vari casi previsti dall'art. 32 della medesima legge, salvo che il contratto prevedesse una durata diversa, oppure le parti abbiano stabilito una durata diversa con i patti in deroga (art. 6 legge n. 29 del 1990).

(3) Così COSTATO, *Trattato breve*, cit., 415.

(4) Per una efficace sintesi, V. COSTATO, op. cit., 418.

(5) I contratti collettivi stipulati in base al terzo comma dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982 sono ampiamente riportati dalle riviste giuridiche di carattere agrario, anche se si rileva che la contrattazione collettiva risulta poco diffusa, ma non «irrelevante o marginale» (CASADEI, *Sulla costituzionalità delle pattuizioni derogatorie*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, 313).

(6) La segnalazione, senz'altro affidabile, è di RECCHI, *La durata degli affitti negli accordi collettivi in deroga*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 692.

(7) CASADEI, *L'accordo collettivo per l'affitto di fondi rustici della Provincia di Ferrara*, in *Riv. dir. agr.*, 1988, 619, ricorda che in precedenza erano stati stipulati accordi collettivi («poche unità»), con «contenuto limitato a

punti specifici dei rapporti agrari».

(8) Secondo CASADEI, op. ult. cit., 624, «forse è troppo breve la durata dei contratti detti di arrotondamento poderali, in quanto non consentono un organico piano di utilizzazione del bene affittato».

(9) Esaminando i vari contratti collettivi si può notare che non si verifica il pericolo temuto dal CARROZZA (*Informazioni, resoconti, dibattiti. L'accordo sindacale di Ravenna sugli accordi individuali in deroga*, in *Riv. dir. agr.*, 1987, 273), il quale, nel segnalare come la funzione normativa del sindacato venga rivalutata, ricorda che «non bisogna nascondersi il pericolo di un nuovo irrigidimento delle formule contrattuali per effetto di una disciplina sindacale precostituita, dopo che il legislatore ha inteso inserire nella legge di riforma dei contratti agrari un testo (appunto l'art. 45) finalizzato ad attenuare le rigidità delle clausole legali opposte all'affitto e a depurarle dall'inevitabile astrattezza».

(10) Questo aspetto può causare perplessità, comunque manifesta l'intenzione dei contraenti di lasciare spazio all'autonomia assistita delle parti stipulanti i contratti individuali in deroga. Secondo RECCHI, op. cit., 697, «l'accordo di Ferrara rimette alle parti, in buona sostanza, ogni decisione in merito alla durata, venendo così meno ogni sua ragione di essere».

deva una durata minima di tre anni, a volte di sei anni, a seconda del tipo di coltivazione). Altra diversità è costituita dal fatto che in mancanza di disdetta il contratto si intende rinnovato «per un uguale periodo», mentre per es. nel caso dell'accordo di Bologna del 1991 è previsto che in caso di mancata disdetta, il contratto «si intenderà tacitamente prorogato di una ulteriore annata agraria», così pure per l'accordo di Cosenza del 1991 e di Vicenza del 1992.

Naturalmente la riduzione della durata incide sulla possibilità dell'affittuario di effettuare miglioramenti e infatti quasi tutti i contratti collettivi regolano la possibilità di eseguirli prevedendo la predisposizione, all'inizio del rapporto agrario, di un piano di miglioramento consensuale con, tra l'altro, «l'adeguamento della durata del contratto in rapporto alla durata dell'impianto predisposto».

Igino Grendene

*

Cons. giust. amm. Reg. siciliana - 28-5-2004, n. 431 - Barbagallo, pres.; Trovato, est. - Consorzio Enterprices Corporation Produttori Agricoli (avv. ti Rizza, Pitruzzella, Mangano) c. Ministero delle politiche agricole e forestali e Assessorato regionale agricoltura e foreste (Avv. gen. Stato) e c. Consorzio del Limone di Siracusa (avv. Randazzo). (*Conferma T.A.R. Sicilia, Catania Sez. II n. 1800/2003*)

Agricoltura e foreste - Denominazione d'origine - Riconoscimento - Pluralità di richiedenti - Associazioni - Criterio - Maggiore rappresentatività. (Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081)

Nell'ipotesi di più istanze dirette alla registrazione delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è consentita dalla normativa di settore la comparazione delle istanze attraverso l'adozione del criterio della maggiore rappresentatività (1).

(Omissis)

Ritenuto che, allo stato degli atti e ad un sommario esame:

– l'appello non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;

– in particolare con la nota dirigenziale n. 54581, in data 16 novembre 2001, del Ministero delle politiche agricole e forestali, pur riconoscendosi la legittimazione del Consorzio Enterprices, si segnalava l'opportunità di un allargamento dei soci del Consorzio, in modo da renderlo più rappresentativo dei produttori della zona di produzione;

– come esattamente rilevato dal T.A.R., la normativa di settore sembra consentire la comparazione di più istanze contemporaneamente pendenti e l'adozione del criterio della maggiore rappresentatività;

per questi motivi, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe. (Omissis)

(1) IL CRITERIO DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ NELLA COMPARAZIONE DELLE ISTANZE VOLTE ALLA REGISTRAZIONE DELLE D.O.P.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali aveva dichiarato irricevibile la richiesta di registrazione quale I.G.P. del «Limone di Siracusa» presentata dal Consorzio

Enterprice Corporation Produttori Agricoli ed aveva invece ritenuto di accogliere quella del Consorzio del Limone di Siracusa, in quanto più rappresentativo dei produttori della zona di produzione. Avverso tale provvedimento il Consorzio aveva presentato ricorso e istanza di sospensione al T.A.R. Catania, Sez. 2^a, che aveva respinto l'istanza di sospensione con ordinanza n. 1802/03, affermando che la normativa di settore sembra consentire la comparazione di più istanze contemporaneamente pendenti e l'adozione del criterio della maggiore rappresentatività.

Il Consorzio Enterprice sostiene in appello che il criterio della maggiore rappresentatività sarebbe normativamente inesistente e quindi il provvedimento del Ministero sarebbe viziato.

Pare opportuno ricordare che il reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081, nel quadro della politica agricola comune, mira a valorizzare la qualità dei prodotti e disciplina la materia della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

L'art. 1 stabilisce le norme dirette alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana.

L'art. 2 afferma che per denominazione d'origine si intende il nome di una regione, di un luogo determinato che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo, le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani.

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 prevedono la procedura di registrazione che comprende la domanda e il disciplinare. I soggetti legittimamente interessati sono solo le associazioni intese come insieme di produttori e/o trasformati. Qualsiasi soggetto interessato può opporsi alla registrazione. Successivamente il reg. 2081/92 è stato completato con il reg. CE 12 giugno 1996, n. 1107.

Le denominazioni di origine protette hanno una diversa funzione rispetto ai marchi collettivi, in quanto mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali, naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l'origine e la qualità del prodotto acquistato e preservando nel contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di siffatte denominazioni (1).

L'uso della denominazione di origine spetta a tutti gli imprenditori della zona purché rispettino le regole dettate dai disciplinari allegati alle relative domande di registrazione e possono vantare pertanto un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo della denominazione di origine protetta. Si possono verificare delle interferenze tra i due istituti giuridici, che sono entrambi ricompresi nella più ampia categoria dei segni distintivi. I marchi costituiscono segni distintivi di prodotti di determinate imprese industriali o commerciali e la tutela è di natura essenzialmente privatistica; le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, destinate a garantire ai consumatori l'esistenza nei prodotti stessi di determinate caratteristiche e qualità, hanno una disciplina di carattere essenzialmente pubblicistico (2).

Il sistema di riconoscimento e protezione delle D.O.P. e delle I.G.P. creato dal reg. 2081 del 1992 nasce dall'esigenza di diversificare la produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio fra offerta e domanda e contemporaneamente per garantire un miglioramento dei redditi

(1) Trib. Saluzzo 5 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2001, 318, con nota di ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*. Anche la dottrina ritiene che sussistono differenze quanto a struttura, requisiti e soggetti. Cfr. SORDELLI, voce *Denominazioni di origine ed indicazione geografiche*, in *En-*

dir., Agg. I, Milano, 1997, 536.

(2) Trib. Varese 7 settembre 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1990, II, 216, con nota di FERRARO, *Denominazione d'origine, indicazioni di provenienza e ... dintorni*.

degli agricoltori e favorire il permanere degli stessi in una determinata zona; spiega i suoi effetti nel campo dei soli prodotti per i quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, metodo di lavorazione, origine o altra caratteristica del prodotto e la sua specifica provenienza geografica, restando al di fuori della previsione normativa le indicazioni geografiche semplici, quelle cioè prive di tale nesso, che potranno essere tutelate dalle discipline nazionali degli Stati membri (3).

La normativa prevista dal reg. 2081/92 fa salve le norme generali fissate dalla Comunità e le altre disposizioni particolari comunitarie e quindi deve essere integrata con le disposizioni del Trattato e con i principi ispiratori che possono individuarsi nell'interesse generale alla eliminazione dei vincoli alla libera circolazione delle merci e nell'interesse dei titolari del diritto di denominazione e la tutela dei consumatori.

Le difficoltà che si pongono per il linguaggio comunitario e per la mancanza di definizioni generali sul piano normativo non devono necessariamente portare l'interprete ad operare una ricostruzione delle categorie giuridiche, specie in assenza di specifica previsione normativa e dalla coesistenza di una pluralità di ordinamenti.

Il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine controllata si instaura ad istanza dei soggetti interessati, ai quali spetta, quindi, la legittimazione a ricorrere per la conservazione del provvedimento, e la posizione di controinteressati deve attribuirsi ai produttori della stessa zona, in quanto coinvolti dai provvedimenti di tutela del prodotto (4).

La competenza sulle procedure amministrative per il riconoscimento della denominazione di origine spetta allo Stato, in quanto la relativa tutela deve essere disposta in modo unitario sul piano nazionale, anche in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio internazionale e con riguardo alla complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione (5).

L'attività del Ministero in quanto «soggetto attributario della funzione di notifica alla Commissione europea della domanda di registrazione», in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle relative zone di produzione, consiste essenzialmente nell'accertamento, in contraddittorio dei soggetti interessati, degli usi locali relativi all'attività di ogni singola zona al fine di tutelare le tradizionali caratteristiche qualitative di

ciascun prodotto, mediante la formalizzazione della denominazione con cui è comunemente conosciuto e commercializzato (6).

Il provvedimento del Ministero delle politiche agricole che riconosce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica comporta l'affievolimento del diritto di iniziativa economica e la sua trasformazione in posizione di interesse legittimo e la relativa impugnazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (7).

I diritti riconosciuti al privato dall'ordinamento comunitario possono essere fatti valere anche nei confronti di altri soggetti privati davanti al giudice (8).

Ritenuto che l'art. 5 del reg. 2081/92 definisce associazione qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare; che l'art. 7 prevede la possibilità di opposizione; che né la circolare n. 4 del 28 giugno 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, né quella dell'Assessorato regionale agricoltura del 24 gennaio 2000, n. 63 prevedono l'ipotesi di presentazione di più istanze di riconoscimento; tuttavia la circolare n. 4 del 2000, dopo aver definito l'associazione legittimata, pone i seguenti requisiti: che sia costituita con atto pubblico, abbia per scopo la registrazione del prodotto, sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare e sia quindi idonea a rappresentare gli interessi economici dei soggetti interessati.

Quindi la p.a. ha ritenuto di operare la comparazione delle istanze e di ritenere, a tal fine, corretto il criterio della maggiore rappresentatività.

Pertanto non è affatto vero quanto sostenuto dal ricorrente che il criterio della maggiore rappresentatività sia normativamente inesistente e che sia stato individuato successivamente dal Ministero e quindi ha viziato l'intero procedimento.

In ogni caso, anche in assenza di specifica indicazione normativa, il criterio della maggiore rappresentatività appare funzionale alla risoluzione del conflitto fra più soggetti e non appare in contrasto con gli artt. 117, 39, 3 e 97 Cost. (9).

Antonino Corsaro

(3) Corte di giustizia CE 7 novembre 2000, in causa C-312/98, in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 131, con nota di VALLETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*. Il reg. 2081/92 non esaurisce il campo delle denominazioni di origine, e la provenienza della materia prima avrebbe rilevanza solo in presenza di previo riconoscimento: Cons. Stato 6 marzo 2000, n. 1254, in questa *Riv.*, 2001, 396, con nota di ALBISINNI, *Anche per il Consiglio di Stato l'origine dell'olio è quella delle olive*.

(4) Cons. Stato 12 dicembre 2000, n. 6567, in *Foro amm.*, 2000, f. 12.

(5) Circolare 28 giugno 2000, n. 4, in *G.U.* n. 189 del 14 agosto 2000. Sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e sui profili di costituzionalità vedi Corte cost. 20 luglio 1995, n. 333, in questa *Riv.*, 1996, 157, con nota di LA MEDICA, *Spetta allo Stato dettare la disciplina del riconoscimento di vino D.O.C.*, e Corte cost. 6 luglio 1995, n. 300, *ivi*, 1996, 160, con nota di LIPARI, *Il nuovo Ministero delle risorse agricole e le competenze regionali*.

(6) T.A.R. Lazio 2 ottobre 1991, n. 1499, in *T.A.R.*, 1991, I, 3739.

(7) T.A.R. Lazio 18 febbraio 1997, n. 334, in questa *Riv.*, 1998, 125.

(8) Trib. Bolzano 28 aprile 1998, in *Dir. ind.*, 1999, 242, con nota di PERLETTI, *La tutela transfrontaliera delle indicazioni geografiche protette*.

(9) Sono presenti, infatti, nel nostro ordinamento provvedimenti normativi che hanno individuato nel criterio della maggiore rappresentatività la soluzione del problema. Così la l.r. Campania 2 agosto 1982, n. 41, attraverso l'identificazione in via normativa delle associazioni pro-

fessionali dei coltivatori diretti beneficiarie dei contributi per l'assolvimento dei compiti istituzionali, ha inteso collegare la fruizione delle sovvenzioni al criterio della maggiore rappresentatività sul territorio regionale, in modo da eliminare ogni incertezza in sede di adozione dei provvedimenti attuativi e rendere, quindi, più proficua l'utilizzazione delle sovvenzioni stesse per il raggiungimento delle finalità previste. T.A.R. Campania, Napoli Sez. I 19 dicembre 1988, n. 792, in *Giur. agr. it.*, 1989, 702.

Gli artt. 1 e 3 del d.p.r. 30 dicembre 1965, n. 1708, prevedono che siano chiamati a far parte dei Comitati regionali di informazione contabile agricola «tre rappresentanti delle aziende agricole e delle associazioni di categoria più rappresentative nella circoscrizione», e individuano, in linea generale, il criterio della maggiore rappresentatività, non solo nell'individuazione dell'associazione da invitare alla designazione, ma anche nella ripartizione del numero di rappresentanti fra le associazioni invitate, Cons. Stato, Sez. VI 20 giugno 1978, n. 883, in *Cons. Stato*, 1978, I, 1198.

La giurisprudenza ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di nomina dei componenti il Comitato regionale per l'informazione contabile agricola in rappresentanza delle associazioni sindacali dei coltivatori, qualora il Ministero dell'agricoltura proceda al riparto dei posti disponibili tra le varie associazioni senza congrua motivazione in ordine ai criteri di apprezzamento della maggiore rappresentatività associativa, Cons. Stato, Sez. VI 13 gennaio 1983, n. 5, in *Foro amm.*, 1983, I, 66.

Cons. Stato, Sez. V - 15-6-2001, n. 3178 - Quaranta, pres.; Borea, est. - Vassallo e altri (avv. Recchia) c. Prefetto Napoli e altri (avv. n.c.).

Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Ordinanze ex legge 225/92 - Discarica - Localizzazione.

Lo stato di emergenza legittima il ricorso alle ordinanze di cui alla legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile. Dette ordinanze, infatti, possono essere emanate in deroga alla legge anche se comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. In materia di smaltimento di rifiuti è frequente che ricorrano i presupposti dello stato di emergenza, di particolare urgenza e gravità indicati dalla legge. In simili casi, l'art. 5 della legge n. 225/92 radica il potere di ordinanza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega, al ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, infine, ai commissari delegati (1).

L'attivazione della procedura partecipativa prescritta dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 non è obbligatoria in situazioni caratterizzate dall'urgenza ed emergenza che impongono l'adozione di provvedimenti come le ordinanze presidenziali (2).

(Omissis). - FATTO. - Con tre distinti ricorsi al T.A.R. di Napoli le odierne appellanti impugnavano altrettanti provvedimenti (rispettivamente del 18 luglio 1994, del 29 ottobre 1994 e del 17 dicembre 1994) con i quali si era disposta l'approvazione, con conseguente occupazione d'urgenza, rispettivamente, a) di un progetto esecutivo per la realizzazione di una discarica in località «Schiavi» del Comune di Giugliano; b) di un piano particellare di altri immobili da espropriare per la realizzazione della suddetta discarica; e infine: c) di un secondo piano particellare di ulteriori immobili da espropriare sempre agli stessi fini.

Avverso i suddetti provvedimenti gli interessati sollevavano in ciascuno dei tre ricorsi una serie articolata di censure, in parte distinte, in parte ripetute ed in parte in via di illegittimità derivata. I primi giudici, previa riunione, ritenevano tutte le censure inammissibili o infondate e respingevano i ricorsi.

Con l'atto di appello ora in esame le due società interessate denunciano l'erroneità delle conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici e ribadiscono le censure dedotte in primo grado.

DIRITTO. - 1. - Ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda in esame, occorre premettere che con O.P.C.M. 11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni (adottate in forza dei poteri di emanare ordinanze *extra ordinem*, così come previste, in presenza di situazioni di emergenza, previamente dichiarate dal Consiglio dei ministri, per determinati periodi di tempo, dall'art. 5, l. 24 febbraio 1992, n. 225), si sono dettate le modalità per far fronte alla situazione di emergenza determinatasi nella Regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidandosi, per quel che qui interessa, al Prefetto di Napoli, quale commissario del governo, la competenza, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentite le amministrazioni locali (art. 1, comma 2), ad approvare progetti di singoli interventi, aventi valore di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza, per la realizzazione di discariche, e ad adottare i conseguenti provvedimenti di occupazione d'urgenza (art. 2, comma 2), con la precisazione che tra le norme di legge derogabili dalle procedure affidate al commissario di governo sono comprese, oltre a quelle sugli appalti di lavori e sui contratti pubblici, anche quelle «(...) statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi» (art. 2, comma 1 nel testo sostituito dall'O.P.C.M. 31 marzo 1994 e integrato dall'O.P.C.M. 23 giugno 1994).

Poste tali premesse in ordine alla normativa da applicare, va altresì chiarito in fatto che in primo grado erano state impugnate con tre ricorsi altrettante procedure formalmente distinte: all'approvazione di un progetto, in data 18 luglio 1994, per la realizzazione di una discarica di prima categoria, con pedissequa autorizzazione all'occupazione d'urgenza in favore del Comune di Giugliano, avendo fatto seguito, in data 20 ottobre 1994 e 17 dicembre 1994, due nuovi atti di approvazione di elenchi ditte e dei relativi piani particellari ai fini dell'espropriazione di ulteriori porzioni di aree necessarie per la realizzazione dell'opera di cui al progetto originario, con contestuale adozione dei connessi atti di autorizzazione all'occupazione d'urgenza. Con la precisazione, da ultimo, che le due società ricorrenti agiscono l'una come proprietaria delle aree interessate dal progetto di cui si è detto, e, l'altra, come ex gestore di una analoga discarica in area limitrofa, discarica per la quale inutilmente aveva chiesto la proroga di gestione nonché presentato una domanda di ampliamento concernente l'area ora oggetto di procedura espropriativa.

2. - Tutto ciò premesso, possono in primo luogo essere esaminate e congiuntamente decise, in quanto connesse, le prime tre doglianze mosse in primo grado avverso l'originario progetto del 18 luglio 1994 e ripetute nell'atto d'appello, e aventi come presupposto comune il diniego della proroga di gestione della discarica della quale si è fatto cenno.

Determinante rilievo assume in proposito il fatto che tale diniego, adottato dal commissario delegato in data 14 maggio 1994, e cioè tre mesi prima dell'approvazione del progetto e della - prima - occupazione d'urgenza ora oggetto di contestazione, non risulta essere mai stato impugnato. Ciò posto, poiché il detto diniego di proroga, come appare evidente, implicitamente ma inequivocabilmente, mirava ad escludere qualsivoglia continuazione dell'attività di gestione della discarica sino a quel momento condotta, e quindi valeva anche (nel più sta il meno) come reiezione del richiesto ampliamento dell'area di esercizio della discarica in questione, appare vano in primo luogo lamentare la mancata adozione di un provvedimento di conclusione dell'avviato (con la domanda di proroga ed estensione su altra area) procedimento, dato che è stato appunto il diniego di proroga (non impugnato, si ripete) a concludere definitivamente il detto procedimento; in secondo luogo, neppure vale opporre il difetto di motivazione sul punto, dato che tale censura avrebbe dovuto essere propriamente diretta contro il diniego di proroga, e non già avverso il successivo atto di approvazione del progetto preordinato all'ablazione dell'area a favore del Comune. In terzo luogo, infine, non ha pregio denunciare l'asserita irragionevolezza della scelta ora operata, data la rilevanza della spesa prevista, mentre l'accoglimento della domanda di estensione della discarica già in precedenza gestita avrebbe avuto un costo molto inferiore: a prescindere dal fatto, come rilevato dai primi giudici, che la censura impinge chiaramente nel merito della scelta «pubblicistica» operata dal commissario del governo, ed appare come tale inammissibile, risulta anche qui evidente, in assenza di una reazione giurisdizionale al diniego di proroga della pregressa gestione, da intendersi nel senso totalmente preclusivo che si è visto, la mancanza stessa del presupposto in base al quale far valere la censura, e cioè la valida esistenza di una domanda di gestione privata da offrire alla P.A. come alternativa ad una scelta di tipo pubblicistico.

Giustamente, quindi, i primi giudici hanno dichiarato infondate perché prive di presupposti o inammissibili le censure in esame, e vanamente ora in appello si tenta di valorizzare il fatto che l'O.P.C.M. 31 marzo 1994 (integrativa della precedente ordinanza 11 febbraio 1994) preveda espressamente l'ampliamento di impianti già autorizzati (è sufficiente ricordare che tale più non poteva considerarsi l'impianto degli istanti), così come, altrettanto vanamente, si denuncia che l'istanza di proroga sarebbe stata respinta senza tener conto della contestuale richiesta di ampliamento (viceversa da intendersi, come si è visto, anch'essa esaminata e respinta, in modo ormai inopponibile). Infine non ha pregio affermare l'indagabilità nel merito da parte del giudice di legittimità di una censura volta a denunciare l'inefficienza e antieconomicità della scelta operata dalla P.A., una volta accertata, come si è detto, la mancanza del presupposto legittimante per far luogo alla censura stessa (l'esistenza ed esaminabilità di una valida offerta alternativa).

3. - Venendo all'esame delle censure più propriamente attinenti alle procedure espropriative approvate, va in primo luogo esaminata quella relativa al mancato intervento nel procedimento delle amministrazioni locali e del Ministero dell'ambiente.

I primi giudici respingevano la censura in fatto, richiamando due note, in atti, rispettivamente del sindaco di Giugliano (del 9 marzo 1994), con la quale si esprimeva disponibilità alla realizzazione di discariche sul territorio comunale, e del Ministero dell'ambiente, a firma del direttore generale competente (del 30 dicembre 1994), con la quale si dava il nulla osta allo smaltimento R.S.U. nell'impianto in questione.

Lamentano ora gli appellanti l'erroneità della pronuncia resa sul punto in primo grado, sotto tre distinti profili: in primo luogo denunciando l'incompetenza del sindaco in una materia da ritenersi propria, ex art. 32, l. 8 giugno 1990, n. 142, del Consiglio comunale; in secondo luogo osservando che in base all'art. 1, comma 2, O.P.C.M. 11 febbraio 1994 con il Ministero dell'ambiente è prevista un'intesa, ovviamente preventiva, a tanto non bastando quindi un nulla osta successivo all'approvazione del progetto (18 luglio 1994), tanto più se, come nella specie (qui introducendosi un ulteriore, distinto, se pur subordinato, profilo di doglianza), sottoscritto da un direttore generale, e non dal Ministro come vuole l'O.P.C.M. cit.; in terzo luogo sottolineando che manca totalmente il parere della Regione Campania.

Quanto al primo punto, appare sufficiente richiamare la natura *extra ordinem* della procedura seguita, e cioè lo stato di emergenza e quindi di estrema urgenza sulla quale essa si fonda, per ritenere legittimo il parere reso dal sindaco in luogo del preteso

organo collegiale: sintomatico ed inequivoco risulta in atti un telegramma del commissario del governo al sindaco datato 3 marzo 1994, con il quale si dà tempo sino al 5 dello stesso mese per esprimere il parere previsto, ciò che, si comprende, non avrebbe consentito di attendere le determinazioni del Consiglio comunale.

Quanto all'intesa con il Ministero dell'ambiente, va in primo luogo sgomberato il campo dalla accennata incompetenza del direttore generale, essendo in proposito sufficiente ricordare che l'art. 45, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha cura di precisare, in ossequio al criterio informatore del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 sulla responsabilizzazione dei dirigenti, che «le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di provvedimenti amministrativi (...) si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti».

La tesi degli appellanti non può essere seguita neppure con riguardo alla questione relativa al nulla osta reso *ex post* dal Ministero dell'ambiente, se pur sia indubbio che la norma che disciplina la fattispecie prevede l'intesa preventiva. Due ordini di considerazioni inducono alla soluzione negativa: in primo luogo, sul piano sostanziale, si deve ritenere che, in base al generale principio di conservazione dei valori giuridici, il pur tardivo intervento riparatore operato dal Ministero dell'ambiente mediante il rilascio del ricordato nulla osta valga a sanare, una volta comunque venuto in essere il consenso voluto dalla norma, la mancanza dell'atto presupposto di sua competenza; in secondo luogo, poi, sul piano processuale, non si vede quale sia in concreto l'interesse alla censura, posto che la volta «intesa» risulta di fatto realizzata, e in sede di rinnovazione della procedura, in caso di accoglimento, si dovrebbe soltanto formalisticamente procedere ad una reiterazione dell'atto di questa conclusivo senza necessità di interpellare il Ministero dell'ambiente per acquisire un'intesa già di fatto acquisita.

Infine, senza rilievo deve ritenersi il profilo di doglianza relativo alla asserita mancanza del parere della Regione Campania, dato che, come risulta dalle premesse dell'O.P.C.M. 11 febbraio 1994, era stata la stessa Regione, per voce del Presidente della Giunta, con nota del 10 novembre 1993, a chiedere all'autorità statale, con ciò chiaramente rimettendosi *in toto* alle determinazioni di questa, l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti ai sensi della l. 24 febbraio 1992, n. 225 per fronteggiare la situazione di grave rischio igienico-sanitario ed ambientale venutasi a determinare a seguito della chiusura o saturazione delle discariche esistenti sul territorio campano».

4. - La già sottolineata situazione di emergenza e di estrema urgenza che caratterizza la fattispecie induce poi a disattendere, conformemente a quanto ritenuto dai primi giudici, la censura relativa al mancato avvio in funzione partecipativa del procedimento espropriativo *ex art.* 7 e 8, l. 7 agosto 1990, n. 241. Non vale opporre che le disposizioni ricordate non figurano fra quelle elencate, in via tassativa, come derogabili, dall'art. 2, O.P.C.M. 31 marzo 1994, dato che è lo stesso art. 7 invocato a consentire alla P.A., con valutazione squisitamente discrezionale, di verificare, di volta in volta, la sussistenza o meno di quelle particolari esigenze di celerità del procedimento che esonerano dall'obbligo di preventiva partecipazione: e nella specie appare *ictu oculi* evidente, per le ragioni dette, l'esistenza di tali particolari esigenze, senza necessità, quindi, che l'O.P.C.M. in questione si premurasse di includere gli artt. 7 e 8, legge n. 241/90 cit. fra le norme derogabili. D'altra parte, appare utile ricordare, come si è accennato in precedenza, che tra le suddette norme derogabili nella procedura *de qua* figurano anche quelle relative alle espropriazioni, ivi comprese, quindi, le disposizioni che prevedono la pubblicità preventiva allo scopo di consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni (artt. 10 e 11, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

5. - Lamentano ancora le società appellanti che la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta alla censura relativa alla mancata previa intesa sulla localizzazione dell'opera da realizzare tra amministrazione statale ed amministrazioni locali *ex art.* 8, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 ed *ex art.* 3, d.p.r. 8 aprile 1994, n. 383, intesa da ritenersi necessaria in quanto la destinazione a discarica costituisce variante urbanistica di un'area destinata a zona agricola.

Anche questa doglianza deve essere disattesa. Giova in proposito richiamare il costante principio giurisprudenziale in base al quale la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici (che nella specie non risultano), non impone, in positivo, un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo soltanto di evitare insediamenti residenziali, e quindi non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna: così, ad esempio sono stati ritenuti via via compatibili, con zone agricole, impianti di derivazione di

acque pubbliche (T.S.A.P. 18 febbraio 1991, n. 7), attività di cava (Cass. VI Sez. 19 febbraio 1993, n. 180), depositi di esplosivi (Cass. V Sez. 28 settembre 1993, n. 968), e, infine, per ciò che più qui interessa, anche discariche per rifiuti solidi urbani, come nella fattispecie ora in esame (Cass. V Sez. 26 gennaio 1996, n. 85).

Ne deriva che nessuna preventiva variante era necessaria per localizzare la discarica di cui si discute in zona agricola, e quindi viene meno, per carenza di presupposti, la necessità stessa della previa intesa con le amministrazioni locali. Non ha rilievo quindi denunciare l'errore in cui sarebbero incorsi i primi giudici ove questi avevano risolto la censura attribuendo valore di interpretazione autentica alla previsione *ex post* introdotta (O.P.C.M. 7 ottobre 1994, successiva all'approvazione del progetto originario, che risale, come si è visto, al 18 luglio 1994) secondo la quale l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato «sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri (...) e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (...)».

6. - Restano da esaminare alcune censure che riguardano soltanto i provvedimenti originariamente impugnati in primo grado con il secondo e il terzo ricorso, con i quali la procedura ablativa veniva estesa ad aree contigue a quella vincolata con il progetto originario. Si lamenta in primo luogo il fatto che i suddetti provvedimenti non approvino un progetto, come sarebbe stato necessario, dovendosi acquisire nuove aree (il che dimostrerebbe l'incompletezza del progetto originario) bensì si limitino ad approvare nuovi elenchi ditte e nuovi piani particellari. Come esattamente rilevato dai primi giudici, si tratta nella specie di provvedimenti meramente integrativi di quello di approvazione del progetto, che riguardava il solo invaso della discarica, adottati allo scopo di acquisire aree pertinenziali necessarie al servizio dell'opera (depositi, uffici, strada di accesso). Non era perciò necessario approvare un nuovo progetto, restando valido quello originario, trattandosi di semplici variazioni dell'area ritenuta necessaria per servire meglio il progetto stesso, senza che il tutto configurasse, contrariamente a quanto si vorrebbe, un'opera nuova e sostanzialmente diversa. In ogni caso è da rilevare che la P.A. opportunamente non ha mancato di ribadire il richiamo all'art. 1 della l. 3 gennaio 1978, n. 1 (norma che quindi non si vede perché sarebbe stata violata) per legittimare l'estensione della procedura ablativa sulle nuove aree.

7. - Sempre con riguardo al secondo e terzo ricorso in primo grado, si deduceva, e ora si ribadisce in appello, la mancata fissazione dei termini di inizio e fine espropriazione e lavori (art. 13, l. 25 giugno 1865, n. 2359). La censura appare doppiamente infondata: innanzi tutto perché (e ciò appare chiaro dopo quanto si è appena detto) avrebbe semmai dovuto essere rivolta nei confronti dell'atto di approvazione del progetto, e cioè del provvedimento 18 luglio 1994 impugnato con il primo ricorso; in secondo e determinante luogo perché, come si è ricordato, le norme sulle procedure espropriative sono espressamente ricomprese tra quelle derogabili (O.P.C.M. 23 giugno 1994), in considerazione della situazione di emergenza ed urgenza che presenta il problema delle discariche nel territorio della Regione Campania.

8. - Da disattendere infine è anche l'ultima censura dedotta avverso il terzo e ultimo dei provvedimenti impugnati in primo grado, relativa alla mancanza del termine finale della prevista occupazione. Premesso che nella specie, in mancanza dell'indicazione di un termine più breve, opera il termine di legge (di cinque anni *ex art.* 20, legge n. 865/71, ovvero, più ragionevolmente, di tre anni *ex art.* 1, legge n. 1/78 cit., disposizione nella specie richiamata nelle premesse), con la conseguenza che è da escludere che l'occupazione, in pregiudizio dei proprietari delle aree, si possa protrarre *sine die*, si deve condividere quanto affermato dai primi giudici in ordine alla irrilevanza della mancata espressione nell'atto impugnato del termine suddetto.

In conclusione, risultando infondate le censure dedotte, l'appello deve essere respinto. (*Omissis*)

(1-2) PROVVEDIMENTI *EXTRA ORDINEM* PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Dalla lettura della sentenza in epigrafe, emergono tre punti meritevoli di riflessione, mentre solo in via incidentale – ma non per questo di secondaria importanza – viene esaminato il delicato problema relativo alle ordinanze presidenziali *extra ordinem* emanate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, tematica comunque affrontata dai giudici di Palazzo Spada.

In particolare, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità del diniego della proroga di

gestione di una discarica per rifiuti e di una procedura espropriativa, attivata per ampliare appunto una discarica.

In proposito, gli appellanti lamentano una serie di vizi che possono essere così sinteticamente indicati:

a) incompetenza del Sindaco a dichiarare la disponibilità, sul territorio comunale, alla realizzazione di una discarica, in quanto – ad avviso degli appellanti – sarebbe di competenza del Consiglio comunale, invocando a tal fine l'art. 32 della legge n. 142/90;

b) mancanza del nulla osta preventivo da parte del Ministro dell'ambiente, atto indispensabile per l'emanazione dell'ordinanza *extra ordinem* ed esistenza – per contro – di un nulla osta successivo a firma del Direttore generale e non del Ministro;

c) violazione del principio di partecipazione al procedimento espropriativo ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90.

I giudici di secondo grado respingono *in toto* l'appello proposto con una serie di motivazioni articolate ed esaustive.

In via preliminare va accennato allo stato di emergenza che legittima il ricorso alle ordinanze di cui alla legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile. È noto come dette ordinanze possano essere emanate in deroga alla legge anche se comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

È quindi fin troppo ovvio che in materia di smaltimento di rifiuti spesso ricorrano i presupposti dello stato di emergenza, di particolare urgenza e gravità indicati dalla legge. In simili casi, l'art. 5 della legge n. 225/92 radica il potere di ordinanza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, infine, ai commissari delegati. In sede decentrata è evidente che «(...) in presenza di un contesto emergenziale particolarmente qualificato perché riconosciuto sulla base di un provvedimento adottato ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 225/92, è soltanto il Prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, è legittimato ad assumere tali iniziative straordinarie» (circolare 30 settembre 2002, n. 5114 del Dipartimento della protezione civile) (1).

Nel caso di specie, proprio con apposita O.P.C.M. emanata ai sensi del citato art. 5 della legge n. 225/92, in deroga alla normativa vigente, veniva respinta un'istanza di proroga di gestione di una discarica e intrapresa una procedura espropriativa, inequivocabilmente precisando anche in sentenza «che tra le norme di legge derogabili dalle procedure affidate al commissario di governo sono comprese, oltre a quelle sugli appalti di lavori e sui contratti pubblici, anche quelle statali e regionali in materia di espropriazione, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi».

Tale breve premessa è fondamentale per comprendere le argomentazioni utilizzate dai giudici del Consiglio di Stato per ritenere infondato il gravame sollevato.

Infatti, quanto al presunto vizio di incompetenza del Sindaco citato al punto *sub a*), si sottolinea che proprio l'emergenza della situazione contingente ha indotto i giudici a sostenere la legittimità del «parere reso dal Sindaco in luogo del preteso organo collegiale».

Al riguardo va fatto riferimento alla copiosa giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, emesse dal Sindaco anche a proposito di smaltimento di rifiuti quali provvedimenti

contingibili ed urgenti. Il riferimento alle ordinanze sindacali non deve risultare poco pertinente, in quanto tanto le ordinanze presidenziali di cui alla legge n. 225/92, quanto le ordinanze sindacali di cui al T.U.E.L. n. 265/2000, rientrano nel *genus* delle ordinanze *extra ordinem*, cioè di quei provvedimenti atipici previsti nel nostro ordinamento per fronteggiare situazioni di pericolo e per colmare lacune di tipo operativo (2) (3).

Come è stato correttamente osservato dal T.A.R. Campania (4), la materia dello smaltimento dei rifiuti prevede molteplici competenze in capo alle varie Amministrazioni: Regioni, Province, Comuni. Segnatamente, quando si verificano situazioni che possono pregiudicare la salute pubblica, non è da considerare prevaricatorio il ricorso all'ordinanza sindacale «in funzione di valvola di sicurezza del sistema e garanzia della collettività».

Nella sentenza in commento, non si discute sulla legittimità dell'ordinanza presidenziale emanata dal Prefetto in qualità di commissario delegato, ma di una presunta incompetenza dell'organo monocratico del Comune in materia di programmazione di lavori pubblici.

Detta circostanza, però, non può essere estrapolata ed esaminata al di fuori della procedura *extra ordinem* seguita, ma va interpretata – secondo il Consiglio di Stato – proprio alla luce dell'urgenza della situazione e della difficile acquisizione di una deliberazione consiliare, considerato lo stato di emergenza per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Quanto al punto *sub b*), e quindi alla presunta mancanza dell'intesa preventiva col Ministero dell'ambiente e dell'ulteriore presunta incompetenza del Direttore generale a sottoscrivere il nulla osta al posto del Ministro, il Consiglio di Stato – in modo abbastanza sbrigativo – esclude categoricamente detta incompetenza dirigenziale invocando a sostegno di ciò il contenuto dell'art. 45 del d.lgs. n. 80/98 in materia di responsabilità dei dirigenti. I giudici ritengono di non dover indugiare a proposito di un principio ormai pacifico nel nostro ordinamento che consiste nella separazione dei poteri tra organi politici e organi burocratico-amministrativi.

Più ampie considerazioni, anche se un po' artificiose, vengono invece svolte in riferimento alla mancanza dell'intesa preventiva col Ministero dell'ambiente facendo ricorso al potere riparatore posto in essere *ex post* dall'Amministrazione. In breve, i giudici ritengono che la doglianza su un aspetto meramente formale, sufficientemente superato sul piano sostanziale. Infatti, l'intervento successivo posto in essere *ex post* dal Ministero dell'ambiente, funge da sanatoria e cioè funge da estrinsecazione di quella volontà positiva non manifestata in precedenza.

Infine, il punto *sub c*) merita – ad avviso dei giudici di secondo grado – una riflessione sull'omesso rispetto della procedura partecipativa prescritta dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90. Al riguardo, come si fa notare in dottrina (5) (6), la giurisprudenza (T.A.R. Campania, Sez. V Napoli 21 novembre 1995, n. 368) ha escluso l'obbligatorietà degli adempimenti di cui ai citati artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, in situazioni caratterizzate dall'urgenza ed emergenza che impongono l'adozione di provvedimenti come le ordinanze presidenziali.

Angelo R. Stolfi

(1) Anche la legge n. 401/2001 (di conversione del decreto-legge n. 343/2001), che ha novellato la legge n. 225/1992 ha confermato l'impianto della gestione delle emergenze (*rectius*: dei poteri di ordinanza) delineato dalla legge n. 225/1992.

(2) Cass. Sez. I Pen. 14 novembre 1996, n. 9781, in questa Riv., n. 2/1999, 105; Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 1998, n. 377, *ivi*, 3/1999, 179; Cass. Sez. III Pen. 16 giugno 1999, n. 7748, *ivi*, 9/2000, 543; T.A.R. Campania 15 gennaio 1999, n. 92, in *Trib. amm. reg.*, 1999, 1059; Cons. Stato 14 ottobre 1999, n. 512, in *Cons. Stato*, 1999, 1761.

(3) Per un maggiore approfondimento dottrinale sul tema delle ordinanze *extra ordinem* in genere e sul potere derogatorio, vedi G. LAMANTEA, in questa Riv., n. 3/1999, 180-181; T. PIRONE, *ivi*, n. 3/2000, 207-208, in particolare quest'ultima evidenzia come le ordinanze *extra ordinem* siano provvedimenti

ti che derivano direttamente dall'art. 77, 2° comma, della Costituzione; E. NAPOLILLO, *ivi*, n. 9/2000, 544 e segg.; A.R. STOLFI, *ivi*, n. 7/8-2003, 453 (nota a T.A.R. Campania Sez. I, n. 813 del 27 marzo 2000, *ivi*, n. 7/8-2003, 452).

(4) T.A.R. Campania n. 92 del 15 gennaio 1999, in *Trib. amm. reg.*, 1999, 1059.

(5) C. BORDO e C. MARESCA, Commento a Cons. Stato Sez. IV 3 febbraio 1998, n. 197, in <http://users.libero.it/campaniajuris/commenti/ordinanze.htm>

(6) In proposito si fa notare che la giurisprudenza non è pacifica, in quanto proprio in tema di ordinanze *extra ordinem* emanate dal Sindaco, parte della giurisprudenza ha ritenuto illegittimo l'adozione dell'atto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, legge n. 241/90. Vedi Cons. Sez. V, n. 580 del 9 febbraio 2001, in *Foro amm.*, 2001, 427.

MASSIMARIO

Giurisprudenza costituzionale

(a cura di FRANCESCO MAZZA)

Agricoltura e foreste - Settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - Prelievo supplementare - Riforma normativa interna - Regione Emilia-Romagna - Violazione art. 97 Cost. - Violazione art. 117 Cost. - Violazione art. 120 Cost. - Infondatezza. (Cost., art. 97, comma 1; Cost., art. 117, comma 5; Cost., art. 120, comma 2; d.l. 28 marzo 2003, n. 49, art. 10, commi 42, 43, 44, e 45; l. 30 maggio 2003, n. 119)

Corte costituzionale - 8-7-2004, n. 240 - Zagrebelsky, pres.; Mezza-notte, rel. - Regione Emilia-Romagna c. Pres. Cons. ministri.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42, 43, 44 e 45, d.l. 28 marzo 2003, n. 49 sulla riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari, in riferimento agli artt. 97, 1° comma, 117, 5° comma e 120, 2° comma Cost., in quanto risultano nella specie rispettati limiti entro i quali il legislatore statale può prevedere e disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Nella specie la previsione del potere di sostituzione è stata prevista da una norma di legge contenente sia i presupposti sostanziali e procedurali sia che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo come appunto prescrive il d.l. 28 marzo 2003, n. 47 convertito nella l. 30 maggio 2003, n. 119 (1).

(1) La Corte, affermando il principio in massima, ha rilevato che la Regione ricorrente non aveva posto in contestazione la spettanza del potere, ma esclusivamente le modalità previste per il suo esercizio.

*

Ambiente - Disposizioni in materia di energia - Ampliamento capacità di trasmissione degli elettrodotti superiore a 150 KV - Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione art. 117 Cost. - Violazione art. 41 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Cessazione materia del contendere. (Cost., art. 117, comma 1; Cost., art. 41; l.r. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, art. 9 commi 2 e 3, art. 14, comma 5; d.lgs. 23 aprile 2002, n. 110)

Corte costituzionale - 13-1-2004, n. 8 - Chieppa, pres.; De Siervo, rel. - Pres. Cons. ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, che si porrebbe in contrasto con il d.l. 23 aprile 2002, n. 110. L'art. 1 del suindicato decreto legislativo ha difatti trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia «tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia». La disposizione impugnata, invece, dopo aver previsto la possibilità, per la Regione, della stipulazione di accordi «con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri», dispone che «le opere connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi». Nel quadro di una interpretazione sistematica delle disposizioni di cui si è fatto riferimento, non c'è

nulla che autorizzi a ritenere che l'art. 9 impugnato in questa sede abbia come effetto quello di estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002, affida alla competenza dello Stato (1).

È cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 sollevata in riferimento all'art. 2, lett. m), del d.lgs. 23 aprile 2002, n. 110, nonché in riferimento all'art. 41 della Costituzione. La intervenuta modifica della disposizione impugnata, ad opera dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 12, difatti non esclude più la possibilità di porre in essere procedure autorizzatorie per impianti a biomassa nelle more dell'approvazione del P.E.R., limitandosi a dettare alcune norme che rispondono all'esigenza di tutelare rilevanti interessi concorrenti. Conseguentemente, deve ritenersi che la sopravvenienza normativa abbia inciso radicalmente sui termini della sollevata questione, facendo venir meno una pronunzia della Corte (2).

(1-2) Sulla sopravvenienza normativa e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere cfr. Corte cost. ord. 27 novembre 2001, n. 347; con riguardo alle problematiche degli elettrodotti di tensione superiore a 150 KV cfr. PATERNÒ, *La servitù di elettrodotto*, Milano, 2000, 14 e segg.

*

Caccia e pesca - Caccia agli ungulati - Caccia in deroga - Disciplina dell'esercizio - Deliberazioni approvazione calendario venatorio - Legislazione regionale - Consiglio di Stato - Conflitto attribuzioni - Inammissibilità. (Cost., art. 24, 117, 127, comma 1, 134; l.r. Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14; l.r. Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 15; l.r. Emilia-Romagna 20 settembre 2002, n. 22)

Corte costituzionale - 30-10-2003, n. 326 - Chieppa, pres.; Contri, rel. - Regione Emilia-Romagna c. Pres. Cons. ministri.

È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 90 del 15 gennaio 2003, poiché, come costantemente affermato dalla Corte cost., gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Il conflitto è invece inammissibile qualora si risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale i rimedi riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni (1).

(1) Sulla natura dei conflitti di attribuzione cfr. CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 1999, 646 e segg. Sui conflitti di attribuzione e la funzione della Corte costituzionale si veda altresì ITALIA - LANDI - POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2000, 886 e segg.

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Usi civici - Procedimento - Conciliazione - In fase di esecuzione, dinanzi al Commissario, della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Legittimità. (L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29; l. 10 luglio 1930, n. 1078)

Cass. Sez. Un. Civ. - 26-7-2004, n. 13977 - Ianniruberto, pres.; Mensitieri, est.; Calmieri, P.M. (parz. diff.) - Com. Popoli (avv. Marchesi) c. Colalè ed altra (avv. Russi). (Conferma App. Roma 18 giugno 2002)

In tema di usi civici la conciliazione di cui all'art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 può legittimamente intervenire anche in sede di procedimento di esecuzione, dinanzi al Commissario, della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (1).

(1) Sul punto vedi Cass. 19 aprile 1981, n. 2085, in *Giur. agr. it.*, 1982, 673.

*

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Procedimento ex art. 7 della legge n. 1078 del 1940 - Caratteri - Conseguenze in tema di giudicato interno. (L. 3 giugno 1940, n. 1078, art. 7)

Cass. Sez. II Civ. - 4-8-2004, n. 14900 - Calfapietra, pres.; Fiore, est.; Ceniccola, P.M. (conf.) - Doria (avv. Petrachi) c. Doria ed altri (avv. Doria Niceta). (Conferma App. Lecce 12 aprile 2001)

In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, il procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 presenta i caratteri del giudizio di cognizione speciale, caratterizzato da alcune peculiarità rituali mutuare dalle norme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., ma avente pur sempre ad oggetto l'accertamento di rapporti giuridici e di diritti soggettivi con cognizione piena ed esauriente, così che vi trova applicazione anche il principio del cosiddetto «giudicato interno», al pari di quelli del giudicato esterno e dell'obbligatorietà del ministero del difensore(1).

(1) Sul punto vedi Cass. 27 giugno 1997, n. 5770, in questa Riv., 1998, 482, con nota di CIMATTI I.

*

Servitù - Di elettrodotto - Indennità di asservimento - Determinazione - Criteri - Individuazione - Criteri ex art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. (L. 25 giugno 1865, n. 2359; l. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19; l. 27 giugno 1974, n. 247; l. 8 settembre 1992, n. 359, art. 5 bis)

Cass. Sez. I Civ. - 10-7-2003, n. 10843 - Sensale, pres.; Cappuccio, est.; Russo, P.M. (conf.) - E.N.E.L. S.p.A. (avv. Consolo ed altro) c. Grandinetti (avv. Loria ed altro). (Cassa con rinvio App. Catanzaro 4 dicembre 1996).

L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per effetto della costituzione di una servitù di elettrodotto, deve essere determinata secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, che costituisce norma di grande riforma economico-sociale, e principio generale in materia di indennizzo espropriativo, e, come tale, derogabile solo in presenza di situazioni la cui peculiarità le sottrae alla disciplina comune, tenuto conto, oltretutto, che risulterebbe ingiustificata l'attribuzione di un indennizzo per l'asservimento maggiore di quello spettante per l'integrale ablazione. Ne consegue che è ingiustificata la distinzione di profili indennitari in senso stretto e risarcitori nella medesima indennità, con applicazione del citato art. 5 bis alla sola indennità per l'area occupata stabilmente, e della normativa speciale di cui all'art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933 - che, peraltro, non detta

propri criteri di stima del valore del bene - per le altre voci, dovendo, al contrario, l'art. 5 bis regolare anche quelle componenti dell'indennità che attengono alla diminuzione di valore del fondo, alla fascia di transito e relativa fascia di rispetto (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 19 aprile 2000, n. 5096, in *Riv. giur. edil.*, 2000, 1062; Cass. 27 agosto 1999, n. 8989, in questa Riv., 2000, 598; in *Rass. giur. energia elettrica*, 1999, 939, con nota di PATERNÒ G., *L'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, e l'indennità per la costituzione della servitù di elettrodotto*. Contra cfr. Cass. 22 aprile 1999, n. 3996, in *Rass. giur. energia elettrica*, 1999, 939, con nota di PATERNÒ G., cit.

*

Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. (R.d. 24 settembre 1940, n. 1949; d.lgs. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4)

Cass. Sez. Lav. - 1-8-2003, n. 11761 - Senese, pres.; Celentano, est.; Napoletano, P.M. (parz. diff.) - Ferlotti (avv. Lanni) c. INPS (avv. Cerioni ed altro). (Cassa con rinvio Trib. Benevento 4 giugno 1999)

Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.lgs. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. Sez. Un. 26 ottobre 2000, n. 1133, in questa Riv., 2001, 700, con nota di GATTA C., *Ripartizione degli oneri probatori nelle controversie sul diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali*; Cass. 30 luglio 1999, n. 8315, *ivi* (M), 2000, 141; Cass. 18 gennaio 1996, n. 381, *ivi*, 1998, 157, con nota di GATTA C., *Ancora sul diritto all'indennità di malattia degli operai agricoli a tempo determinato*. Contra cfr. Cass. 24 giugno 1999, n. 6491, in questa Riv. (M), 2000, 211.

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Caccia con mezzi vietati - Diversità - Individuazione - Conseguente differente trattamento sanzionatorio. (L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, comma 1, lett. b), 30, comma 1, lett. e), 13)

Cass. Sez. III Pen. - 27-4-2004, n. 19506 - Zumbo, pres.; Squassoni, est.; Iacoviello, P.M. (parz. diff.) - Marrucci, ric. (*Conferma Trib. Pontedera 4 maggio 2001*)

In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo, lett. e), della l. 11 febbraio 1992, n. 157 (relativa all'uccellazione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso art. 30 si riferisce all'abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 26 giugno 1999, n. 9607, Baire, in *Riv. pen.*, 1999, 857, e in questa *Riv. (M)*, 2000, 285.

*

Sanità pubblica - Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato comune. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51)

Cass. Sez. III Pen. - 8-4-2004, n. 16698 - Rizzo, pres.; Zumbo, est.; Izzo, P.M. (diff.) - Barsanti, ric. (*Conferma Trib. Livorno 11 marzo 2003*)

Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 6 giugno 2002, n. 21925, Saba, in *Mass. dec. pen.*, 2002, n. 221.959.

*

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Detenzione a scopo di vendita di alimenti - Presenza di sostanze nocive - Pericolo concreto ed attuale - Fattispecie. (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma, lett. d)

Cass. Sez. III Pen. 20-1-2004, n. 976 - Grassi, pres.; Piccialli, est.; Passacantando, P.M. (diff.) - Barion, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Busto Arsizio 21 novembre 2002*)

In tema di reati alimentari, la detenzione a scopo di vendita di sostanze alimentari «comunque nocive», costituisce un reato di pericolo che deve essere però concreto ed attuale, sicché, perché una sostanza alimentare possa qualificarsi nociva, non è sufficiente la mera probabilità legata ad un differimento più o meno a lungo della immissione al consumo, che la stessa assuma successiva attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della tossina nel campoine fosse decisiva per escludere la pericolosità dell'alimento, anche in presenza della possibilità di produzione successiva dell'agente

patogeno collegata all'eventualità di incaute manipolazioni del prodotto a temperatura inadeguata) (1).

(1) Giurisprudenza costante sul punto. In senso conforme Cass. Sez. III 6 settembre 2000, n. 9449, Compitello, in *Mass. dec. pen.*, 2001, n. 217.578.

*

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti ittici - Commercializzazione di prodotti nocivi - Precauzioni da adottare da parte dei commercianti pur in presenza di controlli pubblici finalizzati a garantire l'igienicità delle operazioni di cattura e successiva commercializzazione. (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 4)

Cass. Sez. III Pen. - 1-4-2003, n. 15185 - Toriello, pres.; Fiale, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Interlandi, ric. (*Conferma Trib. Torino 15 gennaio 2002*)

In tema di disciplina igienica degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienicità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione dei suddetti prodotti, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5, lett. d), della l. 30 aprile 1962, n. 283, per avere egli detenuto per la vendita pesci della specie «lazzardi» invasi da parassiti, ai quali la detta specie era, anche per quanto a conoscenza del medesimo imputato, particolarmente soggetta) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 18 aprile 2000, n. 4743, Melloni, 215.960, in questa *Riv. (M)*, 2000, 493.

*

Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Natura - Reato di pericolo astratto - Fondamento. (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163; d.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies; l. 8 agosto 1985, n. 431)

Cass. Sez. III Pen. - 29-4-2003, n. 19761 - Papadia, pres.; Fiale, est.; Ciampoli, P.M. (diff.) - Greco ed altri, ric. (*Conferma Trib. ries. Crotone 10 ottobre 2002*)

Il reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione da parte della P.A. dell'impatto sul paesaggio di interventi intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, in quanto la fattispecie incriminatrice è volta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione, così che la salvaguardia del bene ambiente viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale (1).

(1) In termini Cass. Sez. III 26 settembre 2002, n. 32146, Gandolfi, 222.257.

Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

Agricoltura e foreste - Acquacoltura - Allevamento salmoidi - Carattere - Attività agricola. (L. 5 febbraio 1992, n. 102, art. 2)
Ambiente - Costruzione edilizia (nella specie, impianto di acquacoltura) - Autorizzazione ambientale - Contenuto - Valutazione aspetti idrogeologici - Necessità. (L. 29 giugno 1939, n. 1497)

Cons. Stato, Sez. V - 22-6-2004, n. 4341 - Elefante, pres.; Carlotti, est. - Provincia di Padova (avv. ti Pata e Ozzola) c. A.V. s.r.l. (avv. ti Manzi e Grimaldi).

Ai sensi dell'art. 2 della l. 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'acquacoltura, l'attività di allevamento di salmoidi rientra nel novero di quelle imprenditoriali di tipo agricolo (1).

L'amministrazione provinciale chiamata a rilasciare l'autorizzazione ambientale di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 1497 (nella specie, per l'impianto di acquacoltura) è tenuta ad estendere le verifiche ad essa istituzionalmente demandate anche agli aspetti idrogeologici dell'intervento e non limitarsi all'aspetto estetico dei luoghi tutelati (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, 5 ottobre 1996, n. 1628 (non risulta edita).

Sulla prima massima, in senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 1994, n. 1455, in *Cons. Stato*, 1994, I, 1728.

*

Ambiente - Bellezze paesistiche - Vincolo paesistico - Adozione del piano paesistico - Presupposto - Preesistenza del vincolo - Necessità.

Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Efficacia - Dal momento dell'adozione. (L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 5)

Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico e piano regolatore - Rapporto di sovraordinazione del primo - Ragioni.

T.A.R. Lazio, Sez. II - 5-5-2004, n. 3781 - La Medica, pres.; Bottiglieri, est. - E. s.r.l. (avv. Mannucci) c. Ministero beni culturali e ambientali (Avv. gen. Stato), Regione Lazio (avv. Bottino) e Comune di Roma (avv. Capotorto).

L'adozione del piano territoriale paesistico di cui all'art. 5, l. 29 giugno 1939, n. 1497, presuppone il vincolo paesistico ambientale del territorio considerato, in quanto riguarda una fase successiva a quella di imposizione del vincolo stesso, tesa a programmare la salvaguardia dei valori paesistici ambientali di tali zone, con strumenti idonei ad assicurare il superamento dell'episodicità inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzatori (1).

Le prescrizioni stabilite nel piano territoriale paesistico di cui all'art. 5, l. 29 giugno 1939, n. 1497, hanno efficacia vincolante fin dalla sua adozione e successiva pubblicazione (2).

La pianificazione territoriale paesistica si pone in rapporto di sovraordinazione rispetto a quella urbanistica, per cui se, in considerazione del preminente interesse alla tutela dell'ambiente, i piani regolatori possono sottoporre a vincoli ambientali beni indipendentemente dai piani paesaggistici, ovvero riservare a beni già tutelati una protezione più intensa, si deve escludere che l'esistenza e la cogenza del livello di tutela introdotto dai piani paesistici possano essere compromesse dalle previsioni di piano regolatore (3).

(1) In senso conforme, v.: T.A.R. Lazio, Sez. II, 22 gennaio 1998, n. 96, in *Trib. amm. reg.*, 1998, I, 436.

(2) Se l'efficacia prescrittiva del piano territoriale paesistico fosse collegata alla sua approvazione, il regime di tutela delle zone vincolate sarebbe

vanificato da possibili iniziative di modifica del territorio, nel frattempo attuate. In senso conforme, v. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 giugno 2003, n. 5194, in *Trib. amm. reg.*, 2003, I, 2503.

(3) V.: Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2003, n. 4351, e 26 settembre 2001, n. 5038, in *Cons. Stato*, rispettivamente 2003, I, 1646 e 2001, I, 2144.

*

Edilizia e urbanistica - Piano regolatore generale - Prescrizioni e vincoli - Destinazione a verde agricolo - Contenuto e finalità.

Cons. Stato, Sez. IV - 22-6-2004, n. 4466 - Salvatore, pres.; Anastasi, est. - Co.F.I.L. s.r.l. (avv. ti Fumagalli e Palermo) c. Regione Lombardia (avv. ti Colombo, Ruggeri e Tedeschini) e Comune di Fino Mornasco (n.c.).

La destinazione a verde agricolo di un'area stabilita dallo strumento urbanistico generale non implica necessariamente che l'area soddisfi in modo diretto e immediato gli interessi agricoli, potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra aree libere ed edificate o industriali (1).

(1) Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 giugno 2002, n. 2297, in *Trib. amm. reg.*, 2002, I, 2901.

La massima è consolidata in giurisprudenza; *ex plurimis*, v. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004 e 21 giugno 2001, n. 3341, in *Cons. Stato*, rispettivamente 2004, I, 1196 e 2001, I, 1043.

*

Ambiente - Costruzione centrale elettrica - Autorizzazione - Mancanza di piano di tutela delle acque - Irrilevanza - Rischio idrogeologico - Valutazione in concreto - Necessità.

Ambiente - Costruzione centrale elettrica - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Carattere - Conseguenze in tema di dissenso. (D.l. 7 febbraio 2002, n. 7, conv. dalla l. 9 aprile 2002, n. 55; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14, co. 3 bis)

Cons. Stato, Sez. VI - 4-6-2004, n. 3505 - Giovannini, pres.; Chiappa, est. - Provincia di Campobasso (avv. ti Ruta, Iacovelli e Pallottino) c. Ministero attività produttive (Avv. gen. Stato), Soc. E. (avv. ti Restivo, Torrani e Mocci), Codacons (avv. ti Rienzi e Tabano) e altri (n.c.).

La realizzazione di una centrale elettrica può essere assentita anche in mancanza di un piano di tutela delle acque, ma richiede che la valutazione del rischio idrogeologico venga effettuata in concreto, in relazione allo specifico intervento da assentire (1).

Per l'autorizzazione alla costruzione di una centrale elettrica, la Conferenza di servizi prevista dal d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla l. 9 aprile 2002, n. 55, ha carattere istruttorio, in quanto la competenza al riguardo spetta al Ministero delle attività produttive, per cui non trova applicazione la disciplina stabilita dall'art. 14, co. 3 bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, per le ipotesi di dissenso, che riguarda le Conferenze di servizi aventi competenze di carattere decisorio (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Molise 10 novembre 2003, n. 874, in *Trib. amm. reg.*, 2004, I, 299.

Le massime vanno condivise, in quanto conformi alla disciplina in materia.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Adattamento del reg. n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, delle decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in materia di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. *Reg. Commissione 26 aprile 2004, n. 885/2004.* (G.U.U.E. 1° maggio 2004, n. L 168)

Adattamento di taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, politica della concorrenza, agricoltura, ambiente e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. *Reg. Commissione 4 marzo 2004, n. 886/2004.* (G.U.U.E. 1° maggio 2004, n. L 168)

Adattamento delle direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. *Dir. Consiglio 26 aprile 2004, n. 2004/66/CE.* (G.U.U.E. 1° maggio 2004, n. L 168)

Modifica degli allegati I e II del reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli ali-

menti di origine animale. *Reg. Commissione 10 giugno 2004, n. 1101/2004.* (G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 211)

Deroga, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al reg. (CE) n. 2316/1999 per quanto riguarda l'uso delle superfici a riposo in taluni Stati membri. *Reg. Commissione 11 giugno 2004, n. 1106/2004.* (G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 211)

Modifica della dir. 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. *Dec. Commissione 28 aprile 2004, n. 2004/522/CE.* (G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 228)

Modifica della dec. 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione. *Dec. Commissione 13 luglio 2004, n. 2004/550/CE.* (G.U.U.E. 16 luglio 2004, n. L 244)

Modifica del reg. (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005. *Reg. Commissione 20 luglio 2004, n. 1331/2004.* (G.U.U.E. 21 luglio 2004, n. L 247)

Modifica dell'all. E della dir. 91/68/CEE del Consiglio e dell'all. I della dec. 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini. *Dec. Commissione 9 luglio 2004, n. 2004/554/CE.* (G.U.U.E. 22 luglio 2004, n. L 248)

LEGISLAZIONE REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Legge per la montagna. *L.R. 20 dicembre 2004, n. 2.* (B.U. 20 gennaio 2004, n. 9)

Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31. *L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.* (B.U. 20 gennaio 2004, n. 10)

Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. *L.R. 14 aprile 2004, n. 7.* (B.U. 15 aprile 2004, n. 48)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (diabrotica virgifer a virgifer a LeConte). Approvazione. *D.P.R. 30 gennaio 2004, n. 014/Pres.* (B.U. 25 febbraio 2004, n. 8)

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR. *L.R. 24 marzo 2004, n. 8.* (B.U. 31 marzo 2004, n. 13)

LAZIO

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). *L.R. 29 settembre 2003, n. 30.* (B.U. 20 ottobre 2003, n. 29, suppl. ord. n. 7)

LOMBARDIA

Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali. *L.R. 23 marzo 2004, n. 4.* (B.U. 26 marzo 2004, n. 13, 1° suppl. ord.)

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegio ordinamentale 2004. *L.R. 24 marzo 2004, n. 5.* (B.U. 26 marzo 2004, 1° suppl. ord.)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Corti Benedettine del Padovano». *D.M. (politiche agricole e forestali) 21 giugno 2004.* (G.U. 1° luglio 2004, n. 152)

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. *L. 2 luglio 2004, n. 164.* (G.U. 3 luglio 2004, n. 154)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata vini «Riviera del Brenta» *D.M. (politiche agricole e forestali) 21 giugno 2004.* (G.U. 3 luglio 2004, n. 154)

Testo del d.l. 3 maggio 2004, n. 113, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164, recante: «Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare». (G.U. 3 luglio 2004, n. 154)

Proroga dei termini, stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003. *D.M. (politiche agricole e forestali) 21 giugno 2004.* (G.U. 5 luglio 2004, n. 155)

Criteri e modalità per la concessione di contributi, in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilità, anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari e per la

MOLISE

Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: «Regolamento regionale per le aziende agri-turismo-venatorie» - Modifica art. 9, commi 1 e 2. *R.R. 24 marzo 2004, n. 3*. (B.U. 1° aprile 2004, n. 7)

SARDEGNA

Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della l. 3 ottobre 2002, n. 221. *L.R. 13 febbraio 2004, n. 2*. (B.U. 13 febbraio 2004, n. 5)

TOSCANA

Attuazione dell'art. 9 (deroghe) della dir. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli

uccelli selvatici. *L.R. 5 dicembre 2003, n. 57*. (B.U. 10 dicembre 2003, n. 44)

Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della l. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della l. 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). *D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R*. (B.U. 3 marzo 2004, n. 9)

UMBRIA

Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. *L.R. 23 dicembre 2003, n. 25*. (B.U. 7 gennaio 2004, n. 1)

Proroga dei termini della l.r. 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)». *L.R. 26 marzo 2004, n. 6*. (B.U. 30 marzo 2004, n. 36)

LIBRI

La piccola impresa agricola, di STEFANO MASINI, Giuffrè ed., Milano, 2004, IX, pp. 193, euro 16,00.

Non sempre l'evoluzione della società e dell'economia si accompagna ad un puntuale adeguamento della legislazione. Può accadere, per contro, l'anticipazione, di natura politica, di un gioco di modifiche, che trovano l'istituto impreparato al cambiamento.

Così è accaduto, in passato, con le leggi che hanno abolito la mezzadria e, al presente, sta accadendo con il d.lgs. 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57*) che amplia la portata dell'art. 2135 cod. civ., a livello dell'Unione Europea.

È sempre meritoria l'opera instancabile, della dottrina e della giurisprudenza, che cerca di chiarire, spiegare e riscattare i concetti dalla ambiguità della transizione.

Appare, questo, il proposito di un recentissimo libro (STEFANO MASINI, *La piccola impresa agricola*) che riesce a sbrogliare l'intricatissima materia della posizione del coltivatore diretto, titolare di una piccola impresa agricola; una materia più che mai emblematica e rappresentativa di una lenta, ma incisiva, evoluzione culturale, sociale, economica e tecnica – quasi planetaria – dell'agricoltura, che il diritto accoglie e traduce in struttura giuridica.

Il libro di Masini procede a scandagliare i nuovi bisogni, le nuove incertezze, le nuove risorse e i nuovi impegni di una categoria – quella del coltivatore diretto – tanto nota in letteratura quanto mal compresa nel suo ruolo di mantenimento della fertilità della terra, della identità biologica delle piante e del bestiame; nel suo modello di vita – imprenditoriale e familiare – la cui ambizione non è, esclusivamente, quella – pur comprensibile – di diventare proprietari del fondo; è l'ambizione di rivestire un ruolo di grande importanza professionale e sociale in un settore in evoluzione.

L'A. coglie le coordinate del complesso fenomeno per contrastare, segnatamente, l'opinione dei cultori del diritto commerciale, che negano il rilievo giuridico positivo della piccola impresa, notando che già il codice 1942 ha superato la concezione medioevale di una economia chiusa, impensabile – del resto – nell'era della comunicazione, della libera circolazione dei beni e dei consumi, ed ha qualificato, nell'esemplificazione dell'art. 2083, il coltivatore diretto come (piccolo) imprenditore titolare di una (piccola) impresa, gestita personalmente, con il lavoro proprio e dei familiari.

Resta, qui, segnato il filo conduttore dell'indagine che, partendo dalla piccola impresa agricola, contrassegnata da un esercizio dell'agricoltura prevalentemente svolto con lavoro proprio e dei familiari, arriva all'*impresa piccola*; impresa piccola che, pur mantenendo le stesse caratteristiche, si presta ad uno specifico contenuto di professionalità, di conoscenza del mercato e delle aspettative dei consumatori, comprendendo altre qualificazioni e altre forme di organizzazione: oggi più che mai si avverte l'esigenza di rivalizzare la terra, invece di sfruttarla. Esperti di tutto il mondo studiano come provvedere, ma il compito della realizzazione è dei coltivatori professionalmente preparati e strutturalmente in grado di condurre a buon fine i propositi.

Già – come rileva l'A. – fin dall'impianto codicistico si erano presentati problemi dell'essenziale consistenza del fenomeno giuridico. La prevalenza, ad esempio: sia del lavoro proprio su quello altrui (con la prospettiva di allargamento del raggio); sia del lavoro sul capitale, con una serie di alterne situazioni, estreme ed intermedie, ma senza mai perdere di vista che il lavoro svolto dal coltivatore diretto era professionalmente inquadrato entro l'organizzazione imprenditoriale ed entro il lavoro esecutivo, manuale o meccanizzato. Questa ambivalen-

za – secondo l'A. – segna la distinzione fra l'impresa *tout court* e la piccola impresa, che ha la stessa struttura ma si distingue dalla definizione generale, dell'art. 2082 c.c., per il fatto dell'assommarsi di due attività presenti nell'organizzazione al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi: l'attività dell'imprenditore e l'attività del lavoratore. L'agricoltura troverà poi specificazione nell'art. 2135; l'industria e il commercio la troveranno nell'art. 2195 c.c.

Su questo enunciato si regge, sostanzialmente, il ragionamento dell'A. che, in un succedersi di capitoli (per l'esattezza sette) parte dall'impostazione dell'argomento (*La piccola impresa in agricoltura e il coltivatore diretto*); procede con lo svolgimento normativo (*Le indicazioni nella legislazione speciale e nel governo europeo*) approfondendone gli interessi e i valori, a fondamento di una specialità di regime (cap. III) ed estendendo il fenomeno all'apertura di una forma societaria (cap. IV), fino ad arrivare all'affermazione di un nuovo ruolo (cap. VI) che segna il passaggio dalla piccola impresa all'impresa piccola: in rapporto al mercato e al territorio (cap. VII). Un capitolo intermedio (il V) è dedicato all'integrazione del fenomeno nei sistemi produttivi locali.

La riconduzione dell'impresa ad una dimensione ottimale, che equilibra l'estensione con l'organizzazione richiesta dalla combinazione dei fattori della produzione e la collega ad uno specifico risultato di qualità, è certamente il pregio di questa ricerca, che riesce a delineare il mutamento nei termini sociali ed economici di una fisionomia che acquista preciso rilievo giuridico, contro l'iniziale opinione dominante di una sorta di definizione alquanto negativa della piccola impresa rispetto all'impresa. In quest'ultima – come è noto – la professionalità dell'imprenditore si esprime e si esaurisce nell'organizzare, mentre i suoi poteri possono essere delegati ad institori e dirigenti, rimanendo il compito materiale dell'esecuzione ai lavoratori subordinati. La disgiunzione delle mansioni, a fronte dell'utilità della congiunzione nelle mani di un unico soggetto, non può essere disconosciuta. È indicativa della differenza, dei risvolti e delle conseguenze per quanto riguarda la qualità dei prodotti, l'appagamento delle esigenze del mercato e dei gusti dei consumatori, specialmente ove si considerino le attualissime tendenze dell'alimentazione che hanno fatto la fortuna del movimento agrituristico con evidenti benefici non solo all'agricoltura c.d. biologica ma alla salubrità dei luoghi e alla salute delle persone, che hanno voglia di distinguersi e lo possono fare, per lo meno, nelle piccole cose che sollevano il morale dalle continue e stressanti preoccupazioni: raccontare dove hanno passato il *week-end*; che cosa hanno mangiato di buono; che cosa hanno comprato di bello e quanto si sono divertiti.

Le imprese di grandi dimensioni sono lontane anni luce da questa quotidianità.

Le piccole imprese sono invece in grado di selezionare, di corrispondere, di adeguarsi; di umanizzare lo stesso consumismo. La loro rete di distribuzione è territoriale, non nazionale, non mondiale. E, per questo, ne disattivano l'incidenza non positiva (negatrice, anzi, di valori, gusti, abitudini specifiche e locali) meglio di qualsiasi altro strumento, pur valido, di denuncia, informazione, esortazione. Impresa, famiglia, professionalità, occupazione, cura della terra, organicamente mirate ad un fine personale e sociale: potrebbe, dunque, essere questa una delle strade che possono far superare l'aridità, la neutralità, l'omologazione – e anche i pericoli – di questa nostra era della tecnica, e impedire che essa, invece di aiutare la fatica e agevolare l'esistenza, impoverisca la terra e devasti l'umanità.

M. F. Rabaglietti